

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABRUZZESE: Computo del servizio prestato dagli statali in quiescenza per infermità dipendente da servizio (21152)	10202	ALESÌ: Teletrasmissione di un filmato sulla partita di calcio Venezia-Inter (22470)	10213
ABRUZZESE: Prestiti ENPAS agli statali (21159)	10203	ALESÌ: Provvidenze agli agricoltori della provincia di Venezia danneggiati dal maltempo (22771)	10213
ABRUZZESE: Ammissione ai corsi della CRI provinciale di Napoli (21370)	10203	ALINI: Ambulatorio INAM a Rozzano (Milano) (22281)	10214
ABRUZZESE: Computo del servizio prestato agli statali in quiescenza per infermità dipendente da servizio (21536)	10204	ALMIRANTE: Corresponsione del premio di espansione scolastica ai maestri comandati presso i provveditorati agli studi (20891)	10214
ABRUZZESE: Collocamento al lavoro nei comuni di Miano, Secondigliano e Melito (Napoli) (21660)	10204	ALMIRANTE: Assegni familiari di dipendenti dell'associazione allevatori di Bologna (21458)	10214
ABRUZZESE: Liquidazione ENPAS ad alcuni dipendenti statali (21947)	10204	ALMIRANTE: Elettrificazione del comune di Cassino (Frosinone) (21613)	10215
ABRUZZESE: Festività infrasettimanali per taluni dipendenti comunali di Porto d'Ischia (Napoli) (22140)	10205	ALMIRANTE: Provvidenze per danni da brinate in provincia di Pisa (22303)	10215
ABRUZZESE: Indennità di lavoro antigienico ai netturbini dei comuni di Acerra e Capri (Napoli) (22141)	10205	ALMIRANTE: Denominazione di « aggregati » a taluni commissari di esame nelle abilitazioni tecniche (22770)	10216
ABRUZZESE: Previsioni igieniche dei netturbini napoletani (22202)	10206	ALMIRANTE: Salario degli operai del vivaio forestale di Camporgiano di Garfagnana (Lucca) (22943)	10216
ABELLI: Pensione di guerra a Molinatti Clara, Griesi Salvatore, Rossi Genesio e Lombardo Maria Giuseppa (21377, 21761, 22284 e 22331)	10206	ALPINO: Sollecita risoluzione ricorsi per pensioni di guerra (18836)	10217
ABELLI: Disfunzioni del servizio telefonico automatico (22833)	10208	ALPINO: Provvidenze per danni da grandine in Fara Novarese (Novara) (22741)	10217
ABELLI: Chiusura domenicale dell'ufficio telegrafico di Pinerolo (Torino) (22835)	10208	AMADEI GIUSEPPE: Trasferimento di dirigenti dell'UMA (22241)	10218
ABENANTE: Allagamenti provocati da un ponte dell'autostrada del sole sul tratto Casoria-Ponticelli (Napoli) (5311, già orale)	10209	AMADEI GIUSEPPE: Trattamento di quiescenza CPEL (23005)	10219
ABENANTE: Tutela del lavoro a domicilio (20963)	10209	AMATUCCI: Costruzione strada Sisano-Fortino (Salerno) (22664)	10220
ABENANTE: Cantieri-scuola di Monte di Procida (Napoli) (21892)	10210	BALDANI GUERRA: Ricezione televisiva in Valdadige (Verona) (22078)	10220
ABENANTE: Applicazione norme sulla panificazione in Gragnano (Napoli) (21953)	10211	BARBA: Provvidenze per danni da maltempo nel nolano (Napoli) (22906)	10221
ALBA: Funzionamento commissioni mediche provinciali per gli invalidi civili (19188)	10211	BARTOLE: Crediti di farmacie presso l'INPS (19249)	10221
ALBA: Contributi statali per costruzioni ospedaliere (21238)	10211	BASLINI: Centro di rieducazione motoria C. Besta di Vaprio d'Adda (Milano) (21998)	10221
ALESÌ: Personale non insegnante degli istituti d'istruzione tecnica e professionale (21970)	10212	BASLINI: Costituzione patronato CONFAL (22247)	10222
ALESÌ: Importazione di pesce giapponese dalle Canarie (22336)	10212	BENOCCI: Superstrada Grosseto - Siena (19594)	10222
		BENOCCI: Chiusura della miniera di Cinabro in Semproniano (Grosseto) (22607)	10223
		BERAGNOLI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pisa e Pistoia (21963)	10223

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

PAG.	PAG.		
BERTÈ: Situazione insegnanti di materie tecniche delle sopresse scuole di avviamento (19311)	10224	BUFFONE: Valutazione, per il conferimento di incarichi e supplenze, della votazione conseguita nei concorsi a cattedre (21220)	10242
BIAGGI FRANCAANTONIO: Violazioni norme sulla caccia (21649)	10225	BUFFONE: Inquinamento atmosferico causato dalla centrale elettrica Mercure di Laino Borgo (Cosenza) (21927)	10243
BIAGGI FRANCAANTONIO: Programmi SIP per la teleselezione (22707)	10225	BUFFONE: Licenze temporanee per la pesca in acque dolci (22960)	10243
BIAGINI: Assistenza sanitaria ai coltivatori diretti della provincia di Pistoia (19711)	10226	BUFFONE: Riordinamento servizi marittimi PIN (23075)	10243
BIAGINI: Pensionati INPS della Toscana (21631)	10226	BUFFONE: Posto telefonico pubblico in contrada Volta di Forno di Cassano Jonio (Cosenza) (23275)	10244
BIAGIONI: Accordo INTERSIND-organizzazioni sindacali (22026)	10229	BUFFONE: Posto telefonico pubblico nella frazione San Lorenzo di Acri (Cosenza) (23281)	10244
BIANCANI: Assistenza ospedalera ai coltivatori diretti della provincia di Cuneo (19757)	10229	BUFFONE: Agenzia postale nelle frazioni Le Creti di Sangineto (Cosenza) (23431)	10244
BIANCHI FORTUNATO: Accordo italo-svizzero sull'assicurazione malattia ai lavoratori italiani in Svizzera (21704)	10230	BUSETTO: Utilizzazione somme del FEOGA per danni da maltempo in Italia (20101)	10244
BIANCHI GERARDO: Ristrutturazione uffici della Società autostrade (22590)	10230	BUZZETTI: Lavori sulla statale n. 36 del lago di Como (21188)	10245
BIGNARDI: Crisi dei pescheti delle province di Ravenna e Bologna (22655)	10231	BUZZI: Provvidenze per danni da gelate ai coltivatori della provincia di Parma (22177)	10245
BISAGLIA: Contributi alle piccole aziende agricole del Veronese (17058)	10231	CACCIATORE: Assegnazione alloggi GESCAL in Montesano (Salerno) (20010)	10246
BISAGLIA: Provvidenze per danni da nubifragio in Costa e Villamarzana (Rovigo) (22727, 22728)	10232	CACCIATORE: Personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale (21208)	10246
Bo: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Asti, Alessandria e Novara (22090)	10233	CACCIATORE: Trattamento economico degli istruttori dei cantieri scuola (22381)	10247
BONTADE MARGHERITA: Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (17856)	10234	CALASSO: Smaltimento dei rifiuti dell'ospedale civile di Copertino (Lecce) (19752)	10247
BONTADE MARGHERITA: Situazione idrica di Licata (Agrigento) (22042)	10235	CAPRARA: Consegna alloggi GESCAL in Torre del Greco (Napoli) (20114)	10248
BORGHI: Raccomandazioni UEO sulla NATO (21099)	10236	CAPRARA: Ufficio postale nella zona residenziale Sapio di Portici (Napoli) (23273)	10248
BORGHI: Università europea in Italia (22564)	10236	CAPUA: Inquinamento atmosferico causato dalla centrale elettrica Mercure di Laino Borgo (Cosenza) (21398)	10248
BOTTA: Benefici fiscali alle società di fatto (22900)	10237	CAPUA: Integrazione provvedimenti straordinari per la Calabria (22663)	10248
BOVA: Ricezione secondo canale TV in Calabria (22994)	10238	CARADONNA: Evasioni dell'impresa ceramiche D'Agostino di Formia (Latina) in materia previdenziale (21642)	10249
BOZZI: Raccordo stradale Perugia-Bettolle (18328)	10238	CARADONNA: Fornitura di rifiuti ad allevatori di suini dell'agro romano (22285)	10249
BOZZI: Precedenza alle stalle immuni nella raccolta del latte (20942)	10239	CARIOTA FERRARA: Accertamenti tributari su fondi rustici trasferiti (22992)	10249
BRANDI: Pensioni privilegiata a De Crescenzo Soccorsa vedova Troisi (22768)	10239	CASSANDRO: Dotazione di una draga al compattamento marittimo di Bari (21250)	10250
BRANDI: Cabina telefonica in Baronìa di Ascea (Salerno) (23182)	10240	CASSANDRO: Assistenza INAM in provincia di Foggia (22056)	10250
BRIGHENTI: Situazione dell'Italsider di Lovere (Bergamo) (22606)	10240	CASTELLUCCI: Provvidenze per danni da grandine in provincia di Ancona (23039)	10250
BRUSASCA: Comunicazioni al pubblico in forma bilingue nella Valle d'Aosta (21072)	10241	CATALDO: Annullamento elezioni nella mutua contadina di Stigliano (Matera) (21824)	10251
BRUSASCA: Liquidatore della cantina sociale Santa Maria in Piano di Neive (Cuneo) (21446)	10241	CERVONE: Riscossione canoni per l'affrancazione degli usi civici in Maenza (Latina) (22036)	10251
BRUSASCA: Situazione fiscale delle bevande alcoliche in sede CEE (22976)	10242		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

	PAG.		PAG.
CETRULLO: Armadio farmaceutico in Prezza (L'Aquila) (22846)	10253	DE LORENZO: Esclusione di taluni sanitari ospedalieri dai recenti miglioramenti economici (20134)	10264
CIANCA: Mutuo della Cassa depositi e prestiti all'Istituto case popolari di Roma (20325)	10253	DE MITA: Computo del servizio prestato dagli insegnanti elementari presso le direzioni e gli ispettorati scolastici (21685)	10265
CIANCA: Comunicato affisso dalla società MAS di Roma (21206)	10253	DIAZ LAURA: Licenziamenti nelle agenzie di Cecina e Venturina del consorzio agrario di Livorno (21964)	10265
COCCIA: Piano regolatore di Rieti (19010)	10253	DI LEO: Situazione idrica di Licata (Agrigento) (18811)	10266
CODIGNOLA: Situazione della società Wührer di Firenze (19604)	10254	DI LEO: Servizio <i>Telex</i> da Palermo per l'estero (23027)	10266
CROCCO: Ricostruzione ponte di Ariccia (Roma) (22065)	10254	DI LORENZO: Sistemazione autostradale da Siracusa-Catania (22020)	10266
CRUCIANI: Assistenza malattia ai pensionati (19745)	10256	DI MAURO ADO GUIDO: Pagamento competenze ai medici degli ospedali riuniti di Roma (21855)	10266
CRUCIANI: Chiusura della società VIS di Roma (20743)	10256	DI PRIMIO: Provvidenze agli agricoltori del pescarese danneggiati dal maltempo (22753)	10267
CRUCIANI: Congresso dei reduci di guerra italiani in San Paolo del Brasile (21518)	10256	DI PRIMIO: Problemi concernenti il personale delle poste di Pescara (22880)	10267
CRUCIANI: Gestione del consorzio pesca del lago Trasimeno (21627)	10257	DURAND DE LA PENNE: Contributo statale all'ONIG (22248)	10268
CRUCIANI: Scelta di oratori per la festa annuale dell'ANMIL (21803)	10258	FASOLI: Autostrada Sestri Levante-Livorno (19694)	10268
CRUCIANI: Pensione di guerra a Bompadre Alfredo (22623)	10258	FASOLI: Variante alla statale Aurelia tra Termo e Boschetti (La Spezia) (20305)	10269
CRUCIANI: Decorrenza pensione di guerra a Pulga Cesarina (22624)	10258	FASOLI: Impianto di radiodiffusione nella valle di Comino (Frosinone) (22609)	10269
CRUCIANI: Impianto telefonico in Furapane Terme di Acquasparta (Terni) (23049)	10258	FERIOLI: Costituzione patronato CONFAL (22233)	10270
CRUCIANI: Pratica di pensione di Francesconi Giovanni (23099)	10259	FERRARIS: Licenziamenti alla Alecta di Tronzano (Vercelli) (19893)	10270
CRUCIANI: Definizione pensione di Franco Tozzi (23126)	10259	FERRI MAURO: Ventilati licenziamenti al cappellificio « La famigliare » di Montevarchi (Siena) (20747)	10270
CURTI IVANO: Elezioni amministrative in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) (22824)	10259	FINOCCHIARO: Decorrenza assistenza INAM (22302)	10271
CUTTITTA: Proroga orario di rientro a domicilio per i vigilati speciali (6097, già orale)	10259	FIUMANÒ: Ricerche di idrocarburi in Rossano (Reggio Calabria) (22744)	10271
D'AREZZO: Sciopero dei dipendenti dell'amministrazione scolastica (22678)	10259	FODERARO: Valutazione per il conferimento di incarichi e supplenze della votazione conseguita nei concorsi a cattedre (18087)	10271
D'AREZZO: Sostituzione presidente della camera di commercio di Avellino (22764)	10260	FODERARO: Inquinamento atmosferico provocato dal complesso Mercurio in Laino Borgo (Cosenza) (21122)	10271
DE CAPUA: Sistemazione strade Foggia-Lucera e Foggia-Manfredonia-Mattinata (19659)	10260	FODERARO: Valutazione laurea dei maestri non abilitati (21244)	10272
DE CAPUA: Situazione insegnanti elementari e medi in quiescenza <i>ante</i> 30 settembre 1961 (19740)	10260	FODERARO: Strada di servizio Lago Forano-Falconara di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) (22473)	10272
DE CAPUA: Alloggi popolari in Gravina di Puglia (Bari) e in Borgo Giardinetto (Foggia) (19957 e 20545)	10261	FODERARO: Esclusione di Martirano Lombardo (Catanzaro) e di Scigliano (Cosenza) dal piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno (22625 e 22627)	10272
DE CAPUA: Provvidenze per danni da maltempo nelle campagne di Casamassima e Gioia (Bari) (22909)	10262	FODERARO: Rete elettrica in agro di Rossano (Cosenza) (22667)	10273
DEGAN: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Venezia (23046)	10262		
DELFINO: Provvidenze per danni da maltempo nel Fucino e nella Valle Peligna (21828 e 21847)	10263		
DELFINO: Istituto sperimentale di olivicoltura a Città Sant'Angelo (Pescara) (22441)	10263		
DE LORENZO: Applicazione di miglioramenti economici ai sanitari ospedalieri (20008)	10263		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

	PAG.		PAG.
FODERARO: Esclusione di San Nicola de Legistis di Limbadi (Catanzaro) dal piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno (22767)	10273	GIUGNI LATTARI JOLE: Inquinamento atmosferico causato dalla centrale elettrica Mercure di Laino Borgo (Cosenza) (21047)	10286
FODERARO: Ricezione secondo canale TV in alcuni comuni della provincia di Catanzaro (22865)	10273	GORRERI: Provvidenze per danni da gelate ai coltivatori della provincia di Parma (22267)	10286
FODERARO: Fotogrammi della Calabria per gli intervalli televisivi (22882)	10274	GRIMALDI: Violazioni al regolamento edilizio in Enna (18823)	10286
FODERARO: Sistemazione palazzo delle poste di Catanzaro (22884)	10274	GRIMALDI: Costruzione diga Nicoletti (Enna) (21415)	10287
FODERARO: Secondo canale TV in Chiaravalle centrale (Catanzaro) (23013)	10275	GUERRINI RODOLFO: Sulle assunzioni presso la società Monte Amiata di Abbadia San Salvatore (Siena) (21589)	10287
FODERARO: Teleselezione in Castiglione Cosentino (Cosenza) (23223)	10275	ISGRÒ: Centri sociali nei quartieri GESCAL (19990)	10288
FODERARO: Provvidenze per danni da maltempo agli agricoltori del catanzarese (23224)	10275	ISGRÒ: Vertenza tra i dipendenti delle imprese appaltatrici sarde e l'ENEL (21781)	10288
FRANCHI: Pensione di guerra a Migliozi Alessandro, Spinghetti Renato, Lodolo Angelo, Disuan Umberto, Armellin Raffaello, Saccomanno Emma Olga, Moro Argentina e Floreani Lodovico (21528, 22147, 22148, 22149, 22631, 22831, 22832 e 22959)	10276	LENTI: Chiusura azienda OMT di Tortona (Alessandria) (22160)	10289
FRANZO: Meccanizzazione del sistema di votazione (13888)	10279	LEOPARDI DITTAIUTI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Ancona (23119)	10289
FRANZO: Provvidenze in favore dei territori montani (22754)	10279	LEOPARDI DITTAIUTI: Sovvenzioni per opere irrigue collinari (23120)	10290
GAGLIARDI: Edificio per la scuola media di Trevisano (Treviso) (16612)	10279	LETTIERI: Personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale (22094)	10291
GAGLIARDI: Potenziamento centri di addestramento professionale (18242)	10280	LIZZERO: Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria mineraria (20356)	10291
GAGLIARDI: Ventilati licenziamenti nell'agenzia INA di Varese per sciopero (20235)	10280	LUCCHESI: Servizio SIAE e generi di monopolio affidati ad una stessa persona all'isola d'Elba (Livorno) (20228)	10292
GAGLIARDI: Limiti di età per le assunzioni al lavoro (21260)	10280	LUCCHESI: Variante alla statale Aurelia in Castiglioncello (Livorno) (21227)	10292
GAGLIARDI: Rappresentazione dell' <i>Otello</i> nel palazzo ducale di Venezia (21711)	10281	LUCCHESI: Provvidenze per danni da gelate ai coltivatori diretti della fascia costiera della Toscana (21885)	10293
GAGLIARDI: Trattamento economico dei dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro (22956)	10281	LUCCHESI: Contributo all'arciconfraternita del SS. Sacramento di Portoferraio (Livorno) per costruzione di una cappella nel cimitero (21923)	10293
GAGLIARDI: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Venezia e Treviso (23092)	10281	LUCCHESI: Gite turistiche di amministratori comunali per gemellaggi con enti locali di altri paesi (22418)	10294
GALLUZZI VITTORIO: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pisa (21875)	10282	LUCCHESI: Soppressione del posto polfer di Cecina (Livorno) (22704)	10294
GALLUZZI VITTORIO: Obbligo di pernottamento nelle sedi d'esame ai commissari per la maturità e l'abilitazione (22618)	10283	LUCCHESI: Vertenze sindacali allo stabilimento CMF di Guasticce (Livorno) (22777)	10295
GIOMO: Sollecite liquidazioni ENPAS (20476)	10283	LUCCHESI: Costruzione di un impianto di dissalamento delle acque all'isola d'Elba (23233)	10295
GIOMO: Applicazione legge sull'inquinamento atmosferico (21624)	10284	MAGNO: Materiale ricavato da alberi abbattuti in agro di Manfredonia (Foggia) (21843)	10295
GIOMO: Denominazione di « aggregati » a taluni commissari d'esame nelle abilitazioni tecniche (22730)	10284	MAGNO: Salvaguardia patrimonio artistico della cappella trecentesca della Maddalena in Manfredonia (Foggia) (22288)	10296
GIOMO: Transito a Ciampino (Roma) di maschere antigas dirette ad Israele (22827)	10284	MAGNO: Fondazione Zaccagnino di San Nicandro Garganico (Foggia) (22547)	10296
GIRARDIN: Assegni familiari a lavoratori agricoli semifissi e avventizi della provincia di Padova (20250)	10285	MAGNO: Comportamento della ditta ARES di Foggia (22749)	10297
		MAGRI: Competenza all'ONIG del collocamento di invalidi per servizio (17622)	10298

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

PAG.	PAG.
MALFATTI FRANCESCO: Somma indebitamente percepita da Simoni Firmina di Rio d'Elba (Livorno) (21693)	PALAZZESCHI: Stabilimento Wührer di Firenze (19412)
10298	10314
MARCHIANI: Funzionamento commissioni per l'accertamento di invalidità civili (21466)	PEDINI: Importazione di materiali elettrici da paesi d'oltre cortina (22837)
10299	10314
MARCHIANI: Indirizzo INAM sull'assistenza mutualistica (22013)	PELLEGRINO: Sequestro di una motopesca italiana da parte tunisina (22812)
10300	10315
MARCHIANI: Crisi dei pescheti delle province di Ravenna e Bologna (22538)	PELLEGRINO: Provvidenze previste dal primo « piano verde » agli olivicoltori (23156)
10300	10315
MARICONDA: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Avellino (22912)	PELLICANI: Riconoscimento del servizio militare, ai fini pensionistici, ai dipendenti delle gestioni delle imposte di consumo (15477)
10301	10316
MARRAS: Approvvigionamento idrico della provincia di Sassari (22620)	PICCIOTTO: Inquinamento atmosferico provocato dal complesso Mercure di Laino Borgo (Cosenza) (21210)
10301	10316
MASSARI: Titoli per concorso a soprintendente e direttore sanitario (22179)	PICCIOTTO: Approvazione atti deliberativi del comune di Cosenza da parte del prefetto (22885)
10302	10316
MASSARI: Denominazione di « aggregati » a taluni commissari d'esame nelle abilitazioni tecniche (22690)	PIGNI: Consiglio provinciale dell'ANMIL di Trento (22420)
10303	10317
MATARRESE: Provvidenze per danni da grandine in agro di Bitonto (Bari) (22583)	POERIO: Elettrificazione di talune frazioni di Decollatura (Catanzaro) (20652)
10303	10317
MATTARELLI: Mutui GESCAL per costruzione alloggi popolari ad assegnatari di alloggi INA (21243)	PUCCI EMILIO: Esportazioni in Olanda di prodotti tessili italiani (22800)
10304	10317
MAZZONI: Contributi per danni da alluvioni ai lavoratori a domicilio (20935)	QUARANTA: Ripetitore TV nella zona Petina-Sicignano (Salerno) (22459)
10304	10318
MAZZONI: Trattamento di quiescenza del signor Bonini Celestino (23168)	QUARANTA: Costruzione strada Volturara Irpina-Terminio (Avellino) (23109)
10305	10318
MENCHINELLI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pisa (22249)	RAFFAELLI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pisa (21983)
10305	10319
MENCHINELLI: Aumento tariffe doganali in Perù sull'importazione di marmo (22869)	RICCIO: Ispezioni ministeriali nel settore artisti titolari di esercizi con attività musicale (20500)
10305	10320
MIGLIORI: Funzionamento dell'ANMIC (20922)	RICCIO: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Napoli (22968)
10306	10321
MILIA: Situazione insegnanti elementari e medi in quiescenza ante 30 settembre 1961 (20497 e 20695)	RIGHETTI: Elezione degli organi sociali dell'ANMIL (22107)
10307	10322
MINASI: Inquinamento atmosferico provocato dal complesso Mercure in Laino Borgo (Cosenza) (21057)	ROBERTI: Sistemazione dei baraccati dell'ex campo ARAR di Napoli (22111)
10308	10322
MINASI: Indennità di percorrenza ai lavoratori dei cantieri forestali di Samo (Reggio Calabria) (22614)	ROBERTI: Vertenze sindacali dei lavoratori tessili (22502)
10308	10322
MONASTERIO: Elezioni nella Cassa mutua malattia di Torchiarolo (Brindisi) (20190)	ROMANO: Situazione insegnanti elementari e medi in quiescenza ante 30 settembre 1961 (21129)
10308	10322
MONASTERIO: Bilancio della Cassa mutua malattia coltivatori diretti di Carovigno (Brindisi) (20958)	ROMEO: Ricorso gerarchico dell'agente postale Russomando Aldo (23348)
10309	10323
MONASTERIO: Provvidenze per danni da nubifragio nel brindisino (22805, 23122 e 23137)	SAMMARTINO: Costruzione di una strada di bonifica montana nell'alto Volturno (19245)
10309	10323
MONTANTI: Ricostruzione ponte sulla statale Appia presso Ariccia (Roma) (21317)	SAMMARTINO: Sistemazione della strada statale n. 6 (21982)
10311	10323
MONTANTI: Servizio postale nell'isola di Levanzo (Trapani) (23187)	SAMMARTINO: Azienda consorziale Alto Trigno (22902)
10311	10323
MORELLI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Rovigo (22671)	SANTAGATI: Costruzione della diga Nicoletti (Enna) (21346)
10311	10324
MUSSA IVALDI VERCELLI: Rapporti tra l'ANIEP e la LANMIC (21040)	SANTAGATI: Agevolazioni fiscali sull'alcole distillato (21603)
10312	10324
PACCIARDI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pisa (22045)	SANTAGATI: Incidenti dopo un comizio del MSI a Catania (22499)
10313	10325
PAGLIARANI: Chiusura domenicale dei panificatori in provincia di Forlì (21692)	SANTI: Divieto distribuzione di comunicati sindacali nel Banco di Napoli (21954)
10314	10325

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

	PAG.
SCALIA: Licenziamento dipendenti da organizzazioni di titolari di farmacia di Milano, Pistoia, Lecce, Taranto (19330)	10326
SCALIA: Soppressione ricevitoria postale del villaggio San Francesco (Catania) (23304)	10326
SEMERARO: Sezione UMA in Castellaneta (Taranto) (22287)	10326
SERBANDINI: Uccisione di un rapinatore di una banca di Genova (5510)	10327
SERVADEI: Tabella di valutazione dei trasferimenti magistrali (20141)	10327
SERVADEI: Difesa pinete litorali della provincia di Ravenna (22511)	10328
SERVADEI: Punteggi aggiuntivi agli insegnanti per ravvicinamento al coniuge (22516)	10328
SERVADEI: Sistemazione rete idrica scolante nei frutteti della provincia di Ravenna (22517)	10329
SERVADEI: Presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente delta padano (22922)	10329
SERVADEI: Provvidenze per danni da grandine nel cesenate e nel basso Rubicone (Forlì) (23057)	10329
SERVELO: Notizie di stampa sul Fondo gestione tubercolosi dell'INPS (21331)	10330
SERVELO: Valutazione servizio prestato in guerra da pensionati degli enti locali (22813)	10331
SILVESTRI: Distribuzione codice postale (22852)	10331
SIMONACCI: Scioglimento della compagnia teatrale di Nino Taranto (20857)	10331
SPINELLI: Completamento edificio per scuola alberghiera ENALC in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) (20339)	10332
SPONZIELLO: Riconoscimento nucleo industriale di Galantina (Lecce) (20550)	10332
SPONZIELLO: Agitazione medici consultoriali ONMI della provincia di Lecce (21330)	10333
SPONZIELLO: Pensione di guerra a De Giuseppe Antonio e Friuli Giuseppe (22121 e 22122)	10333
SPONZIELLO: Trattamento economico degli istruttori dei cantieri di lavoro (22300)	10334
SPONZIELLO: Pensione di guerra a Delle Rose Antonietta, Politi Gaetano e Forte Costantino (22661, 22733 e 22734)	10335
TANTALO: Provvidenze per danni da grandine nell'alto materano (22945)	10335
TAVERNA: Stelle al merito del lavoro nella regione Friuli-Venezia Giulia (22055)	10336
TEMPIA VALENTA: Chiusura azienda Alecta di Tronzano (Vercelli) (19972)	10336
TEMPIA VALENTA: Aumento prezzo del pane e del latte (22434)	10337
TOROS: Vertenza tra la società Ceramica Scala di Orcenigo Inferiore (Udine) e propri dipendenti (21661)	10339

	PAG.
TOZZI CONDIVI: Osservanza norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro da parte di imprese industriali (21746)	10339
TRIPODI: Approvvigionamento idrico di Condofuri Marina (Reggio Calabria) (22409)	10339
TRUZZI: Divieto di esercizio del commercio ambulante lungo un tratto del litorale di Torvaianica (Roma) (22999)	10340
URSO: Provvidenze per danni da grandinate nelle province di Lecce e Brindisi (22790)	10340
USVARDI: Divieto uso di grassi esterificati (19048)	10341
VALITUTTI: Riapertura al pubblico della foresta del Taburno in Montesarchio (Benevento) (22751)	10341
VERONESI: Svolgimento a Roma del concorso a 51 posti di inservienti per le direzioni provinciali del tesoro (22726)	10341
ZINCONI: Estensione della « zona bianca » di pertinenza dell'azienda comunale del latte di Roma alle zone finitime (19826)	10342
ZOBOLI: Provvidenze per danni da grandinate agli agricoltori della provincia di Forlì (23096)	10343
ZUCALLI: Criteri seguiti per i finanziamenti per opere stradali ed acquedotti nel Friuli-Venezia Giulia (19028)	10343
ZUCALLI: Modifiche norme sullo stato giuridico del personale della Corte dei conti (22587)	10344
ZUCALLI: Criteri per le nomine a consigliere della Corte dei conti (22588)	10344
ZUGNO: Sistemazione alloggi INA-Casa in Brescia (19923)	10345

ABBRUZZESE. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per sapere se in sede di riforma della pubblica amministrazione ritenga di tener in debito conto l'opportunità che al momento del collocamento in pensione, agli impiegati dello Stato che, in seguito ad infermità contratta in servizio e per causa di servizio, prima dello scadere dei quarant'anni di servizio, sia computata oltre l'anzianità che già viene concessa, anche la mancata progressione di carriera o quanto meno gli scatti che avrebbero potuto maturare se si fossero trovati nelle condizioni di poter continuare l'intero periodo di servizio. (21152)

RISPOSTA. — Nei casi di cessazione dall'impiego per infermità dipendente da causa di servizio, compete la pensione privilegiata ordinaria che, per le inabilità ascritte alla prima categoria, è pari a quella massima che

sarebbe stata conseguita con l'anzianità di 40 anni di servizio.

Ciò premesso, in merito alla proposta di liquidare la pensione privilegiata in relazione alla qualifica che l'impiegato avrebbe conseguito, ove fosse rimasto in servizio, si osserva che la progressione di carriera degli impiegati dello Stato è generalmente fondata non soltanto sull'anzianità nella qualifica, ma specialmente sul merito e, inoltre, in relazione alle vacanze esistenti per ogni ruolo nella dotazione organica della qualifica da conferire.

In base a tale considerazione appare evidente che la suddetta proposta non sembra accoglibile.

Per quanto concerne l'altra questione, relativa al computo degli aumenti periodici di stipendio, si fa riferimento alla risposta data all'interrogazione n. 21536 (pubblicata a pagina 10204).

Il Ministro: BERTINELLI.

ABBRUZZESE, ABENANTE E BRONZUTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi del grave ritardo nella concessione dei prestiti quinquennali o decennali da parte dell'ENPAS, nei riguardi degli impiegati dello Stato, per cui si attende perfino un anno e i provvedimenti ritenuti più idonei per potenziare e snellire tale branca dell'istituto, affinché il pagamento delle sovvenzioni possa essere effettuato entro un termine medio di due mesi e sveltire anche le riscossioni delle liquidazioni. (21159)

RISPOSTA. — Il ritardo nella concessione dei mutui ENPAS è sostanzialmente dovuto alla insufficienza di mezzi finanziari, tenuto conto sia dell'intervenuto conglobamento degli stipendi agli statali — il quale ha comportato il raddoppio delle indennità di buonuscita — sia delle sempre crescenti spese per l'assistenza sanitaria.

In particolare si fa presente che, mentre nell'esercizio finanziario 1966, è stata stanziata la somma lorda di 21 miliardi, la quale ha consentito l'accoglimento di 22.309 domande di mutui decennali e quinquennali, i fondi disponibili per il corrente esercizio finanziario ammontano a soli 14 miliardi lordi.

A seguito di recenti anticipazioni sugli stanziamenti di tale esercizio, sarà provveduto quanto prima alla definizione di 3 mila pratiche già deliberate dallo speciale comitato di credito.

Il Ministro: Bosco.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se rientri nelle prerogative dei direttori dei corsi per assistenti sanitarie (CRI, comitato provinciale di Napoli, scuola assistenti sanitarie visitatrici) l'esclusione dall'esame finale, senza motivazione, delle candidate che hanno frequentato i corsi preparatori durante l'intero anno scolastico (1965-1966).

Per conoscere altresì i provvedimenti che intende adottare nei confronti dei dirigenti della scuola della CRI del comitato di Napoli, via San Tommaso d'Aquino 15, che hanno escluso l'infermiera Montagna Maria, senza alcuna motivazione, rifiutandole per giunta persino l'ammissione al corso successivo (anno 1966-1967).

Per sapere infine se si intenda ammettere la suddetta infermiera a sostenere gli esami, come esterna, alla sessione estiva per il corrente anno. Solo così facendo si potrà in parte riparare al danno arrecatole. (21370)

RISPOSTA. — Maria Montagna, infermiera professionale, presentò per l'anno scolastico 1965-66, domanda di ammissione a frequentare la scuola della CRI di Napoli per assistenti sanitarie visitatrici.

Il periodo di prova fu espletato dalla predetta candidata con esito negativo ed il consiglio di amministrazione, nonostante che l'articolo 22 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 disponesse il licenziamento dell'allieva senza obbligo di motivazione nel caso di esito sfavorevole del periodo di prova, diede alla Montagna, ed alle altre aspiranti che si trovavano nelle stesse condizioni di questa, la possibilità di continuare il corso.

Al termine del corso, purtroppo, la predetta candidata non fu ammessa agli esami, non avendo riportato, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto n. 2330, una sufficiente votazione nello scrutinio finale.

Né la medesima si presentò agli esami della sessione autunnale. Né risulta che abbia presentato la domanda alla scuola in questione per ottenere l'ammissione al corso di assistenti sanitarie visitatrici per l'anno scolastico 1966-67.

Per quanto riguarda poi l'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che la possibilità di ammettere la Montagna, da esterna, all'esame finale per conseguire il diploma di Stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice, non può essere accolta, giacché in contrasto con l'articolo 136 del testo unico delle leggi sanitarie

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

che prevede, per essere ammessi a detto esame, la frequenza obbligatoria ad un corso annuale, con esito positivo.

Il Ministro: MARIOTTI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per sapere se voglia concedere a quel personale impiegatizio dello Stato che, in seguito ad infermità dipendente da causa di servizio, venga posto in quiescenza in quanto non più idoneo al servizio, prima del raggiungimento dei quaranta anni di servizio, tanti scatti di stipendio quanti sono gli anni di servizio che eventualmente gli sarebbero stati attribuiti se fossero stati ancora in servizio. Tanto più che ciò già è stato praticato, con legge del 15 febbraio 1967, n. 40, a favore del personale delle ferrovie dello Stato. (21536)

RISPOSTA. — Secondo le norme vigenti, gli aumenti periodici di stipendio non sono attribuiti soltanto in base all'anzianità di servizio.

Infatti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, gli stipendi, le paghe e le retribuzioni dei dipendenti dello Stato sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza del personale nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica, senza demerito.

Quest'ultima condizione costituisce un evidente ostacolo all'accoglimento della proposta formulata.

Tuttavia, considerato che sono in corso di studio i provvedimenti relativi al riassetto del trattamento economico dei dipendenti dello Stato e alle modificazioni da apportare alle norme vigenti sul trattamento di quiescenza sia normale sia privilegiato, si assicura che in tale sede la proposta sarà attentamente esaminata.

Il Ministro: BERTINELLI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri che i responsabili degli uffici di collocamento di Miano, Secondigliano e di Melito (Napoli) adottano per avviare, ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, i lavoratori delle varie categorie al lavoro, che in prevalenza sono operai edili.

Inoltre all'interrogante risulta in modo specifico che il responsabile dell'ufficio di Miano pretende che il lavoratore si presenti con un atto scritto dalla parrocchia, tra l'altro,

per aver diritto all'avviamento al lavoro; a Melito si richiede perfino una specifica lettera di raccomandazione del sindaco, operando in tal modo delle assurde discriminazioni che coartano la volontà e la dignità del lavoratore calpestando il diritto al lavoro ed alla libertà di pensiero sancite dalla nostra Costituzione.

Si intende conoscere come il ministro intenda intervenire e quali specifici provvedimenti intenda adottare con urgenza per sanare tale situazione. (21660)

RISPOSTA. — Accurate ispezioni effettuate presso le sezioni interessate hanno confermato che gli avviamenti al lavoro su richiesta numerica anche del settore edile vengono autorizzati regolarmente secondo i criteri fissati dalla legge 20 aprile 1949, n. 264, nonché dalle successive disposizioni legislative e ministeriali relative a particolari categorie di lavoratori.

Per quanto concerne, in generale, le segnalazioni che agli uffici di collocamento pervengono da parte di autorità civili e politiche, si deve far presente che le stesse non costituiscono di per sé causa o condizione dell'avviamento al lavoro ma hanno soltanto un valore probatorio delle dichiarazioni di parte in merito al particolare stato di bisogno dei singoli lavoratori.

Ed infatti su tale stato di bisogno intervenivano, in passato, sempre apposite dichiarazioni dei competenti organi di pubblica sicurezza mentre attualmente dette dichiarazioni vengono rilasciate su espressa richiesta dei lavoratori interessati.

Tutto ciò è confermato, nella fattispecie in esame, dalla circostanza che i pochissimi lavoratori avviati nel settore edile tra quelli segnalati (tre per l'ufficio di Secondigliano e nessuno per l'ufficio di Melito) presentavano tutti un notevole carico familiare ed una situazione di estremo disagio economico.

Per quanto concerne infine la seconda parte dell'interrogazione è emerso che all'ufficio di Secondigliano non è pervenuta, nell'ultimo anno, nessuna segnalazione da parte dei parroci di Miano e di Secondigliano e che all'ufficio di Melito, sempre nell'ultimo anno, risultano pervenute solo tre segnalazioni da parte del locale sindaco.

Il Ministro: BOSCO.

ABRUZZESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali ai dipendenti statali che si

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

elencano, non è stata ancora liquidata la richiesta di sovvenzione da parte dell'ENPAS:

- 1) Ferdinando Vetere, da otto mesi;
- 2) Esposito Corvino Anna, da sette mesi;
- 3) Mauzetti Giuseppe, da tre mesi.

(21947)

RISPOSTA. — L'ENPAS, interessato al riguardo, ha fatto presente che le pratiche relative alla concessione di un prestito a Ferdinando Vetere ed a Esposito Corvino sono state positivamente definite e che è stato anche provveduto alla emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il predetto ente ha precisato che nessuna domanda risulta pervenuta da parte di Mauzetti Giuseppe.

Il Ministro: Bosco.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare l'amministrazione comunale di Porto d'Ischia (Napoli) la quale, in dispregio di tutte le norme vigenti, continua a negare a gran parte dei propri dipendenti il godimento delle festività infrasettimanali. Infatti, i netturbini comunali ed i vigili urbani non hanno mai potuto usufruire di tali festività, a differenza degli altri dipendenti, né l'amministrazione ha mai inteso dover corrispondere alcun compenso straordinario per tali prestazioni non dovute o tanto meno stabilire un turno di recupero, ove si ritenga opportuno assicurare anche in tali giorni il normale turno di servizio.

Per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda promuovere nei confronti del segretario comunale signor Angelo Zotti che in occasione di un recente incontro fra il sindacato e il sindaco ha spinto l'amministrazione ad irrigidirsi negativamente sul problema testè illustrato, contestando addirittura il principio alla categoria dei netturbini e dei vigili di Ischia il diritto di usufruire delle festività infrasettimanali e, quindi, contestando oggettivamente il valore della Costituzione e delle altre leggi e norme che disciplinano la materia e persistendo così in una posizione che oltre ad essere presuntuosa e stupida è in netto contrasto con le leggi della Repubblica che egli, invece, per quanto di sua competenza, è tenuto a far rispettare.

Si chiede ancora di sapere se ritenga assurdo per i lavoratori di una pubblica amministrazione dover ricorrere allo sciopero per vedersi riconosciuto un diritto così elementare ed universalmente riconosciuto.

(22140)

RISPOSTA. — Il comune di Ischia corrisponde ai vigili urbani ed ai netturbini — i quali, per esigenze di servizio, non possono fruire delle festività infrasettimanali — il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

La relativa determinazione è conforme al disposto dell'articolo 5 ultimo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, che disciplina la fattispecie in esame, e pertanto deve essere condivisa.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che nella quasi totalità dei comuni della provincia di Napoli, dove il servizio di nettezza urbana è in gestione diretta, i netturbini, per il particolare lavoro che espletano e le condizioni di disagio e antigienicità nelle quali sono costretti ad operare, godono di una speciale indennità denominata di lavoro antigienico; che tale indennità è stabilita anche da una norma del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese esercitanti in appalto il servizio di nettezza urbana; che accade, intanto, che solo in una decina di comuni fra gli 88 della provincia tale indennità non viene corrisposta — le ragioni per cui i netturbini dei comuni di Acerra e di Capri non percepiscono ancora tale indennità, benché le rispettive amministrazioni l'abbiano da tempo deliberata. In effetti le relative deliberazioni sono da moltissimo tempo in giacenza presso la prefettura di Napoli che fino ad oggi non ha ancora provveduto ad approvarle.

A parere dell'interrogante ciò è tanto più grave se si consideri che la spesa relativa ai netturbini di Acerra è stata già stanziata nel bilancio preventivo del comune ed è stata successivamente ammessa dalla CCFL in sede di esame ed approvazione del bilancio stesso, e per quanto riguarda il comune di Capri si tratta di un comune con bilancio in pareggio.

Sembra, pertanto, strano che tali delibere subiscano ancora inspiegabili remore, le quali, in una situazione generale di pesantezza e di insoddisfazione, contribuiscono a creare fra i lavoratori interessati ulteriori motivi di disagio e di tensione.

(22141)

RISPOSTA. — La deliberazione del comune di Acerra, concernente la concessione di una indennità antigienica ai netturbini, è stata già approvata dalla GPA.

Quella del comune di Capri, invece, non ha avuto favorevole corso, in quanto l'ente

suddetto concede già un analogo beneficio in natura agli interessati (mezzo litro di latte al giorno).

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ABBRUZZESE E ABENANTE. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere come intendano intervenire per assicurare la incolumità e le prevenzioni igieniche dei lavoratori netturbini del comune di Napoli, incaricati allo scarico nell'unico sversatoio esistente per la città di Napoli.

Al detto sversatoio, sito in località denominata Pisani sulla strada di Quarto-Pianura, i camionisti e gli addetti al servizio di sversamento lavorano in condizioni di continuo pericolo e rischio, come è dimostrato dai continui infortuni verificatisi, di cui alcuni di eccessiva gravità, e rovesci di camion durante le operazioni di scarico.

Inoltre il personale non è dotato di alcuna attrezzatura che lo salvaguardi dalle infezioni facili, perché trattasi di uno sversatoio improvvisato e impressionante per la sua inadattabilità. (22202)

RISPOSTA. — L'esecuzione delle operazioni di sversamento dei rifiuti solidi del comune di Napoli presso la stazione sita nell'agro di Pianura-Pisani, non presenta rischi e pericoli maggiori di quelli che possono ritenersi connessi al predetto servizio, in qualsiasi zona — anche diversa da quella attuale — si pensi di poterlo organizzare.

Né, d'altra parte, risulta che nell'ambito della predetta stazione di sversamento vi siano stati casi di infortuni, imputabili specificamente al sistema con cui lo sversamento medesimo viene attuato.

L'unico incidente, verificatosi circa 5 anni or sono, ed in cui fu interessato un autocarro — precipitato nella scarpata — è stato quello causato dalla distrazione del conducente che, nella circostanza, non riportò alcun danno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trovi il ricorso avverso il decreto negativo relativo alla pensione di guerra indiretta di Molinatti Gal Clara vedova Fontana, per la morte del marito Fontana Remo avvenuta nel 1945 in seguito a fucilazione ad opera di partigiani.

L'interrogante fa presente che si tratta di un caso analogo a quello di Trevisan Maria

Laura vedova Capelli, risolto positivamente come risulta dalla risposta alla interrogazione n. 13486: si tratta infatti di validità agli effetti di nuove più favorevoli norme di legge delle domande per le quali ci sia stato un decreto negativo, ragione per cui non dovrebbero esserci motivi per non accogliere il ricorso della citata Molinatti.

Stando così le cose l'interrogante chiede se il problema possa essere risolto con una procedura più rapida che non sia quella di attendere l'esito delle decisioni della Corte dei conti, oberata di ricorsi da evadere.

(21377)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 274606-Ind. IC relativa alla signora Molinatti Gal Clara, che in qualità di vedova del civile Remo Fontana ebbe a chiedere trattamento pensionistico per sé e per l'orfano minore Silvano, venne definita negativamente con i decreti ministeriali n. 1503587 e numero 1503588, entrambi in data 7 marzo 1955.

Con il primo di detti provvedimenti venne respinta l'istanza prodotta il 4 gennaio 1954 dalla suindicata vedova, in quanto i termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra, per il combinato disposto di cui agli articoli 108 e 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, erano scaduti sin dal 1° settembre 1952.

Con il secondo, invece, all'orfano — nei riguardi del quale, data la minore età, operava la sospensione dei termini prevista dall'ultimo comma dell'articolo 107 della citata legge n. 648 del 1950 — venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra per non dipendenza da causa bellica della morte del padre.

Avverso i succitati decreti di diniego fu proposto ricorso giurisdizionale n. 407058, a seguito del quale il relativo fascicolo degli atti venne trasmesso alla Corte dei conti.

Ai fini di riprendere in esame la pratica di pensione della signora Molinatti Gal Clara si è reso quindi necessario chiedere la restituzione del fascicolo alla magistratura la quale, interessata nelle vie brevi, ha fatto però presente di non poter accogliere tale richiesta, essendo il cennato ricorso in via di definizione.

Per questi motivi non si rende materialmente possibile provvedere, in sede amministrativa, alla revisione della posizione pensionistica della signora Molinatti.

Si assicura comunque che non appena la Corte dei conti avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine al surriferito grava-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

me, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non sia stata a suo tempo concessa la pensione di guerra a Griesi Salvatore nato a Cerignola il 6 gennaio 1921 residente in Torino, via B. Luini, 151, che subì, in seguito a ferite riportate durante il servizio prestato nella guardia nazionale repubblicana della RSI, la mutilazione di una gamba, per cui la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano gli aveva riconosciuto il diritto alla terza categoria di pensione, e quali possibilità vi siano di definire ora positivamente il suo caso. (21761)

RISPOSTA. — Dalla sentenza della corte di assise straordinaria di Torino in data 4 giugno 1947 risulta, tra l'altro, che Salvatore Griesi, durante il servizio militare prestato nelle forze armate della repubblica sociale italiana, ebbe a partecipare ad azioni di terrorismo e di sevizie.

Per tale motivo al predetto, con decreto ministeriale numero 1811311 del 3 maggio 1958, regolamentò notificatogli il 17 giugno successivo, venne negato diritto a trattamento economico di guerra. Ciò in applicazione all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 gennaio 1955, n. 14, che prevede, nei casi della specie, l'esclusione dal diritto a conseguire il cenato beneficio.

Stante la precisa dizione della norma succitata — tuttora vigente in quanto recepita dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1961, n. 1298 — nessun provvedimento concessivo di trattamento pensionistico di guerra può essere adottato nei riguardi di Salvatore Griesi.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi al signor Rossi Genesio (posizione n. 1150283/NG), il cui ricorso n. 482385 è stato accolto dalla Corte dei conti il 9 luglio 1965 con sentenza n. 231014 e gli atti inviati per i provvedimenti di competenza al Ministero del tesoro, non sia ancora stato corrisposto il trattamento pensionistico interrotto nel 1956.

Desidera inoltre sapere quali ostacoli si frappongono ancora alla definitiva soluzione dell'annoso problema che si trascina ormai da ben undici anni. (22284)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra di Genesio Rossi è stata definita con decreto ministeriale del 21 novembre 1966, n. 3183598 adottato in esecuzione della decisione n. 231014 della Corte dei conti.

Con tale provvedimento, infatti, all'interessato è stata concessa l'indennità una volta tanto pari a due annualità della tabella B, a decorrere dal 1° gennaio 1954, data di scadenza del precedente assegno rinnovabile di ottava categoria che, con decreto ministeriale del 20 ottobre 1956, n. 1704996, era stato sospeso per guarigione della progressiva affezione pleurica.

L'importo di lire 45.958 relativo alla cenata indennità è stato, però, totalmente incamerato a parziale recupero delle rate di pensione, ammontanti a lire 55.889, corrisposte d'ufficio a titolo di proroga dell'assegno rinnovabile di ottava categoria di cui l'invalido, come anzidetto, era in godimento.

Il succitato decreto ministeriale n. 3183598 — con il quale è stato, altresì negato trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità duodenite cronica — contiene esplicita annotazione circa l'imputazione della suindicata somma di 55.889 lire e non appena la Corte dei conti avrà registrato il relativo mandato n. 2911 emesso sulla tesoreria provinciale di Torino, sarà notificato alla parte.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia l'esatta situazione della pratica di pensione di guerra di Lombardo Maria Giuseppa vedova Matucci e per quali motivi è stato a suo tempo notificato un decreto negativo.

L'interrogante fa presente che la domanda di pensione venne presentata a suo tempo dall'interessata in qualità di superstite di vittima civile ed a tale titolo venne respinta essendo il *de cuius* militare della RSI: ragione per cui, se successivamente la domanda fatta in base alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, fosse stata presentata fuori termine, il problema dovrebbe essere risolto in sede ministeriale tenendo valida la vecchia domanda, giusta l'equa interpretazione già data dal Ministero per casi analoghi come si evince dalla risposta alla interrogazione n. 13486. (22331)

RISPOSTA. — Non risulta che nei riguardi di Maria Giuseppa Lombardo, madre del disperso Domenico Matucci, sia stato emesso decreto di diniego del trattamento pensionistico di guerra.

Infatti non è stato possibile, sinora, definire la pratica relativa alla predetta, per la mancanza assoluta di una qualsiasi documentazione matricolare e di stato civile del Matucci.

Ciò ha comportato la necessità di espletare una laboriosa e complessa istruttoria intesa ad accertare l'esatta posizione militare del dante causa — che presso il distretto militare di Reggio Calabria risultava soltanto censito quale renitenté alla leva — ed a chiarire le effettive circostanze che portarono alla sua scomparsa nel 1945.

Solo recentemente il Ministero della difesa ha potuto dare corso alla sistemazione matricolare del Matucci dichiarando che il medesimo, in base alle determinazioni adottate dalla competente commissione per la formazione e la ricostruzione di atti di morte o di nascita non redatti o andati smarriti per eventi bellici, deve considerarsi disperso dal 24 aprile 1945 in seguito ai combattimenti svoltisi in territorio metropolitano (Piemonte), mentre prestava servizio presso la legione camicie nere Ettore Muti, e demandando al competente distretto militare di Reggio Calabria l'ulteriore prosieguo della pratica ai fini della ricostruzione del relativo foglio matricolare.

Quanto sopra è stato portato a conoscenza anche alla parte interessata che ha provveduto, in conseguenza, a far emettere, dal competente tribunale di Palmi, sentenza di morte presunta del loro congiunto, la quale è stata trascritta, in data 12 novembre 1966, nei registri di stato civile del comune di San Pietro di Caridà.

Tale atto è stato acquisito al fascicolo il 16 giugno 1967, mentre non è ancora pervenuto il foglio matricolare con l'attestazione del servizio prestato dal Matucci nelle formazioni militari della repubblica sociale italiana, richiesto al distretto militare di Reggio Calabria il 21 marzo 1967.

Si assicura che non appena il suindicato ente, opportunamente sollecitato anche di recente, avrà fatto pervenire la cennata documentazione, verranno adottati, con ogni urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che negli ultimi tempi si sono stranamente aggravate in forma preoccupante le disfunzioni dei servizi telefonici, per cui l'utente si trova molto spesso in contatto con un numero diverso da quello for-

mato e ciò in modo particolare quando il numero viene richiesto in teleselezione.

L'interrogante chiede pertanto quali provvedimenti intenda prendere il ministro per far sì che queste disfunzioni vengano eliminate, tenendo conto della responsabilità che al riguardo hanno le società telefoniche nei confronti dell'utente, il quale, già gravato dalle onerose tariffe della teleselezione, viene in tal modo a pagare somme ragguardevoli per servizi sbagliati, senza avere nessuna possibilità di difendersi.

L'interrogante chiede infine, proprio in considerazione di questi fatti e tenendo conto dell'incremento notevolissimo dell'uso della teleselezione, se si ravvisi l'opportunità di ridurre congruamente le tariffe della teleselezione che sono attualmente molto superiori al costo di servizio e vengono così parzialmente ad essere una ingiusta imposta a carico di una parte sola di cittadini. (22833)

RISPOSTA. — In merito alla lamentata frequenza di sbagli di numero sulle direttrici automatizzate, qualche inconveniente del genere in effetti può verificarsi, sebbene con frequenza trascurabile, e, allo scopo di ridurre sempre più la possibilità di errori dovuti a cause imputabili al funzionamento degli impianti, sui fasci di circuiti in teleselezione da utente viene effettuata, in collaborazione con i tecnici della società concessionaria SIP, una sempre più accurata manutenzione.

Per quanto riguarda, poi, le tariffe per il servizio automatico da utente è necessario considerare che al momento, stante la stretta relazione fra i diversi tipi di tariffe, la richiesta di riduzione delle stesse — alla quale non è insensibile questa amministrazione — va inquadrata nella dinamica dei costi e ricavi riferiti alla globalità dei servizi telefonici resi all'utente.

Devesi per altro sottolineare che il costo del servizio interurbano tramite operatrice incide tuttora in maniera elevata sul costo complessivo del servizio telefonico in genere; per cui si potrà procedere ad una revisione delle tariffe in teleselezione solo quando quest'ultima sarà estesa su scala nazionale e cioè quando sarà offerta all'utente la possibilità di una reale alternativa al servizio manuale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ABELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno riesaminare la disposizione in base alla quale l'ufficio telegrafico di Pine-

rolo (Torino) dal 1° luglio verrebbe ad essere chiuso la domenica, con grave disagio di questo centro e delle vallate circostanti, molto importanti dal punto di vista turistico, per cui il servizio telegrafico domenicale rappresenta una vera necessità, e se si ritenga quindi di ripristinare l'orario festivo completo attualmente in vigore. La cosa non contrasterebbe con la volontà di unificare la gestione dell'ufficio posteletografico di Pinerolo in quanto potrebbe essere attuata, come già a Casale Monferrato, a Lecco e a Terracina, con la trasformazione degli attuali uffici in un unico ufficio principale. (22835)

RISPOSTA. — Premesso che anteriormente al 1° luglio 1967 a Pinerolo vi era un ufficio locale postale di gruppo A ed un separato ufficio principale telegrafico, si fa presente che, anche al fine di conseguire una maggiore economicità di gestione si è ravvisata l'opportunità di riunire i detti servizi posteletografici in un unico ufficio locale di gruppo A, idoneo, comunque, ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi di istituto alla stessa guisa di un ufficio principale.

Per quanto riguarda l'espletamento del servizio telegrafico, si precisa che esso viene svolto nella località in questione dalle ore 8,15 alle 21 nei giorni feriali, mentre in quelli festivi ne è stata disposta la sospensione solo a titolo sperimentale e per un periodo di tre mesi, con riserva di ripristinarlo in detti giorni qualora le esigenze dell'utenza lo richiedessero.

Comunque attualmente il servizio telegrafico festivo viene espletato dalla SIP con appoggio all'ufficio telegrafico di Torino.

Il servizio in parola, compreso il recapito dei telegrammi, viene espletato dalla SIP con il seguente orario: 8-20 (periodo invernale); 7-21 (periodo estivo).

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ABENANTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare i gravi inconvenienti che si verificano sull'autostrada del sole e precisamente sul tratto Casoria-Ponticelli (Napoli) ove all'altezza del ponte sopraelevato di via Botteghelle, ad ogni pioggia, per mancanza di manutenzione, l'acqua allaga le case e la campagna sottostante provocando danni alle colture e ai cittadini. (5311, già orale)

RISPOSTA. — Per la costruzione del tratto Capua-Napoli, dell'autostrada del sole, essen-

dosi resa necessaria la deviazione della strada provinciale Botteghelle sopraelevata per sovrappassare l'autostrada in parola, si è dovuto anche procedere alla deviazione di una esistente fognatura di raccolta di acque nere provenienti dall'abitato di Santa Maria della Porchiera.

A tal fine è stato costruito un apposito cunicolo interrato, che, sottopassando l'autostrada, si scarica nel fiume Reale mentre nel punto d'innesto del succitato cunicolo con la fognatura è stato realizzato un pozzetto munito di apposite griglie allo scopo di convogliare, nello stesso cunicolo, le acque piovane provenienti dalle cunette della strada provinciale suddetta.

È da tenere presente che le dimensioni del predetto cunicolo sono largamente sufficienti a smaltire la portata complessiva delle acque piovane e di fognatura nel medesimo addotte.

I fenomeni di rigurgito che, in caso di forti piogge, si verificano nella zona dell'innesto della fognatura al nuovo cunicolo, sono da attribuirsi alla deficiente manutenzione dei pozzetti muniti di griglie mobili posti sia in corrispondenza dell'innesto, sia lungo la fognatura preesistente.

I rapporti intercorsi per le opere di cui sopra tra la società concessionaria e l'amministrazione provinciale di Napoli hanno formato oggetto di una convenzione - regolarmente perfezionata - in base alla quale gli oneri manutentori competono alla stessa amministrazione provinciale.

Va infine, precisato che gli allagamenti si verificano esternamente al complesso autostradale, a circa 100 metri dalla recinzione, e sono, quindi, da escludere cause dipendenti dall'esercizio e manutenzione dei fossi di guardia dell'autostrada predetta.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la risposta dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Napoli al questionario n. 31318-Dme/d allegato alla circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 26 agosto 1965, n. 71 e riguardante l'osservanza delle norme di legge a tutela del lavoro a domicilio. Infine l'interrogante, di fronte al dilagare delle violazioni della legge, chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il ministro per il rispetto della legge suddetta nella città e nella provincia di Napoli ove il dila-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

gare del lavoro a domicilio è diventato un preoccupante fenomeno di sottosalarario e di intermediazione parassitaria. (20963)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti dall'ispettorato e dall'ufficio del lavoro di Napoli, conformi a quelli contenuti nella risposta dell'ufficio predetto al questionario allegato alla circolare di questo Ministero n. 71, è risultato che le ditte (in numero di 63) iscritte nel registro dei committenti lavoro a domicilio della provincia di Napoli effettuano in linea di massima le dovute registrazioni e provvedono al regolare versamento dei prescritti contributi per le assicurazioni sociali.

Dall'esame delle fatture e della documentazione obbligatoria è emerso altresì che i compensi percepiti dai lavoratori a domicilio variano da un minimo di 1.800 ad un massimo di 2.600 lire al giorno.

Si sottolinea, in proposito, che i vari settori del lavoro a domicilio sono attualmente carenti di una disciplina contrattuale collettiva per cui non è possibile alcun utile intervento da parte di questo Ministero e dei suoi organi periferici per quanto concerne gli aspetti salariali.

Si ritiene porre in rilievo che alcuni lavoratori a domicilio iscritti come ditte artigiane presso la camera di commercio dispongono nella propria abitazione di una organizzazione tecnico-produttiva e di personale dipendente ed effettuano lavorazioni per conto di aziende committenti lavoro a domicilio.

Risulta altresì che taluni lavoratori che esplicano attività dipendente, si dedicano, nelle ore libere e nella propria abitazione, alla lavorazione di guanti avvalendosi della collaborazione dei familiari.

Le circostanze di cui sopra, difficilmente accertabili, costituiscono a giudizio dei menzionati uffici, la causa fondamentale della elusione delle norme di legge sulla tutela del lavoro a domicilio nonché di quelle di legislazione sociale.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che l'ispettorato del lavoro di Napoli ha assicurato che accentuerà nel settore in parola la propria azione di vigilanza al fine di garantire un più soddisfacente livello di osservanza delle disposizioni di legge.

Il Ministro: Bosco.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno aprire un'inchiesta su tutti e 13 i cantieri di lavoro effettuati nel comune

di Monte di Procida (Napoli), ove, tanto per fare un esempio, si è verificato quanto segue:

a) fornitura di materiali, da parte di un assessore in carica, in occasione della istituzione dei primi cantieri;

b) consumo, in occasione della istituzione del cantiere 062127/L di ben 828 quintali di cemento, 15 metri cubi di pozzolana; 149 metri cubi di sabbia, 297 metri cubi di pietrisco, ecc., materiali assolutamente sproporzionati sia in relazione al lavoro effettuato, tra l'altro andato in rovina, sia alla proporzione che avrebbe dovuto esserci, per ovvi motivi tecnici, tra materiale e materiale;

c) nel cantiere 05661/L, risultano caricati su un camion ben 30 metri cubi di materiali di risulta, mentre è notorio che la portata massima degli autocarri in circolazione è al massimo di 10-12 metri cubi; di episodi del genere ne è colmo il diario relativo al cantiere in questione;

d) liquidazione, con delibera n. 333/66, a Costagliola Domenico, di ben 245 mila lire, 24.752 per spese di carburante, per il fitto di una betoniera usata del valore commerciale di circa 50 mila lire;

Si chiede, infine, di conoscere se, in occasione della effettuazione dei 13 cantieri in questione, furono regolarmente versati i contributi assicurativi prescritti per allievi ed istruttori. (21892)

RISPOSTA. — Si premette che, ai sensi della legislazione vigente in materia di concessione di cantieri-scuola di lavoro e di rimboschimento, questo Ministero finanzia soltanto le spese per il trattamento economico degli allievi e del personale istruttore, mentre sono a carico dell'ente gestore tutte le altre spese per l'acquisto di materiale, dell'attrezzatura tecnica e della manodopera qualificata eventualmente occorrente.

Lo svolgimento dell'attività dei cantieri in parola è sottoposta a vigilanza tecnica da parte di appositi organi periferici (ufficio del genio civile per i cantieri di lavoro e ispettorato forestale per i cantieri di rimboschimento) nonché a vigilanza amministrativa da parte di questo Ministero.

Tutto ciò premesso, nel far presente che le questioni di cui ai punti a), b), c) e d) dell'interrogazione esulano dalla competenza di questa amministrazione, per quanto concerne la richiesta di cui all'ultimo punto, si precisa che il comune di Monte di Procida, nella qualità di ente gestore dei cantieri di lavoro numeri 09238-L, 013889-L, 014371-L, 017015-L, 025748-L, 025749-L, 033134-L, 039256-L

046049-L, 046050-L, 050478-L, 050479-L, 056661-L, 062127-L, 065919-L, 068246-L, ha eseguito i versamenti dei prescritti contributi assicurativi sia per il personale istruttore sia per gli allievi dei citati cantieri.

Il Ministro: Bosco.

ABENANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se siano informati del fatto che nel comune di Gragnano (Napoli) e in alcuni comuni della penisola sorrentina le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 611, relative al divieto di produrre e vendere il pane nei giorni festivi non hanno trovato fino ad oggi applicazione e che della questione sono state ripetutamente investite la prefettura di Napoli e le autorità competenti senza esito.

L'interrogante chiede altresì di conoscere con quali misure si intenda intervenire per il pieno rispetto della legge. (21953)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, il quale ha elevato numerose contravvenzioni, soprattutto nel comune di Gragnano ed in alcuni comuni della penisola sorrentina, a carico di fornai inadempienti alla legge 13 luglio 1966, n. 611, recante il divieto di produzione e vendita del pane nelle giornate di domenica, ha assicurato che intensificherà nei mesi estivi l'attività di vigilanza.

Analoga azione viene esercitata, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'interno, dai locali organi di pubblica sicurezza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ALBA, DI GIANNANTONIO, DI VAGNO, LETTIERI, MERENDA, BALDANI GUERRA, LA PENNA, DE LEONARDIS, CUCCO, SGARLATA, BISANTIS, ISGRÒ, MANNIRONI, GERBINO, AMODIO, RIPAMONTI, DELL'ANDRO, MACCHIAVELLI, MENGOZZI E AMATUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per rendere operanti le commissioni mediche provinciali per gli invalidi civili, di cui alla legge del 1966, n. 625, commissioni che malgrado siano state già da tempo nominate dai prefetti, non hanno iniziato a funzionare, procurando gravi disagi alla categoria che, da quanto ci risulta, è nuovamente in agitazione per vedere tutelati i propri diritti. (19188)

RISPOSTA. — Le commissioni sanitarie provinciali previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, sono state tutte costituite.

Purtroppo si sono manifestate delle difficoltà per il loro funzionamento in qualche provincia per l'indisponibilità di qualche membro o per la mancanza del funzionario amministrativo per l'espletamento delle frazioni di segretario.

Allo scopo di ovviare alle suddette difficoltà, con recente legge approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 luglio 1967, n. 167, sono state apportate alcune modifiche alla citata disposizione n. 625.

Scopo di detta legge è stato di agevolare la costituzione di più commissioni sanitarie per ciascuna provincia, affinché venga accelerato l'esame delle domande e l'accertamento della condizione di invalidità o di inabilità che danno titolo alle provvidenze previste dalle leggi del 5 ottobre 1962, n. 1539 e del 6 agosto 1966, n. 625.

È stato infatti previsto che il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare quale presidente della commissione o un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario o altro medico dell'ufficio comunale d'igiene.

È stato previsto, altresì, che le funzioni di segretario possono essere disimpegnate anche da impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità appartenenti al ruolo dei segretari tecnici o da funzionari dei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o da segretari del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

Sarà, in tal modo, possibile ottenere che parecchie commissioni, operando contemporaneamente, possano sottoporre a visita un maggior numero di richiedenti.

Al riguardo questo Ministero, ritenendo che dovrebbe essere costituita una commissione per ogni 500 domande giacenti, si è proposto l'esame di tutte le domande entro l'anno e con circolare del 23 giugno 1967, n. 104, ha invitato i medici provinciali a richiedere ai prefetti, la nomina delle commissioni in questione, ai sensi dell'articolo 1 della summenzionata legge.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALBA E DI GIANNANTONIO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quali criteri siano state ammesse a contributo opere per l'ammontare di qualche miliardo per costruzioni ospedaliere

re a favore di associazioni di privati che non avrebbero le caratteristiche previste dalla legge Tupini, come risulta dalla *Gazzetta ufficiale* del 10 gennaio 1966, n. 6, decreto ministeriale 10 novembre 1965, recante il seguente titolo: « Approvazione del programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965 e 1966 e quello degli eventuali interventi da eseguire a carico della Cassa per il mezzogiorno. (21238)

RISPOSTA. — Il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere, approvato con decreto interministeriale 10 novembre 1965, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione interministeriale per la programmazione del piano ospedaliero.

Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente che il contributo statale per la realizzazione delle opere incluse nel citato programma è stato promesso esclusivamente agli enti di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, così come sancito dall'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574.

Inoltre, per quanto riguarda l'effettiva natura degli enti destinatari di tale contributo, da parte del predetto dicastero è stato precisato che, in sede di approvazione dei relativi elaborati e di formale concessione del contributo di che trattasi, viene effettuato, dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, il concreto accertamento delle caratteristiche di ciascun ente, sulla base degli atti che gli enti stessi sono tenuti a presentare.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali iniziative intenda promuovere al fine di avviare a soluzione il problema relativo al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

Ciò si chiede soprattutto in considerazione del fatto che dalla soluzione del problema dipende l'organica ed efficiente funzionalità dei servizi attinenti al relativo settore scolastico. (21970)

RISPOSTA. — I decreti interministeriali concernenti l'aggiornamento delle piante organiche del personale non insegnante degli istituti tecnici e professionali sono predisposti annualmente dal Ministero, nel rispetto delle norme sancite dalla legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Allo stato attuale sono in corso gli adempimenti relativi alle modifiche di dette piante organiche alla data del 1° ottobre 1966.

Con circolare del 18 maggio 1967, n. 215, sono state, inoltre, impartite opportune istruzioni ai capi d'istituto ai fini della istruttoria e dell'inoltro al Ministero delle domande di coloro che abbiano titolo ad essere inquadrati nei ruoli, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il problema della definizione dello stato giuridico e del riassetto delle carriere per il personale di che trattasi potrà essere risolto, in sede legislativa, insieme al riassetto generale delle carriere di tutti i pubblici dipendenti.

Il Ministro: GUI.

ALESI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, della marina mercantile e dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui dalle isole Canarie — base della flotta peschereccia giapponese nell'Atlantico — verrebbero importati in Italia forti quantitativi di pesce giapponese accompagnati da falsi certificati di provenienza spagnola.

L'interrogante, mentre chiede che venga fatta piena luce su tali presunte illegalità, domanda ai ministri se sia vero che questo illecito traffico si svolge con il beneplacito di autorità italiane nelle isole Canarie. (22336)

RISPOSTA. — Sulla questione del pesce giapponese pescato da navi nipponiche ed importato in Italia come pesce di origine spagnola proveniente dalle isole Canarie sono stati interessati i competenti uffici del dicastero delle finanze nonché l'ufficio commerciale presso l'ambasciata d'Italia a Madrid, ai fini di un più rigoroso controllo delle importazioni e di maggiori cautele da parte del nostro consolato nelle predette isole Canarie nel rilascio dei visti sui certificati di origine.

Tali misure sono state poste in essere, anche con la collaborazione della camera di commercio di Las Palmas, che ha consentito di compilare i certificati di origine con il nome e la nazionalità di bandiera della nave che ha catturato il pesce.

Per quanto attiene ai « visti » sui certificati di origine da parte del consolato nelle isole Canarie, si ricorda che in base alle disposizioni vigenti la legalizzazione consolare non riguarda il merito delle attestazioni contenute nel certificato stesso, ma concerne unicamente la legale qualità del firmatario di tale documento, per cui è da escludere qualsiasi acquiescenza accennata.

Si fa, infine, presente che sono in corso contatti con le autorità di Madrid per la stipulazione di un accordo che definisca il rico-

noscimento dei certificati rilasciati dalla camera di commercio di Las Palmas anche per quanto riguarda il pesce in transito, pescato da navi battenti bandiera di altri paesi e da considerarsi perciò non di origine spagnola.

Tale accordo permetterà di eliminare definitivamente gli inconvenienti lamentati, dato che i certificati stessi saranno validi per attestare se il pesce trasportato su navi spagnole è di effettiva pesca spagnola o di altra bandiera.

Il Ministro del commercio con l'estero:
TOLLOY.

ALESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali motivi hanno indotto il direttore della rubrica televisiva *Sprint* a rinunciare di mettere in onda il servizio filmato concernente la nota polemica sportiva scaturita dalla partita Venezia-Inter e promossa da un articolo del quotidiano *Venezia notte*.

Tale articolo infatti, riprendeva alcune coraggiose dichiarazioni rilasciate dal commissario della commissione arbitri nazionale a un cronista del giornale e denunciava la « sudditanza psicologica » di certi arbitri nei confronti delle grosse squadre: desta pertanto una fondata perplessità il completo censuramento della televisione su un fatto che riveste un enorme interesse sportivo e che mette in discussione la legittimità di molti risultati ufficialmente omologati. (22470)

RISPOSTA. — La RAI ha precisato che i servizi radiotelevisivi di attualità non si propongono lo scopo di dimostrare tesi determinate, di proporre soluzioni o di fornire notizie a carattere scandalistico, bensì di presentare al pubblico avvenimenti, situazioni e problemi di immediato interesse illustrandoli nel complesso e nei particolari anche attraverso la esposizione dei vari punti di vista, fra i quali naturalmente quelli delle parti interessate.

Ciò premesso la RAI ha fatto presente che il servizio filmato di cui è cenno nell'interrogazione non venne utilizzato perché la trattazione dell'argomento, nel quale esso avrebbe dovuto essere inserito, non fu mai portata a termine.

Infatti, a causa del riserbo mantenuto negli ambienti sportivi sull'argomento stesso non fu possibile raccogliere dichiarazioni e punti di vista dei vari settori interessati (Federazione calcio, Lega arbitri, ecc.), indispensabili ai fini di una completa relazione. Pertanto ove l'intervista filmata a Venezia fosse stata

messa in onda isolatamente la trasmissione si sarebbe risolta in sostanza nella divulgazione di un solo punto di vista, insufficiente alla illustrazione dell'argomento, ed avrebbe assunto il tono di una dichiarazione clamorosa (anziché di una meditata opinione), il che non era nelle intenzioni della persona intervistata né tanto meno della RAI.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali motivi hanno impedito all'ispettorato agrario provinciale di Venezia di corrispondere agli agricoltori regionali i contributi loro assegnati a parziale sollievo dei danni subiti con l'alluvione del 1966.

Per sapere, in particolare, se questi motivi siano da ricercare nella insufficienza di personale dell'ispettorato stesso.

In ogni caso, si fa presente che il ritardo in parola ha costretto molti agricoltori a contrarre debiti personali assai rilevanti. (22771)

RISPOSTA. — A seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 1966, da parte degli agricoltori danneggiati della provincia di Venezia, sono state tra l'altro complessivamente presentate al competente ispettorato agrario 6.874 domande di sovvenzioni di pronto intervento, a norma degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, nonché 3.627 domande di contributi ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, con le modifiche recate dallo stesso decreto legge n. 976, e 422 domande di contributi a favore dei pescatori delle acque interne, ai termini dell'articolo 18-bis della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Di tali domande, alla data del 24 luglio 1967, ne erano state complessivamente definite in numero di 5.890, per un importo globale di oltre 1.500 milioni di lire di contributi erogati.

Il Ministero, in considerazione delle particolari esigenze dell'ispettorato, ha tempestivamente provveduto ad integrare il personale tecnico dell'ufficio con l'invio in missione di 7 elementi, di cui 3 prestano tuttora servizio presso quella sede.

L'ispettorato agrario ha assicurato che porrà ogni cura per la più sollecita definizione delle restanti domande.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio cui sono sottoposti i cittadini del comune di Rozzano (Milano) e quelli residenti nei limitrofi nuovi vasti quartieri di Gratosoglio nord e sud del comune di Milano, per la mancanza *in loco* di un ambulatorio dell'INAM.

L'intera zona ha registrato in questi ultimi anni un poderoso incremento edilizio, soprattutto per la costruzione di estesi quartieri di case popolari per opera dell'IACP milanese.

Tenuto conto che la più vicina sede territoriale dell'INAM è collocata a circa 12 chilometri di distanza (in via Simonetta-MI) e che tutte le istanze e le proteste da tempo inoltrate agli organi competenti da parte della giunta comunale di Rozzano e dei locali comitati di quartiere, per nome e per conto delle molte migliaia di assistiti, sono finora rimaste inascoltate, l'interrogante chiede in particolare di conoscere dal Governo quali urgenti provvedimenti si intendano prendere per ovviare a tale insostenibile grave stato di cose e per dotare finalmente i lavoratori e gli assistiti INAM della popolosa zona di un apposito ambulatorio adeguatamente e modernamente attrezzato. (22281)

RISPOSTA. — Allo scopo di venire incontro alle esigenze degli aventi diritto all'assistenza INAM di Rozzano e dei quartieri Gratosoglio nord e sud del comune di Milano il predetto istituto ha già previsto l'istituzione di un nuovo complesso sezionale nel vicino quartiere cittadino di San Cristoforo Borrona.

Il Ministro: Bosco.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali criteri i maestri comandati in servizio presso i provveditorati agli studi sono stati esclusi dalla corresponsione del premio di espansione scolastica che viene in questi giorni erogato ai dipendenti dei provveditorati stessi; e per conoscere se il Ministero della pubblica istruzione intenda disporre subito affinché tale sperequazione, che appare non motivata, venga sanata. (20891)

RISPOSTA. — Si fa presente che, ai fini dell'attribuzione dei compensi speciali a favore del personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre

1946, requisito indispensabile, oltre al merito, è quello del compimento di prestazioni straordinarie, rese oltre l'orario d'obbligo, regolarmente retribuite.

Poiché non è stato possibile autorizzare il compimento di tali prestazioni anche per gli insegnanti elementari comandati, sia per carenza di fondi sia perché il personale docente percepisce il compenso mensile per prestazioni complementari, non cumulabile con quello per lavoro straordinario, non si sono verificate le condizioni stabilite dalle richiamate disposizioni per l'erogazione dei compensi di che trattasi.

Il Ministro: GUI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che i dipendenti della Associazione allevatori di Bologna, ente di diritto morale, ricevono gli assegni familiari direttamente dall'INPS e non dall'ente presso cui lavorano; li ricevono *una tantum*, cioè solo quando il datore di lavoro si degna di versare i relativi contributi; il che avviene assai di rado. Per conoscere se intenda accertare e intervenire di urgenza. (21458)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che il pagamento degli assegni familiari ai 24 dipendenti dalla Associazione allevatori di Bologna viene effettuato regolarmente dall'INPS e non dall'associazione citata.

Per altro, essendo gli impiegati in parola esclusi dal sistema della contribuzione unificata ai sensi degli articoli 67, 68, 69 e 70 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, gli adempimenti contributivi nei loro confronti devono essere effettuati da parte dell'associazione attraverso l'invio delle apposite denunce mensili (modello GS. agr. 2).

Il ritardo nella corresponsione degli assegni familiari, lamentato dall'interrogante, è effettivamente avvenuto a causa della irregolare presentazione delle menzionate denunce mensili, necessarie all'INPS per la erogazione degli assegni familiari, in quanto indicanti le generalità dei singoli aventi diritto, la sussistenza o meno di persone a carico e i dati concernenti l'entità dell'attività lavorativa prestata.

In relazione a quanto precede la sede INPS di Bologna ha richiamato l'Associazione di che trattasi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti ed ha altresì interessato l'ispettorato del lavoro per l'adozione di eventuali provvedimenti.

Il Ministro: Bosco.

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse nel centro-nord.* — Per conoscere se siano al corrente delle penose condizioni in cui vivono i circa 3 mila abitanti delle frazioni di Capo d'Acqua, San Michele, Sant'Antonino, Selvotta, Peola, Vaglie, Squarciti, Cappella Morrone, alla periferia di Cassino (Frosinone).

Infatti: la palificazione elettrica è ancora quella installata provvisoriamente dal comune di Cassino nell'immediato dopoguerra ed è ormai fuori d'uso; i fili della energia elettrica sono ancora quelli recuperati durante la guerra, sicché basta una ventata per lasciare gli abitanti della zona senza luce per qualche settimana; l'ENEL non ha assunto il minimo provvedimento al riguardo, malgrado le richieste, i solleciti, gli esposti; oltre a ciò, le strade comunali della zona sono in disastrose condizioni e non esiste neppure un cantoniere comunale che provveda alla manutenzione ordinaria. (21613)

RISPOSTA. — Gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica nelle frazioni citate, site nel comune di Cassino, sono di proprietà dello stesso comune al quale compete l'onere della manutenzione.

L'ENEL sta tuttavia esaminando la possibilità di intraprendere con il comune di Cassino trattative volte ad acquisire gli impianti in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della petizione inoltrata al prefetto di Pisa dagli agricoltori, coltivatori diretti e contadini di Lari in cui si denunciano i gravissimi danni subiti dalle coltivazioni a causa delle recenti brinate, tanto che tutto il raccolto del 1967 è andato distrutto.

Per sapere se intenda intervenire per Lari e per tutte le zone colpite del pisano (Peccioli, Terriciola, Laiatico, Crespina, Castelfranco, Ponsacco, Lorenzana) per ottenere per i danneggiati contributi ed esenzioni fiscali. (22303)

RISPOSTA. — Nel periodo dal 22 aprile 1967, gelate notturne hanno causato nelle vallate, nelle zone di pianura in genere e nelle prime pendici collinari della provincia di Pisa, danni essenzialmente alla vite e, in misura più lieve, ai frutticoli e alle colture ortive.

L'ispettorato agrario in concomitanza con gli accertamenti eseguiti minuziosamente, ha svolto intensa e capillare azione di assistenza tecnica, specie attraverso i propri uffici agricoli di zona, e in giornaliere riunioni interaziendali, nel corso delle quali sono state divulgate le norme tecniche da osservare nelle successive fasi vegetative della vite, in relazione alle nuove vegetazioni, per altro, già riprodottesi nelle piante colpite.

Quanto ai possibili provvedimenti per venire incontro agli agricoltori danneggiati, è da rilevare che i danni hanno assunto aspetti estremamente differenziati, anche tra zone contigue e tra poderi confinanti e che la loro incidenza media sulla produzione lorda vendibile si aggira, nelle zone maggiormente colpite, intorno al 20 per cento.

In considerazione di ciò, a giudizio dello stesso ispettorato, non si sono determinate le condizioni per la delimitazione di zone ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

L'ispettorato ha fatto presente, tuttavia, che non mancano singole aziende a prevalente indirizzo viticolo, spesso dislocate in zone non contigue e comunque non raggruppabili in unico omogeneo comprensorio, nelle quali la incidenza dei danni sulla produzione lorda vendibile aziendale ha raggiunto il 60-70 per cento.

Per questi casi, su domanda degli interessati, possono essere concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni. A tal fine il Ministero, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314, ha disposto a favore dell'ispettorato agrario, per quote di concorso statale negli interessi sui predetti prestiti, un'ulteriore assegnazione di 20 milioni di lire, che consente di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 600 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi, utilizzando residue disponibilità per precedenti assegnazioni disposte a tale titolo a favore della provincia.

I prestiti di che trattasi consentiranno alle aziende danneggiate di far fronte alle esigenze di conduzione anche dell'annata successiva a quella in cui si sono verificate le avversità in parola, nonché di estinguere le passività aziendali derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha informato che i propri uffici periferici, coadiuvati dall'ispettorato agrario, hanno già in corso accertamenti, ai fini dell'eventuale adozione delle agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: RESTIVO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali quest'anno i professori di materie giuridiche ed economiche non sono stati nominati membri effettivi ma aggregati nelle commissioni d'esame di Stato per le abilitazioni tecniche commerciali per ragionieri; dato che in tal modo si è eliminato dallo scrutinio (e quindi dalla possibilità di voto sulla maturità dei candidati) proprio il docente di un gruppo di materie (diritto ed economia) professionali e quindi essenziali per un ragioniere. Per conoscere se ritenga di rivedere urgentemente tale disposizione. (22770)

RISPOSTA. — Il Ministero ha deciso di affidare a due distinti commissari il compito di esaminare i candidati nella ragioneria e macchine contabili e nella tecnica amministrativa e macchine calcolatrici, al fine di evitare i pericoli di una troppo frettolosa e pertanto poco obiettiva e serena valutazione degli elaborati relativi alle suddette materie.

È stato considerato, al riguardo, che il gruppo delle materie in questione comporta, tra l'altro, due distinte prove scritte e che l'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 184, e l'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, dispongono che la correzione degli elaborati deve aver luogo prima dell'inizio delle prove orali e che i candidati da esaminare da ogni commissione debbono essere non meno di 80 e non più di 100. In conseguenza, secondo il vecchio sistema, un unico commissario d'esame avrebbe dovuto procedere alla correzione di ben 160-200 prove scritte nel breve periodo di 2-3 giorni.

D'altra parte, l'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, dispone che le commissioni giudicatrici degli esami di Stato debbono essere composte del presidente e di sei membri; pertanto, tenuto conto che, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 649 succitato, nelle commissioni per l'abilitazione tecnica uno dei commissari viene scelto tra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente (cosiddetto « rappresentante di categoria professionale ») ne discende che il Ministero

può nominare soltanto cinque commissari di esame effettivi.

Le materie oggetto dell'esame di abilitazione sono, invece, più di cinque; sicché, ai fini del completamento delle commissioni esaminatrici, debbono essere necessariamente nominati alcuni membri aggregati da parte dei presidenti delle commissioni esaminatrici.

Per altro, è infondata l'affermazione dell'interrogante, secondo la quale il Ministero non ha proceduto alla nomina di commissari per le materie giuridiche ed economiche in seno alle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione tecnica commerciale.

È vero invece che, ferma la nomina dei commissari per le materie fondamentali che comportano la prova scritta (lettere italiane, lingua straniera, ragioneria, tecnica commerciale), nella designazione del quinto commissario effettivo (da scegliere tra i docenti di diritto, geografia generale ed economica e matematica finanziaria ed attuariale), questo Ministero ha sempre dato la preferenza ai commissari per le materie giuridiche ed economiche, compatibilmente con la disponibilità delle domande dei professori e con le esigenze generali derivanti dalla formazione delle commissioni per gli altri tipi di abilitazione tecnica.

A conferma di quanto sopra esposto, può addursi la constatazione che oltre il 95 per cento dei docenti di materie giuridiche ed economiche, aventi i titoli prescritti dalle vigenti disposizioni, sono stati nominati in commissioni per l'abilitazione tecnica.

Si fa infine osservare che, in ogni caso, non sarebbe stata opportuna l'esclusione dalla nomina a commissari effettivi dei docenti di geografia generale ed economica e di matematica finanziaria ed attuariale, che pure costituiscono materie indicative ai fini dell'accertamento della maturità professionale dei candidati.

Il Ministro: GUI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che i lavoratori addetti al vivaio forestale sito nel comune di Camporgiano in Garfagnana (Lucca), assunto con contratto rinnovabile di tre mesi in tre mesi, vengono pagati talora ogni trimestre, tal'altra con scadenze diverse e comunque irregolari e ritardate. Per conoscere se intenda dare sollecite disposizioni affinché un così grave e ingiunto disagio sia risparmiato ai lavoratori e alle loro famiglie. (22943)

RISPOSTA. — Il ritardato pagamento dei salari agli operai giornalieri addetti ai lavori colturali del vivaio forestale dello Stato, in comune di Camporgiano in Garfagnana è da imputarsi principalmente alle limitazioni finanziarie connesse all'attuazione dell'esercizio provvisorio ed alle successive procedure per l'accreditamento dei fondi residui.

È appunto per ovviare a tale inconveniente che nel « piano verde n. 2 », sono state previste norme intese, tra l'altro, ad una semplificazione delle procedure relative all'accreditamento dei fondi occorrenti per la gestione dei vivai forestali.

Comunque, nel caso specifico, sono state date disposizioni per il sollecito pagamento dei salari dovuti, utilizzando a tal fine i fondi già accreditati all'ispettorato forestale di Lucca con apposito ordine emesso in data 5 luglio 1967, attualmente in corso di registrazione.

Il Ministro: RESTIVO.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e quali iniziative intenda assumere per snellire e accelerare, secondo le vivaci richieste del pubblico, il pesante servizio dei ricorsi per le pensioni di guerra, indirizzati alla Corte dei conti, il cui numero ammonta attualmente a oltre 650 mila e che in genere interessano ex combattenti privi di redditi e di compromessa capacità lavorativa, oppure vedove e genitori anziani sovente in stato di miseria.

Occorre inoltre abbreviare i prolungati ritardi, talora anche superiori a un anno, con cui i competenti servizi del Ministero danno esecuzione, con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti, alle pronunce della Corte dei conti. (18836)

RISPOSTA. — Per provvedere alla semplificazione delle procedure in materia di contenzioso delle pensioni di guerra è in corso di perfezionamento presso questo ufficio un apposito disegno di legge.

Per quanto concerne, poi, l'esecuzione delle decisioni emesse dalla Corte dei conti in accoglimento dei ricorsi prodotti in materia di pensioni di guerra, si fa presente che a volte è necessario effettuare accertamenti per stabilire la sussistenza di presupposti o di requisiti, che non hanno formato oggetto di valutazione in sede giurisdizionale.

In tali casi, pertanto, non è possibile procedere alla liquidazione del trattamento di quiescenza se non dopo l'istruttoria e ciò ov-

vamente provoca nella emissione dei provvedimenti formali un ritardo, che non si protrae, però, oltre il tempo strettamente necessario per la acquisizione della documentazione occorrente.

Comunque, si assicura che il Tesoro ha impartito istruzioni ai dipendenti uffici, affinché alle decisioni emesse dalla Corte dei conti sia dato corso con criteri di priorità e di particolare sollecitudine.

Il Ministro per la riforma burocratica: BERTINELLI.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano assumere per venire incontro alle difficoltà delle popolazioni delle zone agricole di Fara Novarese (Novara), a seguito dei danni gravissimi cagionati, specialmente alla produzione vinicola, dalla grandinata del giorno 15 giugno 1967. (22741)

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario di Novara ha riferito che la grandinata del 15 giugno 1967 ha interessato, nell'agro del comune di Fara Novarese, circa 750 ettari di terreni, causando danni specialmente alle colture viticole e cerealicole.

Il predetto ufficio ha proposto d'intervenire, a favore degli agricoltori che abbiano subito perdite di prodotti di entità tale da comprometterne il bilancio economico aziendale, con la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni. In proposito, s'informa che all'ispettorato agrario di Novara sono state complessivamente assegnate disponibilità di concorso statale per lire 17,5 milioni, che consentono di definire operazioni creditizie per un volume globale di circa 525 milioni di lire.

I prestiti di che trattasi, come è noto, possono essere accordati, oltre che per fronteggiare le esigenze di conduzione delle aziende danneggiate, anche per la estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha informato che i dipendenti uffici periferici hanno già in corso gli accertamenti dei danni, ai fini dell'eventuale adozione delle agevolazioni fiscali e contributive, previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risulti che l'attuale presidente dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (UMA) — ente di diritto pubblico controllato da codesto Ministero — ha disposto ed ha effettuato in soli 10 mesi del decorso anno 1966, oltre 120 trasferimenti di dirigenti provinciali dell'ente, imponendo a questi funzionari e alle loro famiglie spostamenti, in molti casi, di notevole distanza e costringendo, in termini perentori e brevissimi, taluni di essi con le relative famiglie a cambiare due, tre e anche quattro diverse sedi nel predetto periodo.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali siano i gravi motivi che hanno indotto il predetto presidente a procedere, in così breve tempo e con procedimenti che appaiono del tutto ingiustificati nei confronti dei dipendenti, a tutti questi trasferimenti che si sono appalesati oltremodo nocivi all'efficienza del servizio e che, oltre a danneggiare tante famiglie e a creare in tutto il personale dell'ente un giustificato timore di tali vessatori provvedimenti, hanno procurato all'ente uno sperpero di denaro valutabile sinora ad almeno 150 milioni di lire; e se, infine, corrisponda al vero la notizia, ripetuta di sovente ai dipendenti, dell'intendimento dello stesso presidente di procedere, con gli stessi criteri e con i medesimi metodi, ad ulteriori trasferimenti non solo di dirigenti, ma anche dei più modesti impiegati delle sedi provinciali per i quali il danno sarebbe ancora più gravoso in quanto le indennità temporanee che loro competono in caso di trasferimento sono irrisorie e le difficoltà per essi di procurarsi gli alloggi nelle nuove sedi sarebbero praticamente insormontabili, costringendo così gli interessati a penose disunioni dalle famiglie.

(22241)

RISPOSTA. — È da premettere che l'Ente assistenziale utenti motori agricoli (UMA) è ente di diritto pubblico, dotato di propria autonomia amministrativa e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale non ha poteri per interferire in provvedimenti — come quelli ai quali l'interrogante si riferisce — che attengono alla discrezionalità dell'ente stesso, nell'ambito dell'anzidetta autonomia.

Nel merito, comunque, si è in grado di precisare che l'attuale amministrazione dell'UMA non appena insediata, si è preoccupata di procedere alla ristrutturazione graduale dei quadri organizzativi dell'ente, sia centrali sia

periferici, allo scopo di razionalizzarli maggiormente, in vista dello sviluppo di attività che si intendeva imprimere all'ente stesso, specie in conseguenza dell'incremento della meccanizzazione in agricoltura.

In particolare, l'azione dell'amministrazione è stata diretta ad assicurare alla sede centrale l'apporto di funzionari, di grado relativamente elevato, già operanti nelle sedi periferiche, in modo che i problemi funzionali degli uffici periferici fossero riguardati alla luce dell'esperienza e della conoscenza pratica, necessarie per la loro razionale risoluzione. Complessivamente, sono stati chiamati, presso la direzione, cinque segretari di sezione, uno dei quali già in servizio presso l'ufficio locale di Roma.

L'amministrazione ha, inoltre, ravvisato la necessità di creare un corpo ispettivo, affidandone le funzioni ad otto segretari provinciali particolarmente idonei, che sono stati, però, autorizzati a conservare la loro residenza.

In seguito a tali provvedimenti e al decesso o al collocamento a riposo di altri tre segretari provinciali, si sono determinati dei vuoti, che è stato necessario colmare con funzionari aventi qualifica rispondente alla importanza delle sezioni rese vacanti. I conseguenti trasferimenti — disposti nella quasi totalità d'accordo con gli interessati e, in qualche caso, su loro domanda — hanno complessivamente interessato dieci funzionari.

A loro volta, questi provvedimenti hanno comportato la necessità di altri otto trasferimenti di segretari e di due nomine di funzionari in sottordine a segretari di sezione.

Quindici trasferimenti si sono, poi, resi necessari per la normalizzazione e la ristrutturazione degli uffici provinciali, a livello di segreteria, mediante l'adeguamento delle funzioni alla qualifica e della qualifica alle funzioni, assegnando cioè, nei limiti del possibile, segretari di I alle sezioni di I, segretari di II alle sezioni di II, ecc.

Inoltre, in accoglimento di domande fatte dagli interessati per motivi di famiglia o personali e compatibili con le esigenze dell'ente, è stato disposto il trasferimento di nove segretari.

Altri quattro provvedimenti sono stati adottati per sistemare, per motivi di opportunità, qualche situazione provinciale, mentre i trasferimenti di personale in sottordine sono stati complessivamente cinque e tutti effettuati su domanda degli interessati.

Infine, sette impiegati in sottordine hanno assunto, per la prima volta, la rappresentanza

di una segreteria provinciale diversa da quella presso la quale avevano sino allora prestato la propria opera.

Il Ministro: RESTIVO.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario, stante l'accertato e verificato pregiudizievole ritardo con cui si adempie alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza facenti capo, in specie, alla CPEL, di approfondire i tempi di un più radicale decentramento, allo scopo di conferire, agli uffici periferici, ogni competenza in punto a liquidazione dei trattamenti di riposo spettanti ai dipendenti degli enti locali.

L'interrogante chiede altresì se ritenga opportuno di impartire debite istruzioni, in via subordinata, perché venga primariamente provveduto, all'atto dell'acquisizione della istanza di pensione, all'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, all'emissione del decreto concessivo ed al correlativo pagamento, con differimento di tutte quelle prestazioni burocratiche che, non direttamente essenziali ai fini della qualificazione del titolo al trattamento, vengono in atto a rappresentare, nell'economia generale liquidativa, un lasso di tempo riconducibile a molti mesi.

L'interrogante fa presente che l'operazione di stralcio dei contributi si può agevolmente procrastinare, stanti le garanzie di ripetizioni che la Cassa annovera sia nei confronti degli enti datori di lavoro, sia nei confronti degli iscritti collocati a riposo.

Quanto sopra al fine di arrecare debita tranquillità morale, sociale ed economica a chi, giunto alle soglie del pensionamento dopo una lunga attività, non può e non deve attendere più di un anno, per realizzare la quota parte di salario accantonata e differita, per una vecchiaia serena e dignitosa. (23005)

RISPOSTA. — In merito alla questione di carattere generale, attinente ad un più radicale decentramento dei servizi di liquidazione dei trattamenti a carico delle casse pensioni amministrare dagli istituti di previdenza — ed in particolare della Cassa dipendenti enti locali — occorre anzitutto considerare la figura giuridica di tali casse, che sono enti di diritto pubblico con personalità giuridica distinti dallo Stato, nonché lo speciale ordinamento che regola la materia pensionistica.

Ed invero, il conferimento delle pensioni è demandato, per legge, con esclusiva competenza, al consiglio di amministrazione — che in taluni casi, come le pensioni di privilegio,

decide con autonomia di giudizio e che è composto anche dai rappresentanti sindacali — oppure al presidente del consiglio medesimo. Altro organo dell'amministrazione — pure con esclusiva competenza — è il direttore generale, designato per la legge a dare attuazione, con proprio decreto, al deliberato del consiglio e del suo presidente. Non esistono, pertanto, uffici periferici, che possano giuridicamente liquidare o conferire pensioni, sia pure per delega. Aggiungasi, poi, che le liquidazioni delle pensioni sono soggette al controllo preventivo degli appositi organi, che si esercita al centro e che non potrebbe svolgersi, senza gravi difficoltà, in periferia.

In ogni caso, l'ipotesi di attribuire i compiti della liquidazione e del conferimento delle pensioni ad uffici periferici non sembra obiettivamente consigliabile per diverse ragioni. Ed infatti, ciò non solo si risolverebbe in un esautoramento degli organi deliberanti ed esecutivi della Cassa, ma pregiudicherebbe quelle unità di indirizzo e di criteri e quel coordinamento che sono, invece, fondamentali in una materia così delicata come quella dei trattamenti pensionistici. In definitiva, verrebbero inficiate l'autonomia e la funzionalità degli istituti di previdenza.

Ciò premesso, per quanto riguarda la precedenza da riservarsi all'accertamento del diritto al trattamento, all'emissione del decreto concessivo ed al pagamento, va rilevato che, per accertare il diritto alla prestazione, debbono essere esaminati i servizi resi e da tale esame ne scaturisce l'accertamento dei contributi dovuti e, quindi, la esigenza di procedere alla sistemazione contributiva che, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento 7 gennaio 1917, n. 295, deve essere effettuata in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza. Detto accertamento, per altro, non produce alcun ritardo in quanto le due operazioni — quella della liquidazione e quella del successivo recupero dei contributi — si svolgono indipendentemente l'una dall'altra, come, nella sostanza, chiede l'interrogante. Infatti, mentre si trasmette all'ente interessato il prospetto per la sistemazione contributiva, nel contenuto si provvede a liquidare il trattamento pensionistico ed a compiere i successivi adempimenti.

Tenuto presente quanto sopra, si può affermare che il sistema seguito non produce, in genere, gravi remore. E ciò, nonostante che i competenti uffici abbiano dovuto affrontare e definire lavori di carattere eccezionale per la riliquidazione delle pensioni in atto, come è avvenuto, di recente, per i pensionati della

Cassa sanitari ai quali sono stati corrisposti, in breve tempo, i miglioramenti apportati con la legge 3 maggio 1967, n. 315. Inoltre, non si può non considerare che alle esigenze degli iscritti, cessati dal servizio, si viene incontro con la corresponsione dell'acconto — determinato in un importo pari all'80 per cento della pensione — e con la riduzione al minimo possibile del tempo occorrente per l'erogazione degli assegni di riposo.

Per altro, nel quadro generale della complessa attività degli istituti, non è da escludere che — in qualche caso — possa essersi verificato un certo ritardo, che va attribuito, in genere, al tempo impiegato da taluni enti locali nel fornire la necessaria e completa documentazione dei servizi e della carriera economica la cui acquisizione è indispensabile per l'accertamento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della relativa misura.

E da aggiungere, infine, che questo Ministero sta da tempo svolgendo un piano organico — attuato utilizzando, su vasta scala, il sistema meccanografico — per lo snellimento ed il potenziamento dei servizi, e non ha mancato di adottare gli accorgimenti ritenuti idonei allo scopo, emanando anche opportune istruzioni agli enti interessati per l'aggiornamento tempestivo dei fascicoli e per la preventiva sistemazione della posizione previdenziale degli iscritti.

Il Ministro: COLOMBO.

AMATUCCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali, nonostante le continue sollecitazioni fatte, non si sia provveduto fino ad oggi alla costruzione della strada rotabile Sisano-Fortino (Salerno) nonostante le assicurazioni avute per il passato di comprendere detta opera nel programma di intervento della Cassa.

Per conoscere, altresì, le ragioni per le quali, nonostante che il comune di Casaletto Spartano sia stato dichiarato depresso in quanto fa parte della zona busentina, non si sia provveduto alla costruzione della strada rotabile Sisano-Fortino che oltre a congiungere il capoluogo con la frazione Fortino, comporterebbe la valorizzazione del patrimonio boschivo della zona e faciliterebbe le comunicazioni del comune di Casaletto con la stazione ferroviaria e con il tribunale di Lagonegro. (22664)

RISPOSTA. — La strada segnalata dovrebbe collegare la località di Sisano, posta sulla

provinciale Sanza-Torraca-Sapri, con la località Fortino sulla statale n. 19 presso Lagonegro e nei pressi dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Al riguardo si fa presente che con varie provvidenze sono stati già costruiti i tronchi esterni per uno sviluppo di circa 12 chilometri, che andrebbero però convenientemente adeguati, mentre rimane ancora da costruire il tronco centrale di chilometri 4,5.

Per l'adeguamento e il completamento di tale strada non sono applicabili le provvidenze previste per le aree di particolare depressione, tra le quali il piano di coordinamento non ha previsto interventi nel settore viario. Lo stesso piano, infatti, ha demandato alla competenza della Cassa soltanto la costruzione delle strade di grande comunicazione, tra le quali l'opera di che trattasi non può certamente essere annoverata.

Il Ministro: PASTORE.

BALDANI GUERRA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se siano al corrente del fatto che nella zona di Valdadige (Verona) vi è una cattiva ricezione degli spettacoli televisivi provocata dal ripetersi di guasti al ripetitore di Spiazzi. Infatti all'insorgere del più piccolo temporale le trasmissioni vengono a cessare anche per alcuni giorni.

L'interrogante chiede che si assicuri il funzionamento del ripetitore e di conoscere inoltre quando si provvederà a rafforzare l'impianto per la ricezione anche del secondo programma. (22078)

RISPOSTA. — La RAI, a conoscenza delle interruzioni nel funzionamento dell'impianto televisivo di Spiazzi Monte Baldo che serve la zona di Valdadige, dovute principalmente alla irregolare fornitura di energia elettrica alle apparecchiature elettroniche, è avvenuta nella determinazione di installare un complesso di emergenza, idoneo ad assicurare il funzionamento dell'impianto locale anche nel caso di interruzione dell'erogazione di energia da parte della società di distribuzione.

Detto complesso di emergenza sarà realizzato entro la fine del corrente anno o nei primi mesi del 1968 durante la sistemazione presso il ripetitore di Spiazzi Monte Baldo delle apparecchiature per la seconda rete televisiva, la cui attivazione è appunto prevista per tale periodo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

BARBA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti, concrete provvidenze intendano adottare in favore dei coltivatori della zona nolana (Napoli), i quali hanno subito, a seguito del nubifragio del 20 giugno 1967, gravi danni ai raccolti agricoli, che erano giunti quasi alla maturazione. (22906)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli ha riferito che il nubifragio con grandine del 20 giugno 1967 ha interessato il territorio dei comuni di Cicciano, Cimitile, Camposano, Roccarainola e Palma Campania, causando danni alle colture di pomodoro, cipolle, arachidi, fagioli, granturco e tabacco e, in alcune zone anche ai fruttiferi, al nocciuolo, alla vite e all'olivo.

Trattandosi di danni alla produzione, in genere di non rilevante entità, l'ispettorato agrario ha portato a conoscenza degli agricoltori interessati che potranno essere presentate domande per la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modificazioni.

L'ispettorato medesimo ha fatto presente altresì che, quanto prima, sarà convocata la commissione tecnica provinciale per l'equo canone, per deliberare le eventuali riduzioni di affitto, in dipendenza dei danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel trimestre ottobre-dicembre 1966 e primo semestre del 1967, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

I competenti uffici periferici dell'amministrazione finanziaria hanno già in corso, con l'ausilio dell'ispettorato agrario, accertamenti intesi ad individuare le zone nelle quali si siano eventualmente determinate le condizioni per l'adozione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

BARTOLE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere il motivo che tuttora induce l'istituto nazionale malattia - INAM - a procrastinare la corresponsione di quanto da esso dovuto per forniture effettuate nei confronti di propri mutuati alle farmacie in genere e a quelle rurali in specie, per un ammontare che sembra ormai superare, per queste ultime, la rilevantissima cifra di due miliardi di lire. Per conoscere, del pari, come e quando si intenda provvedere a salvaguardia della continuità

stessa dell'indispensabile assistenza farmaceutica, preminentemente a tutela delle popolazioni più disagiate. (19249)

RISPOSTA. — A seguito di un recente finanziamento, l'INAM ha inviato alle sedi provinciali dipendenti rimesse di fondi per il pagamento delle pendenze verso le farmacie comprese quelle rurali.

Ciò ha reso possibile la liquidazione dell'acconto del mese di gennaio 1967 ed il saldo relativo al mese di dicembre 1966.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

BASLINI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che al termine del presente anno scolastico 1966-67, quindi nel prossimo mese di giugno, verrà chiuso definitivamente il centro di rieducazione motoria C. Besta di Vaprio d'Adda (Milano), in quanto riceverà praticamente lo sfratto dai locali attualmente occupati presso l'ospedale della cittadina stessa.

In questo modo, verrà interrotta un'opera di grande importanza educativa e sociale che da anni veniva svolta per il riadattamento di bambini discinetici e spastici.

Il lato più spiacevole della questione è costituito dal fatto che i bambini ospitati in questo istituto sono tutti « recuperabili », a patto di essere sottoposti a cure idonee. Con la chiusura del centro, i piccoli malati dovranno invece rientrare nelle proprie famiglie, dove, nella totalità dei casi, non potranno fruire dell'assistenza indispensabile per il completo recupero delle loro possibilità motorie. I bambini attualmente ospitati a Vaprio sono circa 40 e non vi sono possibilità di sistemazione presso altri istituti analoghi, dato che in Italia settentrionale ne esistono solo pochi altri, e tutti al completo. (21998)

RISPOSTA. — L'istituto neurologico C. Besta è stato costretto a sgomberare i locali occupati dal proprio centro motorio presso l'ospedale Crotta Oltrocchi di Vaprio d'Adda, in quanto si tratta di locali necessari per l'ampliamento dell'ospedale stesso.

D'altra parte, da sopralluoghi effettuati da questa amministrazione, il servizio espletato nei predetti locali, col passare degli anni, era diventato irrazionale e tecnicamente inadeguato.

Comunque, il summenzionato centro non verrà chiuso definitivamente, in quantoché l'istituto neurologico C. Besta provvederà

quanto prima a reperire ambienti idonei ed adeguati al particolare tipo di assistenza da esso svolto istituzionalmente.

Nel frattempo, i bambini già ricoverati presso il centro sono stati sistemati presso altri istituti.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BASLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la direzione generale della previdenza e assistenza sociale a tutt'oggi non ha ancora approvato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la costituzione del patronato della Confederazione autonoma italiana del lavoro (CONFAIL) ammettendola di conseguenza all'esercizio dell'assistenza e patronato dei lavoratori. A tal proposito risulta che detta confederazione fin dal 10 maggio 1965 ha provveduto ad inviare i documenti richiesti dalla suddetta direzione generale ed ha sollecitato il detto riconoscimento il 16 ottobre 1966.

Risulta anche che detta confederazione ha molte migliaia di pratiche in sospenso che attendono il riconoscimento ministeriale per essere risolte. Detto ritardo causa gravi danni economici e morali ai lavoratori associati nonché alla confederazione stessa.

Si richiede pertanto al ministro del lavoro di conoscere le ragioni del ritardo di tale estensione; si fa presente a tale proposito che si tratta di una confederazione organizzata su base nazionale con numerose federazioni nazionali di categoria, firmatarie dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Essa ha una propria cospicua presenza nelle commissioni interne e rappresenta parecchie decine di migliaia di lavoratori ed ha numerose sedi provinciali in tutta l'Italia. L'interrogante, di conseguenza, invita il ministro del lavoro a voler predisporre urgentemente l'approvazione di cui sopra affinché gli uffici di assistenza dell'unione provinciale possano espletare le numerose pratiche rimaste ferme in attesa di soluzione. (22247)

RISPOSTA. — Questo Ministero, di fronte alle numerose richieste di riconoscimento di nuovi enti di patronato, ha interpellato, a suo tempo, il Consiglio di Stato in merito all'interpretazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e in particolare sui limiti del potere discrezionale concesso in materia.

Detto consesso, con parere del 26 maggio 1965, dopo aver specificato i requisiti di idoneità che le associazioni interessate debbono possedere (mezzi finanziari adeguati, tali da garantire la funzionalità dell'ente; rappresentatività numerica e qualitativa nei confronti degli iscritti e delle categorie rappresentate; esercizio proficuo e ad ampio raggio delle finalità assistenziali), ha confermato che il riconoscimento di nuovi enti di patronato non costituisce un atto obbligatorio, bensì consegue all'esercizio di un ampio potere discrezionale attribuito a questo Ministero in ordine all'organizzazione generale ed alla coordinazione dell'attività dei vari istituti di patronato esistenti.

L'esercizio di tale potere, ha aggiunto il Consiglio di Stato, esige una coordinazione organica tra il sistema di patrocinio di tutte le categorie di lavoratori, per assicurare il raggiungimento del fine sociale perseguito dalla legge, nonché la possibilità di contribuire al finanziamento degli enti a ciò preposti, mediante il prelievo di aliquote percentuali sul gettito dei contributi previdenziali.

Tutto ciò premesso, questo Ministero non ritiene allo stato attuale di addivenire al riconoscimento di nuovi enti di patronato, dato che i lavoratori risultano già sufficientemente tutelati attraverso l'opera di otto enti di patronato a carattere nazionale e soprattutto perché il riconoscimento giuridico di altri enti del genere proporrebbe il problema del concorso dello Stato al loro finanziamento, concorso che, nell'attuale momento di rigidità del bilancio statale, non avrebbe possibilità di attuazione.

Il Ministro: Bosco.

BENOCCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio e del malcontento esistenti a Grosseto a causa della mancata costruzione della superstrada Grosseto-Siena che dovrà permettere un più comodo e celere collegamento anche con il capoluogo della regione.

L'interrogante ricorda che a seguito di numerose frane verificatesi sul vecchio tracciato della superstrada, in prossimità dell'abitato di Civitella, la costruzione della superstrada si è arrestata in prossimità della località suddetta ed è stata prospettata l'opportunità di un altro tracciato, cosiddetto della Valle dell'Ombrone con il completo abbandono del tronco iniziale già costruito.

Da diverso tempo l'ANAS deve decidere, pertanto, intorno ai due progetti: quello di Civitella e quello della Valle dell'Ombrone,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

senza che alla data odierna sia stata presa una decisione.

Premesso che, a questo punto, ai grossetani interessa avere un celere e comodo collegamento con Siena, anche in considerazione che tra non molto sarà aperto al traffico il raccordo autostradale Siena-Firenze, l'interrogante domanda se il ministro intenda intervenire perché con la massima sollecitudine venga scelto il progetto da realizzare e sia dato inizio ai lavori di costruzione dell'opera.

(19594)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ANAS, nella sua adunanza del 31 gennaio 1967, ha espresso parere favorevole in merito al progetto di massima relativo alla variante alla strada statale n. 223 di Paganico compresa tra bivio Campagnatico e Potatine, scegliendo il tracciato detto delle Colline, che passa per Civitella marittima.

Nella stessa adunanza il predetto consiglio di amministrazione ha anche esaminato con parere favorevole i progetti esecutivi dei lotti della predetta variante successivi a quelle in corso di esecuzione tra il bivio Campagnatico e Civitella marittima, e cioè: lotto Civitella marittima-Greppoli, per lire 4 miliardi 205.000.000; lotto Greppoli-Potatine, per lire 2.295.000.000.

I lavori per l'esecuzione di tali lotti sono stati già appaltati.

Il Ministro: MANCINI.

BENOCCI, TOGNONI, GUERRINI, BARDINI e BECCASTRINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la miniera di cinabro, posta in località Catabbio, nel comune di Semproniano (Grosseto), gestita dalla Rimbotti società per azioni e occupante una trentina di operai, sta per chiudere definitivamente ogni attività, con grave preoccupazione per gli operai che si troveranno disoccupati con grave pregiudizio per la già provata economia della zona che allo sviluppo dell'attività mineraria guardava con una certa speranza.

Premesso quanto sopra, gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni della chiusura della miniera di Catabbio e domandano altresì se i ministri ritengano opportuno intervenire perché sia revocata la concessione alla Rimbotti società per azioni per affidarla alla Monte Amiata, società a partecipazione

statale, attualmente concessionaria di altri giacimenti di cinabro nella zona vicina dell'Amiata. (22607)

RISPOSTA. — La società mineraria Rimbotti, titolare della concessione di mercurio Catabbio Fontanelle ubicata in comune di Semproniano, in data 24 maggio 1967 ha presentato istanza di sospensione dei lavori di coltivazione, per la durata di un anno, a causa della estrema povertà del residuo minerale cinabrifero scavato (circa 21 mila tonnellate con tenore inferiore allo 0,2 per mille in etto grammi), del quale non è più conveniente il trattamento.

Mediante tale iniziativa, la società esercente ha inteso porre termine ad un esercizio produttivo e di ricerca che, fino ad ora, ha avuto esito passivo prefiggendosi di riesaminare il problema minerario, alla scadenza del periodo di sospensione dei lavori, o finanziando ulteriori programmi di ricerca o rinunciando alla concessione.

Con decreto del 30 giugno 1967, l'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto ha autorizzato la richiesta sospensione dei lavori per la durata di un anno in applicazione dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

La società concessionaria ha licenziato, in data 5 giugno 1967, 9 dei 15 operai che erano in forza a quella data e con i 6 operai provvisoriamente rimasti in carica — previa intesa col suddetto distretto minerario — ha provveduto a lavori di chiusura degli imbocchi dei pozzetti e delle gallerie ancora aperti.

Ciò premesso, si osserva che, sotto l'aspetto strettamente giuridico, in relazione a quanto sopra esposto, non sussistono, al momento attuale, gli estremi per dichiarare la società mineraria decaduta dalla concessione in parola.

Si precisa, infine, che detta concessione non riveste alcun interesse per la società Monte Amiata del gruppo IRI per i motivi innanzi esposti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

BERAGNOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali concreti ed urgenti provvedimenti intenda prendere per dare un tangibile ed adeguato aiuto ai mezzadri e coltivatori diretti ai quali le recenti gelate verificatesi nelle province di Pistoia e Firenze attorno al 23 aprile 1967

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

hanno provocato ingentissimi danni alle viti ed alle altre piante da frutto fino a provocare la perdita della totalità del raccolto dell'anno in corso e a pregiudicare anche quello dell'anno venturo. (21963)

RISPOSTA. — Le gelate e brinate notturne, verificatesi il 23 e 26 aprile 1967, hanno interessato, nella provincia di Pistoia, la parte meridionale dei comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Pieve a Nievole, Massa Cozzile e Ponte Buggianese, causando danni essenzialmente alle colture viticole.

A giudizio dell'ispettorato agrario, considerata la pronta ripresa vegetativa delle colture stesse e tenendo conto degli ordinamenti culturali e degli allevamenti zootecnici praticati nella zona, l'incidenza media del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale si aggira sul 15 per cento, con punte del 30 per cento.

Nella provincia di Firenze, le stesse avversità hanno interessato le zone di pianura in genere e parte dei rilievi collinari di taluni comuni, causando danni specialmente alla vite — che nella zona si presenta per lo più in coltura promiscua — nonché, in misura minore, ai fruttiferi, alle colture ortive, alle colture industriali (granoturco e bietola da zucchero) e a quelle prative.

Dato l'andamento irregolare dei fenomeni atmosferici, in relazione alla direzione delle correnti e al rilievo del suolo, i danni hanno assunto aspetti estremamente differenziati anche tra zone contigue e tra poderi confinanti, in modo da rendere praticamente impossibile qualsiasi delimitazione di zone, ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

È invece possibile, nei casi di perdite di prodotto di entità tale da compromettere il bilancio economico aziendale, la concessione, su domanda degli interessati, di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso statale negli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

È noto che tali prestiti possono essere concessi, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende danneggiate, anche per la estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero, in accoglimento di analoga richiesta dell'ispettorato agrario di Firenze, ha disposto, a favore di quell'ufficio, le assegnazioni di lire 10 milioni, per l'acquisto di antiparassitari da utilizzare per azioni dimo-

strative di difesa di colture viticole danneggiate dal gelo, e di lire 10 milioni, per l'acquisto di sementi foraggere, da distribuire gratuitamente tra gli agricoltori maggiormente danneggiati.

Si comunica infine che, nella circostanza, entrambi gli ispettorati agrari hanno intensificato l'assistenza tecnica, suggerendo, caso per caso, gli opportuni interventi (concimazioni, interventi stimolanti la vegetazione, sostituzione di colture mediante risemine e nuovi trapianti) per contenere la portata dei danni e favorire la ripresa vegetativa delle colture arboree e arbustive colpite.

Il Ministro: RESTIVO.

BERTÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come si intenda rimediare al giustificato disagio degli insegnanti di materie tecniche industriali e agrarie (teoriche) delle sopresse scuole di avviamento professionale — incaricati triennali, stabili — i quali, ai sensi dell'articolo 21 della legge del 28 luglio 1961, n. 831, hanno titolo per l'assunzione in ruolo, ma, a causa dell'avvenuta trasformazione degli avviamenti professionali in scuola media, non sono stati ancora nominati.

L'interrogante si rende conto che la causa della non avvenuta nomina consiste nell'insufficiente numero di cattedre di applicazioni tecniche in organico nella scuola media, ma ritiene fondate le istanze dei docenti interessati, i quali, per evitare il danno rappresentato da una troppo lunga attesa della attuazione della citata legge, auspicano di potere essere nominati in ruolo in soprannumero e utilizzati nella scuola media e negli istituti professionali: in quei posti, cioè, che sono già da loro occupati. (19311)

RISPOSTA. — Non è stato possibile disporre le nomine in ruolo dei docenti compresi nelle graduatorie per applicazioni tecniche industriali ed agrarie delle scuole secondarie di primo grado, compilate ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in quanto negli organici delle scuole medie non risultano attualmente cattedre vacanti di applicazioni tecniche, disciplina dichiarata corrispondente, come è noto, alle materie tecniche delle ex scuole di avviamento professionale.

La questione della sistemazione dei predetti docenti è stata, per altro, considerata con particolare comprensione; nella impossibilità di adottare provvedimenti di natura amministrativa è stato, infatti, presentato al Parlamento un disegno di legge di iniziativa

governativa, inteso a consentire la nomina degli interessati sulla base dei posti di applicazioni tecniche di fatto esistenti.

Il Ministro: GUI.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per reprimere nel modo più severo le violazioni che ancora si verificano alle norme sulla caccia che vieta l'uso di reti verticali rettilinee a sbarramento di gole montane per passate al fischio ed al volo a norma dell'articolo 14 del testo unico della caccia.

Si fa presente che in spregio a tali norme in provincia di Brescia sono state uccellate a passate al fischio ed al volo, con reti verticali rettilinee negli anni 1965-66 le seguenti uccellande:

passata della Santa, comune di Livemme; passata di San Bernardo (con roccolo adiacente) comune di Belprate; passata di Treviso (con roccolo adiacente) comune di Treviso.

Le autorità locali, il comitato provinciale della caccia di Brescia, sollecitati dai cittadini ad intervenire, hanno risposto, affermando che tutto era in regola nelle tre uccellande sopracitate, per il solo fatto che vennero rilasciate licenze per « roccolo » e non hanno disposto un controllo *in situ*, dando l'impressione alla grande maggioranza di cacciatori della Val Sabbia che si voglia deliberatamente favorire i pochi utenti delle uccellande sopracitate, che con licenza di « roccolo » uccellano anche a « passata ».

L'interrogante chiede se sia possibile, per garantire l'osservanza della legge, prescrivere lo smantellamento degli impianti fissi delle passate ove questi ancora esistono. (21649)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti è risultato che la dibattuta questione delle reti verticali di sbarramento delle gole montane è stata oggetto di discussioni e sopralluoghi che si sono ripetuti durante l'ultimo trentennio.

Sono state istituite anche delle commissioni provinciali di controllo le quali hanno suggerito le modificazioni da adottare perché le passate al fischio e al volo venissero trasformate in roccoli e bescianelle.

Dalle stesse commissioni sono stati effettuati diversi sopralluoghi, in singoli appostamenti, al fine di smantellare gli impianti con reti verticali di sbarramento poste in gole montane per passate al fischio e al volo.

Più direttamente, è stato eseguito, recentemente, un controllo da parte di agenti venatori, alle uccellande di San Bernardo e di La Santa, segnalate dall'interrogante, senza riscontrare però nessuna infrazione all'articolo 14, lettera e), della legge sulla caccia.

Ad ogni buon fine, si assicura di aver interessato il prefetto ed il presidente della giunta provinciale di Brescia, affinché invitino gli organi di polizia e gli agenti venatori a svolgere attiva opera di vigilanza, al fine di evitare e contenere eventuali violazioni.

Il Ministro: RESTIVO.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere entro quali periodi di tempo la SIP preveda di essere in grado di effettuare il servizio telefonico in teleselezione:

a) fra i capoluoghi di provincia e Roma;

b) fra capoluogo e capoluogo di provincia, e come siano ripartite le competenze fra SIP, Ministero delle poste e telecomunicazioni e Ministero dei lavori pubblici circa la costruzione degli impianti di teleselezione ed il loro finanziamento. (22707)

RISPOSTA. — È già allo studio un programma che prevede, in un primo tempo, l'automatizzazione dei collegamenti telefonici tra Roma e i capoluoghi di provincia e, successivamente, quello dei capoluoghi di provincia tra di loro.

Allo scopo di concordare i necessari dettagli tecnici e di stabilire i tempi di attuazione del programma in parola, sono previsti degli incontri a breve scadenza tra funzionari dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e della concessione SIP.

Per quanto poi attiene alla ripartizione delle competenze fra l'azienda suddetta e la concessionaria circa la costruzione degli impianti destinati al servizio in teleselezione da utente, si fa presente che l'azienda di Stato per i servizi telefonici e la SIP predispongono ciascuna i programmi per il traffico di propria esclusiva competenza, mentre per il traffico misto (che impegna cioè i circuiti dello Stato e della società concessionaria) l'attivazione della teleselezione da utente è subordinata, a mente dell'articolo 21 delle vigenti convenzioni, a preventive intese tra lo Stato e la società concessionaria.

Occorre comunque precisare che anche per l'attivazione della teleselezione da utente sulle direttrici di esclusiva competenza dello Stato sono necessari l'intervento e la cooperazione della società concessionaria, la quale

deve apprestare le apparecchiature occorrenti per la giunzione degli impianti interurbani statali con quelli urbani.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BIAGINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali immediate iniziative intendano assumere per riportare la normalità nella erogazione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti della provincia di Pistoia costretti da mesi ad anticipare l'onorario delle visite mediche per il mancato accordo Federmutue-Ordine dei medici; ciò in considerazione del fatto che il perdurare di tale anacronistica ed intollerabile situazione ha creato disagio e agitazione tra le migliaia di famiglie di coltivatori diretti pistoiesi culminate in pubbliche manifestazioni di protesta. (19711)

RISPOSTA. — L'erogazione dell'assistenza sanitaria generica ai mutuati coltivatori diretti della provincia di Pistoia è stata ripristinata in forma diretta a seguito di un accordo stipulato dalle casse mutue comunali della provincia in questione con il locale ordine dei

medici, in applicazione dell'intesa raggiunta tra i rappresentanti della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici in data 23 febbraio 1967.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il numero dei pensionati INPS delle province della Toscana divisi tra gli appartenenti all'assicurazione generale obbligatoria, le categorie autonome, nonché dei fondi speciali sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, nonché l'importo medio della pensione percepita in ogni singola categoria o fondo speciale. (21631)

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta dell'interrogante si trasmette, in allegato, un prospetto delle pensioni INPS corrisposte al 31 dicembre 1966, nelle province della Toscana.

Il Ministro: Bosco.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

Pensioni vigenti nelle province della Toscana al 31 dicembre 1966.

	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA	
	Numero	Importo medio annuo	Numero	Importo medio annuo	Numero	Importo medio annuo	Numero	Importo medio annuo	Numero	Importo medio annuo
Assicurazione generale obbligatoria	28.158	(lire) 269.014	105.829	(lire) 304.082	22.659	(lire) 281.633	38.607	(lire) 332.161	40.999	(lire) 280.055
Assicurazione facoltativa	3.932	8.668	10.410	14.266	1.550	8.229	3.348	14.641	2.680	30.762
Gestione speciale coltivatori diretti mezzadri e coloni	21.453	164.746	27.275	159.535	9.501	161.284	6.465	158.649	16.385	159.569
Gestione speciale artigiani	1.442	163.568	3.805	163.620	586	172.179	609	168.747	1.180	148.837
Gestione speciale minatori	77	546.456	27	590.080	1.089	702.908	18	581.822	6	541.667
Iscrizioni collettive	—	—	7	222.876	—	—	2	302.970	—	—
Previdenza marinara (Gestione marittimi)	14	375.636	89	359.672	793	319.833	1.022	403.225	1.446	362.930
Previdenza marinara (Gestione speciale)	2	1.141.452	13	838.205	—	—	4	885.225	4	771.745
Assicurazione personale servizi di trasporto	221	516.660	1.297	659.584	75	604.109	206	671.248	141	539.396
Assicurazione personale telefonico	9	701.601	279	734.946	22	751.258	66	707.250	54	651.808
Assicurazione personale esattorie	45	664.892	184	1.014.010	25	798.408	38	974.600	83	966.030
Assicurazione personale imposte di consumo	44	494.746	235	812.249	37	788.463	23	591.605	89	746.593
Assicurazione personale aziende private del gas	10	505.713	219	747.255	1	531.830	50	602.930	30	570.570
Assicurazione personale aziende elettriche	45	2.566.070	515	1.331.811	56	1.306.914	162	1.189.169	189	1.120.225
Assicurazione Clero cattolico	57	226.316	82	209.268	8	210.000	11	332.727	43	219.070
Assicurazione Ministri di culti diversi	—	—	4	180.000	—	—	2	180.000	—	—

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

Pensioni vigenti nelle province della Toscana al 31 dicembre 1966.

	MASSA CARRARA		PISA		PISTOIA		SIENA		TOSCANA	
	Numero	Importo medio annuo (lire)	Numero	Importo medio annuo (lire)	Numero	Importo medio annuo (lire)	Numero	Importo medio annuo (lire)	Numero	Importo medio annuo (lire)
Assicurazione generale obbligatoria	23.919	296.251	40.268	284.572	26.127	281.474	27.807	273.520	354.373	293.329
Assicurazione facoltativa	1.482	40.705	5.363	16.171	2.257	14.993	5.084	7.793	36.106	15.159
Gestione speciale coltivatori diretti mezzadri e coloni	6.914	158.488	17.247	159.813	11.579	160.153	16.670	161.190	133.489	160.700
Gestione speciale artigiani	406	166.948	1.480	167.852	1.393	167.914	1.156	172.489	12.057	164.820
Gestione speciale minatori	1	1.272.700	22	485.609	9	622.767	270	685.184	1.519	684.503
Iscrizioni collettive	1	175.440	1	187.200	—	—	—	—	11	229.883
Previdenza marinara (Gestione marittimi)	313	343.071	44	396.415	11	319.689	8	773.711	3.740	364.256
Previdenza marinara (Gestione speciale)	—	—	2	870.766	—	—	—	—	25	861.959
Assicurazione personale servizi di trasporto	105	623.626	223	770.359	159	662.780	97	524.950	2.524	642.977
Assicurazione personale telefonico	15	750.971	47	753.453	22	615.364	44	680.991	558	716.750
Assicurazione personale esattorie	42	798.062	55	642.609	34	574.617	40	713.572	546	861.933
Assicurazione personale imposte di consumo	37	825.635	33	629.360	82	878.926	19	666.199	599	764.476
Assicurazione personale aziende private del gas	16	577.505	—	—	32	569.504	14	684.905	372	681.597
Assicurazione personale aziende elettriche	113	1.329.921	196	1.206.351	92	1.248.008	59	1.253.922	1.427	1.299.534
Assicurazione Clero cattolico	19	230.526	28	197.143	20	264.000	32	240.000	300	225.600
Assicurazione Ministri di culti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	6	180.000

BIAGIONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se siano al corrente del fatto che gli impegni presi tra l'INTERSIND e le organizzazioni sindacali in data 26 aprile 1962 e 18 giugno 1965, secondo i quali l'Ansaldo società per azioni avrebbe dovuto basare la retribuzione degli « impiegati » sulla valutazione delle mansioni, sono stati disattesi nell'accordo siglato il 20 aprile 1967. Ciò senza che la categoria sia stata interpellata. Di ciò ne sono prova le riunioni di funzionari tenute a Genova presso la Italcantieri, l'Ansaldo meccanica nucleare, la CMGI, l'Ansaldo società per azioni, nelle quali è stato espresso il risentimento della categoria che si è vista umiliata da un accordo inaccettabile da un punto di vista morale e materiale.

L'interrogante chiede se i ministri interessati siano al corrente dell'accordo del 20 aprile 1967, ed a conoscenza dei criteri adottati, che cosa intendano fare per correggere una situazione lesiva degli interessi, soprattutto morali, della categoria. (22026)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti e secondo quanto confermato anche dal Ministero delle partecipazioni statali, gli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali e l'INTERSIND il 26 aprile 1962 e il 18 giugno 1965 prevedevano l'introduzione di un sistema di classificazione e di retribuzione del personale impiegatizio della società per azioni Ansaldo basato sulla valutazione oggettiva delle mansioni.

Essendo, in prosieguo, emersa la impossibilità di dar corso alla introduzione del sistema cennato, le stesse organizzazioni firmatarie hanno stipulato, in data 20 aprile 1967, un ulteriore accordo per la corresponsione al personale interessato dei seguenti importi *una tantum*, differenziati in base alla categoria di appartenenza: impiegati di prima categoria, lire 35.000; impiegati tecnici di seconda categoria, lire 72.000; impiegati amministrativi di seconda categoria ed impiegati di terza categoria A e B, lire 55.000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BIANCANI, BO E LENTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali misure intendano adottare:

1) per garantire ai coltivatori diretti della provincia di Cuneo l'assistenza ospedaliera della quale sono stati privati in conseguenza

dello sciopero ad oltranza proclamato dai medici degli ospedali di Cuneo, Alba, Bra, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, sciopero motivato dal mancato pagamento delle prestazioni causa la gravità della situazione in cui versano i rispettivi enti ospedalieri per la persistente morosità della Cassa mutua provinciale dei coltivatori diretti nei pagamenti delle ospedalità erogate a favore dei suoi assistiti;

2) per garantire agli enti ospedalieri ed ai medici quanto di loro spettanza;

3) per sapere se intendano svolgere una accurata analisi che permetta di chiarire i veri motivi della morosità nei pagamenti da parte della cassa mutua provinciale dei coltivatori diretti. (19757)

RISPOSTA. — Il ritardo, da parte della cassa mutua provinciale dei coltivatori diretti di Cuneo, nei pagamenti dovuti ai medici e soprattutto alle amministrazioni ospedaliere, si inquadra nella difficile situazione finanziaria di tutte le casse mutue provinciali della categoria, le quali sono nella impossibilità di fronteggiare — sia con i contributi a carico degli assistiti (aumentati per la Cassa provinciale di Cuneo dal 1961 al 1965 di oltre il 93 per cento) sia con il contributo ordinario a carico dello Stato — lo squilibrio verificatosi negli ultimi anni tra le entrate e le spese assistenziali.

Infatti, nel settore specifico dell'assistenza ospedaliera dal 1961 al 1965 il costo *pro capite* delle prestazioni per i coltivatori diretti della provincia in questione è aumentato del 183,73 per cento passando da 1.862 a 5.286 lire. Detto incremento è stato soprattutto determinato dall'aumentata frequenza di ricovero (il 9,2 per cento nel 1965), dalla più lunga durata media delle ospedalizzazioni (da 12,25 a 15,04 giornate, come conseguenza anche dell'invecchiamento della popolazione assicurata) nonché dal maggior costo della giornata di ricovero, passato mediamente da lire 2.546 a lire 3.881 dovuto all'aumento sia delle rette di degenza sia dei compensi fissi ai sanitari ospedalieri.

Pertanto tenuto anche conto della spesa dell'assistenza specialistica, la quale è passata, sempre nel periodo 1961-65, da lire 494 a lire 930 *pro capite*, la predetta cassa mutua ha incontrato nel 1965 una spesa assistenziale di lire 6,216 per assicurato a fronte di una entrata contributiva di lire 3.210 *pro capite* comprensiva del contributo dello Stato stabilito dalla lettera a) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Come è noto, per venire incontro alle esigenze della categoria in questione, con legge 6 agosto 1966, n. 635, è stato concesso dallo Stato un contributo straordinario di 25 miliardi di lire destinato a ripianare il disavanzo delle casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, accertato a tutto il 31 dicembre 1964.

Un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966 ha impegnato il Governo ad intervenire con un ulteriore contributo straordinario per pareggiare i bilanci 1965 delle mutue provinciali.

Questo Ministero ha già diramato il relativo schema di disegno di legge agli altri dicasteri per il prescritto concerto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BIANCHI FORTUNATO, BERSANI, BUTTÈ E STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia possibile una revisione degli accordi stabiliti fra l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattia e la Federazione svizzera dei sindacati cristiani nel senso di evitare ulteriori aumenti delle quote stabilite per la copertura dei rischi di malattia. Tale esigenza si appalesa particolarmente opportuna dato che detti accordi riguardano in modo particolare i lavoratori frontalieri e i familiari di lavoratori stagionali occupati in territorio svizzero che, come è noto, nella mancanza di norme generali per l'assicurazione obbligatoria di malattia, si sono assunti a proprio carico l'importo dei premi. (21704)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha recentemente invitato l'INAM a soprassedere all'applicazione degli aumenti, decorrenti dal 1° luglio 1967, delle aliquote contributive previste nell'accordo INAM-Federazioni svizzere dei lavoratori edili, sull'assicurazione facoltativa di malattia in favore dei familiari residenti in patria dei lavoratori nazionali occupati in Svizzera ed in favore dei lavoratori frontalieri. Ciò soprattutto in considerazione dell'intendimento del Governo di pervenire entro l'anno alla conclusione dell'accordo italo-svizzero sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie, per il quale sono in corso riunioni da parte dell'apposita commissione mista, prevista dall'articolo 22 della convenzione italo-svizzera per la sicurezza sociale.

Il Ministro: Bosco.

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza che la Società concessioni e costruzioni autostrade del gruppo IRI sta attuando una ristrutturazione dei vari uffici della società stessa e, nel caso che ne sia informato, se abbia rilevato:

a) che tale ristrutturazione — secondo le informazioni in possesso dell'interrogante — attraverso il totale accentramento di organi ed uffici di deliberazione generale e di controllo superiore insieme ad uffici ed organi di esecuzione che di necessità devono agire in zone diverse e lontane fra loro, frustra nella realtà il concetto, approvabile come principio di una migliore funzionalità;

b) che nell'attuazione del fatto sopracitato, la ricordata società ha creato uno stato di vivissima inquietudine fra tutti i dipendenti e funzionari anche aventi responsabilità di rilievo, per l'incertezza delle singole situazioni personali, data la mancanza assoluta di precise comunicazioni al riguardo, mentre le decisioni relative vengono comunicate all'interessato per una attuazione immediata, dimostrando la più assoluta noncuranza per tutti i problemi familiari.

L'interrogante chiede perciò se il ministro vorrà intervenire per un esame approfondito del problema in oggetto e, soprattutto, per eliminare subito una linea di condotta — ora seguita dalla società concessioni e costruzioni — che contrasta radicalmente con le direttive più volte emanate dal ministro stesso. (22590)

RISPOSTA. — L'IRI, interpellato allo scopo, ha assicurato che il programma di ristrutturazione degli uffici della società autostrade, attualmente in corso, viene attuato con il pieno rispetto delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

Nello svolgimento dell'opera di riorganizzazione è, inoltre, costante preoccupazione della direzione aziendale considerare con ogni attenzione le diverse situazioni personali e familiari dei lavoratori, in modo da adottare provvedimenti che siano, per quanto possibile, in armonia con gli interessi particolari di ciascun dipendente.

Ed è appunto in tale spirito che sono stati da tempo effettuati contatti con il personale, nel corso dei quali sono state fornite, da parte della società, formali assicurazioni circa i tempi e i modi, secondo i quali la ristrutturazione potrà essere realizzata.

Il Ministro: Bo.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere e quali iniziative promuovere di fronte alla grave crisi che ha colpito i pescheti delle province di Ravenna e Bologna, determinando una diminuzione della produzione di oltre 600 mila quintali.

In particolare l'interrogante desidera conoscere se siano stati predisposti studi opportuni per determinare le cause del fenomeno e quali provvedimenti siano stati presi per evitare che fenomeni analoghi abbiano a ripetersi in altre zone dell'Emilia.

In proposito chiede di conoscere in quale conto siano stati tenuti i pareri dati dai tecnici anche in occasione di un recente convegno tenutosi a Ravenna secondo i quali il fenomeno sarebbe da attribuire ad asfissia dovuta alla insufficienza della rete idrica che, per essere stata progettata prima che fossero realizzate le colture arboree, non ha tenuto conto delle esigenze delle stesse.

L'interrogante rinnova la richiesta di urgenti provvedimenti da adottare in collaborazione con le organizzazioni locali dei produttori in considerazione del gravissimo danno già accertato ed in particolare chiede se ritenga necessario in via d'urgenza adottare misure intese a:

- 1) sospendere e quindi esonerare le ditte colpite dai tributi e contributi previdenziali;
- 2) studiare la possibilità di un risarcimento del danno e prorogare per un periodo di dieci anni i ratei dei mutui contratti dalle aziende nonché dalle loro cooperative;
- 3) predisporre programmi straordinari di interventi per l'eliminazione delle cause e la ricostruzione degli impianti attraverso tutte le disposizioni legislative in atto nonché in base ai programmi comunitari. (22655)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza del fenomeno segnalato dall'interrogante ed ha promosso una riunione, con la partecipazione anche dei rappresentanti degli enti di bonifica operanti nelle province di Ravenna e di Bologna, per studiarne le cause e apprestarne i rimedi.

In tale riunione, si è stabilito che il Ministero, non appena in possesso degli interventi ritenuti necessari dagli enti interessati, farà uno stralcio di quelli ritenuti essenzialmente essenziali e indilazionabili, per avviarli ad esecuzione, dopo di che si darà immediato inizio allo studio approfondito delle soluzioni definitive, anche allo scopo di accertare se l'asfissia radicale delle piante di pesco non

sia, per caso, una prima manifestazione di un più vasto fenomeno che si annuncia in bonifiche antiche, a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Intanto, gli ispettorati agrari delle due province, oltre a rilevare la natura e l'entità dei danni, stanno svolgendo assidua e capillare attività di assistenza tecnica, rivolta soprattutto al miglioramento delle sistemazioni idrauliche, in vista della ricostituzione degli impianti, per la quale saranno accordate, a suo tempo, le provvidenze previste dalla legislazione vigente.

Per le esigenze di conduzione aziendale, gli agricoltori che abbiano subito perdite di prodotto di entità tale da compromettere il bilancio economico aziendale, possono giovare di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, facendone domanda all'ispettorato agrario competente per territorio.

È noto che delle provvidenze possono essere utilizzate anche per l'estinzione di passività delle aziende agricole danneggiate, derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento fondiario, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento e in quella successiva, ivi compresi i prestiti e i mutui, effettuati con fondi di anticipazione statale.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha già in corso, a cura dei dipendenti organi periferici, gli accertamenti in merito alla natura e all'entità dei danni causati dal fenomeno in questione, al fine dell'eventuale adozione delle agevolazioni fiscali e contributive, previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: RESTIVO.

BISAGLIA E CANESTRARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio causato in alcune zone del Veneto — ed in particolare della collina veronese — dalla mancata erogazione dei contributi di legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione delle aziende che, pur colpite gravemente da calamità atmosferiche, non raggiungono l'ettaro di superficie.

A tale riguardo, si ricorda che i gravissimi danni causati all'agricoltura veronese dal violento nubifragio del luglio scorso vennero valutati dai competenti organi periferici dell'agricoltura intorno ai 15-16 miliardi di lire, interessanti particolarmente le aziende agricole della zona viticola specializzata costituita

soprattutto da aziende agricole di modesta estensione.

Allo scopo di venire incontro alla situazione venutasi a determinare il Governo provvede con tempestività ad emanare la legge 26 luglio 1965, n. 696, con la quale pose a disposizione del Ministero dell'agricoltura le somme necessarie per la concessione alle aziende agricole danneggiate, di prestiti a tasso agevolato e contributi diretti.

Negando ora la erogazione dei contributi alle piccole aziende vengono ad essere colpite le aziende più bisognose e cioè proprio quelle che la legge intendeva particolarmente agevolare.

Appare pertanto opportuno che vengano impartite nuove disposizioni le quali, eliminando tale ingiusta sperequazione, consentano anche alle aziende più modeste della collina veronese a viticoltura specializzata di poter fruire dei benefici che il legislatore ha inteso porre a loro disposizione quale tangibile attestazione di solidarietà della collettività nazionale. (17058)

RISPOSTA. — Nell'ordinamento giuridico positivo manca una norma che dia una definizione dell'azienda agricola economicamente valida.

D'altra parte, il Ministero, per quel che concerne l'applicazione dei benefici contributivi stabiliti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive estensioni e modifiche, non può prescindere dal chiedere quel minimo di consistenza poderale e di attività agricola, nel quale, caso per caso, possa raffigurarsi l'entità aziendale considerata nell'articolo stesso.

In tale situazione il Ministero, allo scopo di venire incontro alle aziende agricole di più modesta estensione delle zone del Veneto, colpite dall'evento atmosferico segnalato dagli interroganti, ha ritenuto di aderire all'avviso, espresso dall'ispettorato compartimentale agrario di Venezia, di accordare i benefici in parola anche ad appezzamenti di ampiezza inferiore all'ettaro, qualora il soggetto istante rivesta la figura di agricoltore.

Il Ministro: RESTIVO.

BISAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di adottare a favore dei produttori dei comuni di Costa e di Villamarzana (Rovigo), sui quali si è abbattuto, il 17 giugno 1967, un violento nubifragio.

Fa presente che si tratta di zona ortofrutticola, che la superficie complessiva colpita dal

disastro è di circa ettari 1.800 e che i danni provocati alle colture in atto e aggravati dalle gelate della notte, si fanno ascendere ad elevate percentuali o addirittura alla totalità della produzione, così come si segnala che molte famiglie hanno perduto ogni possibilità di lavoro nella presente stagione agricola.

L'interrogante chiede se il Ministero dell'agricoltura intenda emanare disposizioni all'ispettorato provinciale dell'agricoltura per il sollecito accoglimento delle domande di contributo e di prestito che i produttori presenteranno. (22727)

RISPOSTA. — A seguito del nubifragio del 17 giugno 1967, funzionari tecnici dell'ispettorato agrario di Rovigo sono immediatamente intervenuti nelle zone segnalate dall'interrogante, per rilevare la natura e l'entità dei danni e per intensificare l'attività di assistenza tecnica, al fine di mantenere la portata dei danni stessi e favorire la ripresa vegetativa delle colture arboree e arbustive colpite dalla grandine.

Dagli accertamenti eseguiti, è risultato che, nel complesso, i danni alla produzione sono stati abbastanza sensibili; per altro, avuto riguardo alla modesta estensione complessiva dei terreni nei quali l'incidenza media dei danni stessi sulla produzione lorda vendibile aziendale è stata più rilevante, non si sono verificate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di vere e proprie zone agrarie, come previsto dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della concessione delle provvidenze contributive ivi stabilite.

Trattandosi di danni essenzialmente alla produzione è, invece, possibile soccorrere gli agricoltori interessati con la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni. A tal fine, il Ministero ha disposto a favore dell'ispettorato agrario di Rovigo, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti stessi, un'ulteriore assegnazione straordinaria di lire 20 milioni, che consente di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di 600 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale, per precedenti e consistenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore della provincia stessa.

Come è noto, i prestiti di che trattasi possono essere accordati, oltre che per le esi-

genze di conduzione delle aziende danneggiate anche per l'estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

L'ispettorato ha, intanto, provveduto per la distribuzione gratuita di sementi ortive, al fine di consentire le possibili risemine per la sostituzione delle colture distrutte.

Il Ministero delle finanze ha già in corso, a mezzo dei propri organi periferici e con l'ausilio dell'ispettorato agrario, accertamenti intesi ad individuare le zone agrarie nelle quali si siano, eventualmente, determinate le condizioni per l'adozione, a favore dei possessori dei fondi rustici danneggiati, delle agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: RESTIVO.

BISAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di adottare a favore dei produttori dei comuni di Costa e di Villamarzana, in provincia di Rovigo, sui quali si è abbattuto, il 17 giugno 1967, un violento nubifragio. Fa presente che la superficie complessiva colpita dal disastro è di circa 1.800 ettari e che i danni provocati alle colture in atto si fanno ascendere ad elevate percentuali o addirittura alla totalità della produzione.

L'interrogante chiede se il ministro delle finanze intenda concedere la sospensione e lo sgravio delle imposte ai produttori della zona.

(22728)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha interessato l'intendenza di finanza di Rovigo a riferire in merito alla natura e all'entità dei danni provocati dal nubifragio del 17 giugno 1967 nei comuni di Costa e Villamarzana.

Si può assicurare che al termine della complessa istruttoria prevista dalle norme in vigore, qualora ricorrano le condizioni richieste dalle vigenti disposizioni, saranno adottate le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore dei possessori dei fondi rustici danneggiati dal nubifragio anzidetto.

Il Ministro: PRETI.

BÒ, LENTI, BIANCANI, LAJOLO, BALCONI MARCELLA, SCARPA, MAULINI E BALDINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per segnalare la gravità dei danni arrecati ai primi di maggio 1967 dalle grandinate e dall'ondata di gelo che hanno colpito le zone delle province di Asti, Ales-

sandria e Novara con particolare riguardo ai territori dei comuni di Calliano, Penango, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Costigliole, d'Asti, Isola, Calosso, Coazzolo, Castagnole Lanze, Calamandrana, Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Mombercelli, Vinchio ed altre località della Valle Nizza e della Valtiglione, nonché ai territori danneggiati del basso novarese e di Gavi Ligure, Rovereto, San Cristoforo, Pasturana e del Casalese (Alessandria).

Per conoscere i provvedimenti urgenti che il Governo intenda attuare per venire in aiuto alle aziende contadine danneggiate.

Per sapere se il Governo - in considerazione del ritardo in atto in relazione all'istituzione di un «Fondo nazionale di solidarietà» col contributo statale per l'intervento permanente a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla grandine e da altre calamità - ritenga giunto il momento di dare attuazione alla suddetta esigenza, anche in attuazione dell'impegno assunto in tal senso nel capitolo XVII (agricoltura) del programma di sviluppo economico quinquennale. (22090)

RISPOSTA. — Occorre premettere, innanzitutto, che le avversità segnalate dagli interroganti (grandinate e gelate), in linea di massima, non possono ricondursi tra le avversità atmosferiche di carattere eccezionale, ma tra quelle a carattere ricorrente, per cui i danni da esse derivanti rientrano nei normali rischi cui è soggetta l'impresa agricola.

Ciò posto, si precisa che la grandinata del 3 maggio e la gelata della notte tra il 3 e il 4 maggio 1967, hanno interessato in ciascuno dei comuni della provincia di Asti, indicati dagli interroganti, modeste estensioni di terreni, causando danni di intensità varia ai vigneti, nonché ai nocciolieti e ai fruttiferi (peschi, peri e meli).

In genere, i danni maggiori dalla brina si sono avuti ai vigneti situati nelle zone di fondo valle, e cioè in zone poco propizie a tale coltura, sia per giacitura sia per altitudine.

I danni non sono localizzabili, dato l'andamento estremamente irregolare della gelata, in relazione alla direzione delle correnti fredde e al rilievo del terreno.

Per quanto concerne la provincia di Alessandria, le brinate tardive verificatesi nelle notti dalla fine di aprile ai primi di maggio, hanno interessato, in ciascuno dei comuni indicati dagli interroganti, modestissimi appezzamenti di terreni nei fondi vallivi più soggetti a sbalzi di temperatura, causando danni

invero di lieve entità alle colture della vite e degli ortaggi (piselli, fragole).

Nella provincia di Novara, si è in grado di affermare che non si sono avuti danni apprezzabili alle colture, in conseguenza di grandinate o gelate.

In occasione dei sopralluoghi, funzionari degli ispettorati agrari di Asti e di Alessandria hanno provveduto ad intensificare l'attività di assistenza tecnica per contenere l'entità dei danni, consigliando, in particolare, opportuni trattamenti per prevenire l'insorgere di attacchi parassitari e favorire la ripresa vegetativa delle viti e dei fruttiferi colpiti, nonché, per la colture ortensi, altre colture di ripiego.

Circa i provvedimenti per venire in aiuto ai coltivatori danneggiati, si precisa che, per le ragioni innanzi dette, mancano i presupposti per la delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Entrambi gli ispettorati agrari hanno proposto, per i casi di perdite di prodotto di entità tale da compromettere il bilancio economico aziendale, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

In proposito, s'informa che il Ministero, in accoglimento di analoga richiesta dell'ispettorato agrario di Asti, ha disposto a favore di quella provincia, per quote di concorso statale negli interessi sugli anzidetti prestiti, in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, l'assegnazione di 40 milioni di lire, con la quale è possibile definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 1.200 milioni di lire.

L'ispettorato agrario di Alessandria, invece, ha informato di essere in grado di far fronte alle eventuali domande di prestiti, utilizzando residue disponibilità sulle precedenti assegnazioni all'uopo disposte dal Ministero.

Come è noto, i prestiti di che trattasi possono essere concessi, oltre che per le esigenze di conduzione aziendale, anche per l'estinzione di passività derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Asti ha predisposto una immediata assegnazione di fondi per complessive lire 3.675.000 a favore degli ECA dei comuni maggiormente danneggiati, per l'assistenza agli agricoltori più bisognosi.

Nella provincia di Alessandria non sono pervenuti alla competente prefettura istanze di contributi assistenziali.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta istituzione di un « Fondo nazionale di solidarietà » per i danni causati all'agricoltura da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, s'informa che il Ministero ha allo studio la costituzione di una apposita commissione per l'esame del complesso problema, nel quadro del programma quinquennale di sviluppo economico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se in base alle vigenti disposizioni di legge le amministrazioni statali e parastatali, gli enti locali di tutte le province e delle regioni anche a statuto speciale, le banche, abbiano ottemperato alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, invalidi civili e del lavoro, ben conoscendo la inadempienza di alcuni e il rilento di altri nella assunzione, dando quindi mandato ai prefetti delle province e agli ispettorati del lavoro a richiamare gli enti locali all'ottemperanza di tali norme. (17856)

RISPOSTA. — La vigente disciplina giuridica sulle assunzioni obbligatorie al lavoro ha avuto larga applicazione conseguendo risultati soddisfacenti in favore delle categorie assistite.

Infatti, alla data del 31 dicembre 1966 risultavano occupate presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private circa 445 mila unità appartenenti alle varie categorie (invalidi di guerra, per servizio, del lavoro, civili, orfani, profughi, ecc.).

Tale rilevazione statistica non tiene conto della situazione degli invalidi del lavoro e delle vedove e degli orfani dei caduti sul lavoro connessa al settore del pubblico impiego, in quanto le norme che prevedono l'assunzione degli stessi (legge 14 ottobre 1966, n. 851) alla suindicata data del 31 dicembre 1966 erano entrate in vigore da soli due mesi.

Si fa presente, altresì, che i competenti organi ispettivi del lavoro non hanno mancato di intervenire contravvenzionalmente nei confronti dei privati datori di lavoro inadempienti, mentre da parte dello scrivente è stata richiamata, di volta in volta, direttamente o mediante l'interessamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'attenzione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pub-

blici sull'osservanza dei prescritti obblighi di assunzione.

Giova tuttavia rilevare che, a differenza di quanto avviene nel settore privato, il collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere — astraendo dalle assunzioni per concorso nelle carriere direttive e di concetto — viene effettuato per chiamata diretta ed esclusivamente in caso di disponibilità di posti.

Pertanto, l'obbligo dell'impiego degli appartenenti alle categorie protette — nell'ambito delle prescritte aliquote percentuali riferite alle carriere esecutiva e ausiliaria ed al contingente numerico degli operai — si concretizza per le pubbliche amministrazioni soltanto qualora le medesime, verificandosi le suddette vacanze, vengano nella determinazione di ricoprirle mediante assunzione di nuovo personale.

Si soggiunge inoltre che, a tutela dei propri interessi, i lavoratori fisicamente e socialmente menomati nonché gli enti e le associazioni che li rappresentano dispongono della facoltà di esercitare l'impugnativa, tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, avverso i provvedimenti di assunzione di personale eventualmente adottati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici in difformità alle disposizioni protettive previste a favore delle categorie di che trattasi.

Comunque, ove l'interrogante sia a conoscenza di casi di inosservanza degli obblighi di legge da parte di qualche amministrazione potrà farne specifica segnalazione in modo che questo Ministero possa opportunamente intervenire al riguardo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord.* — Per conoscere come intendano risolvere il problema che assilla da vari anni la popolazione della città di Licata (Agrigento), e cioè la mancanza dell'acqua che fa oggi di Licata la città più assetata d'Italia. (22042)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri un disegno di legge per la concessione del contributo statale, nella misura massima del 5 per cento ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa occorrente per il rifaci-

mento dell'intera rete idrica della città di Licata.

L'ammontare complessivo dei lavori si aggirerà sui tre miliardi di lire.

Il problema dell'approvvigionamento idrico di Licata ha formato oggetto di attento ed approfondito esame da parte di questo Ministero.

Riscontrata la inadeguatezza degli interventi di emergenza con cui si era finora cercato di fronteggiare la difficile situazione, sono state disposte accurate indagini, a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e del genio civile di Agrigento, per stabilire le cause che determinano il disservizio idrico ed ovviarvi con concreti ed idonei provvedimenti.

È risultato che tali cause sono da ricercarsi, soprattutto, nella difettosa costruzione delle reti idrica e fognante, aggravata dalla natura dei terreni attraversati dalle condotte, per cui, per risolvere il problema nella sua interezza si rende indispensabile la completa ricostruzione di dette reti nonché la sistemazione e la pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato.

Si è reso quindi opportuno un provvedimento legislativo che consenta di compiere i lavori con un adeguato contributo dello Stato.

A sollevare il comune da ogni residuo onere provvederà la regione con la concessione dei contributi integrativi.

È da ritenere, perciò, che le esigenze degli abitanti di Licata potranno presto essere soddisfatte e che lo stato di disagio in cui ora sono costretti da un insufficiente ed insicuro rifornimento idropotabile avrà finalmente termine.

Intanto questo Ministero ha concesso il contributo statale su una spesa di lire 500 milioni per il primo intervento di sistemazione della rete interna di acquedotto e fognatura. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) ha già redatto il relativo progetto e questo Ministero ha interessato la Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo occorrente per la realizzazione dei lavori.

Inoltre, questo Ministero ha dato disposizione all'ufficio del genio civile di Agrigento di intervenire subito, a tutela della pubblica igiene, a cura totale dello Stato, con la costruzione di allacciamenti provvisori all'acquedotto esistente dei quartieri sforniti di acqua potabile, per l'importo di lire 60 milioni.

Questo Ministero concede altresì al comune un contributo di lire 90 milioni per il risanamento della zona Loreto, da eseguire mediante la copertura del cunettone di guardia

dell'abitato e la sistemazione delle strade adiacenti.

Infine questo Ministero ha promesso un contributo dell'80 per cento della spesa (ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, per la ricostruzione del ponte sul fiume Salso. L'ANAS concederà a sua volta un contributo, in misura tale da coprire completamente la spesa necessaria per l'esecuzione di tali lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

BORGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulle raccomandazioni:

n. 126, sul futuro politico della NATO, approvata dall'assemblea della Unione europea occidentale nel novembre 1965, su proposta della Commissione affari generali;

n. 127, sullo stato della sicurezza europea, approvata dall'assemblea dell'Unione europea occidentale nel novembre del 1965, su proposta della Commissione difesa ed armamenti;

n. 137, sullo stato della sicurezza europea, la Francia e la NATO, approvata dall'assemblea dell'Unione europea occidentale, su proposta della Commissione difesa ed armamenti;

n. 141, sul costo della difesa dell'Europa occidentale, approvata dall'assemblea dell'Unione europea occidentale nel dicembre 1966, su proposta della Commissione difesa ed armamenti.

In particolare l'interrogante desidera sapere se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in dette raccomandazioni, in cui si raccomanda ai paesi membri di sviluppare un atteggiamento europeo comune nei confronti dei problemi della NATO e di consolidare questa organizzazione. (21099)

RISPOSTA. — Il Governo italiano condivide pienamente i motivi che hanno ispirato le raccomandazioni, citate nella interrogazione, sull'opportunità di rafforzare un atteggiamento comune europeo nei confronti dei problemi della NATO. In tal senso esso si è adoperato, e non mancherà di adoperarsi in futuro, affinché, in particolare, il meccanismo di consultazione politica esistente nel Consiglio atlantico venga sviluppato ed utilizzato, in ogni possibile maniera ed occasione, così da consentire non solo degli scambi di vedute informativi sulle rispettive posizioni relativamente ai vari problemi dell'attuale si-

tuazione internazionale, ma anche un coordinamento delle posizioni dei singoli paesi.

In tale contesto, si desidera ricordare che, nel dicembre dello scorso anno, è stata adottata dal Consiglio atlantico una risoluzione nella quale veniva, fra l'altro, espressa la decisione di perfezionare le consultazioni in seno all'Alleanza « ivi compreso tra i membri europei della stessa ».

Va ricordato inoltre che l'Italia partecipa attivamente agli studi per il riordinamento della struttura militare dell'organizzazione nonché dei comandi interalleati. Partecipa anche al gruppo di lavoro per la pianificazione nucleare e dà il suo contributo alla revisione e alla nuova formulazione della strategia atlantica. Né va dimenticato l'accoglimento a Roma del NATO *Defence College*.

Quanto al problema del costo della difesa dell'Europa occidentale, il Governo italiano, al pari di quelli degli altri paesi UEO, considera necessario che il sistema difensivo riposi su basi economiche solide e che sia pertanto indispensabile dare all'organizzazione della NATO la maggiore efficacia anche da tale punto di vista. A questo proposito, va tenuto presente che i governi membri dell'UEO, in collaborazione con gli alleati membri della NATO, esercitano, attraverso comitati responsabili, un appropriato controllo sui programmi internazionali comuni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BORGHI, CALVETTI E RAMPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione e al Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica.* — Presa visione della parte finale del comunicato della conferenza dei capi di Stato e di Governo degli Stati membri delle Comunità europee, emesso il 30 maggio 1967, nel quale si manifesta il proposito dei Sei di riprendere lo studio del progetto di università europea, si ravvisa l'opportunità e l'urgenza che l'Italia prenda intanto iniziativa immediata di istituire subito per proprio conto tale università, in attesa del successivo accordo e adesione di altri Stati, facenti o no già parte dei Sei, e ciò in conformità del mandato attribuito in tal senso all'Italia fino dal 1961 dalla Conferenza di Bonn e soprattutto in conformità dello spirito di una recente « tavola rotonda » sull'università europea tenuta a Firenze — della quale si allega una particolareggiata documentazione — per iniziativa del Movimento fede-

ralista europeo e di analoga manifestazione che si terrà a Roma il 26 giugno 1967 per iniziativa dello stesso Movimento federalista europeo, dell'Istituto affari internazionali e della Società italiana per l'organizzazione internazionale.

Seguire invece l'altro metodo — e cioè quello di attendere, prima di prendere qualsiasi iniziativa unilaterale, il consenso pieno di tutti gli Stati membri su ogni particolare del progetto e su ogni clausola dello statuto e della convenzione relativa — significherebbe mettersi su una via già imboccata a Bonn e che è servita solo a perdere sette anni di inutili tergiversazioni, che solo un passo concreto da parte italiana può sbloccare. (22564)

RISPOSTA. — Il problema della istituzione di una università europeo era stato oggetto di attivi contatti a livello comunitario che, all'inizio del 1963, avevano dato luogo a un negoziato cui presero parte alti funzionari appartenenti ai sei paesi della CEE, convenuti a tale scopo a Roma.

L'esame di tutta la problematica connessa all'istituzione dell'università appariva progredire in modo promettente fino a che, nel 1964, le trattative subirono un improvviso arresto a causa di una netta presa di posizione da parte francese riflettente, in particolare, il sistema di finanziamento in comune dell'università. Tale ostacolo impediva che venisse accordato dai vari governi il crisma definitivo agli accordi già delineati, ed ebbe necessariamente pratica ripercussione anche sull'azione che già avevano cominciato a svolgere le amministrazioni italiane al fine di predisporre i mezzi finanziari, la sede e un primo funzionamento dell'università europea.

Da parte italiana si è compiuto un particolare sforzo per cercare di sbloccare la situazione, risolvendo il problema nel corso del recente incontro al vertice della CEE, svoltosi a Roma.

Si è sottolineato in tale sede come si trattasse di un rilancio di una iniziativa già approvata fino dal 1961, alla cui realizzazione l'Italia attribuisce notevole importanza soprattutto in relazione al ruolo che potrà svolgere nel campo della ricerca scientifica e tecnica, nel più vasto quadro della politica tecnologica della Comunità economica europea nel corso dei prossimi anni.

L'inserimento di una menzione sull'università europea nel comunicato finale della citata riunione al vertice lascia supporre che da parte francese si intenda rivedere il proprio atteggiamento. Pertanto, nel ravvisare

l'opportunità che la questione venga ripresa al più presto in sede comunitaria, appare innanzitutto necessario un maggiore accertamento delle eventuali, auspicate nuove disposizioni francesi. Si cercherebbe poi di dare l'avvio alla ripresa degli incontri su tale tema per definire le finalità e le strutture dell'università la cui istituzione, come si rileverà da quanto esposto, è stata finora sempre dibattuta esclusivamente nell'ambito comunitario, con tutte le aspettative di consultazione, partecipazione e di eventuale impegno che ciò comporta da parte dei vari paesi interessati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BOTTA E ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se convenga sulla opportunità di estendere alle società di fatto o comunque irregolari le agevolazioni tributarie previste per le società regolari in sede di registrazione degli atti di fusione, trasformazione e concentrazione. (22900)

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria ha avuto più volte occasione di manifestare il proprio avviso contrario ad una iniziativa legislativa tendente a concedere benefici fiscali per la regolarizzazione delle società di fatto, in quanto non si ritiene sussistono, in questo particolare momento, i motivi che suggerirono in altri tempi al legislatore di emanare disposizioni agevolative in materia.

Come è noto, infatti, particolari benefici vennero stabiliti con il regio decreto 5 marzo 1942, n. 192, in vista dell'attuazione delle norme transitorie del nuovo codice civile, allo scopo di incoraggiare la regolarizzazione delle società che, non essendo più contemplate nel nuovo codice, dovevano uniformare i loro statuti alla variata disciplina civilistica.

Anche gli analoghi benefici concessi con l'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, trovarono la loro giustificazione nella finalità di instaurare quel clima di reciproca fiducia fra fisco e contribuenti cui si ispirava la legge di perequazione tributaria. Fu appunto in funzione di tali esigenze che venne consentita la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, mediante il pagamento delle imposte ridotte a metà.

Al presente, un provvedimento del genere non sembra possa trovare idonea giustificazione nei confronti di enti che hanno, tra l'altro, trascurato i propri obblighi tributari (va sottolineato che per alcuni di essi vi è stata anche la possibilità di avvalersi di ben due leggi di largo favore).

Né va taciuto, infine, che l'invocata misura, nel mentre non riuscirebbe ad eliminare per l'avvenire le situazioni irregolari in parola, raggiungerebbe lo scopo, assolutamente da evitare, di ridurre le società di fatto o comunque irregolari a confidare in un periodico, benevolo intervento legislativo nei loro confronti.

Il Ministro: PRETI.

BOVA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.* — Per conoscere se il ministro delle telecomunicazioni ritenga di dover intervenire per eliminare il grave inconveniente che si verifica in molte zone della Calabria dove (come avviene nei comuni di Chiaravalle, San Vito, Petrizzi, Olivadi, Centrache, Gagliato, Satriano, Cenadi, Argusto e tanti altri) non è possibile agli abitanti usufruire del secondo canale televisivo per mancanza di un idoneo ripetitore nella zona.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se il ministro delle finanze ritenga di doversi rendere promotore di un provvedimento di sospensione del pagamento del canone televisivo, o per lo meno di una congrua riduzione del medesimo nelle zone della Repubblica là dove per ragioni tecniche non è possibile ai cittadini, come nel caso su indicato, beneficiare di tutti i servizi televisivi. (22994)

RISPOSTA: — La RAI, interessata in proposito, ha fatto presente che entro l'anno 1968 entreranno in funzione gli impianti televisivi di Chiaravalle e Staletti. Il primo dei detti impianti consentirà la ricezione del secondo programma nei comuni di Chiaravalle, San Vito sullo Ionio, Petrizzi, Olivadi, Centrache, Cenadi e Torre di Ruggero ed il secondo nel comune di Satriano.

La predetta concessionaria ha altresì precisato che il comune di Argusto dispone di sufficienti segnali per entrambi i programmi televisivi irradiati dall'impianto di Catanzaro.

Per quanto concerne la situazione nel comune di Gagliato, il quale non dispone ancora del secondo programma, la RAI ha assicurato che tenterà tutto quanto è possibile al fine di eliminare tale lacuna.

Circa l'invocata sospensione o la riduzione del canone di abbonamento si fa presente che, in base alle vigenti disposizioni (articolo 1 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246), l'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento alle radiodiffusioni sussiste per il fatto della detenzione di apparecchi atti

o adattabili a ricevere le trasmissioni radio-televisive ed è, quindi, irrilevante l'ampiezza del servizio.

Si osservi in proposito che l'entrata in funzione del secondo programma non ha comportato alcuna variazione nella misura del canone di abbonamento.

Inoltre deve tener presente che l'abbonamento alle radiodiffusioni è un atto volontario, in quanto è lecito ritenere che l'acquirente di un apparecchio telericevente conosca lo stato di ricezione delle trasmissioni nella zona e gli obblighi che dall'abbonamento discendono.

Per altro è noto che, non intendendo, per una qualsiasi ragione, sottostare al pagamento del canone, gli interessati possono richiedere, nei modi di rito, il suggellamento dell'apparecchio.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

BOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere le ragioni che hanno determinato il notevole ritardo nell'esecuzione del raccordo stradale Perugia-Bettolle, indispensabile per collegare l'Umbria con l'autostrada del sole.

L'interrogante chiede inoltre se risponda a esattezza che i fondi già destinati all'opera di raccordo siano stati distratti ad altri fini causando la situazione attuale e i conseguenti gravi danni alla popolazione e all'economia dell'Umbria. (18328)

RISPOSTA. — Per la realizzazione del raccordo Perugia-autostrada del sole (stazione di Bettolle), della lunghezza di chilometri 50, sono attualmente in corso di esecuzione i lavori del secondo lotto, tra la strada statale n. 71 in comune di Cortona e la strada statale n. 75-bis in comune di Passignano, per un importo complessivo di lire 1.950 milioni circa. Riguardo ai lavori del primo lotto, dalla stazione di Bettolle alla strada statale n. 71, che comportano una spesa di lire 3.220 milioni, è stato già approvato il relativo progetto e si provvederà quanto prima all'appalto dei lavori.

Circa, infine, il terzo ed ultimo lotto, compreso tra la strada statale 75-bis in località Monticeta in comune di Passignano sul Trasimeno e la località Olmo presso Perugia del presumibile importo di lire 4.100 milioni, si fa presente che sono state chieste, dall'amministrazione provinciale di Perugia, delle va-

rianti al tracciato, varianti che per altro non sono state ancora concretizzate dalla predetta amministrazione.

Il Ministro: MANCINI.

BOZZI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ravvisino la opportunità di farsi promotori delle necessarie iniziative affinché le centrali del latte provvedano a ritirare tutto il latte, nelle zone di rispettiva competenza, dando la precedenza alle stalle dichiarate immuni dai competenti organi sanitari e ritirare poi il latte proveniente dalle stalle ancora non risanate. E ciò allo scopo di favorire e promuovere — sia pure indirettamente, attraverso la valorizzazione del latte delle stalle immuni ed in concomitanza con gli stanziamenti dei fondi che i Ministeri della sanità e dell'agricoltura e foreste erogano ogni anno per l'attuazione dei programmi di bonifica sanitaria del bestiame — l'auspicato risanamento totale del patrimonio zootecnico nazionale nell'interesse dei consumatori e degli stessi allevatori. (20942)

RISPOSTA. — Le centrali del latte, istituite in applicazione della legge 16 giugno 1938, n. 851, hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, di rifornirsi del latte, ad essa occorrente, presso tutti i produttori compresi nel perimetro della zona di produzione, fissato da questa amministrazione.

Tuttavia, allo stato attuale, non esistono norme legislative che facciano obbligo alle centrali di ritirare il latte con un ordine di precedenza.

Ciò nonostante questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, al fine d'incentivare la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi, ha espressamente previsto all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 marzo 1965, ed all'articolo 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1965 norme intese a valorizzare dal punto di vista commerciale il latte ed i prodotti da esso derivati provenienti da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni.

Infatti, in base alle disposizioni sopraccitate, le centrali del latte, i centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari, pure nel rispetto di particolari norme, possono porre in commercio latte e derivati muniti della qualifica che i prodotti stessi provengano da animali riconosciuti ufficialmente indenni dalle due sopraccitate malattie.

Inoltre, questo Ministero è dell'avviso che l'azione di incentivazione indiretta dei piani di risanamento del bestiame, tramite la valorizzazione del latte delle stalle immuni — prospettata dall'interrogante — debba tenere conto del graduale sviluppo del programma di risanamento in corso in tutto il territorio nazionale, in relazione ai fondi disponibili ed alla possibilità di reperire animali sani in sostituzione di quelli infetti abbattuti.

Tale gradualità di interventi, per quanto riguarda la tubercolosi bovina, è tra l'altro sancita dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 marzo 1965 il quale prevede appunto che a decorrere dal 1° gennaio 1968 inizi l'obbligo di risanamento per tutti gli allevamenti dei quali facciano parte bovini adibiti alla produzione del latte comunque destinato ad uso alimentare umano.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BRANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che con decreto del 21 ottobre 1958 veniva riconosciuto a favore del messaggere di seconda classe Mario Troisi, nato a Mercato San Severino il 12 febbraio 1915, la pensionabilità di anni quattro e giorni due di servizio straordinario, conferendo alla vedova, Soccorsa Troisi nata De Crescenzo, l'indennità *una tantum* in luogo di pensione di lire 428.450, nonostante che la vedova avesse avanzato domanda di pensione privilegiata; premesso altresì che, a seguito di ricorso, con decreto del 16 luglio 1960, veniva revocato il decreto del 21 ottobre 1958, limitatamente al riconoscimento della pensionabilità di anni quattro e mesi due di servizio straordinario e veniva — come da domanda — conferita la pensione privilegiata a favore della vedova De Crescenzo Soccorsa vedova Troisi, a decorrere dal 18 gennaio 1958 — per quali motivi la direzione provinciale poste e telegrafi di Salerno ha prodotto domanda, senza informare l'interessata, intesa ad ottenere il rimborso della contribuzione versata in favore del defunto assicurato per i periodi di lavoro da considerare utili a trattamenti di quiescenza statale, determinando il preteso riesame della pensione di reversibilità, già concessa dall'INPS, con certificato n. 1180335/SO per il quale motivo ora l'INPS pretende la restituzione della somma di lire 1.120.010, ritenendo indebitamente riscosse le rate di pensione afferenti il periodo 1° febbraio 1958-31 gennaio 1965. (22768)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 21 ottobre 1958 fu riconosciuta, a seguito di domanda presentata dalla signora De Crescenzo Soccorsa vedova del messaggere di seconda classe Troisi Mario, la pensionabilità di anni 4 e giorni due di servizio prestato dal predetto dipendente postale in qualità di agente diurnista.

Con lo stesso provvedimento fu liquidata alla predetta vedova l'indennità *una tantum* in luogo di pensione, in base ad anni 19 di servizio, e fu disposto, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il rimborso, da parte dell'INPS, allo Stato ed agli eredi del Troisi, dei contributi versati nell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi riscattati.

Successivamente, avendo il Comitato per le pensioni privilegiate espresso parere favorevole per il riconoscimento del diritto della vedova Troisi alla pensione privilegiata, con decreto ministeriale del 16 luglio 1960, nel conferire alla medesima tale nuovo beneficio, fu revocato il precedente decreto del 21 ottobre 1958, limitatamente al riscatto del servizio non di ruolo e fu disposto che, qualora l'INPS avesse già effettuato il rimborso, ai sensi dell'articolo 9 del succitato decreto legislativo del 1948, n. 262, dei contributi assicurativi versati per i periodi riscattati, lo Stato e gli interessati sarebbero stati tenuti alla restituzione all'INPS stesso di tali contributi.

Sono ora in corso accertamenti per stabilire se quanto disposto con il summenzionato decreto sia stato eseguito, se, cioè, sia stato provveduto alla ricostituzione della posizione assicurativa dell'ex messaggere Troisi Mario, precisandosi che, in caso negativo, si provvederà con la maggiore possibile sollecitudine al riguardo.

Pertanto, a parere di questo ministro, la pensione di reversibilità a carico dell'INPS, di cui la vedova Troisi era in godimento, dovrebbe essere da detto ente ripristinata senza far luogo al recupero dei ratei di pensione corrispondenti alla vedova stessa.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BRANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire con urgenza perché venga installata una cabina telefonica in contrada Baronìa del comune di Ascea (Salerno), per porre fine all'isolamento in cui si trovano gli abitanti, che attualmente non sono in grado — in caso di bisogno — di chiamare tempestivamente un medico. (23182)

RISPOSTA. — A norma delle vigenti disposizioni (legge 20 maggio 1966, n. 368), possono ottenere il collegamento telefonico con spesa a carico dello Stato le località che siano in possesso dei prescritti requisiti e per le quali i comuni interessati abbiano presentato domanda entro il periodo di due mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 368, come previsto dall'articolo 2 della legge stessa.

Poiché nessuna domanda è mai pervenuta da parte del comune di Ascea per ottenere il collegamento della contrada Baronìa, non è possibile prendere ora in considerazione la richiesta contenuta nell'interrogazione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BRIGHENTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se, in conseguenza della situazione che si è creata all'Italsider di Lovere (Bergamo) in cui è prevista la messa in integrazione di centinaia di lavoratori e per altri il trasferimento presso le aziende Dalmine del gruppo Finsider, e di fronte alla necessità di dare una soluzione di prospettiva al problema, intenda esaminare urgentemente e concretamente con la Finsider e con il ministro dei trasporti per quanto gli compete (poiché lo sviluppo futuro dell'azienda è condizionato anche dagli ordinativi di materiale ferroviario) l'opportunità di approntare un programma che abbia come obiettivo la sicurezza del lavoro per le maestranze occupate e lo sviluppo produttivo dello stabilimento nell'interesse economico e sociale della zona che in larga misura è rappresentato dalla vita e dal potenziamento dell'Italsider di Lovere.

L'interrogante fa presente che il suaccennato programma dovrebbe portare alla revisione del piano IRI che ha ignorato lo stabilimento di Lovere e dovrebbe fare riferimento all'impegno assunto alcuni anni or sono di ammodernamento e ampliamento della acciaieria per la realizzazione della quale erano stati acquistati i terreni occorrenti e stanziati 5 miliardi; l'opera prevista in occasione di tale impegno, mai realizzata, è più che mai necessaria non solo per soddisfare il fabbisogno di acciaio per le produzioni all'interno dello stabilimento, ma anche per la fornitura della stessa materia prima alla Dalmine di Costa Volpino, costretta, da quanto si dice, ad acquistare l'acciaio da aziende private. Tale opera, inoltre, consentirebbe anche un ammodernamento e un ampliamento dei reparti di fucinatura, di meccanica e di laminatoio con

il ritorno alle lavorazioni speciali che venivano svolte in precedenza. (22606)

RISPOSTA. — Lo stabilimento Italsider di Lovere, al pari di tutte le altre aziende operanti nel settore ferroviario, ha risentito dei preoccupanti vuoti di lavoro conseguenti alle sensibili riduzioni degli ordini da parte delle ferrovie dello Stato.

In tale situazione si è reso necessario ridurre l'orario di lavoro di una parte dei dipendenti (350 unità su 2.100) ai quali viene corrisposto un salario pari a 41,2 ore in luogo delle 48 ore lavorative normali.

Per contenere entro i limiti indicati il provvedimento di riduzione dell'orario di lavoro, sono stati temporaneamente trasferiti allo stabilimento Dalmine di Costa Volpino 110 dipendenti, mentre, in tutti i casi possibili, sono stati concessi ai lavoratori le ferie e i riposi di conguaglio.

Frattanto, in attesa che diventi operante il provvedimento legislativo riguardante il primo finanziamento di 150 miliardi in conto della seconda fase del piano decennale delle ferrovie dello Stato sono già state avviate, tra le ferrovie dello Stato e la società, trattative circa future commesse di sale montate occorrenti per i rotabili ferroviari.

Quanto al secondo punto dell'interrogazione, si comunica che il progetto della costruzione di una nuova acciaieria fu, a suo tempo, accantonato, risultando esso in contrasto con i livelli produttivi dello stabilimento di Lovere, oltre che con tutto il programma di investimenti e di specializzazione produttiva elaborato per le aziende del gruppo dalla Finsider e dall'IRI. Tale programma, ormai in gran parte attuato, prevede che la produzione dell'acciaio occorrente per gli stabilimenti del gruppo venga effettuata dagli impianti costieri a ciclo integrale, salvo l'esigenza di alcuni stabilimenti minori, come Lovere, che consumano acciai legati o speciali, di disporre di una acciaieria *in loco*, capace di soddisfare il proprio fabbisogno.

In conseguenza di tale impostazione l'attuale acciaieria di Lovere è stata recentemente sottoposta a importanti lavori di ammodernamento.

Il piano quadriennale elaborato dalla Finsider prevede, altresì, il potenziamento del reparto ferroleghie e il miglioramento e l'installazione di altri impianti a completamento dei lavori già effettuati.

Infine, circa l'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che sono state acquistate da privati solo alcune partite di acciaio di tra-

scurabile entità e ciò in momenti di particolare necessità e urgenza, in quanto il fabbisogno dello stabilimento è pienamente soddisfatto dall'apporto di acciaio del gruppo Finsider.

Il Ministro: Bo.

BRUSASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano ha conoscenza che nella Regione autonoma della Valle d'Aosta il dipartimento del turismo, delle antichità e delle belle arti fa le comunicazioni al pubblico esclusivamente in lingua francese.

L'interrogante chiede, perciò, se il Governo ritenga opportuno, rispettati i diritti riconosciuti alla Regione in materia linguistica, di richiamare la Regione stessa, nella quale la grandissima maggioranza del turismo residenziale e di quello delle numerosissime colonie estive e invernali è costituito da cittadini delle altre regioni della comune patria italiana, al dovere di far conoscere in lingua italiana le sue disposizioni ai residenti e ai dimoranti che non conoscono la lingua francese. (21072)

RISPOSTA. — Normalmente, le comunicazioni al pubblico da parte dell'assessorato al turismo, antichità e belle arti dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta vengono effettuate in forma bilingue, salvo che la lunghezza del testo o la scelta di particolari caratteri non ne consiglino la stampa separata in ciascuna delle due lingue.

Non di rado gli stampati in questione vengono compilati nella sola lingua italiana.

Ugualmente le comunicazioni fatte mediante la quotidiana rubrica radiofonica *Il Gazzettino della Valle d'Aosta* vengono fatte nelle lingue italiana e francese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

BRUSASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stato nominato liquidatore della cantina sociale cooperativa Santa Maria in Piano di Nieve (Cuneo), un professionista di Roma, con le conseguenti forti spese di trasporto che incideranno gravemente a danno degli sfortunati soci viticoltori di quel piccolo ente.

L'interrogante chiede, perciò, che venga immediatamente provveduto per la nomina di un liquidatore scelto tra i professionisti del tribunale di Alba, territorialmente compe-

tente, tra i quali ci sono persone idonee al compito, degne di piena fiducia. (21446)

RISPOSTA. — Questo ministro, valutate le circostanze e la natura essenzialmente fiduciarica dell'incarico, ha nominato commissario liquidatore della cooperativa agricola Cantina sociale Santa Maria del Piano nord, con sede in Nieve, l'avvocato Antonino Niosi di Roma.

Ovviamente, con tale nomina non si è inteso affermare che sul posto non vi siano professionisti idonei allo svolgimento di incarichi del genere.

Il Ministro: Bosco.

BRUSASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia esatto che il terzo gruppo di lavoro della CEE incaricato dell'armonizzazione fiscale delle bevande alcoliche nei sei paesi della Comunità ha proposto:

a) che l'Italia deve aumentare gli oneri tributari del vino per pareggiare quelli che incidono sulla birra;

b) che sia consentito l'impiego dello zucchero di barbabietola anche per vini di consumo corrente;

c) che i vini di gradazione naturale superiore ai 15 gradi devono essere considerati alcoli e trattati fiscalmente come gli alcoli.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere chi rappresentò l'Italia nelle riunioni del terzo gruppo nelle quali vennero decise le proposte sovraelenate e quale azione venne svolta per impedire le proposte stesse gravemente dannose per la viticoltura nazionale. (22976)

RISPOSTA. — Alle riunioni tenute a Bruxelles nei giorni 28 e 29 giugno 1967 dal terzo gruppo di lavoro per i problemi fiscali della CEE non hanno partecipato rappresentanti del Ministero, poiché l'ordine del giorno non faceva riferimento a questioni riguardanti il vino.

Il Ministero, però, venuto a conoscenza che nelle riunioni predette sarebbe stato effettuato, tra l'altro, uno scambio di vedute sull'argomento, ha tempestivamente concordato la linea da seguire con i funzionari presenti alle riunioni degli altri dicasteri.

È stata pertanto ribadita l'impossibilità, già affermata in precedenti riunioni, di prevedere, in Italia, qualsiasi imposta di consumo o di altro genere sul vino, facendo rilevare, tra l'altro, che al fine di favorire il consumo, da alcuni anni è stata abolita nel nostro paese l'imposta comunale che in precedenza gravava sul prodotto.

In mancanza di un accordo a livello di esperti, i rappresentanti della commissione si sono riservati di proporre la trattazione del problema a più alto livello e pertanto nulla è pregiudicato per quanto riguarda la posizione italiana.

I nostri esperti, in ogni occasione, si sono dichiarati fermamente contrari alla proposta della commissione — proposta appoggiata dagli esperti delle delegazioni degli altri cinque paesi membri — per l'impiego indiscriminato dello zucchero (saccarosio) in enologia e, in particolare, nei vini di consumo corrente.

I lavori in sede CEE, per la regolamentazione della produzione e del commercio del vino, vengono sistematicamente seguiti da funzionari qualificati di questo Ministero all'uopo designati di volta in volta.

Il Ministro: RESTIVO.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui i candidati ai concorsi per cattedre di insegnamento, che nelle prove di esame riportano votazione superiore a sei decimi ed inferiore a sette decimi, non conseguono alcun titolo valido, da far valere in sede di assegnazione di incarichi e supplenze, ovvero in sede di valutazione titoli per gli altri concorsi. (21220)

RISPOSTA. — La tabella di valutazione dei titoli (capo I), annessa all'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1967, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie, prevede, alternativamente, la valutazione del titolo di abilitazione e quella del voto di esame conseguito in concorsi a cattedre con almeno 70/100 (idoneità).

La stessa tabella dispone, per altro, che l'aspirante ha diritto, a norma della legge 24 luglio 1961, n. 687, alla valutazione, in luogo dell'abilitazione, del risultato più favorevole conseguito in prove d'esame di concorso a cattedre con punteggio superiore a sei decimi ed inferiore a sette decimi.

Per quanto attiene ai concorsi a cattedre, la legge 2 agosto 1952, n. 1132, prevede tassativamente i titoli valutabili e stabilisce — in relazione ai risultati conseguiti in precedenti concorsi — che sia valutata soltanto l'idoneità intendendosi per idonei quei candidati che, nei precedenti concorsi per titoli ed esami, abbiano conseguito la votazione minima prescritta per essere dichiarati vincitori.

Il Ministro: GUI.

BUFFONE. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se — tenuto conto del grave inconveniente lamentato dal consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza), con deliberazione del 5 marzo 1967, n. 1 — siano state emanate disposizioni per l'impianto, da parte dell'ENEL, di apparecchiature idonee a far cessare la pericolosità del fumo, emesso dalla centrale termo-elettrica Mercure, che cagiona serio danno alla salute dei cittadini, all'agricoltura ed al patrimonio zootecnico della zona. (21927)

RISPOSTA. — In contrada Mercure, sita nel comune di Laino Borgo, è entrata in funzione una centrale termo-elettrica gestita dall'ENEL, la quale impiega grandi quantitativi di combustibile valutabili a circa 2.000 tonnellate al giorno con una conseguente produzione di ceneri pari a 400 tonnellate.

Ciò ha determinato l'inquinamento della zona in quanto, sebbene il predetto complesso sia dotato di depolverizzatori a cicloni inseriti in numero di quattro nei condotti che avviano alla ciminiera i prodotti della combustione, non tutte le ceneri vengono trattate, ma parte di esse si disperde nell'aria circostante per un vasto raggio, depositandosi anche sulla vegetazione e sulle pareti ed i pavimenti delle abitazioni.

Questa amministrazione è immediatamente intervenuta presso l'ENEL, che ha assicurato di aver dato l'avvio alla realizzazione dei provvedimenti atti ad eliminare gli inconvenienti causati dalle emissioni inquinanti.

Per una soluzione definitiva del problema è stato già disposto l'acquisto di filtri elettrostatici da collocare in serie a quelli ciclonici già esistenti e, nelle more della messa in opera di tali apparecchiature, l'ENEL ha fatto presente che saranno adottati idonei accorgimenti tecnici per contenere nei minimi termini gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BUFFONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se ritengano opportuno, ai fini dello sviluppo del turismo nel centro-meridione, consentire il rilascio, da parte delle amministrazioni provinciali, di autorizzazioni temporanee (massimo giorni 15) per l'esercizio della pesca nelle acque dolci. (22960)

RISPOSTA. — Il Ministero ha diramato disposizioni alle amministrazioni provinciali, allo scopo di semplificare al massimo il rila-

scio delle licenze di pesca nelle acque dolci per i turisti stranieri in soggiorno in Italia.

Per effetto di tali disposizioni, i turisti possono ottenere la licenza mediante la semplice esibizione del passaporto e previo pagamento dei relativi tributi. Risulta che tale licenza viene rilasciata normalmente nella stessa giornata in cui viene chiesta.

Per quanto concerne la prospettata opportunità del rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio della pesca nelle acque dolci allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo nell'Italia centro-meridionale, si fa rilevare che ciò richiederebbe un apposito provvedimento legislativo, in quanto le vigenti disposizioni non consentono il rilascio di una tale autorizzazione. D'altra parte, non sembra opportuno promuovere un provvedimento del genere, dato che la licenza di pesca attualmente in vigore, della durata di un anno salvo rinnovo, consente al titolare, con una modestissima spesa, di esercitare la pesca in tutte le acque dolci del territorio nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

BUFFONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se consideri giustificate o meno le apprensioni manifestate in data 27 febbraio 1967, con voto formulato dai rappresentanti delle camere di commercio marittime del Mezzogiorno, in merito al riordinamento delle linee marittime di preminente interesse nazionale; riordinamento che, ai sensi della legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, comporterebbe:

1) l'unificazione delle linee commerciali per l'Africa del Lloyd triestino;

2) la soppressione delle linee commerciali Italia-Levante e passeggeri stagionale Dalmazia-Grecia dell'Adriatica;

3) la soppressione delle linee miste Genova - Sardegna - Tunisi - Palermo - Livorno - Bastia - Porto Torres e Periplo Italico-Spagna della Tirrenia.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere i nuovi criteri che si intendano adottare. (23075)

RISPOSTA. — Il programma di ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dopo la conclusione dello studio preliminare compiuto da una commissione interministeriale, è ora all'esame dei competenti organi di Governo.

Tale esame — del quale per altro non si rende al momento possibile anticipare le con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

clusioni — dovrà accertare la rispondenza alle effettive esigenze dell'economia nazionale e il grado di onerosità raggiunto da detti servizi, al fine di cercare tutte quelle soluzioni atte a conferire agli stessi l'assetto più rispondente alle effettive necessità dei traffici e quello più conveniente sotto il profilo economico.

Il Ministro: Bo.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga dover disporre perché il posto di telefono pubblico in contrada Volta di Forno di Cassano Jonio (Cosenza) venga al più presto impiantato, per soddisfare le esigenze della numerosa e laboriosa popolazione agricola della zona. (23275)

RISPOSTA. — A norma delle vigenti disposizioni (legge 20 maggio 1966, n. 368), possono ottenere il collegamento telefonico con spesa a carico dello Stato, le località che siano in possesso dei prescritti requisiti e per le quali i comuni interessati abbiano presentato domanda entro il periodo di due mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 368.

Ciò stante e poiché nessuna domanda è mai pervenuta dal comune di Cassano Jonio per il collegamento telefonico della contrada Volta di Forno, non è possibile far luogo ora al provvedimento richiesto con l'interrogazione sopra riportata.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui il comune di Acri (Cosenza) non è stato ancora ammesso ai benefici della legge 20 maggio 1966, n. 368, per l'istituzione del servizio telefonico pubblico nella frazione San Lorenzo o Pantano D'Olmo. (23281)

RISPOSTA. — L'istruttoria della pratica relativa al collegamento telefonico della frazione San Lorenzo (o Pantano d'Olmo) del comune di Acri (Cosenza) ebbe nel 1962 esito negativo, in quanto risultò che nella predetta località vi erano solo 62 abitanti, e cioè una popolazione inferiore al minimo richiesto dalle disposizioni vigenti (almeno 200 abitanti).

Lo stesso comune di Acri in data 13 settembre 1966 avanzò una nuova domanda per il collegamento in oggetto, domanda che non poté, però, essere presa in considerazione, in quanto presentata oltre i termini previsti dalla legge 20 maggio 1966, n. 368.

Detta legge, infatti, prescrive, all'articolo 2, che le domande devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga possibile, entro breve tempo, l'istituzione di una agenzia postale nella frazione Le Creti del comune di Sanginetto (Cosenza) — che comprende le contrade Sparvasile, Pietrabianca, Palazza, Grisafa, Gacciola — con una popolazione residente di oltre 600 abitanti. (23431)

RISPOSTA. — La pratica relativa all'istituzione di un'agenzia postale nella frazione Le Creti del comune di Sanginetto (Cosenza) ha già formato oggetto di esame negli anni 1956, 1964 e 1965 da parte di questa amministrazione; ma i risultati hanno avuto esito negativo stante il limitato numero degli abitanti residenti nella zona interessata (600) e la scarsa consistenza del traffico postale e a danno ivi accertato.

Tuttavia questa amministrazione, al fine di riesaminare la situazione della località segnalata, alla luce di nuovi e più aggiornati elementi di giudizio, in data 31 luglio 1967, ha disposto nuovi accertamenti statistici, dalle cui risultanze dipenderà l'accoglimento o meno della richiesta.

Si fa, comunque, presente che la trattazione della pratica richiederà un certo lasso di tempo, necessario per l'espletamento dei prescritti adempimenti.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BUSETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere in che modo e con quali destinazioni intenda utilizzare il contributo di 10 milioni di unità di conto, pari a 6 miliardi e 250 milioni di lire da suddividersi in due anni, da prelevarsi dal fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, deliberato dal Consiglio dei ministri della CEE nel corso della sua 199^a sessione per la riparazione dei danni causati dalle inondazioni del 4 novembre 1966 a vasti territori del paese. (20101)

RISPOSTA. — L'utilizzo delle somme del FEOGA — sezione orientamento — messe a disposizione della CEE, per la concessione di contributi nella spesa per la riparazione dei danni causati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, avverrà in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti n. 206/

66 del Consiglio della CEE e n. 17/67 della Commissione della CEE.

I citati regolamenti prevedono, come è noto, il finanziamento delle iniziative rivolte al ripristino ed al miglioramento delle strutture di produzione e di valorizzazione dei prodotti agricoli, danneggiate dalle accennate calamità.

In tal senso, sono state impartite istruzioni agli ispettorati compartimentali agrari competenti per territorio che hanno raccolto e trasmesso numerose domande, presentate principalmente da enti di sviluppo e da consorzi di bonifica, per il ripristino delle strutture fondiarie gravemente danneggiate.

Le domande stesse sono in corso di esame da parte dell'apposita commissione ministeriale e, quanto prima, saranno trasmesse ai competenti servizi della Commissione della CEE.

Il Ministro: RESTIVO.

BUZZETTI, RACCHETTI, CALVETTI E BONAITI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano gli intendimenti, le possibilità, i tempi per il proseguimento dei lavori di adeguamento al traffico sulla strada statale n. 56 del lago di Como e dello Spluga. Gli interroganti sottolineano come i lavori in corso, pur procedendo a ritmo rallentato, siano giunti ad esaurimento e chiedono che si provveda, per tempo, a stanziare nuovi fondi per evitare almeno interruzioni nei lavori stessi; ricordano che l'assoluta inadeguatezza di detta strada, unica via di accesso per l'intera provincia di Sondrio e ad importanti valichi internazionali, è sicuramente la principale causa dell'aggravarsi della depressione economica in provincia di Sondrio; l'attuale condizione di traffico su detta unica strada rende parzialmente inefficaci, per la provincia di Sondrio e per l'Alto Lario, le provvidenze e gli incentivi disposti a favore delle zone depresse e montane.

Il mancato accoglimento delle giuste, evidenti fondamentali esigenze delle laboriose popolazioni della provincia di Sondrio e dell'Alto Lario non possono rimanere ulteriormente senza un tangibile segno di solidarietà e di comprensione da parte dei competenti organi governativi.

L'attuale situazione, divenuta ormai insostenibile, potrebbe sfociare in clamorose prese di posizione da parte di una popolazione nota per la mitezza del carattere e per il senso di responsabilità. (21188)

RISPOSTA. — In ordine al proseguimento dei lavori di ammodernamento della statale n. 56, si fa presente quanto segue.

Il tratto Milano-Lecco è attualmente servito da una nuova strada provinciale con caratteristiche tali da non rendere necessario almeno per ora alcun intervento sulla statale.

Nel tratto successivo Lecco-Colico l'ANAS sta provvedendo all'ammodernamento che importa una spesa complessiva di lire 2 miliardi 291.220.000 e che sarà ultimato entro il febbraio 1968.

Il predetto ammodernamento conferisce al tratto in questione caratteristiche di strada di grande comunicazione con carreggiate separate unidirezionali e larghezza complessiva della sede stradale di metri 18.

Le camere di commercio di Como e di Sondrio, per conto loro, hanno fatto redigere un progetto di massima del tratto Abbazia Lariana-Colico, facendo presente all'ANAS di essere disposte a procedere, a loro cura e spese, alla relativa progettazione esecutiva, qualora il progetto di massima fosse stato ritenuto meritevole di approvazione.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda, esaminato tale progetto, di massima, dell'importo di lire 39.729.000.000, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, al solo fine di consentire la progettazione esecutiva del tratto stradale di che trattasi da parte delle camere di commercio di Como e di Sondrio, precisando che tale approvazione non costituisce impegno da parte dell'azienda per il finanziamento dell'opera, atteso l'ingente importo, che non può evidentemente essere affrontato con le normali disponibilità di bilancio.

Al fine, per altro, di venire incontro ulteriormente e nei limiti delle attuali possibilità finanziarie, alle necessità delle popolazioni locali, l'ANAS è venuta nella determinazione di eseguire l'ammodernamento di un ulteriore tratto presso Abbazia Lariana e la sistemazione dello svincolo di Trivio Fuentes, autorizzando, a tale riguardo, la redazione e la presentazione di due progetti degli importi presunti rispettivamente di lire 500.000.000 e 700.000.000.

Il Ministro: MANCINI.

BUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali concreti provvedimenti si intendano adottare per alleviare le condizioni dei coltivatori diretti e mezzadri della provincia di Parma ed in particolare di quelli delle zone collinari e montane, le cui colture agrarie sono state deva-

state ed irrimediabilmente compromesse dalle gelate delle notti del 23, 24, 25 e 26 aprile 1967 e che hanno soprattutto interessato le produzioni frutticole, foraggere e viticola.

Per quest'ultima, in particolare, le eccezionali avversità atmosferiche sopra indicate, hanno arrecato danni che si ripercuoteranno anche sulle produzioni dell'annata 1968.

(22177)

RISPOSTA. — Le gelate notturne verificatesi nel periodo dal 23 al 26 aprile 1967 in talune zone della provincia di Parma, hanno colpito, con andamento e intensità varia, in relazione alla direzione delle correnti fredde e al rilievo del terreno, le colture che si trovavano all'inizio della ripresa vegetativa.

I danni, che in modo apprezzabile si sono registrati soltanto a carico delle colture viticole, secondo la più attenta stima del competente ispettorato agrario, si aggirano intorno al 15-18 per cento della produzione della vite.

Avuto riguardo agli ordinamenti produttivi in atto, nei quali il prodotto della vite concorre alla formazione del prodotto lordo vendibile con percentuali assolutamente modeste, i danni non superano mediamente l'8 per cento della produzione lorda vendibile aziendale e rientrano, perciò, nelle normali diminuzioni di prodotto, conseguenti a non eccezionali avversità meteoriche.

Tuttavia, per qualche caso di perdite di produzione di entità tale che ne sia gravemente compromesso il bilancio economico aziendale, possono essere concessi, su domanda degli interessati, all'ispettorato agrario, prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive integrazioni, facendo presente che le somme assegnate all'ispettorato agrario di Parma, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti stessi, consentono di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 720 milioni di lire.

Come è noto, i prestiti di che trattasi possono essere concessi, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende danneggiate, anche per l'estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministro: RESTIVO.

CACCIATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre una inchiesta

sull'assegnazione degli alloggi da parte della GESCAL nel comune di Montesano (Salerno), e propriamente se siano state rispettate le norme vigenti in materia.

All'interrogante, tra l'altro, è pervenuta notizia che un alloggio sarebbe stato assegnato a tal Ferzola Nicola, scapolo. (20010)

RISPOSTA. — A seguito di informazioni fornite dal competente ufficio del lavoro di Salerno è risultato che i 12 alloggi realizzati nel comune di Montesano sulla Marcellana vennero messi a concorso con bando n. 14031 del 4 luglio 1958 al quale parteciparono 8 lavoratori di cui solo 7 risultarono in possesso dei requisiti di legge per l'assegnazione.

Successivamente, nel periodo dal 23 febbraio 1959 al 5 novembre 1963, vennero pubblicati per l'assegnazione dei rimanenti alloggi altri cinque bandi avviso che andarono tutti deserti.

Ad un ulteriore bando avviso emanato nel 1965 parteciparono, invece, 9 concorrenti per cui — in ottemperanza alle delibere del comitato direttivo, emanate ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 recante provvedimenti per la costruzione di case per lavoratori — si dovette procedere a pubblico sorteggio per la assegnazione dei rimanenti 5 alloggi.

A seguito di tale sorteggio, espletato in piena conformità alle disposizioni di legge in vigore, il signor Ferzola Nicola citato nell'interrogazione risultò assegnatario di uno degli alloggi messi a concorso.

Il Ministro: BOSCO.

CACCIATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In ordine ai problemi che sono alla base dell'agitazione in atto del personale non insegnante dell'istruzione tecnica e professionale. Tale categoria infatti reclama:

1) un inquadramento definitivo, previa definizione dello stato giuridico e del riassetto delle carriere;

2) l'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, per l'immissione in ruolo di tutto il personale in servizio al 3 marzo 1966;

3) l'aggiornamento delle piante organiche in relazione alle disposizioni di cui alla legge 1282 nonché l'emanazione dei decreti per l'inquadramento ai sensi della medesima legge.

Di conseguenza l'interrogante chiede di sapere che cosa intenda fare il ministro per venire incontro alle giuste rivendicazioni

della categoria predetta, rivendicazioni che discendono da precise norme di legge.

(21208)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21970, del deputato Alesi, pubblicata a pag. 10212).

CACCIATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga giunto il momento di adeguare la retribuzione degli istruttori dei cantieri scuola e di lavoro a quello che è oggi il costo reale della vita; nonché di modificare le vigenti norme in materia di assistenza e di previdenza in modo che gli istruttori abbiano lo stesso trattamento dei lavoratori dell'industria.

(22381)

RISPOSTA. — Si è predisposto uno schema di disegno di legge recante modifiche al trattamento economico degli allievi dei cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento.

Non appena detto provvedimento — già diramato per il concerto con le altre amministrazioni interessate — sarà approvato, è intendimento di questo Ministero predisporre altro analogo in favore del personale istruttore.

Si fa presente, inoltre, che gli istruttori dei cantieri-scuola di lavoro e di rimboschimento, agli effetti assistenziali e previdenziali, sono già attualmente equiparati rispettivamente agli impiegati dell'industria e a quelli dell'agricoltura.

Il Sottosegretario di Stato: CALVI.

CALASSO. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se intendano intervenire perché sia assicurato al più presto, mediante opera idonea, lo smaltimento razionale dei rifiuti dell'ospedale civile di Copertino (Lecce), che conta in media 150 presenti fra degenti e personale dipendente: opera ritenuta da tutti urgente, dato che non è possibile prevedere la realizzazione entro brevi termini della rete fognante cittadina.

Attualmente il nosocomio dispone a tale scopo di un servizio per 60 persone, incivile e primitivo, consistente in una fossa quasi continuamente piena di liquami in putrefazione, che ammorba l'atmosfera, rendendola irrespirabile ai malati ed agli abitanti della zona.

Da anni l'ECA, ente amministratore dell'ospedale, e la giunta municipale assicurano

di voler risolvere un così elementare problema di pubblica igiene, rimanendo in verità inerti e indifferenti, perché risulta che solo il 31 dicembre 1966, dopo l'intervento del medico provinciale, l'ECA avrebbe deliberato di acquistare per la bisogna una « fossa biologica prefabbricata ».

L'interrogante domanda di sapere, se l'ente dispone delle somme necessarie e sufficienti, anche per la costruzione delle opere di recapito delle acque derivanti dalla fossa; desidera sapere infine se intendano concedere, eventualmente sotto forma di contributi straordinari, il finanziamento delle spese preventivate in progetto, riconoscendo la indilazionabile rimozione delle antigieniche difficoltà, tante volte lamentate dagli ammalati e dagli abitanti del rione.

(19752)

RISPOSTA. — L'amministrazione dell'ospedale civile di Copertino si è trovata impegnata, per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, a modificare le strutture ospedaliere, in quanto la frequenza media dei degenti ha di gran lunga superato le previsioni e, conseguentemente, l'idonea capacità delle strutture stesse.

La mancanza di rete fognante nel comune di Copertino ha sempre reso di difficile soluzione questo problema dal lato tecnico e, finché il comune non ha provveduto a riattare un pozzo assorbente, situato nelle immediate vicinanze dell'ospedale in questione, per l'assorbimento dei liquami di rifiuto, non è stato possibile modificare l'attuale impianto in maniera più adeguata ed igienicamente sufficiente.

A tutte queste difficoltà l'amministrazione ospedaliera ha ovviato con l'acquisto di fosse biologiche prefabbricate, provvedendo, a proprie spese, ad uno smaltimento dei liquami, debitamente depurati e clorati, nel summenzionato pozzo assorbente.

Attualmente, presso il Ministero dei lavori pubblici si trovano due progetti generali, redatti a cura dell'EAAP, dell'importo complessivo di 600 milioni, per la costruzione della fognatura nera nel citato comune. Il primo e secondo lotto dei lavori, che prevedono la realizzazione delle opere terminali a circa 2 chilometri dall'abitato, da tempo approvati, sono stati già appaltati.

Pertanto, si assicura l'interrogante, che non appena espletata da parte dell'EAAP la necessaria procedura espropriativa del suolo da occupare, si provvederà, senz'altro, all'inizio dei lavori.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere la definizione dei lavori alle case GESCAL di via del Monte in Torre del Greco (Napoli) ancora prive delle indispensabili opere infrastrutturali e dei servizi. (20114)

RISPOSTA. — Il ritardo nella consegna degli alloggi realizzati dalla GESCAL in Torre del Greco è dipeso dalla necessità di attendere il completamento dei lavori per la costruzione dei servizi pubblici (acqua, luce, ecc.).

Poiché recentemente tali opere sono state completate, la GESCAL ha provveduto a compilare i relativi contratti di assegnazione ed ha autorizzato la competente stazione appaltante (IACP di Napoli) a consegnare gli alloggi stessi agli assegnatari.

Il Ministro: BOSCO.

CAPRARA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando si intenda ripristinare, anche in accoglimento di voti espressi dagli abitanti, nella zona residenziale Sapio alla via Galilei di Portici (Napoli) l'ufficio postale improvvisamente soppresso, nonostante l'utilità derivante dalla sua ubicazione, che non può essere surrogata dalla nuova sede al corso Umberto I, in un comune che ha visto un notevole incremento di popolazione proprio nella zona oggi irrazionalmente privata della succursale postale. (23273)

RISPOSTA. — In via Galilei erano stati provvisoriamente dislocati alcuni servizi (accettazione pacchi, raccomandate, vendita carte valori, distribuzione pacchi e casellario) dell'ufficio postale di Portici sito in corso Garibaldi, in quanto i locali di detto ufficio erano diventati inadeguati ed insufficienti ad assicurare il normale espletamento dei servizi d'istituto.

Il provvedimento aveva carattere provvisorio e doveva sopperire alle esigenze dell'ufficio ubicato in corso Garibaldi in attesa del reperimento di altri locali più ampi e razionali, atti ad accogliere in un'unica sede tutti i servizi.

Ciò, infatti, è avvenuto a seguito del reperimento di idonei locali in corso Umberto I, distanti dalla sede di corso Garibaldi poco più di 500 metri.

Nella fattispecie, pertanto, non si può parlare di soppressione d'ufficio, ma di riunione dei servizi temporaneamente svolti in via Galilei all'ufficio dal quale dipendevano, per ef-

fetto ed in conseguenza del trasferimento di detto ufficio nella nuova sede di corso Umberto I.

Si fa presente infine che è in fase di definizione la pratica relativa al trasferimento dell'ufficio di Bellavista nelle vicinanze di via Galilei, così che gli uffici esistenti nel comune di Portici, più razionalmente ubicati, potranno meglio soddisfare le esigenze dell'intera cittadinanza ed in particolare del quartiere residenziale Sapio.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CAPUA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere circa i gravi inconvenienti segnalati dall'amministrazione comunale di Laino Borgo (Cosenza) determinati dal funzionamento del complesso termoelettrico *Mercure* dell'ENEL, installato in località Pianette di questo comune.

Risulta dalla deliberazione comunale del giorno 5 marzo 1967 che continue nuvole di cenere e di fuligine determinano gravi inquinamenti atmosferici e danno notevole alle campagne circostanti. (21398)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21927, del deputato Bufbone, pubblicata a pag. 10243).

CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere lo stato degli studi per la definizione degli « interventi straordinari per la Calabria », tenuto conto che i suindicati interventi debbono conservare il loro carattere di aggiuntività e straordinarietà sia rispetto ai finanziamenti ordinari dei Ministeri, sia in rapporto al piano verde, alla legge sui fiumi, al piano autostradale, al piano ospedaliero, e a quello della scuola. (22663)

RISPOSTA. — Questo Comitato ha già predisposto e messo a punto uno schema di disegno di legge concernente « Provvedimenti straordinari per la Calabria ». Tale schema stabilisce esplicitamente che gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure simili, previsti dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni statali e della Cassa per il mezzogiorno.

Il cennato schema prevede, inoltre, che, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte,

d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive che dovranno assicurare il coordinamento degli interventi straordinari di cui al citato provvedimento con gli altri interventi pubblici ordinari e straordinari derivanti dalle leggi vigenti, proprio al fine di conservare ai primi il necessario carattere di aggiuntività.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:
PASTORE.

CARADONNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere a carico dello stabilimento ceramiche laterizi Matteo D'Agostino di Formia in ordine all'esposto presentato circa due mesi fa all'ispettorato del lavoro di Latina ed al Ministro del lavoro di ottanta operai col quale si rende noto che essi avevano percepito il pagamento di cottimi nella misura forfettaria di lire 28.000-30.000 mensili, mentre risulta che l'impresa denunciava ai competenti uffici lo svolgimento di sole otto ore di lavoro da parte di ciascun operaio e sulla base di tali ore pagava i contributi previdenziali.

L'interrogante fa presente che l'evasione dell'impresa dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda una media di circa 500 operai per alcuni anni con danno per cifre notevoli agli istituti previdenziali e degli operai che a suo tempo percepiranno pensioni inferiori a quelle spettanti. (21642)

RISPOSTA. — A seguito di denuncia presentata da dipendenti della società D'Agostino di Formia, secondo cui i compensi per lavoro straordinario e cottimo loro corrisposti forfettariamente nella misura di lire 30 mila circa mensili non sono stati dalla ditta regolarmente riportati sui prospetti paga né registrati sui libri contabili, l'ispettorato del lavoro di Latina ha già iniziato accurate indagini che sono tuttora in corso.

Detto organo ispettivo, ultimati gli accertamenti, provvederà eventualmente a trasmettere apposito rapporto all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: BOSCO.

CARADONNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga di adottare per far cessare gli inammissibili inconvenienti igienici causati dal servizio della nettezza urbana del comune di

Roma con la distribuzione dei rifiuti ai piccoli allevatori di suini dell'agro romano.

L'interrogante tiene a rilevare che la recente epidemia di peste suina è stata quasi sicuramente causata dalla distribuzione dei suddetti rifiuti ed in modo particolare da quelli degli aeroporti intercontinentali.

Obbligare il comune di Roma ad incenerire i rifiuti urbani, come avviene in tutte le città del mondo, eviterebbe altresì il degradante spettacolo di donne e bambini addetti, senza alcuna preoccupazione igienica, alla cernita delle immondizie.

L'interrogante fa presente che perdurando l'attuale distribuzione dei rifiuti gli allevatori interessati alla rinascita degli allevamenti suini nell'agro romano sarebbero scoraggiati a prendere qualsiasi iniziativa di carattere economico essendo il rischio veramente eccessivo. (22285)

RISPOSTA. — Da indagini eseguite da questa amministrazione risulta che da quando si è verificata l'epizoozia di peste suina africana nel territorio del comune di Roma, è completamente cessata la fornitura a privati di rifiuti di qualsiasi genere.

In questi giorni hanno iniziato la loro attività due nuovi stabilimenti costruiti dalle ditte Sorain e Cecchini al chilometro 17,5 della via Prenestina i quali, insieme ad altri due, già in esercizio in località Ponte Malnone, assicurano il trattamento totale di tutti i rifiuti solidi della città. Mentre uno di tali stabilimenti, attrezzato con impianti Dano, trasforma tutti i rifiuti in *compost*, gli altri tre potranno produrre anche mangimi sterilizzati utilizzando i residui alimentari cerniti dalla massa dei rifiuti. Le lavorazioni previste in tal senso offrono ogni garanzia e questa amministrazione provvederà periodicamente a controllarle per ovviare ad ogni eventuale inconveniente igienico-sanitario.

Il Ministro: MARIOTTI.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia legittimo che, essendo in vigore l'aliquota del quattro per cento sui trasferimenti di aree destinate alla costruzione edilizia e l'aliquota del sette e cinquanta per cento sui trasferimenti di fondi rustici, gli uffici del registro, in presenza di un trasferimento a titolo oneroso di fondo rustico le qualificano suolo edificatorio per sottrarlo alla valutazione automatica di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355, ma sul maggior valore così accertato anziché applicare la minore aliquota delle aree edilizie ri-

tengono di poter applicare ugualmente la maggiore aliquota prevista per i fondi rustici, facendo così convergere sullo stesso immobile le due più sfavorevoli previsioni legislative diverse, anzi contrastanti. (22992)

RISPOSTA. — Per porre in grado il Ministero delle finanze di assumere i necessari elementi di giudizio in ordine a quanto lamentato dall'interrogante, si prega di voler cortesemente precisare presso quali uffici del registro risulti in atto l'irrituale sistema di accertamento indicato nell'interrogazione.

Il Ministro: PRETI.

CASSANDRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che le draghe attualmente in servizio presso il compartimento marittimo di Bari sono insufficienti per far fronte alle accresciute esigenze dei porti del basso Adriatico e dello Jonio — se, per ovviare ai ritardi con cui vengono eseguite le operazioni di dragaggio talvolta improcrastinabili, si ritenga opportuno ed urgente assegnare alle opere marittime civili di Bari una terza draga che, insieme alle due già in dotazione, potrebbe consentire più efficienti e tempestivi interventi nei 17 porti classificati della zona, talvolta distanti parecchie miglia tra loro.

Il compartimento marittimo di Bari potrebbe in tal modo essere in grado di avere una draga a disposizione dei porti della zona nord di sua competenza, un'altra per la zona centrale e una terza che serva quelli della penisola Salentina, bagnata anche dal mar Jonio. (21250)

RISPOSTA. — I mezzi effossori di cui attualmente dispone questo Ministero, in numero invero insufficiente per fronteggiare le molteplici esigenze dei numerosi porti marittimi nazionali, sono stati assegnati ai vari uffici per le opere marittime in relazione ai relativi programmi dei lavori di ordinaria escavazione per il corrente esercizio.

Non riesce pertanto possibile, al momento attuale, disporre il trasferimento di una terza draga presso l'ufficio di Bari, sottraendola ad altro ufficio.

Si può, comunque, assicurare che tale esigenza sarà favorevolmente considerata allorché questo Ministero potrà disporre di nuovi mezzi effossori, la cui costruzione è prevista nel programma da attuare con i fondi stanziati con legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

Il Ministro: MANCINI.

CASSANDRO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere come si intenda far fronte alle esigenze degli assistiti dell'INAM dei comuni di Rodi Garganico, Vico, Carpino, Cagnano Varano, Peschici, Ischitella, Vieste, Isole Tremiti, i quali devono far capo alla sezione territoriale INAM di Rodi Garganico (Foggia) che è però sprovvista degli ambulatori di pediatria e di ortopedia, ma soprattutto di un gabinetto di analisi per cui si è costretti per qualunque indagine chimica, anche la più semplice, a raggiungere il comune di San Severo che dista dai centri indicati parecchie decine di chilometri. (22056)

RISPOSTA. — L'INAM, interessato al riguardo, ha fatto presente che esiste attualmente in Rodi Garganico una sezione territoriale con annesso poliambulatorio, dotato dei seguenti servizi specialistici: cardiologia, chirurgia, ginecologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, otoiatria, urologia, terapia fisica e terapia iniettoria.

Per altro, allo scopo di venire sempre più incontro alle esigenze degli assistibili residenti nella zona, ha recentemente autorizzato il funzionamento, in gestione diretta, dei servizi di pediatria e di ortopedia e quello di radiologia in gestione convenzionata.

Per quanto riguarda, infine, il servizio di analisi cliniche, il predetto istituto ha comunicato che sta esaminando la possibilità di assicurare le relative prestazioni mediante la stipula di apposita convenzione ambulatoriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

CASTELLUCCI. — *Al Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere a favore dei coltivatori le cui aziende sono state colpite dalla violentissima grandinata che il 9 luglio alle ore 16 si è abbattuta su una vasta plaga della provincia di Ancona comprendente totalmente o parzialmente il territorio dei comuni di Cupramontana, Maiorati, Spontini, Monteroberto, Castibellino, Staffolo, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Mergo, Rosora e Castelplanio.

I danni arrecati sono ingenti essendo rimasti distrutti totalmente tutti i frutti pendenti (uva, oliva, foraggi, frutta, ortaggi, ecc.) uccisi molti animali da cortile, danneggiati fabbricati e impianti agricoli.

Le perdite più gravi, sia per il prodotto dell'anno in corso sia per ripercussioni negli

anni prossimi, derivano dalle lesioni subite dalla vite e dall'ulivo, avendo presente che il comprensorio colpito fa parte dell'area di coltivazione, spesso specializzata, del vitigno che produce il rinomato vino tipico « Verdicchio », che costituisce il reddito prevalente delle aziende quando addirittura non sia l'unico reddito.

I provvedimenti richiesti debbono avere carattere di straordinarietà e di urgenza tali da consentire, con il compenso dei danni subiti, l'immediato ripristino della capacità produttiva delle aziende.

L'interrogante chiede inoltre un immediato intervento che sovvenga le necessità di vita di talune famiglie che con i raccolti hanno perduto ogni fonte di sussistenza. (23039)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona ha comunicato i danni causati, alle colture in atto, da una violenta grandinata che si è abbattuta, il giorno 9 luglio 1967, nelle zone segnalate dall'interrogante.

Il Ministero ha immediatamente predisposto che funzionari tecnici di quell'ispettorato effettuassero accurati sopralluoghi ai territori colpiti per accertare la natura e l'entità del danno e per svolgere la necessaria opera di assistenza tecnica, per favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Dopo una attenta valutazione dei danni, pur constatando in alcune frazioni perdite rilevanti alle produzioni in atto, si è potuto rilevare che, nell'intera circoscrizione colpita i danni non raggiungono, mediamente, quei valori percentuali, nei confronti della produzione lorda vendibile, tali da richiamare l'applicazione delle provvidenze contributive e fiscali previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 749.

Tuttavia, nell'intento di andare, ugualmente e con ogni sollecitudine, incontro alle esigenze delle aziende agricole colpite dalla accennata avversità, il Ministero ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Ancona, ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1314, una assegnazione straordinaria di quote di concorso statale su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, per l'importo di lire 25 milioni. Tale assegnazione consentirà di effettuare operazioni finanziarie per un volume di circa 750 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale per precedenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore della provincia di Ancona.

I prestiti menzionati permetteranno, agli agricoltori danneggiati, di fronteggiare le necessità inerenti alla conduzione aziendale, nonché di estinguere le passività derivanti da prestiti agrari di esercizio e da operazioni di credito agrario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

CATALDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative intendano prendere per annullare le elezioni-truffa alla mutua contadina del comune di Stigliano (Matera).

Infatti con un espediente — evidentemente illegale — è stata respinta la lista unitaria dell'Alleanza contadina e dell'UCI, perché due dei firmatari avrebbero ritrattato la loro adesione, data alla presenza del segretario comunale, che ha autenticato le firme quale pubblico ufficiale.

L'interrogante chiede comunque di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare. (21824)

RISPOSTA. — La lista unitaria, promossa dall'Alleanza contadini lucani e dall'Unione contadini italiani, per il rinnovo degli organi direttivi della cassa mutua comunale di Stigliano, in un primo momento respinta per difetto del numero legale dei presentatori, è stata successivamente accettata, a seguito di regolarizzazione intervenuta nei termini.

Le elezioni si sono svolte il 23 aprile 1967 ed hanno dato i seguenti risultati: iscritti 627; votanti 566; schede bianche 5; schede nulle 9.

La lista n. 1 (Associazione coltivatori diretti) ha conseguito 424 voti e la lista n. 2 (Alleanza contadini lucani e Unione contadini italiani) ne ha conseguiti 128.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

CERVONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio causato a numerosissimi cittadini in comune di Maenza (Latina) in seguito alla formazione dei ruoli per la riscossione dei canoni per l'affrancazione degli usi civici.

In particolare l'interrogante chiede di sapere:

1) se in base alla legge 16 giugno 1967, n. 1766, articolo 3, ci sia o non ci sia l'uso civico in quel centro; su quale parte del territorio comunale e dove questi siano stati trascritti;

2) se, ove vi fosse il diritto di uso civico nel comune di Maenza, le opere di miglioria apportate dai cittadini non determinino l'affrancazione senza necessità quindi di pagamento di altri canoni;

3) come ciò sia stato realizzato nelle località in cui l'alto commissario per gli usi civici ha condotto i propri accertamenti e se sia stato concretizzato con il concetto del contraddittorio voluto dalla citata legge intesa più nel suo spirito che nella forma;

4) poiché sembra che il comune abbia voluto costituire un cosiddetto « fondo di affrancazione », con la imposizione di quote a carico di cittadini, con quali leggi ciò si sia potuto realizzare, con quali poteri e con quali deliberazioni.

L'interrogante chiede al ministro se creda opportuno, in base al disordine che tutto ciò sta provocando nel comune di Maenza, di far sospendere ogni cosa per mettere il tutto nel normale clima che l'affrancazione degli usi civici richiede e cioè di rendere un servizio alla popolazione più che costringerla ad oneri che non ha possibilità di sopportare.

(22036)

RISPOSTA. — Le operazioni per la liquidazione degli usi civici gravanti su terre di proprietà privata, nel territorio del comune di Maenza, rientrano nella esclusiva competenza del commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma, il quale, interessato in merito, ha fatto presente quanto segue:

1) in adempimento della prescrizione dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l'allora podestà di Maenza presentava tempestivamente denuncia circa l'esistenza di usi civici sulla quasi totalità dei terreni di privati, situati in quel comune.

Gli accertamenti storico-giuridici, fatti eseguire successivamente dal commissario, confermavano l'esistenza degli usi civici e di spigatico e, pertanto, veniva predisposto il progetto della loro liquidazione mediante canone, trattandosi di piccoli appezzamenti, spesso migliorati, non raggruppabili in unità agrarie. La relativa relazione del perito istruttore e il ruolo delle ditte interessate sono stati regolarmente depositati nel comune di Maenza, il quale ha provveduto a notificare alle ditte stesse, a mezzo del messo di conciliazione, l'avviso di tale deposito, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332. Nel prescritto termine di 30 giorni hanno proposto opposizione soltanto 6 ditte, mentre risulta dagli atti la regolarità della notifica dell'avviso per 1.836 ditte.

Non esiste alcuna disposizione legislativa che obblighi alla formalità della trascrizione la materia degli usi civici, quando manchi l'atto (sentenza, transazione) che ne contempi *ex professo* il riconoscimento;

2) le migliorie apportate dai proprietari ai fondi gravati da uso civico hanno rilevanza soltanto al fine di escludere la forma normale di liquidazione, cioè quella mediante distacco di porzione del fondo da assegnarsi al comune. Ma, non ricorrendo tale ipotesi, come è avvenuto per Maenza, la liquidazione comporta sempre il pagamento di un canone al comune (articolo 7 della legge sopra citata);

3) come si è sopra spiegato, ai proprietari è stato notificato l'avviso di deposito della relazione e, in tal modo, si è data la possibilità agli stessi di avvalersi del diritto di opposizione; diritto che — come si è accennato — la quasi totalità dei proprietari non ha ritenuto di esercitare;

4) il commissariato ha chiesto al comune di Maenza il deposito della somma per la redazione in bollo delle sei copie dell'atto di affrancazione e per le conseguenti spese di registrazione e di trascrizione, spese gravanti per un ottavo sul comune e per sette ottavi sui proprietari interessati alla liquidazione degli usi. Il comune, non avendo la capacità finanziaria di anticipare tale somma, che si aggirava all'incirca sui 5 milioni di lire, previa deliberazione del 7 luglio 1965, vistata dal prefetto il 17 agosto successivo, ha disposto il deposito — per l'invio al commissariato — della somma occorrente da parte degli stessi proprietari, in proporzione al canone proposto — salvo conguaglio definitivo in più o in meno — e ciò sia per soddisfare la richiesta del commissariato, sia per evitare, nell'interesse comune, le ingenti soprattasse per ritardata registrazione. Non si riscontra, quindi, alcunché di arbitrario e di irregolare nell'opera del comune a tale riguardo.

Si comunica, infine, che delle generali lamenti — se pur tardivamente manifestate dai proprietari di terre — il sindaco del comune di Maenza si è fatto recentemente interprete presso il commissariato, chiedendo, anche se pregiudizievole per il bilancio comunale, una congrua riduzione dei canoni risultanti dal progetto di liquidazione. Per poter riesaminare sotto tale profilo la questione sollevata è, però, necessario che il comune fornisca concreti elementi di giudizio e, a tal uopo, il commissariato ha assegnato il termine di 4 mesi, sospendendo, nell'attesa, l'emanazione del provvedimento di affrancazione. Conseguentemente il commissariato me-

desimo ha invitato il comune a soprassedere alla riscossione delle somme occorrenti per il prosieguo della procedura.

Il Ministro: RESTIVO.

CETRULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia legale la soppressione del servizio di armadio farmaceutico, avvenuto a mezzo di semplice lettera, quando il predetto servizio era stato istituito nel comune di Prezza (L'Aquila) con deliberazione del consiglio comunale da oltre 15 anni, e quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché il servizio di armadio farmaceutico sia ripristinato al più presto. (22846)

RISPOSTA. — Nessun provvedimento di soppressione di armadio farmaceutico è stato adottato dall'amministrazione comunale di Prezza.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CIANCA E NATOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda intervenire presso il Comitato interministeriale per il credito affinché la Cassa depositi e prestiti conceda all'Istituto case popolari di Roma il mutuo di 14 miliardi di lire richiesto in data 6 dicembre 1965 necessario per realizzare il programma di costruzioni per il quale ha ottenuto dal Ministero dei lavori pubblici, con nota del 19 novembre 1965, n. 10028, il contributo statale di 560 milioni, ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Gli interroganti fanno presente che l'Istituto case popolari ha già presentato i relativi progetti al genio civile ed ha già ottenuto formale promessa dal comune di Roma per la concessione delle aree nei piani di zona formulati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

In considerazione inoltre che il caso prospettato rientra purtroppo nella situazione di generale difficoltà per la concreta attuazione della legge n. 1179 che, quantunque presentata sotto forma di decreto, a distanza di più di un anno dalla sua entrata in vigore non ha consentito la costruzione, di un solo vano di abitazione, gli interroganti invitano il ministro ad un attento esame dei motivi che impediscono in pratica l'utilizzazione degli stanziamenti predisposti a favore dell'edilizia abitativa dal provvedimento citato che pure reca il titolo « Norme per l'incentivazione dell'edilizia economica e popolare ».

(20325)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella seduta

del 27 febbraio 1967 ha deliberato la concessione ed i mutui agli istituti autonomi per le case popolari per un ammontare complessivo di lire 17.119.830.932 di cui 441.069.461 sono state concesse all'istituto di Roma.

Il Ministro: MANCINI.

CIANCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di intervenire nei confronti della società per azioni MAS, via dello Statuto, Roma, che ha affisso nei propri locali il seguente comunicato: « Rammentiamo al personale che nei locali dell'azienda non è consentita alcuna forma di propaganda politica e sindacale », comunicato che per il tenore ricorda analoghi ridicoli cartelli affissi nei luoghi di lavoro durante il periodo fascista e che per il suo contenuto contrasta con lo spirito e con la lettera della legge recentemente votata dal Parlamento e che sancisce la nullità dei licenziamenti intimati per motivi politici e sindacali. (21206)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti è risultato che effettivamente, nel periodo fine febbraio-marzo 1967, la società MAS (Magazzini allo statuto, società per azioni) di Roma ha affisso nell'ambito aziendale - situato in un locale a pianterreno non accessibile alla clientela - un foglio dattiloscritto avente il contenuto indicato dall'interrogante.

La direzione aziendale, all'uopo interpellata, ha comunicato di aver disposto l'affissione di detto manifesto in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo della commissione interna, al fine di limitare quanto più possibile discussioni e distrazioni durante il lavoro da parte del personale dipendente, ed escludendo pertanto qualsiasi volontà di interferenza - senza dubbio inammissibile - nell'esercizio dei diritti sindacali dei dipendenti.

Risulta per altro che i lavori pre-elettorali e le operazioni di votazione, come attestato anche dal comunicato finale redatto dai membri del comitato elettorale, si sono svolti regolarmente.

Il Ministro: BOSCO.

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo che hanno sin qui impedito l'approvazione e l'emissione del decreto relativo al nuovo piano regolatore della città di Rieti, approvato dal consiglio comunale, e degli atti deliberativi relativi all'applicazione della leg-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

ge 18 aprile 1962, n. 167; e per sapere se possa prevedersi ad una relativa breve scadenza l'approvazione di questi due atti da parte del Ministero. (19010)

RISPOSTA. — Il piano regolatore generale del comune di Rieti, sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, venne da detto consesso ritenuto meritevole di approvazione con alcune raccomandazioni e modifiche.

Il comune interessato, al quale gli atti vennero restituiti perché adottasse le necessarie modifiche, manifestò, invece, l'intenzione di procedere all'integrale rielaborazione del piano regolatore.

In data 6 maggio 1964 questo Ministero invitò il comune di Rieti ad adottare con sollecitudine i provvedimenti ancora necessari perché il piano medesimo potesse essere presentato nel più breve tempo possibile a questa amministrazione per la definitiva approvazione.

A tutt'oggi non risulta che il predetto comune abbia provveduto ai suindicati adempimenti.

Per quanto concerne il piano di zona il comune di Rieti, sollecitato più volte a definire la rielaborazione del piano stesso, resasi necessaria a seguito del voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 7 novembre 1964, ha assicurato che detta rielaborazione sarebbe stata portata a compimento entro il 31 marzo 1967.

Sarà, pertanto, cura di questo Ministero, una volta definita la fase di competenza comunale, provvedere con la massima sollecitudine all'esame ed all'eventuale approvazione degli strumenti urbanistici in parola.

Il Ministro: MANCINI.

CODIGNOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per richiamare la sua attenzione sulla situazione che si va determinando presso lo stabilimento fiorentino della società per azioni birra Wührer di Firenze. Risulta infatti che fin dallo scorso ottobre l'azienda ha passato a cassa integrazione alcune decine di dipendenti, in vista di una nuova sistemazione dei propri impianti sul territorio nazionale, sistemazione che avrebbe previsto il forte ridimensionamento dello stabilimento fiorentino.

Sebbene l'alluvione del 4 novembre abbia recato agli impianti di Firenze danni non irreparabili, l'azienda non si è neanche preoccupata di recuperare i macchinari servendosi della propria manodopera, dando la rinno-

vata impressione di voler procedere alla liquidazione dello stabilimento fiorentino. Poiché, in tal caso, verrebbero a perdere il lavoro 92 dipendenti fissi (oltre alle maestranze assunte provvisoriamente nei periodi di punta), l'interrogante chiede l'intervento del Ministero del lavoro, al fine di ottenere una revisione dei piani di ridimensionamento territoriale, tenuto presente lo stato dell'economia fiorentina, che va preservata per quanto possibile da ogni ulteriore indebolimento. (19604)

RISPOSTA. — La vertenza tra la società per azioni Wührer e le maestranze dipendenti per la decisione della ditta di chiudere lo stabilimento di Firenze — ritenuto insufficiente alle esigenze produttive — e conseguentemente di licenziare il personale ad esso addetto è stata conciliata in sede sindacale il 14 aprile 1967.

In base all'accordo raggiunto l'azienda si è impegnata a mantenere in servizio i 67 dipendenti del citato stabilimento di Firenze fino al 6 maggio 1967 ed ha messo a loro disposizione la somma di lire 12 milioni a titolo di indennità extra-liquidazione da distribuire; in quanto a lire 6.700.000 nella misura di lire 100 mila ciascuno ed in quanto alle residue lire 5.300.000 in rapporto agli anni di servizio vantati da ciascun dipendente.

Il Ministro: BOSCO.

CROCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia l'attuale stato di avanzamento delle pratiche per la ricostruzione del ponte di Ariccia (Roma) il cui ritardo, rispetto agli affidamenti inizialmente dati, prolunga il grave stato di disagio arrecato alle popolazioni dei comuni di Ariccia, Genzano, Albano, Nemi e Lanuvio e determina nelle popolazioni interessate uno stato d'animo di delusione, contrastante con le promesse effettuate immediatamente dopo il drammatico evento.

Per conoscere, inoltre, per quali motivi la commissione di inchiesta, appositamente nominata dal ministro, per accertare le cause tecniche del disastro, non abbia ancora formulato le sue conclusioni che avrebbero dovuto essere definite entro il mese di marzo del corrente anno.

Per sapere, infine, se il ministro ritenga di prescindere dall'esito dell'inchiesta per disporre, senza ulteriore indugio, l'appalto delle opere necessarie alla ricostruzione del ponte; tanto più che è venuta a mancare, fino ad oggi, per motivi che si prega di chiarire, l'installazione da parte dell'ANAS di un pon-

te Bailey, a doppia corsia, che avrebbe potuto, nel frattempo, ripristinare immediatamente il traffico dell'importante arteria interessata. (22065)

RISPOSTA. — La commissione di indagine nominata con decreto ministeriale del 18 gennaio 1967, n. 965, per stabilire le cause del crollo del viadotto di Ariccia lungo la strada statale n. 7 Appia e per accertare eventuali responsabilità, ha concluso i suoi lavori nei termini prestabiliti, e cioè in data 18 marzo 1967.

Dalle indagini stesse è risultato che il viadotto, dall'epoca della sua ricostruzione fino al momento del crollo, non ha mai presentato manifestazioni esteriori che potessero indicare, sia pure in linea di prevedibilità, disastri statici di una qualche rilevanza.

È pur vero che l'opera presentava delle lesioni in alcuni punti, ma queste erano già state riscontrate all'atto del collaudo (aprile 1949), sia in corrispondenza delle vecchie murature sia in corrispondenza delle nuove pile.

Le lesioni delle vecchie murature risultavano antecedenti agli eventi bellici e quelle delle nuove pile furono attribuite al diverso assetamento delle murature a causa della plasticità della malta sotto carichi d'ordine di grandezza crescenti verso il centro e, comunque, nel verbale di collaudo venne escluso che le cause di dette lesioni potessero compromettere la stabilità dell'opera.

Dalle indagini effettuate dalla commissione sono emersi, fra gli altri, i seguenti elementi di fatto che sembra opportuno mettere in evidenza per individuare le probabili cause del crollo.

La commissione esaminatrice dell'appalto-concorso bandito per la ricostruzione del viadotto danneggiato dagli eventi bellici si orientò, dopo varie valutazioni e controlli, sul progetto proposto dalla ditta ingegner De Penta e, nell'intento di accelerare la ricostruzione dell'opera d'arte, suggerì l'impiego di malta cementizia, al posto di quella prevista di calce e pozzolana, con raccomandazioni e tassative prescrizioni all'ufficio dirigente dei lavori di limitare allo stretto necessario le demolizioni per far fronte alla maggiore spesa derivante dall'impiego della malta cementizia.

Le pile da ricostruire, anziché piene, come le precedenti demolite, erano previste e sono state realizzate del tipo cavo con pareti e setti trasversali interni in muratura di peperino e malta di pozzolana e calce (poi modificata in malta di pozzolana e cemento) collegati ad opportuni intervalli da cordoli in

cemento armato. Anche gli archi erano previsti a doppia volta vuota all'interno (salvo quella portante l'impalcato). Il peso proprio delle nuove strutture risultava così di circa la metà di quelle preesistenti.

Durante il corso dei lavori furono approvate due perizie suppletive per far fronte alla spesa delle maggiori opere da demolire e ricostruire, rispetto alle previsioni dell'impresa. Tuttavia, al fine di ridurre al massimo il costo dell'opera da ricostruire, dette demolizioni furono limitate a quanto ritenuto strettamente necessario: « lasciando in piedi ed incorporando nella nuova opera porzioni di pilastri che presentavano qualche lesione pur non destando preoccupazioni ai fini della stabilità ».

Inoltre, sempre al fine di ottenere la massima economia in fase esecutiva, anziché eseguire l'innesto della nuova muratura su quella vecchia, previo spianamento di questa, fu realizzato un innesto a gradoni riducendo il pilone preesistente ad una forma assimilabile alla tronco-piramidale.

Risulta evidente che l'amministrazione nei suoi vari settori operativi ed amministrativi, ha cercato di ricostruire il manufatto con la minore spesa possibile e nel più breve tempo, preoccupandosi particolarmente che le strutture fossero dimensionate in rapporto allo stato di conservazione statica delle porzioni del vecchio manufatto ed ai calcoli di stabilità delle nuove opere, condotti sulla base dei criteri tradizionali, usuali all'epoca.

La limitatissima esperienza esistente allora in materia di comportamento di strutture miste, cave e piene in serie, ben più recentemente scientificamente e tecnicamente acquisita, non ha potuto orientare e fatto quindi vagliare e prevedere quali azioni riflesse sarebbero a lungo tempo potute intervenire a turbare l'equilibrio di un manufatto così imponente.

Dagli elementi sopra esposti le cause del crollo risulterebbero dovute all'accumulo di circostanze non rientranti nei canoni della statica tradizionale, quali il fortuito accesso di ritiro delle malte, con conseguente effetto di concentrazioni lente o progressive degli sforzi e contemporanea avversa fatalità di un progressivo indebolimento degli elementi più sollecitati in conseguenza del tormento a fatica relativo ad azioni dinamiche a loro volta eccitate — come oggi ben si conosce — dal diverso comportamento di strutture piene e cave tra loro in serie. Il crollo stesso pertanto è stato improvviso, senza particolari segni premonitori che avessero potuto costituire per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

chiunque, non a conoscenza delle strutture costituenti il manufatto, un qualsiasi ragionevole allarme.

Circa le eventuali responsabilità penali, è in corso, com'è noto, una indagine promossa dall'autorità giudiziaria. Naturalmente questo Ministero perseguirà i responsabili che dovessero essere identificati dal magistrato penale.

Intanto si comunica all'interrogante che è in corso di emanazione una circolare con la quale si dispone che gli enti proprietari delle strade (ANAS, province, comuni, ecc.) debbano periodicamente e sotto la loro responsabilità effettuare verifiche complete sulla stabilità e sulle condizioni di conservazione delle opere d'arte (ponti e viadotti) interessanti le strade stesse.

Non si ritiene tecnicamente possibile installare un manufatto metallico del tipo Bailey. Per altro, per l'adeguamento delle strade che uniscono Ariccia all'Appia, sono stati effettuati o sono in corso i seguenti provvedimenti.

Il collegamento a monte è stato potenziato con la sistemazione di via di Villa Chigi, utilizzando un contributo concesso dall'amministrazione provinciale di Roma. Il collegamento a valle è stato ripristinato mediante l'esecuzione, da parte dell'ANAS di una variante della via del Pometo ed ulteriori lavori sono in corso da parte dell'ufficio del genio civile di Roma per il ripristino della via Appia Antica e per la sistemazione di detta via del Pometo e di via della Croce.

Altri lavori di sistemazione delle vie del Tesoro, Appia Antica e Valle Ariccia verranno quanto prima eseguiti con il concorso del contributo statale.

Da ultimo si comunica - come del resto già reso noto - che il consiglio di amministrazione dell'ANAS nella sua ultima seduta, e cioè il 31 maggio 1967, ha approvato il progetto dell'importo di lire 560 milioni per il consolidamento e la parziale ricostruzione del viadotto di Ariccia, sulla base degli accertamenti effettuati dal professor ingegnere Martinelli circa le condizioni statiche del viadotto stesso e sui provvedimenti idonei a garantirne la stabilità.

È stato già disposto l'appalto di tali lavori.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative si intendano adottare per

estendere l'assistenza malattia a tutte le categorie di pensionati. (19745)

RISPOSTA. — Con legge 29 maggio 1967, n. 369, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 13 giugno 1967, n. 146, è stata estesa l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti.

A seguito di tale provvedimento, tutte le categorie di pensionati risultano assicurate contro le malattie.

Il Ministro: Bosco.

CRUCIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della decisione della società VIS (vetro italiano sicurezza) del gruppo Saint Gobain di procedere alla chiusura dell'azienda di Roma sita in via Tuscolana, 388; per sapere quali passi conseguentemente intendano adottare per salvaguardare l'occupazione di oltre 100 dipendenti e quali iniziative intraprendere per l'apertura dello stabilimento realizzato dalla stessa società nel comune di Pomezia per il quale ha avuto i benefici della Cassa per il mezzogiorno. (20743)

RISPOSTA. — La vertenza tra le società VIS-vetro del gruppo Saint Gobain e i dipendenti dello stabilimento di Roma - la quale ha tratto origine dalla decisione dell'azienda di chiudere il predetto stabilimento a causa della insostenibile concorrenza di altre aziende e della crisi del settore edile che assorbiva quasi totalmente la sua produzione - è stata composta il 20 maggio 1967 presso questo Ministero.

L'accordo conclusivo, stipulato dai rappresentanti sindacali delle parti interessate, prevede, tra l'altro, la corresponsione agli operai licenziati di un trattamento extra contrattuale per un totale complessivo di lire 36 milioni ripartite in rapporto all'anzianità di lavoro.

L'accordo prevede inoltre la possibilità per 12 lavoratori di trasferirsi presso gli stabilimenti di Pisa e Savigliano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

CRUCIANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda al vero che inconcepibili motivi discriminatori hanno suggerito il veto delle autorità italiane allo svolgimento in San Paolo del Brasile del congresso dei reduci di guerra italiani residenti nel sud America.

Se, di fronte alle giuste rimostranze dei nostri connazionali del Brasile, ritenga opportuno di intervenire perché il congresso abbia luogo nella sede a suo tempo prescelta con l'assenso del ministro della difesa.

(21518)

RISPOSTA. — Non risponde assolutamente a verità che una qualsiasi autorità italiana abbia posto veti (tanto meno per motivi discriminatori) allo svolgimento del congresso di cui è cenno nell'interrogazione. Al Ministero degli esteri risulta soltanto che un congresso, organizzato dalla Confederazione combattenti italiani America Latina (Concomitalia), avrebbe dovuto svolgersi a San Paolo del Brasile il 22 gennaio 1966. Si ignorano le cause per cui esso non fu tenuto, né in quella data né successivamente. Certo è, ripetesi, che nessuna inframmettenza fu esercitata in proposito da autorità italiane.

Al contrario, allorché l'Associazione nazionale combattenti e reduci di Roma si rivolse in data 12 gennaio 1966 al sottosegretario di Stato agli esteri dell'epoca Storchi, chiedendo un aiuto del Governo italiano per l'organizzazione d'accordo con la Concomitalia di un congresso di dirigenti ed esponenti delle associazioni combattenti e delle collettività italiane delle due Americhe, da indire nei mesi immediatamente successivi a San Paolo del Brasile, si provvide ad assicurare l'associazione predetta circa la favorevole disposizione del Ministero degli affari esteri, comunicando altresì che, ove necessario, sarebbe stata benevolmente considerata la possibilità di un concreto incoraggiamento finanziario alla iniziativa in parola.

Naturalmente, dato l'avvenuto rinvio del congresso, tali affidamenti non ebbero modo di concretarsi in provvedimenti formali, ma posso assicurare che la favorevole disposizione allora esistente non mancherà di essere confermata nel caso che le organizzazioni citate decidano di dar corso ad una iniziativa del genere di quella a suo tempo prospettata.

Aggiungasi che nessuna rimostranza risulta presentata in argomento da connazionali né al Ministero degli esteri né alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Il Sottosegretario di Stato: ZAGARI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che impediscono, dopo 10 anni di gestione commissariale, di costi-

tuire il regolare consiglio di amministrazione del consorzio pesca del lago Trasimeno.

Se ritenga di disporre provvedimenti nei riguardi dei responsabili di tanta inadempienza che l'opinione pubblica attribuisce al tentativo di copertura di gravi inadempienze amministrative ed illeciti penalmente perseguibili.

(21627)

RISPOSTA. — Come è noto, le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei pescatori e dei concessionari dei posti fissi di pesca in seno alla rappresentanza consorziale (consiglio di amministrazione) del consorzio pesca e acquicoltura del lago Trasimeno si sono svolte il 18 giugno 1967.

Sono ora in corso le designazioni dei componenti non elettivi, dopo che si potrà far luogo alla prima riunione della rappresentanza consorziale.

Per quanto riguarda il ritardo lamentato dall'interrogante è da precisare che il commissario dell'ente, nominato con decreto emesso da questo Ministero di concerto con quello delle finanze in data 1° febbraio 1957, ha svolto opera fattiva per sollevare le sorti del consorzio ed assicurarne il buon funzionamento.

In ordine ai risultati dell'attività del commissario, basterebbe rilevare che, mentre nell'autunno 1957 nel lago — che, su otto metri di livello normale, ne aveva perduti quasi la metà — vennero pescati poco più di tremila quintali di pesce, tale produzione, nei decorsi anni, ha largamente superato la media annua di diecimila quintali, con conseguente aumento dei redditi dei pescatori e il rientro di tutti quelli che erano stati costretti ad emigrare.

Il commissario ha, inoltre, provveduto alla completa riorganizzazione dei servizi, degli impianti e dei mezzi dell'ente, nonché alla elaborazione del nuovo statuto, resosi necessario in seguito alla emanazione della legge 13 giugno 1964, n. 476, che ha modificato la composizione della rappresentanza consortile.

Come è altresì noto, il nuovo statuto è stato approvato con decreto presidenziale 27 gennaio 1966, n. 265, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 maggio 1966.

Per quel che concerne, infine, l'accento ad asseriti illeciti ed inadempienze, il Ministero delle finanze — che esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria dell'ente — ha assicurato che non mancherà di esaminare, anche sotto tale profilo, la gestione commissariale fino al

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

giorno della sua chiusura, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità di ordine amministrativo e penale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali oratori siano stati designati dall'ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) per la festa annuale del 19 marzo 1967.

Per sapere se la scelta fra i soli iscritti alla DC ed al PSU sia stata « ordinata », come dichiarato, dal ministro del lavoro. (21803)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo effettuati è risultato che il commissario straordinario dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in occasione della celebrazione della giornata del mutilato del lavoro, ha provveduto ad interpellare, per partecipare alla manifestazione, numerosi parlamentari locali.

Ovviamente, la scelta è caduta su quei parlamentari che si sono dichiarati disposti ad accettare l'invito.

Il Ministro: Bosco.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione del signor Bompadre Alfredo, classe 1918 residente a Borgo Trevi. (22623)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra del signor Alfredo Bompadre è stata definita negativamente con il decreto ministeriale del 20 novembre 1963, n. 2027327.

Con detto provvedimento, infatti, all'interessato è stato negato, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della « lieve epatomegalia post-malarica » per la quale ebbe a fruire, in precedenza, di indennità per una volta tanto pari ad una annualità della pensione di ottava categoria.

Poiché avverso il succitato decreto di diniego il signor Bompadre ha proposto ricorso giurisdizionale n. 626370, il relativo fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine

a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la decorrenza della pensione alla signora Pulga Cesarina vedova di Magnanini Livio residente a Modena in via Ciro Bisi, 103 è stata data dal 1956 e non, come previsto dalla legge, dalla presentazione della domanda. (22624)

RISPOSTA. — Alla signora Pulga Cesarina, vedova dell'ex militare Magnanini Livio deceduto in combattimento contro forze partigiane l'11 aprile 1944, venne concesso, con decreto ministeriale del 16 novembre 1955, n. 0152396, il trattamento economico previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, istitutiva di « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana ».

La decorrenza dell'anzidetto beneficio venne fissata al 12 febbraio 1955, data di entrata in vigore della citata legge 5 gennaio 1955, n. 14, come espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge medesima.

Pertanto, stante la precisa dizione della norma, non si rende possibile modificare il suindicato provvedimento avverso il quale, per altro, l'interessata ha proposto ricorso giurisdizionale n. 446963 a seguito del quale il fascicolo è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che ritardano la installazione del telefono nell'importante frazione di Furapane Terme in comune di Acquasparta (Terni).

Come è noto sono migliaia gli ospiti che affollano le suddette terme e l'affermazione turistico-termale della zona è in costante, continuo aumento.

Da tre anni, è a disposizione il locale e quanto altro necessario per l'installazione del telefono. (23049)

RISPOSTA. — La località di Furapane Terme del comune di Acquasparta, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato, non ha potuto ancora fruire di tale beneficio in quanto i fondi previsti dalla legge 20 maggio 1966, n. 368, sono stati utilizzati per la realizzazione di altri collegamenti precedentemente programmati.

Si fa presente però che nelle medesime condizioni di Furapane Terme si trovano circa 2.500 altre località per le quali già da tempo è stato accertato il possesso dei requisiti necessari.

Tuttavia si assicura che è in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge inteso a prorogare i benefici della predetta legge n. 368, per proseguire il programma dei collegamenti telefonici delle frazioni.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione dell'ex dipendente Francesconi Giovanni di Giovacchino nato l'8 aprile 1928, residente a Foligno, (Perugia) frazione di Liè, 9. (23099)

RISPOSTA. — Al nominativo indicato dall'interrogante non risulta intestata pratica alcuna di pensione.

Per eventuali, ulteriori accertamenti, occorrerebbe quindi poter disporre di maggiori elementi di informazione riguardanti la posizione di servizio del Francesconi.

Il Ministro: TREMELLONI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della domanda di pensione privilegiata di Tozzi Franco nato il 4 febbraio 1931 e residente a Foligno (Perugia), via Maurizio Quadrio, 5. (23126)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata di Franco Tozzi è stata definita sin dal 22 luglio 1964 con decreto n. 1732, che prevedeva la concessione dell'indennità *una tantum*, pari a due annualità di ottava categoria, tabella B.

L'interessato, che ha riscosso il relativo importo sin dal 26 ottobre 1965, ha presentato ricorso avverso il suddetto provvedimento alla Corte dei conti, alla quale è stato trasmesso, con foglio del 4 settembre 1965, n. 118104, il relativo fascicolo.

Il Ministro: TREMELLONI.

CURTI IVANO E LAMI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se - a causa delle gravi difficoltà di ordine tecnico e amministrativo che lo scioglimento del consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), disposto con decreto amministrativo del ministro degli interni e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'8 giugno 1967, ed il conseguente insediamento del commissario (dovuto alla impossibilità di formare una maggioranza) reca allo sviluppo della economia di Fiorenzuola - intenda, nell'interesse della cittadina succitata, disporre affinché siano indette le elezioni per il consiglio comunale nell'autunno prossimo. (22824)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda è stato sciolto, nel corso di un biennio, per ben due volte con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 20 maggio 1966 e 22 maggio 1967.

La gestione straordinaria di quell'ente può, pertanto, essere prorogata fino ad un anno a norma dell'articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ciò nonostante, il prefetto di Piacenza, in occasione del prossimo ciclo di elezioni amministrative, valuterà attentamente tutte le possibilità, offerte dalla situazione locale, che diano affidamento di fornire quella civica amministrazione di propri organi elettivi e di evitare inutili dispendi al pubblico erario.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, per assicurare una completa attività lavorativa giornaliera alle persone sottoposte alla misura di pubblica sicurezza della vigilanza speciale, ritenga opportuno, durante il periodo estivo in cui è in vigore l'ora legale, protrarre alle ore 21 l'obbligo loro imposto di rientrare nel proprio domicilio entro le ore 19.

(6097, già orale)

RISPOSTA. — Nel caso che un individuo sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata oppure alla misura di prevenzione della sorveglianza semplice svolga attività lavorativa, spetta all'autorità giudiziaria concedere la proroga dell'orario di rientro nel domicilio, secondo le esigenze lavorative risultanti nei singoli casi.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

D'AREZZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, atteso che già i quattro giorni di sciopero effettuati dai

dipendenti dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi hanno cagionato notevole pregiudizio allo svolgimento delle operazioni relative alle nomine dei componenti le commissioni per gli esami di Stato di maturità e di abilitazione ed al pagamento degli stipendi del corpo docente, quali provvedimenti intenda adottare al fine di scongiurare lo sciopero ad oltranza indetto dallo SNADAS con decorrenza 23 giugno 1967, tenuto conto delle inevitabili conseguenze che si ripercuoterebbero sulle famiglie di centinaia di migliaia di docenti, per quanto attiene al mancato pagamento degli stipendi, e sugli alunni che, con il prossimo 1° luglio, potrebbero non essere sottoposti ad esame. (22678)

RISPOSTA. — I sindacati di categoria hanno deciso di revocare lo sciopero dei dipendenti dell'amministrazione scolastica, il cui inizio era previsto per il 23 giugno 1967.

Le operazioni di nomina delle commissioni per gli esami di Stato di maturità e di abilitazione sono state espletate nei termini stabiliti.

Il Ministro: GUI.

D'AREZZO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni ed i motivi che hanno determinato la sostituzione del presidente della camera di commercio di Avellino. (22764)

RISPOSTA. — Il provvedimento di sostituzione del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino e di scioglimento della giunta è stato mosso dalla particolare situazione che si era venuta a determinare nei riguardi del presidente e di due membri della giunta, in ordine alla posizione finanziaria delle aziende nelle quali gli stessi esercitavano la loro attività economica.

In particolare, mentre l'azienda di uno dei due membri era stata posta in liquidazione, le altre due erano state ammesse dal tribunale di Avellino alla procedura di amministrazione controllata.

Tutto questo, senza nulla toccare della onorabilità e del prestigio delle persone stesse, consigliava un avvicendamento nella direzione camerale.

In tale spirito vanno pertanto interpretati i mutamenti intervenuti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

DE CAPUA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia possibile — anche in accoglimento dei voti espressi dalla camera di commercio e dal consiglio provinciale di Foggia — predisporre gli atti necessari perché l'ANAS provveda, con la dovuta urgenza, alle opere indispensabili per la sistemazione, l'allargamento e il potenziamento delle strade statali n. 17, nel tratto Foggia-Lucera e della n. 80 Garganica nei tratti Foggia-Manfredonia-Mattinata. (19659)

RISPOSTA. — Sono state già impartite disposizioni al compartimento ANAS di Bari perché provveda all'elaborazione dei progetti inerenti all'allargamento ed ammodernamento della strada statale n. 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico fra Foggia e Lucera, nonché allo studio della variante esterna alla città di Lucera. Tali lavori imporranno una spesa presunta complessiva di lire 650 milioni.

Per quanto concerne, poi, la strada statale n. 89 Garganica fra Foggia, Manfredonia e Mattinata, si fa presente che sino ad oggi sono stati effettuati soltanto interventi migliorativi saltuari per ampliamento di sede e ripresa dei piani viabili in quanto l'ammodernamento generale del tratto (circa chilometri 35) richiederebbe una spesa rilevante, che non potrebbe trovare, per ora, capienza nel programma di bilancio.

Tuttavia, nell'intento di provvedere gradualmente all'anzidetto miglioramento, si è inclusa nel programma la sistemazione di un primo tratto di chilometri 10 a partire da Foggia, che importa una spesa di lire 300 milioni. Altri interventi migliorativi sono previsti, per circa 200 milioni, nel successivo tratto della stessa statale, fra Manfredonia e Mattinata.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DE CAPUA. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per segnalare la particolare situazione in cui si trova il personale docente e dirigente della scuola elementare e media collocato a riposo prima del 30 settembre 1961 nei confronti dei colleghi collocati a riposo dopo l'anzidetta data.

Premesso cioè che i pensionati della scuola ante 30 settembre 1961 sono stati esclusi dalla riliquidazione delle loro pensioni sulla base degli stipendi previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, mentre invece quelli collocati

in quiescenza dopo il 30 settembre 1961 hanno potuto beneficiare di un migliore trattamento pensionistico in quanto calcolato sugli stipendi previsti dalla citata legge; domanda di conoscere se la grave situazione sperequativa determinatasi — a parità di posizioni giuridiche, di qualifiche e di anni di servizio — sia in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con le sentenze della Corte dei conti e del Consiglio di Stato che, nel decidere singoli casi, hanno costantemente affermato il principio della parità di trattamento economico a parità di condizioni giuridiche.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti si ritenga poter adottare sulla materia. (19740)

RISPOSTA. — È intendimento del Governo procedere alla riliquidazione delle pensioni in base agli stipendi conglobati vigenti dal 1° marzo 1966 e che sono in corso le necessarie intese con il Ministero del tesoro e con i rappresentanti sindacali dei dipendenti statali.

Si precisa, inoltre, che nella spesa di lire 480 miliardi prevista per il riassetto del trattamento economico del personale statale nel quinquennio 1967-1971, è compresa la somma di lire 40 miliardi da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla riliquidazione delle pensioni.

Il Ministro: BERTINELLI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.*

-- Per conoscere se ritengano di intervenire presso l'ENEL e l'Ente autonomo acquedotto pugliese per consentire la consegna in Gravina (Bari) di 12 alloggi popolari e di 104 per lavoratori (GESCAL); se sia vero che quella amministrazione comunale ha da tempo assolto i suoi impegni circa la costruzione dei tronchi idrico-fognanti e della rete elettrica. (19957)

RISPOSTA. — Com'è noto, nel nuovo rione Madonna delle grazie di Gravina è stata da tempo completata la costruzione di un complesso di 104 alloggi GESCAL e 12 alloggi IACP. Questi, però, non sono stati a tutt'oggi assegnati perché non ancora dotati dei servizi idrici e fognanti.

La gara per l'appalto di tali lavori, espletata il 14 aprile 1966 andò deserta, ma i lavori stessi furono affidati a trattativa privata all'impresa D'Agostino ed il comitato tecnico del provveditorato alle opere pubbliche in

data 9 settembre 1966, approvò il relativo atto di accettazione.

L'esecuzione dei lavori non ha potuto avere luogo sino ad ora poiché era necessario acquisire il benestare dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quella delle ferrovie calabro-lucane per l'attraversamento di tronchi ferroviari.

Al fine di addivenire ad una sollecita esecuzione delle opere, sono state tenute due riunioni presso la prefettura di Bari, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti interessati.

In data 26 luglio 1967, l'Ente autonomo acquedotto pugliese ha comunicato alla prefettura che, essendo intervenuta l'ultima autorizzazione dei quattro attraversamenti ferroviari, i lavori per la costruzione dei tronchi idrico e fognante avrebbero avuto inizio nel giro di pochi giorni.

Per quanto concerne, infine, la costruzione della rete elettrica, l'ENEL ha assicurato di aver già provveduto a dar corso ai lavori occorrenti, che comportano la costruzione di una apposita cabina di trasformazione e dei relativi collegamenti in media a bassa tensione.

Allorquando i suddetti lavori saranno stati ultimati, l'ENEL potrà effettuare gli allacciamenti dei singoli utenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.*

Per conoscere se siano informati del fatto che il giorno 10 febbraio 1967 è crollato il tetto di una costruzione civile in Borgo Giardinetto (Foggia) in uso al signor Maria Nicola Ippolito e se ritengano possibile disporre l'assegnazione di congrui fondi per la costruzione di case GESCAL o case per contadini per le 15 famiglie della borgata.

L'interrogante ricorda che si tratta di un vecchio borgo rurale dell'ONC e quindi di fabbricati ormai malandati e che vanno diventando pericolosi ed inabitabili. (20545)

RISPOSTA. — Le disposizioni di legge in vigore fanno assoluto divieto di disporre interventi a carattere eccezionale, al di fuori dei piani di ripartizione dei fondi disponibili, cui provvede il comitato centrale GESCAL che, ai fini della localizzazione dell'entità dei fondi medesimi, si avvale del parere dei competenti comitati provinciali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio

1963, n. 60, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Per altro, il comune di Foggia risulta incluso nei programmi già deliberati dal predetto comitato centrale, per il primo e secondo triennio con importi, rispettivamente, di milioni 577,4 e milioni 562,5 per alloggi destinati alla generalità dei lavoratori e da realizzarsi su aree alla cui scelta è competente a provvedere la stazione appaltante, d'intesa con il comune interessato.

In ogni caso occorre tener presente che le già citate disposizioni di legge non consentono di riservare alle famiglie indicate una aliquota degli alloggi, dovendo gli stessi essere assegnati mediante pubblico concorso e nel rispetto delle norme stabilite dal predetto decreto presidenziale n. 1471.

Il Ministero dei lavori pubblici, dal canto suo, ha fatto presente che da informazioni assunte presso l'ufficio dell'Opera nazionale combattenti è risultato che il crollo ha interessato un modesto fabbricato rurale ed è stato causato da vetustà e mancata manutenzione del manufatto. Il predetto ente ha per altro già provveduto alle necessarie riparazioni, per cui allo stato il fabbricato è stato ripristinato e rimesso in condizioni di uso.

Lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente, infine, che nessun intervento è possibile effettuare con i finanziamenti della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli, in quanto nella zona non operano lavoratori agricoli dipendenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per avere notizie circa l'entità dei danni provocati dalla grandinata nelle campagne di Casamassima e di Gioia (Bari).

Nell'agro di Casamassima risulterebbero particolarmente colpite le contrade Petrizza-Sappascia, Difesa, Ciscone, Polinonna, Santa Chiara, ecc.

Nell'agro di Gioia le contrade gravemente danneggiate sarebbero Ompiso, Ficazzella, Gravistelli, Losapio, Canale, San Pietro, ecc.

Tenuto presente che vigneti, oliveti, mandorleti e colture cerealicole hanno subito gravi danni, l'interrogante chiede di conoscere quali provvidenze si ritenga poter predisporre a favore dei coltivatori interessati. (22909)

RISPOSTA. — La grandinata del 20 giugno 1967, secondo le risultanze degli accertamenti eseguiti dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari, ha interessato modeste estensioni di terreni nelle località segnalate, causando danni di una certa entità specialmente ai vigneti.

Nella circostanza, l'ispettorato, a mezzo dei propri funzionari tecnici, ha intensificato l'attività di assistenza tecnica, consigliando agli agricoltori gli opportuni trattamenti per favorire la ripresa vegetativa delle viti colpite dalla grandine.

Il Ministero, a sua volta, non appena informato delle grandinate verificatesi nel mese di giugno nella provincia di Bari, ha assegnato all'ispettorato agrario, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio previsti dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, la somma di 15 milioni di lire, con la quale sarà possibile definire operazioni creditizie per un volume complessivo di 450 milioni di lire.

I prestiti in parola possono essere accordati, come è noto, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende danneggiate, anche per la estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero dell'interno, per le esigenze assistenziali straordinarie connesse alle avversità atmosferiche di cui trattasi, ha assegnato un contributo di 20 milioni di lire alla competente prefettura, la quale sta già provvedendo per i necessari interventi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

DEGAN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni provocati alle colture agricole della provincia di Venezia, in particolare del cavarzerano, dalle violente grandinate di questi giorni.

Si chiede inoltre quali provvedimenti si intendano assumere in favore delle aziende più gravemente danneggiate e dei prestatori d'opera che saranno destinati a subire notevoli decurtazioni delle loro entrate (23046)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza dei danni provocati alle colture agricole dalle grandinate del 4 e 9 luglio abbattutesi nelle zone segnalate.

Funzionari tecnici dell'ispettorato agrario di Venezia sono prontamente intervenuti nei territori colpiti, per accertare la natura e la

entità del danno e per intensificare l'opera di assistenza tecnica al fine di favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Pur constatando, in alcune ristrette frazioni del cavarzerano, danni rilevanti alle produzioni in atto, nell'intera circoscrizione colpita i danni non raggiungono, mediamente, nei confronti della produzione lorda vendibile, quei valori percentuali, tali da richiamare l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tuttavia, nell'intento di andare ugualmente e con ogni sollecitudine, incontro alle esigenze delle aziende agricole colpite dalle accennate avversità, il Ministero ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Venezia, ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1314, un'assegnazione straordinaria di quote di concorso statale, su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, per l'importo di lire 30 milioni. Tale assegnazione consentirà di effettuare operazioni finanziarie per un volume di circa 900 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale per precedenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore della stessa provincia di Venezia.

Con i prestiti menzionati, gli agricoltori danneggiati potranno fronteggiare le necessità inerenti alla conduzione aziendale, nonché estinguere le passività derivanti da prestiti agrari di esercizio e da operazioni di credito agrario.

Il Ministro: RESTIVO.

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga di dover predisporre interventi immediati in favore degli agricoltori del Fucino gravemente danneggiati dall'improvvisa ondata di maltempo e dal gelo. (21828)

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in favore degli agricoltori della Valle Peligna gravemente danneggiati dalle recenti gelate. (21847)

RISPOSTA. — Premesso che le avversità segnalate rientrano tra quelle di carattere stagionale e non possono, quindi, considerarsi eccezionali, si precisa che, secondo le notizie inviate in merito dal competente ispettorato agrario de L'Aquila, le avversità medesime hanno causato danni essenzialmente alla produzione.

Come è noto, per questo genere di danni, nei casi di perdite di prodotto di entità tale da compromettere gravemente il bilancio economico delle aziende colpite, possono essere accordati, agli agricoltori che ne facciano domanda al competente ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

All'ispettorato agrario de L'Aquila sono state assegnate disponibilità di concorso statale negli interessi sui prestiti stessi per complessive lire 21,5 milioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, innanzi citata, e della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Con tale assegnazione è possibile effettuare operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 645 milioni di lire.

Come è altresì noto, i prestiti di che trattasi possono essere concessi, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende agricole danneggiate, anche per la estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministro: RESTIVO.

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga di dover tempestivamente definire la decisione di localizzare nel territorio del comune di Città Sant'Angelo (Pescara) la realizzazione dell'istituto sperimentale di olivicoltura ed emettere conseguentemente il relativo decreto per il finanziamento dell'opera sui fondi della legge del « Piano verde » previsti per la sperimentazione. (22441)

RISPOSTA. — La richiesta sarà attentamente considerata in occasione della prossima predisposizione dei provvedimenti delegati per il riordinamento della sperimentazione agraria, in attuazione dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro: RESTIVO.

DE LORENZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere preliminarmente se sia a conoscenza che le disposizioni impartite con le circolari del 31 ottobre 1966, n. 184, e del 17 dicembre 1966, n. 220 a seguito degli auspicati accordi faticosamente raggiunti con la Federazione nazionale ordini dei medici, la FIARO ed i sindacati dei sanitari ospedalieri, sulla nuova determinazione degli stipendi di detti sanitari, non potranno trova-

re uniforme applicazione da parte di tutte le amministrazioni ospedaliere per gli intendimenti contrari già manifestati da numerose delle citate amministrazioni le quali, in virtù della propria autonomia istituzionale, possono disattendere le norme impartite con le richiamate circolari.

Se sia a conoscenza, altresì, che le modalità previste per la copertura del nuovo onere finanziario, dell'ordine presuntivo di oltre 35 miliardi di lire annue, non hanno consentito allo Stato il reperimento delle somme occorrenti per il pagamento dal 1° gennaio 1967 dei nuovi stipendi ai sanitari sia perché le deliberazioni di aumento delle rette di degenza non sono state adottate tempestivamente o non hanno riportato ancora l'approvazione tutoria, sia perché appare ancora più difficile la costituzione del fondo che dovrà risultare dalla riduzione dei compensi fissi e che concorrerà alla copertura dell'onere stesso, quando è notorio che da anni gli istituti mutualistici non liquidano con la dovuta regolarità detti compensi.

Se, quindi, accertata l'impossibilità della immediata attuazione delle nuove misure delle retribuzioni ai sanitari ospedalieri, ritenga che la categoria abbia giustificati motivi di risentimento per essere stata obbligata dal 1° gennaio 1967 ad osservare il nuovo orario di servizio ed a limitare conseguentemente la propria libera attività e le prestazioni professionali presso altri enti pubblici senza ottenere il pratico conseguimento di quelle rivendicazioni economiche da anni perseguite.

Di fronte alla situazione di incertezza e di estrema difficoltà determinata dalle richiamate circolari l'interrogante chiede di conoscere dal ministro quali provvedimenti intenda adottare per soddisfare le giuste esigenze dei sanitari ospedalieri e per porre tutti gli ospedali in condizione di ottemperare alle nuove disposizioni. (20008)

RISPOSTA. — Questo Ministero fa presente che non risultano casi di denegata applicazione, da parte di amministrazioni ospedaliere, dei miglioramenti economici di cui alla circolare del 31 ottobre 1966, n. 184.

Per altro, non si rivelano motivi per cui gli ospedali dovrebbero avvalersi della loro autonomia istituzionale per disattendere l'applicazione di norme migliorative dello stato economico dei propri medici, i cui riflessi finanziari fanno carico, per il 52 per cento, agli enti chiamati per legge a sostenere l'onere delle ospedalità e per il 48 per cento agli

stessi medici, attraverso la nota decurtazione dei compensi fissi.

Inoltre, la disponibilità del fabbisogno finanziario connesso ai citati miglioramenti sembra fuori discussione, perché discende da un'intesa raggiunta il 21 giugno 1966 tra i rappresentanti dei competenti Ministeri e delle categorie sindacali interessate.

Per quanto riguarda, poi, la costituzione e il funzionamento dello strumento idoneo a raccogliere ed amministrare i proventi della decurtazione (29 per cento) dei compensi fissi, sono in corso intense trattative fra questo dicastero e i ministeri interessati e, non appena tale strumento diverrà operante potrà farsi luogo alle integrazioni previste dalla summenzionata circolare, n. 184.

Si precisa, infine, che dal 1° gennaio 1966 i medici ospedalieri hanno diritto a godere del nuovo trattamento economico e, pertanto, gli stessi sono tenuti dal 1° giugno 1967 a soddisfare tutti gli obblighi derivanti dalla nuova disciplina.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE LORENZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga di dover provvedere con urgenza a sanare la grave sprecazione determinatasi a danno dei sanitari degli ospedali di terza categoria addetti a divisioni sottonumerate i quali sono stati esclusi dai miglioramenti economici stabiliti con le circolari n. 184 e n. 220 rispettivamente del 31 ottobre e 17 dicembre 1966 nella errata convinzione che tali divisioni siano state costituite in violazione delle norme vigenti mentre invece, appartenendo ad ospedali che ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono classificati di terza categoria per avere una media giornaliera di degenze da 30 a 200, non potrebbero all'atto stesso della propria costituzione superare il numero dei posti letto eventualmente in dotazione all'intero ospedale e rientrare, in tal modo, nei limiti dei posti letto fissati nelle citate circolari per l'attribuzione del nuovo trattamento economico.

Chiede, altresì, di sapere quali misure intenda adottare il ministro della sanità per garantire a tutto il personale medico in servizio presso le cosiddette microdivisioni degli ospedali di tutte le categorie l'estensione immediata delle nuove tabelle di stipendio. (20134)

RISPOSTA. — La commissione di studio per il riordinamento del trattamento economico dei medici ospedalieri, alla quale hanno pre-

so parte i rappresentanti delle categorie sindacali interessate, ha orientato le sue ipotesi di lavoro — tradotte poi nell'accordo 21 giugno 1966 — sul presupposto della necessità che i miglioramenti economici da accordare avessero, come contropartita la rinuncia al 29 per cento dei compensi fissi, la prestazione di un numero prestabilito di ore di lavoro, un sostanziale miglioramento qualitativo dell'assistenza ospedaliera e la riduzione dei tempi di diagnosi e di cura.

Agli effetti delle ultime due condizioni citate, la commissione ha creduto di proporre l'eventuale esclusione dei primari preposti a divisioni aventi una dotazione inferiore a quelle indicate nella circolare del 31 ottobre 1966, n. 184, in quanto l'accordo suddetto ha un suo preminente valore economico legato anche alla quantità del lavoro svolto.

D'altronde, sotto il profilo giuridico, le nuove misure stipendiali non possono essere corrisposte ai sanitari addetti a reparti costituiti da una sola sezione che, per un'interpretazione estensiva dell'ultimo comma dell'articolo 5 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si sono erroneamente costituite con organici facenti capo ad un primario.

Invece, nel caso in cui i reparti in questione siano retti da un aiuto o da un assistente, può essere riconosciuto agli stessi il nuovo trattamento economico, sia se il reparto si presenti autonomo, sia se risulti collegato con una divisione dotata dei posti letto prescritti.

Comunque, si fa presente che nella circolare del 17 dicembre 1966, n. 220 chiarificatrice della legge n. 184, è espressamente previsto che al primario medico di ospedali di terza categoria spetta il suddetto nuovo trattamento in quanto su di esso grava implicitamente la responsabilità della cura di tutti i malati ivi ricoverati.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE MITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui agli insegnanti elementari comandati presso gli uffici delle direzioni e ispettorati didattici non vengano valutati — ai fini dei trasferimenti — gli anni di servizio prestati in tale posizione di servizio, tenendo conto che — in precedenza — le valutazioni del punteggio venivano riconosciute per gli anni di servizio comunque prestati e non limitate al periodo di « effettivo insegnamento ».

Tale limitazione, è evidente, danneggia non poco una categoria benemerita che esplica un'opera anch'essa utile e importante nel-

l'ambito scolastico, creando sperequazioni tra personale dello stesso ruolo anche se esplica l'attività scolastica in modo diverso.

Per sapere poi se, per l'avvenire, si intenda ovviare a tale disparità di valutazione del servizio prevedendo l'uniforme riconoscimento dei titoli valutabili nelle apposite ordinanze ministeriali di trasferimento. (21685)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale del 21 gennaio 1967 sui trasferimenti magistrali, il servizio prestato dagli insegnanti elementari in qualità di comandati presso le direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici è da valutare, ai fini dei trasferimenti magistrali, con lo stesso punteggio previsto per il servizio d'insegnamento.

Non è, pertanto, fondato il rilievo circa una pretesa disparità di trattamento nei confronti dei suddetti insegnanti.

Il Ministro: GUI.

DIAZ LAURA, RAFFAELLI E GIACHINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato che il consorzio agrario provinciale di Livorno ha operato 31 licenziamenti nelle proprie agenzie di Cecina e di Venturina senza alcun giustificato motivo; per sapere inoltre se sia a conoscenza del fatto che il direttore del CAP ha rifiutato di discutere la questione con le rappresentanze del personale e che non è stata nemmeno esperita la procedura prevista per i licenziamenti collettivi.

Per sapere infine quali provvedimenti il ministro intenda adottare per impedire un atto arbitrario e per far convocare le parti al fine di evitare i licenziamenti. (21964)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che, nel quadro della ristrutturazione dei consorzi agrari provinciali, al fine di conseguire una maggiore competitività di mercato, le filiali di Cecina, Venturina e Livorno del consorzio agrario provinciale di Livorno sono state trasformate in agenzie.

Gli ex capifiliale sono divenuti rappresentanti con deposito, a norma dell'articolo 1742 e seguenti del codice civile, mentre il restante personale è passato alle loro dipendenze.

È altresì emerso che il predetto consorzio agrario ha esperito la procedura per i licenziamenti collettivi di cui all'accordo interconfederale 27 febbraio 1959 senza mai rifiutarsi di discutere con i rappresentanti del personale su ogni problema di loro interesse.

Il Ministro: BOSCO.

DI LEO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se essi siano a conoscenza della gravissima situazione idrica del comune di Licata (Agrigento), dove incombe il rischio di epidemie e di altri gravi turbamenti, considerato che le accertate deficienze dell'attuale rete idrica interna, in molti punti allagate in terreni melmosi, inquinati da infiltrazioni di liquami provenienti dalle fogne pubbliche e private, hanno costretto le autorità in più occasioni a sospendere dall'esercizio una parte della rete.

Se essi inoltre sappiano che tale incivile situazione si protrae ormai da più di quattro anni e che con gli esigui finanziamenti finora concessi è stato solo possibile effettuare alcuni interventi manutentori per eliminare perdite nelle condotte.

In conseguenza di quanto sopra, si chiede che siano subito adottati tutti quegli urgenti provvedimenti atti a risolvere il problema che richiede organici, tempestivi interventi per il risanamento del sottosuolo e per la ricostruzione della gran parte della rete fognante del comune. (18811)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22042, del deputato Bonfante Margherita, pubblicata a pag. 10235).

DI LEO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per porre rimedio ai gravi disservizi, verificatisi in questi ultimi tempi nel servizio di telescrivente per l'estero da Palermo, stante l'ineadeguatezza delle attuali attrezzature tecniche in atto esistenti.

L'interrogante ritiene di richiamare l'attenzione del ministro sulla impellente esigenza di potenziare il servizio, adeguandolo alle sempre crescenti necessità del traffico delle comunicazioni in telescrivente, usate dai numerosi operatori economici siciliani che trattano prodotti agricoli deperibili. (23027)

RISPOSTA. — Si ritiene che si sia inteso riferirsi al servizio *telex* per l'estero in partenza da Palermo, dato che l'ufficio telegrafico di quella città non ha collegamenti diretti con uffici esteri per il servizio dei telegrammi.

Ciò premesso e pur non essendo stata precisata la natura dei disservizi, in effetti non può negarsi che alcuni inconvenienti, per i quali per altro non si sono ricevute segnala-

zioni da parte dell'utenza, possano essersi verificati a causa delle difficoltà di connessione della rete italiana con la rete di alcuni paesi dell'Europa orientale (quale ad esempio la Jugoslavia).

Devesi tuttavia soggiungere che tali inconvenienti sono da imputare agli impianti di detti paesi e non alla rete a commutazione italiana che attualmente risulta pienamente efficiente, salvo le brevi interruzioni dei circuiti portanti sistemi telegrafici, che possono essersi verificate in occasione di astensioni dal lavoro, per sciopero, del relativo personale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DI LORENZO E BOTTARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave inconveniente verificatosi nella carreggiata dell'autostrada Siracusa-Catania, per cui una parte di tale carreggiata, tra il chilometro 23 e il chilometro 22, e più esattamente a qualche centinaio di metri dal bivio Agnone Bagni-Lentini, è stata completamente divelta.

Per conoscere le ragioni per cui, dopo mesi e mesi, non si sia proceduto al ripristino della sede stradale che oggi, in quel punto, è la metà della normale, a senso alternato, intralciando così in modo grave la circolazione degli autoveicoli di ogni dimensione. (22020)

RISPOSTA. — L'evento dannoso in questione non ha interessato alcuna strada statale, bensì la strada Priolo-Primosole, che rientra nella competenza della Regione siciliana.

Pertanto ogni intervento inteso a ripristinare normali condizioni di viabilità sulla strada in questione non è compreso nella competenza dell'ANAS.

Il Ministro: MANCINI.

DI MAURO ADO GUIDO, SCARPA, MES-SINETTI, MORELLI, ALBONI, MONASTERIO E PASQUALICCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i medici operanti nei servizi degli ospedali riuniti di Roma da circa due anni non percepiscono i compensi loro spettanti, e se quindi intenda prendere le opportune misure tendenti a sanare tale incresciosa situazione. È da tener presente che tale situazione di disagio non dipende dall'insolvenza degli enti mutualistici ma dalla mancata richiesta di pagamento da parte dell'amministrazione degli ospedali riuniti. (21855)

RISPOSTA. — Il problema si inquadra nel generale problema dei debiti insoluti che gli enti mutualistici hanno nei confronti delle amministrazioni ospedaliere.

Tali debiti comprendono sia le rette dovute per il ricovero degli assicurati sia i compensi dovuti ai sanitari ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

La situazione esistente negli ospedali riuniti di Roma è, pertanto, conforme a quella che si verifica in numerosi altri ospedali.

Il pio istituto di Santo Spirito e gli ospedali riuniti di Roma, infatti, non hanno potuto corrispondere i compensi mutualistici ai propri sanitari per la persistente morosità di buona parte degli enti mutualistici e non per la mancata richiesta dei pagamenti da parte dell'amministrazione ospedaliera.

L'avvocatura del pio istituto ha affidato recentemente 34 enti mutualistici e ha promosso procedimento ingiunzionale per il recupero dei crediti nei confronti di 10 enti che non si sono conformati alle diffide. Alcuni di detti enti, però, hanno proposto opposizione avverso gli atti di ingiunzione e i relativi giudizi sono tuttora pendenti.

Alla fine del mese di maggio 1967 la situazione debitoria degli enti assicurativi e mutualistici verso il pio istituto di Santo Spirito raggiungeva il notevole importo di circa 13 miliardi di lire.

Questo Ministero, per quanto di sua competenza, è intervenuto reiteratamente verso gli amministratori degli istituti mutualistici affinché la situazione debitoria nei confronti dell'ente ospedaliero romano sia al più presto ripianata.

Il Ministro: MARIOTTI.

DI PRIMIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se intendano promuovere con urgenza l'adozione delle misure previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di Pianella, Moscufo, Cepagatti, Spoltore e Collecovino (Pescara) colpiti dalla grandine del 10 giugno 1967, che ha distrutto quasi integralmente i raccolti.

L'interrogante chiede altresì di sapere se i ministri vogliano con urgenza provvedere alla delimitazione delle zone colpite per adottare i provvedimenti necessari per concedere i contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione (articolo 1, comma secondo della legge 21 luglio 1960, n. 739), per concedere la sospensione e lo sgravio delle imposte (articoli 11 e 9 rispettivamente della legge 21

luglio 1960, n. 739) e i mutui agevolati previsti dagli articoli 5 e 6 della legge suddetta. (22753)

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario di Pescara ha riferito che la grandinata del 10 giugno 1967 ha interessato alcune località dei comuni segnalati, causando danni sensibili alle colture cerealicole, foraggere e olivicole. Per altro, l'incidenza media di tali danni sulla produzione lorda vendibile aziendale non è stata tale da determinare le condizioni per l'applicazione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ciò, tuttavia, non esclude che si siano verificati casi di perdite di prodotti di tale entità che ne sia risultato gravemente compromesso il bilancio economico aziendale. Per tali casi, come è noto, possono essere accordati, su domanda degli interessati, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1966, n. 38 e successive integrazioni. A tal fine, il Ministero ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Pescara, per quote di concorso statale, una ulteriore assegnazione straordinaria di 35 milioni di lire, con la quale è possibile definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa un miliardo di lire. I prestiti di che trattasi possono essere concessi, come è altresì noto, oltre che per le esigenze di conduzione aziendale delle aziende danneggiate, anche per la estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze, per il tramite dei propri uffici periferici e con l'ausilio dell'ispettorato agrario — che, nella circostanza, ha intensificato l'attività di assistenza tecnica a favore delle aziende danneggiate — ha in corso gli accertamenti sulla natura e l'entità dei danni, al fine di individuare le zone agrarie nelle quali si siano eventualmente determinate le condizioni per l'adozione delle agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

DI PRIMIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla situazione esistente presso il personale delle poste di Pescara, caratterizzata

dalla discriminazione sindacale, dalla violazione quotidiana delle libertà sindacali e dal sopruso allo scopo di mantenere quei dipendenti in uno stato di assoluta soggezione.

Si chiede altresì al ministro se ritenga opportuno restituire Di Giampaolo Anna Maria e Iervese Luigi, rispettivamente all'ufficio conti correnti e all'ufficio telegrafico, per i quali sono specializzati e dai quali sono stati allontanati subito dopo che essi avevano aderito ad una organizzazione sindacale diversa dalla CISL-SILP. (22880)

RISPOSTA. — Nessuna discriminazione viene perpetrata nell'applicazione del personale presso gli uffici dipendenti dalla direzione provinciale delle poste di Pescara.

Per quanto riguarda in particolare i due casi citati nell'interrogazione si fa presente che il trasferimento dell'agente con mansioni di impiegato, Luigi Iervese, dall'ufficio telegrafico all'ufficio ferrovia, fu attuato a seguito della riduzione dell'assegno numerico degli impiegati di quell'ufficio telegrafico.

Nell'operare la scelta delle unità da trasferire, poiché il personale applicato all'ufficio anzidetto risultò nella generalità pienamente capace professionalmente, si ritenne opportuno ed equo far cadere la scelta sulle due unità meno anziane di carriera: il nominato Iervese e Celli Mariantonina, quest'ultima destinata all'ufficio vaglia e risparmi.

Per quanto riguarda il trasferimento dall'ufficio conti correnti all'ufficio vaglia e risparmi dell'ufficiale di prima classe, Di Giampaolo Anna Maria, si informa che il provvedimento fu disposto per provvedere alla sostituzione dell'ufficiale di prima classe Abbonizio Corrado contemporaneamente trasferito dall'ufficio vaglia e risparmi a quello dei conti correnti. Quest'ultimo, invalido di guerra (mutilazione di una gamba) aveva manifestato la aspirazione al trasferimento di cui sopra per esigenze di ordine economico (carico di famiglia: moglie, tre figli ed un genitore) stante che all'ufficio dei conti correnti, ove il servizio straordinario viene eseguito a cottimo, è possibile effettuare maggiori prestazioni straordinarie.

La scelta per la sostituzione dell'Abbonizio nell'ufficio vaglia e risparmi cadde sulla Di Giampaolo, sia per la competenza della medesima nei servizi a danaro (proviene dalle ex ricevitorie postali) sia per obiettivi motivi economico-familiari.

Si ritiene opportuno, infine, precisare che tanto la Di Giampaolo quanto lo Iervese risul-

tarono al momento dell'emissione dei relativi provvedimenti entrambi iscritti al SILP.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali siano i criteri che hanno consigliato di contrarre di circa quattro miliardi nei confronti del precedente esercizio, l'assegnazione del contributo statale all'Opera nazionale invalidi di guerra rendendo ancor più disagiata la situazione delle benemerite categorie assistite dalla predetta Opera, mentre per un superiore e doveroso senso di riconoscenza verso chi ha riportato menomazioni sacrificandosi nell'interesse di tutti i cittadini, sarebbe stato urgente ed opportuno che il contributo statale fosse stato adeguatamente integrato tenendo conto che, essendo il regime pensionistico fruito dagli invalidi ben lontano dall'essere adeguato all'attuale costo della vita anche con i recenti lievissimi aumenti, esistono situazioni che solo la predetta Opera può lenire e fronteggiare in attesa che la situazione generale del bilancio statale consenta al Governo di dare a queste benemerite categorie un trattamento economico allineato alle loro indiscutibili esigenze singole e familiari. (22248)

RISPOSTA. — Il contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra è stato elevato, a decorrere dall'esercizio 1964-1965, da milioni 10.250 a milioni 11 mila.

Per l'esercizio 1966-1967 non si è provveduto ad alcuna riduzione del contributo di che trattasi, ma si è soltanto invitata l'Opera — che aveva predisposto il proprio bilancio di previsione dell'esercizio 1967 su una integrazione di 4 miliardi — a rielaborare il preventivo sulla base dell'attuale misura del contributo annuo.

In conformità di quanto sopra, l'ONIG ha già provveduto a modificare il cennato bilancio di previsione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GATTO.

FASOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali mentre i lavori di costruzione dell'autostrada Sestri Levante-Livorno sono sufficientemente avanzati nei lotti del tracciato che congiunge Brugnato (La Spezia) alla Toscana detti lavori sono invece da iniziare nel tratto che deve congiungere Brugnato a Sestri Levante, cioè a dire il tratto la cui costru-

zione appare decisiva per evitare il transito sul difficilissimo passo del Bracco.

L'interrogante intende inoltre sapere se il lamentato ritardo sia tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera entro il termine di tempo già indicato dalla SALT, costruttrice dell'autostrada e se ritenga il ministro — ove ne sia il caso — di intervenire presso gli organi competenti, perché siano espletate sollecitamente le procedure perché si possa por mano, al più presto, ai lavori anche nell'indicato tratto Brugnato-Sestri Levante. (19694)

RISPOSTA. — Per la costruzione del tronco Sestri Levante-Ramello dell'autostrada Sestri Levante-Livorno, fu redatto, dalla società concessionaria, un progetto esecutivo, il cui tracciato si innestava a monte di Sestri, all'autostrada Genova-Sestri Levante e, svolgendosi ad est della statale n. 1, Aurelia, risaliva la valle del Petronio per ridiscendere lungo la valle del Vara sino a Ramello.

Successivamente, la società concessionaria, nell'intento di conferire al tracciato del tronco di che trattasi migliori caratteristiche geometriche e di esposizione, proponeva un progetto di variante tecnica.

Tale progetto di variante prevede un nuovo tracciato, che, lasciando invariati i capisaldi estremi, si sviluppa, però, ad ovest dell'Aurelia con uno spostamento verso il mare di chilometri 1+500 in linea d'aria, e comporta l'abbandono del tracciato della val di Vara.

Dopo il necessario preliminare esame di tale variante, il relativo progetto esecutivo ha ottenuto il parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'ANAS nella tornata del 3 maggio 1967.

Ciò spiega il rinvio dell'inizio dei lavori inerenti al tratto in questione. Comunque la società concessionaria ritiene di poter realizzare l'opera di che trattasi entro il previsto termine.

Il Ministro: MANCINI.

FASOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali decisioni intenda adottare l'amministrazione competente in relazione alla dimostrata necessità di ovviare alla altissima percentuale di incidenti (dei quali molti mortali) che si verificano nel tratto della strada Aurelia che attraversa la città di La Spezia dalla località Termo Alto alla località Boschetti.

In particolare chiede di conoscere notizie tecniche più precise in relazione al progetto di variante delle medesima via Aurelia del quale

si vocifera la ormai compiuta redazione e che comporterebbe la esclusione dal percorso — specialmente per il traffico pesante extra urbano — della curva che si incontra al chilometro 408,9 con triste fama conosciuta come « curva della morte » per i gravissimi incidenti che ivi continuano a verificarsi. (20305).

RISPOSTA. — Il tronco di statale 1, Aurelia, compreso tra le località Termo (chilometro 407+700) e Boschetti di La Spezia (chilometro 410+200) — caratterizzato da un tracciato tortuoso con curve strette e di scarsa visibilità, fra le quali particolarmente disagiata si presenta quella centrale — risulta fiancheggiato da una serie quasi continua di fabbricati costituenti la periferia dell'abitato di La Spezia. In conseguenza esso è sede, oltre che di intensissimo transito di automezzi leggeri e pesanti, di notevole traffico pedonale.

Il dipendente compartimento della viabilità di Genova nulla ha trascurato al fine di migliorare in quel punto la viabilità nei limiti consentiti dal descritto stato dei luoghi.

In particolare ha promosso dei sopralluoghi con l'intervento della polizia della strada e dei vigili urbani, a seguito dei quali ha segnalato al comune di La Spezia la necessità di una migliore sistemazione delle correnti di traffico provenienti dalla rete viaria minore, nonché l'opportunità di istituire il senso unico sulla via Pontegrande, che s'innesta sulla statale proprio in corrispondenza dell'accennata curva.

Il compartimento da parte sua ha proceduto ad integrare la segnaletica verticale ed orizzontale.

Per quanto concerne poi la richiesta di una variante si osserva che il problema si presenta di difficile soluzione, trattandosi di zona fortemente urbanizzata; d'altra parte nei programmi dell'ANAS non è prevista attualmente la costruzione di tale variante.

Va per altro sottolineato che la realizzazione dell'autostrada Sestri Levante-Livorno e del relativo raccordo autostradale determineranno presumibilmente una notevole riduzione del volume di traffico che attualmente interessa il tratto dell'Aurelia in oggetto.

Il Ministro: MANCINI.

FASOLI, PIETROBOÑO E D'ALESSIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del turismo e spettacolo e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, in accoglimento delle istanze presentate dai sigilli dei comuni del-

la valle di Comino (Frosinone) e da centinaia di capi-famiglia delle medesime località, intese ad ottenere che l'impianto di radiodiffusione già funzionante in Settefrati (Frosinone) sia rafforzato e reso idoneo a far ricevere nella intera valle di Comino i programmi messi in onda sul secondo canale TV. (22609)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha comunicato di avere già posto allo studio la realizzazione delle strutture idonee a garantire la ricezione nella zona in parola anche del II programma TV per il tramite dello stesso impianto di Settefrati.

La predetta concessionaria, nel far presente che, secondo i piani di costruzioni in atto, il completamento dei lavori per l'installazione dell'impianto in parola potrà aver luogo entro la fine del 1968, ha assicurato che sarà messa a profitto ogni circostanza che possa consentire una anticipata soluzione del problema segnalato.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si sia ancora proceduto alla approvazione della costituzione del patronato Ente nazionale confederale assistenza lavoratori costituito con rogito notarile n. 5810/58 del 3 dicembre 1960 da parte della CISAL ai fini dell'esercizio del patronato e dell'assistenza dei lavoratori ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804.

Detta confederazione ha richiesto il riconoscimento ministeriale in data 6 dicembre 1960. Alla richiesta di ulteriori elementi da parte del Ministero fatta in data 14 novembre 1963 la CISAL rispose fin dall'ormai lontano 6 dicembre 1963. Da allora il Ministero stesso non si è più pronunciato in merito alla suddetta approvazione. Ciò ha causato e causa tuttora un grave danno per la stessa confederazione e soprattutto per i lavoratori che non possono ancora affidare le proprie pratiche all'organizzazione di loro fiducia.

Risulta all'interrogante che sia stato richiesto da parte di codesto Ministero il parere del Consiglio di Stato sulla questione generale in ordine all'applicazione delle facoltà attribuite dalla legge all'autorità amministrativa. Pertanto l'interrogante chiede anche di sapere se detto parere sia stato fornito e, in caso affermativo, quale ne sia stato il tenore e quali

provvedimenti il ministro ritenga di prendere in proposito. (22233)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22247, del deputato Bastini, pubblicata a pag. 10222).

FERRARIS E MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano al corrente del fatto che la direzione dell'azienda Alecta di Tronzano (Vercelli) ha disposto unilateralmente il licenziamento di 160 dipendenti, comunicando altresì che con il prossimo aprile procederà alla chiusura totale dello stabilimento. L'azienda in questione comprende oltre 210 dipendenti addetti alla lavorazione del compensato.

E per sapere altresì se si ritenga di indire urgentemente una convocazione presso uno dei Ministeri interrogati della direzione della Alecta, dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindaci dei paesi interessati, atteso che la direzione suddetta si è finora rifiutata di ricevere sia il sindaco della località sia i rappresentanti dei lavoratori. (19893)

RISPOSTA. — La direzione dello stabilimento Alecta di Tronzano, sostanzialmente inattivo dall'ottobre 1966 con lettera 19 aprile 1967 ha comunicato al locale ufficio di collocamento la definitiva cessazione dell'attività dell'impresa ed il licenziamento delle unità lavorative ancora dipendenti.

Sono stati trattenuti in servizio per la manutenzione degli impianti e dei macchinari e per la custodia dello stabilimento 7 operai, una guardia notturna ed un portiere.

A tutti i lavoratori licenziati sono state liquidate le indennità spettanti.

Risulta che la quasi totalità delle maestranze maschili ha trovato occupazione presso altre imprese industriali della zona e che la Alecta ha intrapreso iniziative per la cessione dello stabilimento di Tronzano ad altra impresa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

FERRI MAURO E SCRICCIOLO. *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i reali motivi che hanno spinto i dirigenti del cappellificio « La Familiare » di Montevarchi a minacciare di licenziamento 35 operai, dietro il pretesto di innovazioni tecnologiche da apportare al ciclo dell'azienda stessa.

I dirigenti del cappellificio « La Familiare » infatti hanno ricevuto in questi ultimi tempi un finanziamento dell'IMI di ben 250 milioni, finanziamento concesso con il contributo dello Stato sugli interessi al fine di potenziare l'azienda e mantenere e allargare la occupazione operaia.

Sotto questo aspetto, il comportamento de « La Familiare » risulterebbe in evidente contrasto con le finalità delle leggi che consentono tali facilitazioni, che sono appunto quelle di favorire l'incremento dell'occupazione operaia e della produzione. (20747)

RISPOSTA. — Il preannunciato licenziamento di 35 operai da parte del cappellificio « La Familiare » di Montevarchi non ha avuto seguito.

Risulta anzi che gran parte del personale che lavora ad orario ridotto, a seguito di nuove commesse di recente affidate alla ditta, è tornato ad effettuare l'orario normale di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare che l'INAM ometta di prestare la necessaria assistenza diretta all'assistito, che ha in corso la pratica di pensione di reversibilità, dato che l'iter della pratica stessa può durare anche mesi. (22302).

RISPOSTA. — L'INAM concede l'assistenza diretta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato — previa tempestiva presentazione, da parte degli interessati, della relativa domanda e dell'apposita dichiarazione rilasciata dall'INPS la quale attesti che è in corso la pratica per la concessione di pensione di reversibilità.

Il Ministro: Bosco.

FIUMANÒ. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che il comune di Rosarno (Reggio Calabria), in contrada Santa Chiara della frazione di San Ferdinando, nel fondo di proprietà di Antonino Puntoriero, nel corso dei lavori per l'installazione di un pozzo di tipo Northon, è venuto fuori un liquido che, a contatto con il fuoco, ha incominciato a bruciare producendo una fiamma violacea;

2) se ritengano di promuovere i necessari esami ed accertamenti del liquido e dell'altro materiale in escavazione, sollecitando altresì l'intervento dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per le opportune ricerche. (22744)

RISPOSTA. — Per la parte di competenza di questa amministrazione, si comunica che la zona del comune di Rosarno (Reggio Calabria) non offre, secondo quanto riferito dall'ENI, a causa della sua particolare situazione geologica, prospettive favorevoli all'accumulo di idrocarburi in quantità economicamente sfruttabile.

Il fenomeno indicato nella interrogazione non sembra, pertanto, rivestire alcun interesse ai fini della ricerca di idrocarburi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quale criterio le abilitazioni conseguite nei concorsi a cattedre con votazione inferiore ai sette decimi non vengono valutate nel conteggio dei titoli per successivi concorsi a cattedre e per le richieste di incarichi e supplenze.

L'interrogante si permette far presente che — stante l'attuale criterio di valutazione — i candidati che nei concorsi a cattedre riportano votazioni superiori a sei decimi, ma inferiori ai sette decimi, non conseguono alcun titolo valido (pur dimostrando la « sufficienza » della preparazione) e pertanto vengono valutati con punteggio uguale a quello dei candidati respinti alle prove d'esame ed uguale altresì a quello di coloro che non hanno affatto partecipato agli esami stessi. (18087)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21220, del deputato Buffone, pubblicata a pag. 10243).

FODERARO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in via di urgenza, ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza, per la eliminazione dei gravi inconvenienti igienici causati dal funzionamento del complesso termo-elettrico Mercure dell'ENEL, installato in località Pianette del comune di Laino Borgo (Cosenza).

L'interrogante fa presente che l'inquinamento atmosferico prodotto dalle scorie provenienti da tale complesso termoelettrico, compromette la salute pubblica di ben sei comuni (Laino Borgo, Laino Castello, Viggianello Rotonda, Castelluccio Inferiore e Superiore, San

Severino Lucano), danneggia campi, pascoli ed animali e suscita vivissima apprensione nelle popolazioni della zona. (21122)

RISPOSTA. — In contrada Mercure, sita nel comune di Laino Borgo, è in funzione una centrale termo-elettrica gestita dall'ENEL, la quale impiega grandi quantitativi di combustibili valutabili a circa 2 mila tonnellate al giorno con una conseguente produzione di ceneri pari a 400 tonnellate.

Ciò ha determinato l'inquinamento della zona in quanto, sebbene il predetto complesso sia dotato di depolverizzatori a cicloni inseriti in numero di quattro nei condotti che avviano alla ciminiera i prodotti della combustione, non tutte le ceneri vengono trattenute, ma una parte di esse si disperde nell'aria circostante per un certo raggio, depositandosi anche sulla vegetazione.

A seguito degli interventi effettuati presso l'ENEL, l'ente ha assicurato di aver dato l'avvio alla realizzazione dei provvedimenti atti ad eliminare gli inconvenienti causati dalle emissioni inquinanti.

Per una soluzione definitiva del problema l'ENEL ha già disposto l'acquisto di filtri elettrostatici da collocare in serie a quelli ciclonici già esistenti e, nelle more della messa in opera di tali apparecchiature, l'ente ha fatto presente che saranno adottati idonei accorgimenti tecnici per contenere nei minimi termini gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato: ANDREOTTI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, in via di urgenza, per venire incontro allo stato di grave disagio in cui si trovano gli insegnanti elementari laureati, non abilitati, che aspirano ad una più obiettiva valutazione del titolo di laurea di cui sono in possesso, sia sotto il profilo morale sia per i conseguenti riflessi materiali. (21244)

RISPOSTA. — I criteri di valutazione del titolo di studio posseduto dagli insegnanti elementari laureati non abilitati, ai fini del conferimento di una nomina d'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, sono fissati da apposite disposizioni di legge, che non possono essere disattese in sede amministrativa.

Il Ministro: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi della mancata realizzazione della strada di servizio Lago Forano-Falconara, interessante il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), per cui erano stati già stanziati venti milioni di lire.

L'interrogante si permette richiamare l'attenzione sul fatto che la realizzazione di tale strada di servizio, oltre all'evidente utilità dell'opera, concorrerebbe ad attenuare l'imperversante disoccupazione che affligge la popolazione di quel centro. (22473)

RISPOSTA. — Il progetto, redatto a cura degli uffici tecnici della Cassa per il mezzogiorno, riguardante le opere di manutenzione ed integrative degli interventi per la conservazione del suolo avviati nel bacino Raganello, per vede, tra i lavori in economia, la costruzione di una pista forestale tra le località Lago Forano e Falconara Albanese.

Da notizie assunte presso l'ente concessionario dei lavori consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle Crati), risulta che la costruzione della pista in parola sarà iniziata entro il corrente mese; il ritardo di tale inizio è da attribuire esclusivamente all'indisponibilità del mezzo meccanico apripista, acquistato dall'ente solo nell'autunno scorso e finora impegnato in altro lavoro.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere gli elementi che hanno determinato l'esclusione del comune di Martirano Lombardo (Catanaro) dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno in base al quale la Cassa per il mezzogiorno è abilitata ad intervenire in materia di edilizia scolastica solo nell'ambito delle zone caratterizzate da particolare depressione. (22625)

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i criteri in base ai quali il comune di Scigliano (Cosenza), non è compreso nell'elenco dei comuni di particolare depressione economica, pur trovandosi nella zona del Savuto, che è tra le più depresse di tutta la regione, tanto che l'indice di emigrazione è elevatissimo, mancando *in loco* ogni possibilità di lavoro e di reddito.

L'interrogante si permette far presente come questa lamentata situazione di fatto danneggi ancor più quella popolazione, già così provata per altri motivi, escludendola dai benefici degli interventi della Cassa in vari settori, ivi compresa la costruzione dell'asilo infantile (pratica già avviata, progettata, e prevista nel terzo programma della « Cassa »).

(22627)

RISPOSTA. — Le zone caratterizzate da particolare depressione, nelle quali la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata ad intervenire, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono state indicate dal piano di coordinamento, approvato dal CIPE il 1° agosto 1966.

Le zone alle quali la Calabria è interessata sono quelle del Pollino e il destra Sinni (Cosenza), della pre-Sila jonica centrale (Cosenza-Catanzaro), del versante jonico dell'Aspromonte (Catanzaro-Reggio Calabria), nelle quali non ricade il comune di che trattasi.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per il completamento dei lavori di costruzione della rete elettrica nelle contrade Caradonna, Aria dei Santi e Cozzo di Gatto in agro di Rossano (Cosenza).

La ultimazione dei lavori è vivamente attesa dai numerosi abitanti della zona in quanto consentirà loro di ottenere dall'ente erogatore i vari allacciamenti nelle abitazioni private.

(22667)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 26 giugno 1965, n. 717, nel conferire una più precisa qualificazione all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, consente alla Cassa di assumere gli oneri relativi alla attuazione di opere di elettrificazione rurale solo se queste interessino comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione ad esse connesse (articolo 6 della citata legge n. 717).

Ciò premesso, si rende noto che il nuovo programma esecutivo della Cassa non prevede l'attuazione dell'opera segnalata — il cui progetto, per altro, è stato restituito al comune di Rossano (Cosenza) in data 21 marzo 1967 — in quanto il territorio del censito comune non ricade in alcuno dei sopra richiamati comprensori determinati dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 717.

È noto, per altro, che i programmi di completamento degli interventi relativi alla elettrificazione rurale già attribuiti alla Cassa sono devoluti alla competenza dell'ENEL.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — considerato che la Cassa, secondo quanto stabilito nel piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, è legittimata ad intervenire in materia di edilizia scolastica soltanto nell'ambito delle zone caratterizzate da particolare depressione e comprese nell'apposito elenco approvato dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro nord — quali elementi abbiano determinato la esclusione del citato piano della frazione San Nicola de Legistis del comune di Limbadi (Catanzaro).

(22767)

RISPOSTA. — Le zone caratterizzate da particolare depressione, nelle quali la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata ad intervenire, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono state indicate dal piano di coordinamento, approvato dal CIPE il 1° agosto 1966.

Per la specifica delimitazione, avvenuta successivamente, si sono adottati opportuni criteri, tra cui quello di dare priorità alle località non incluse nei comprensori irrigui e nelle zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, nei comprensori di sviluppo turistico e nelle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Conseguentemente il comune di Limbadi non è stato ricompreso in alcuna zona di particolare depressione, in quanto esso risulta totalmente incluso nel comprensorio turistico « del golfo di Sant'Eufemia, del golfo di Gioia, del Massiccio dell'Aspromonte e della zona delle Serre ».

Quanto al settore dell'edilizia scolastica, cui l'interrogante fa specifico riferimento, si fa presente che dall'annuario dell'ISTAT risulta che, al 1° gennaio 1965, nel comune di Limbadi esistevano quattro scuole del grado preparatorio per una popolazione scolastica di 233 unità.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore delle popolazioni dei comuni di Mon-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

giana, Nardodipace, Fabrizia, Brognaturo ed Arena (Catanzaro) perché sia resa possibile la visione del secondo canale TV e migliorata la visione del primo.

Sarebbe sufficiente l'installazione di un ripetitore sul colle Arena, in agro di quel comune per una buona ricezione di entrambi i programmi. (22865)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha fatto presente che, mentre nel comune di Arena risultano attualmente ricevibili sufficienti segnali per entrambi i programmi televisivi, essa prevede di potere nel corso del 1968 migliorare le ricezioni del primo programma nei comuni di Mongiana e Fabrizia, mediante la realizzazione di un apposito impianto ripetitore, e nel comune di Brognaturo, ristrutturando opportunamente l'impianto ripetitore di Serra San Bruno.

Quanto al secondo programma, la RAI ha in progetto di installare presso il citato impianto di Serra San Bruno, entro l'anno 1968, le apparecchiature che consentiranno di servire il comune di Brognaturo; non sono invece previsti, per il momento, lavori per la estensione della seconda rete ai comuni di Mongiana e Fabrizia e di entrambe le reti televisive al comune di Nardodipace.

In proposito, la RAI ha fatto presente di non essere ancora in grado di anticipare previsioni circa l'epoca in cui i detti problemi potranno essere risolti, ma ha assicurato che le esigenze delle zone in questione saranno tenute nella massima considerazione in vista dei futuri programmi di sviluppo delle reti televisive nazionali.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Radiotelevisione italiana trascura in modo evidentemente partigiano, nella trasmissione dei fotogrammi per gli intervalli televisivi, le bellezze naturali e i luoghi storici della Calabria.

L'interrogante dà atto che tempo addietro la televisione ha messo in onda, in tali intervalli, taluni fotogrammi forniti dagli enti per il turismo della Calabria, ma che da lungo tempo ormai non si trova modo di far posto a fotogrammi non meno interessanti e suggestivi di cui la RAI-TV pur risulta essere in possesso. (22882)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha precisato che tutte le fotografie della regione calabrese pervenute ai competenti uffici

della società ed idonee alla utilizzazione televisiva, sono state regolarmente trasmesse.

Si riporta qui di seguito un elenco delle località calabresi apparse, nel corso degli intervalli, negli ultimi dodici mesi:

giugno 1966: Sila Piccola (Lago Ampollino) Tropea;

agosto 1966: Roccella Jonica - Montalto Uffugo;

ottobre 1966: Scilla;

novembre 1966: Sila Piccola (Lago Ampollino) Tropea - Palmi - Stilo;

dicembre 1966: Roccella Jonica - Montalto Uffugo;

febbraio 1967: Scilla - Reggio Calabria - Altomonte;

marzo 1967: Serra San Bruno - Palmi - Stilo;

luglio 1967: Reggio Calabria - Altomonte - Vibo Valentia.

Non sembra, quindi, fondata la preoccupazione secondo la quale la RAI trascurerebbe in modo « partigiano » le bellezze naturali e i luoghi storici della Calabria.

La predetta concessionaria ha, altresì, fatto rilevare che la maggiore frequenza di trasmissione di immagini riguardanti altre regioni dipende dal più assiduo interessamento dei rispettivi enti turistici e delle aziende autonome del turismo.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia stato predisposto un piano serio ed efficace per sistemare finalmente, in modo decoroso e funzionale, il palazzo delle poste di Catanzaro, il quale — ad appena tredici anni dalla sua costruzione — si è non soltanto rivelato insufficiente a sopperire le esigenze per le quali è stato realizzato, ma è ormai ridotto in pessime condizioni tecniche. (22884)

RISPOSTA. — Premesso che la direzione provinciale postale di Catanzaro ha sede in un immobile di piazza Galluppi, costruito nel 1956 ed avente una superficie utile complessiva di metri quadri 2.849, si comunica che, successivamente alla occupazione di detto stabile, si manifestarono talune deficienze, per la eliminazione delle quali furono eseguiti nel 1961 lavori di miglioria e di sistemazione.

Allo stato attuale non risulta che l'edificio sia insufficiente rispetto alle esigenze dei servizi, tenuto conto che i servizi di movimento e il magazzino dell'economato vennero trasfe-

riti e sistemati, nell'ottobre 1963, in altro edificio patrimoniale, all'uopo acquistato ed adattato, sito in Rione Sala e che dispone di una superficie di metri quadrati 900.

Per quanto concerne le condizioni dell'edificio stesso, si comunica che in data 3 corrente mese è stato approvato un progetto dell'importo complessivo di lire 7.000.000, che prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, nonché la costruzione di una pensilina in profilati metallici di copertura della parte del cortile interno riservata alle operazioni di carico e scarico degli effetti postali.

Detti lavori di manutenzione straordinaria sono intesi essenzialmente ad eliminare le infiltrazioni d'acqua causate dal distacco di tratti di intonaco sulle facciate esterne, da alcune fenditure nelle lastre di travertino del rivestimento esterno del prospetto principale e laterale dell'edificio, nonché da screpolature nel manto impermeabile dei terrazzi di copertura del salone al pubblico e del quarto piano.

In data 10 del corrente mese è stato dato incarico alla direzione provinciale di Catanzaro di esperire l'8 agosto 1967 la relativa gara di appalto.

Si fa, comunque, presente che è in corso la pratica per l'acquisto di altri locali siti nello stesso Rione Sala, contigui all'edificio di Poste-Ferrovia di Catanzaro, di proprietà dell'ingegner Mauro Giovanni, per provvedere alle già previste maggiori esigenze future dei servizi di movimento.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire in favore della popolazione di Chiaravalle centrale (Catanzaro) e di tutti i comuni del circondario, ai quali non è consentito, pur pagando regolarmente il canone di abbonamento, di servirsi dei programmi del secondo canale televisivo che non vengono recepiti per mancanza di un ripetitore. (23013)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha fatto presente che gli attuali piani di lavoro per l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale prevedono entro l'anno 1968 anche la realizzazione dell'impianto di Chiaravalle, che consentirà la ricezione del secondo programma televisivo non soltanto nell'omonimo comune, ma altresì nei comuni di San Vito sullo Jonio, Petrizzi, Olivadi, Centrache, Cenadi e Torre di Ruggero.

La predetta concessionaria ha assicurato il proprio interessamento per anticipare il più possibile l'attivazione dell'impianto suddetto.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui, nonostante siano da tempo terminati i lavori della nuova rete telefonica di Castiglione Cosentino (Cosenza), questo comune sia ancora inspiegabilmente escluso dal servizio teleselettivo, praticato già da tempo in altri comuni della cui rete Castiglione è facente parte. (23223)

RISPOSTA. — Nel comune di Castiglione Cosentino è prevista l'estensione della rete telefonica urbana automatica in teleselezione da utente di San Pietro in Guarano unitamente al comune di Lappano.

I relativi lavori, attualmente in corso, saranno ultimati entro breve termine.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvidenze intenda promuovere in favore degli agricoltori e coltivatori diretti dei centri di Casabona, Zinga, San Nicola dell'Alto, Verzino, Pallagorio e Umbriatico (Catanzaro), i quali hanno subito gravissimi danni ai vigneti, agli oliveti e alle colture stagionali in seguito al violento nubifragio che si è abbattuto su quella zona il 4 luglio scorso. (23224)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro ha comunicato i danni causati, alle colture in atto, da una violenta grandinata che si è abbattuta, il 4 luglio 1967, nelle zone segnalate dall'interrogante.

Il Ministero ha immediatamente disposto che funzionari tecnici di quell'ispettorato effettuassero accurati sopralluoghi ai territori colpiti per accertare la natura e l'entità del danno e per svolgere la necessaria opera di assistenza tecnica, per favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Dopo una attenta valutazione dei danni, pur constatando in alcune frazioni perdite rilevanti alle produzioni, si è potuto rilevare che nell'intera circoscrizione colpita, i danni non raggiungono, mediamente, quei valori percentuali, nei confronti della produzione lorda vendibile, tali da richiamare l'applicazione delle provvidenze contributive e fiscali previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

Tuttavia, nell'intento di andare ugualmente e con ogni sollecitudine incontro alle esigenze delle aziende agricole colpite dalla accennata avversità, il Ministero ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Catanzaro, ai sensi delle leggi 14 febbraio 1964, n. 38 e 29 novembre 1965, n. 1314, una assegnazione straordinaria di quote di concorso statale, su prestiti di esercizio a tasso agevolato ad ammortamento quinquennale, per l'importo di lire 30 milioni. Tale assegnazione, consentirà di effettuare operazioni finanziarie per un volume di circa 900 milioni di lire.

I prestiti menzionati permetteranno, agli agricoltori danneggiati, di fronteggiare le necessità inerenti alla conduzione aziendale, nonché di estinguere le passività derivanti da prestiti agrari e da operazioni di credito agrario.

Il Ministro: RESTIVO.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla definizione della pratica di pensione di guerra del signor Migliozi Alessandro (posizione n. 1590237) che ha subito già due visite mediche: il 6 marzo 1964 a Napoli e il 7 giugno 1966 a Udine. (21528)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita presso la commissione medica di Napoli, il signor Alessandro Migliozi venne riscontrato affetto da:

- 1) catarro bronchiale cronico;
- 2) presbiacusia e faringite cronica ipertrofica;
- 3) disco-artrosi lombo sacrale con radiocolgalgia.

Per ognuna delle suindicate affezioni venne proposta, qualora dipendenti da causa di servizio di guerra, la concessione dell'assegno rinnovabile di ottava categoria per anni due.

Successivamente il signor Migliozi, nel far presente di essersi trasferito da Casale di Carinola (Caserta) a Cavalicco (Udine), chiese di essere visitato anche per esaurimento servoso. Pertanto, si rese necessario disporre, nei riguardi del predetto, nuovi accertamenti sanitari presso la competente commissione medica di Udine la quale, sottoposto a visita l'istante il 7 giugno 1966, ebbe a formulare diagnosi di « non segni attuali, né postumi di infermità nervosa ».

Dalla documentazione sinora acquisita al fascicolo degli atti, non sono emersi, però, elementi di giudizio da cui desumere la dipendenza da causa di servizio di guerra delle cennate affezioni e, per altro, lo stesso interes-

sato non è stato in grado di produrre idonea documentazione per l'accoglimento della sua domanda.

Tuttavia, prima di emettere una qualsiasi pronuncia formale al riguardo, si è ritenuto opportuno sottoporre la questione all'esame della commissione medica superiore per conoscere se le infermità di cui è affetto il signor Migliozi, per le loro peculiari caratteristiche cliniche, possano causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto dal richiedente, quale prigioniero di guerra in Germania. Ciò in applicazione dell'articolo 24 - comma secondo - della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che, come è noto, prevede una speciale disciplina per la definizione delle istanze di pensione di guerra prodotte dagli ex internati militari e dagli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche.

Si assicura l'interrogante che non appena il superiore collegio medico avrà formulato il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla definizione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Renato Springhetti (posizione 9000691). (22147)

RISPOSTA. — Dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo relativo al signor Renato Springhetti, non risulta sufficientemente comprovata la dipendenza o l'aggravamento da causa di servizio di guerra delle infermità « resezione gastrica ed esiti di morbo di Parkinson con sindrome neurasteniforme di medio grado » riscontrate, al predetto, nella visita collegiale subita presso la commissione medica di Trento.

Si è reso necessario, pertanto, sottoporre la questione all'esame della commissione medica superiore, ai sensi dell'articolo 105, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Si assicura l'interrogante che non appena il superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda disporre la revisione della pratica di pensione relativa al signor

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

Lodolo Angelo da Udine che venne risolta con esito negativo, circa la quale esiste, invece, una documentazione completa dalla quale chiaramente si rileva che il Lodolo è rientrato dalla prigionia in Egitto col primo scaglione appunto perché ammalato, e che dopo il rientro dalla prigionia è stato ricoverato per ben 3 volte all'ospedale militare ed inviato in convalescenza rispettivamente per 60, per 50 per 40 e per 30 giorni, elementi, tutti questi, largamente in grado di documentarne le condizioni di salute (posizione 1473994/D). (22148)

RISPOSTA. — Dall'esame della certificazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti relativo al signor Angelo Lodolo, ivi compresa la documentazione cui accenna l'interrogante, non emergono elementi di giudizio che non siano stati già valutati in sede di emissione del decreto ministeriale n. 2118591 del 15 aprile 1965.

Con detto provvedimento, all'istante venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra in quanto le infermità riscontrategli dalla commissione medica di Udine nella visita collegiale del 20 dicembre 1963, non hanno alcuna relazione con l'affezione malarica contratta dall'interessato durante la prigionia subita in Egitto e di cui guarì completamente; né risultano constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente stabilito dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Infatti, la cennata infezione malarica, per la quale il signor Lodolo fu ricoverato presso l'ospedale militare di Udine al termine dei sessanta giorni di licenza di rimpatrio, si risolse, senza postumi involutivi, sin dal 30 aprile 1947, data in cui il predetto, in occasione di visita di controllo eseguita presso il suindicato ospedale militare, venne giudicato idoneo al servizio militare incondizionato perché riconosciuto « esente da infermità in atto a grado inabilitante ».

Ciò stante, non si rende possibile disporre, allo stato attuale degli atti, il riesame in via amministrativa del succitato provvedimento di diniego adottato nei riguardi del signor Lodolo, non ricorrendo, nella fattispecie, alcuno dei motivi previsti dall'articolo 29 della menzionata legge 9 novembre 1961, n. 1240, che disciplina la revoca o la modifica dei decreti definitivi in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

Quanto sopra venne comunicato all'interessato, per il tramite del comune di Udine, in data 20 dicembre 1965, in esito ad istanza di riesame che, per i suesposti motivi, non venne accolta.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono alla definizione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Umberto Disnan da Udine (posizione n. 1507883) la cui prima domanda venne respinta per intempestività e la cui malattia venne aggravata a causa di un richiamo per « errore » che comportò un lungo periodo di degenza e di convalescenza. (22149)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al signor Umberto Disnan è stata già definita con il decreto ministeriale del 29 novembre 1962, n. 1995388.

Con detto provvedimento, infatti, all'interessato è stato negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità « tubercolosi cavitaria sinistra ed esiti di fibrotorace destro » riscontratagli dalla commissione medica di Udine nella visita collegiale del 3 agosto 1962.

Poiché avverso il succitato decreto di diniego il signor Disnan ha proposto ricorso giurisdizionale n. 613004, il relativo fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena la suindicata magistratura avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla concessione della pensione per invalidità derivante da cause di guerra, al signor Raffaello Armellin di Vicenza, posizione n. 1654049. (22631)

RISPOSTA. — In favore del signor Raffaello Armellin, riconosciuto affetto da « discreta timpano-labirinto-sclerosi cicatriziale bilaterale prevalente a sinistra, con ipoacusia bilaterale », è stato predisposto schema di decreto che prevede la concessione dell'indennità una volta tanto pari a tre annualità della

pensione di ottava categoria, a decorrere dal 1° agosto 1963.

Detto schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Saccomanno Emma Olga, sorella inabile del militare defunto De Cecco Otto Annibale, il cui ricorso avverso il decreto n. 1247197 del 23 luglio 1952 è stato accolto dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 1965. (22831)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 luglio 1967, n. 3597772, adottato in esecuzione della decisione n. 57016 della Corte dei conti, alla signorina Saccomanno Emma Olga, quale collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare De Cecco Otto Annibale, è stata concessa, finché nubile, la pensione di guerra indiretta a decorrere dal 18 gennaio 1943, giorno successivo a quello in cui il predetto congiunto venne dichiarato disperso sul fronte russo.

Il relativo ruolo di iscrizione n. 5551110 è stato trasmesso, con elenco del 2 agosto 1967, n. 32, alla direzione provinciale del tesoro di Udine per gli adempimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla liquidazione della pensione di guerra definitiva in favore della signora Moro Argentina vedova di Della Vedova Pietro già pensionato di guerra, nei confronti della quale la direzione provinciale del tesoro di Udine ha emesso ruolo di conto corrente di pensione provvisoria n. 5959664. (22832)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 1° giugno 1967, n. 1253239, è stato provveduto, a conferma della concessione in via provvisoria effettuata dalla direzione provinciale del tesoro di Udine, alla liquidazione, in favore della signora Argentina Moro, del trattamento di reversibilità della pensione di guerra di ottava categoria di cui era titolare il marito, Pietro Della Vedova, deceduto il 4 agosto 1966.

Il relativo ruolo di iscrizione n. 5550744 è stato trasmesso, con elenco del 28 giugno 1967,

n. 26 alla suindicata direzione provinciale del tesoro per gli adempimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla sollecita definizione della pratica di pensione di guerra relativa a Floreani Lodovico. (22959)

RISPOSTA. — Con istanza del 15 febbraio 1966, il signor Floreani Lodovico, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha chiesto trattamento pensionistico di guerra assumendo di aver contratto, in Albania, « ernia inguinale destra » e di aver riportato, inoltre, « ferite da scheggia di bomba aerea alla gamba destra ed alla mano sinistra » durante la prigionia subita nell'isola di Samos (Egeo), nel corso dell'ultimo conflitto.

Dalla documentazione sinora acquisita agli atti, non risulta, però, che dette menomazioni siano state constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente stabilito dall'articolo 24 della succitata legge.

Infatti, il foglio matricolare del signor Floreani non contiene alcuna annotazione di ricoveri né precisazioni in ordine a ferite o malattie che il medesimo avrebbe sofferto durante la guerra 1940-45; inoltre lo stesso interessato, al rientro dalla prigionia non ebbe a dichiarare lesioni od infermità di sorta, come emerge dal verbale d'interrogatorio redatto all'epoca del suo rimpatrio; infine, il competente distretto militare di Udine, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere che nella cartella personale del predetto non è custodito alcun carteggio sanitario.

Esito negativo hanno avuto, altresì, le ricerche successivamente estese presso il Ministero della difesa - ufficio stato civile e Albo d'oro.

Tuttavia, dato che il signor Floreani, che per altro non è stato in grado di fornire idonea documentazione per l'accoglimento della sua istanza, ha fatto conoscere di essere stato ricoverato per le cennate ferite nell'ospedale civile di Carlovas (Samos) nel novembre 1943, si è ritenuto opportuno, ai fini di acquisire ogni possibile elemento di giudizio, effettuare accertamenti in proposito. A tal fine, in data 13 luglio scorso, è stato interessato il consolato generale d'Italia in Atene.

Si assicura l'interrogante che non appena conosciuto l'esito della suindicata istruttoria, saranno adottati, con sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANZO, BIANCHI FORTUNATO E ARMANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se convenga sull'opportunità di porre allo studio — per una concreta soluzione — il problema della meccanizzazione del sistema di votazione al duplice scopo di dare nuovo assetto al servizio elettorale e di ridurre le forti spese ora sostenute dallo Stato e dagli enti pubblici interessati.

La meccanizzazione del sistema di votazione presenterebbe infatti, a giudizio degli interroganti, i seguenti vantaggi:

1) i sistemi di votazione elettrici ed elettronici che la tecnica offre adeguano le strutture organizzative al dinamismo della vita moderna consentendo di realizzare, al tempo stesso, sensibili economie di tempo, di lavoro e di costi;

2) essendo tutte le operazioni di conteggio effettuate con riscontro automatico, vengono eliminate le attuali lunghe operazioni di scrutinio ed anticipate le chiusure dei seggi;

3) il risultato della consultazione elettorale, per la rapidità delle operazioni contabili, verrebbe conosciuto entro brevissimo tempo;

4) divenendo definitivi i voti manifestati dagli elettori registrati e totalizzati dalle macchine, si verrebbero ad eliminare errori e contestazioni, rendendo più spedite le operazioni inerenti all'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti ed alla proclamazione degli eletti;

5) dal lato economico potrebbero essere realizzate consistenti economie a vantaggio dell'erario e dei contribuenti. (13888)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno già da tempo si interessa al problema della meccanizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio e, in proposito, non solo ha seguito con particolare attenzione le novità proposte nel settore, ma ha anche effettuato direttamente uno studio approfondito sulle varie possibilità offerte dalla tecnica.

Sulla base di tale studio, che si è concluso con la realizzazione di un prototipo di macchina per votare, si è dovuto riconoscere che, almeno per il momento, insuperabili difficoltà impediscono la concreta risoluzione del

problema stesso, a causa della molteplicità e diversità dei sistemi elettorali adottati dalla legislazione italiana.

Atteso, infatti, che occorrerebbe una macchina capace di procedere alla registrazione ed alla contabilizzazione dei voti per tutte indistintamente le elezioni che si svolgono in Italia — mentre la macchina progettata e costruita a cura del Ministero risponde a pieno solo alle esigenze delle elezioni con votazione uninominale (Senato e consigli provinciali) — si è dovuto constatare che la macchina in grado di contabilizzare anche i voti di preferenza risulterebbe non solo eccessivamente complessa, ma raggiungerebbe anche un costo proibitivo per l'erario, pur considerando le possibili economie di spesa e di tempo che la meccanizzazione predetta consentirebbe di realizzare.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

FRANZO, TRUZZI, ARMANI, STELLA, BALDI, PREARO, ZUGNO, BIASUTTI, PUCI ERNESTO, RINALDI E RADÌ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per l'ulteriore definizione delle provvidenze in favore dei territori montani.

Per sapere se, in considerazione del fatto che i nuovi provvedimenti, per l'importanza dei fini che si propongono e l'ampiezza della materia che ha formato oggetto di esame e di proposte da parte della speciale commissione di studio, richiederanno presumibilmente un lungo iter, intenda promuovere intanto idonee iniziative, anche finanziarie, che valgano ad evitare il determinarsi di soluzioni di continuità nella applicazione della provvida legge. (22754)

RISPOSTA. — L'impegno assunto dal Governo per il rinnovo e il coordinamento della legislazione a favore dei territori montani — sulla base degli orientamenti scaturiti dai lavori dell'apposita commissione — sarà mantenuto.

Comunque, il Governo ha già in avanzato corso anche uno schema di disegno di legge-ponte, allo scopo, appunto, di assicurare i finanziamenti necessari per evitare soluzioni di continuità negli interventi previsti dalla legge n. 991.

Il Ministro: RESTIVO.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano attuare per venire incontro alla gravissima situazio-

ne in cui versa il comune di Trevignano (Trevviso), la cui scuola media, attualmente locata in un edificio privato, non potrà essere riaperta nel prossimo anno scolastico in seguito allo sfratto divenuto esecutivo.

Ben 130 alunni verrebbero quindi abbandonati a loro stessi, con imprevedibili ripercussioni su tutta la popolazione scolastica e le famiglie interessate. (16612)

RISPOSTA. — Nel settembre del 1966, la proprietaria della villa in cui è ospitata attualmente la scuola media del comune di Trevignano si dichiarò disposta a prorogare di un altro anno la locazione dell'immobile e cioè fino al 30 settembre 1967.

Recentemente il comune ha rinnovato una proposta di proroga, ma la locatrice ha insistito sulla richiesta di avere libero lo stabile per necessità familiari. In conseguenza di ciò, l'amministrazione comunale si sta adoperando per la ricerca di altri locali idonei.

Da parte dei competenti organi statali non si mancherà di considerare, con la dovuta attenzione, le esigenze del comune di Trevignano in sede di formulazione dei programmi d'intervento previsti dalla legge sull'edilizia scolastica, di recente approvata dal Parlamento.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — considerato che di anno in anno diminuiscono gli stanziamenti in favore dei centri di addestramento professionale, con grave discapito per l'istruzione professionale, per gli insegnanti, per i genitori e gli allievi — quali siano le intenzioni del Governo per dare organica stabilità al settore, garantendogli la necessaria tranquillità e sicurezza nell'interesse della formazione dei futuri lavoratori e dell'intera comunità nazionale. (18242)

RISPOSTA. — Il ministro del lavoro ha predisposto uno schema di disegno di legge tendente a dare una nuova ed organica disciplina al settore della formazione professionale dei lavoratori.

Detto schema di provvedimento, attualmente in fase di concerto con le amministrazioni interessate, prevede, tra l'altro, in favore delle attività di formazione professionale dei lavoratori, finanziamenti permanenti ed adeguati.

Il Ministro: Bosco.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire in difesa delle libertà costituzionali ripetutamente violate in occasione dello sciopero indetto dai lavoratori dipendenti dalle agenzie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

In particolare sono state esercitate azioni coercitive e intimidatorie sui dipendenti dell'agenzia di Varese, fino ad arrivare al licenziamento con motivi pretestuosi di una dipendente. (20235)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che 13 dipendenti dell'agenzia INA di Varese hanno partecipato allo sciopero della categoria effettuato dal 2 al 10 gennaio 1967. La predetta agenzia ha licenziato il successivo 21 dello stesso mese, per assenza ingiustificata, la signora Maria Gervasini in Vanoli, la quale, però, non aveva partecipato al predetto sciopero in quanto ammalata dal 29 dicembre 1966 all'11 gennaio 1967.

La vertenza promossa dall'interessata si è risolta con accordo sottoscritto il 22 febbraio 1967.

È emerso, inoltre, che il 24 gennaio 1967 la lavoratrice Guidali Maria ha rassegnato le proprie dimissioni, in quanto, a suo dire, dopo la partecipazione allo sciopero, le sarebbero stati mossi rilievi ingiustificati ed inopportuni sul proprio lavoro.

La ditta ha corrisposto alla Guidali le indennità di licenziamento e di preavviso non lavorato nonché l'intera retribuzione anche per le giornate di sciopero. Tutti gli impiegati della sede di Varese opportunamente interrogati dall'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti, hanno dichiarato per iscritto che i contitolari dell'agenzia di che trattasi non hanno esercitato, né prima né durante lo sciopero, alcuna azione coercitiva o intimidatoria.

Si fa presente, infine, che all'ispettorato del lavoro di Varese non sono pervenute denunce o lamentele da parte del personale interessato.

Il Ministro: Bosco.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga illegittimo e al limite incostituzionale il fatto che lo Stato, gli enti pubblici e privati pongano, come condizione per l'assunzione al lavoro, che i cittadini non abbiano superato i 30 o, in altri casi, perfino i 25-27 anni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

L'interrogante fa presente la gravità della situazione che si viene di conseguenza a creare (specie ove si consideri l'esigenza imposta, in seguito allo sviluppo economico di una certa mobilità di forze di lavoro) per cui riesce pressoché impossibile ai lavoratori, anche in giovane età, di trovare una nuova occupazione ove abbiano superato i detti limiti. (21260)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli avviamenti al lavoro da parte degli uffici di collocamento sono disposti a seguito di richiesta numerica se trattasi di lavoratori generici e di richiesta nominativa se trattasi di lavoratori qualificati o specializzati.

Nel primo caso gli uffici di collocamento provvedono all'avviamento tenendo conto dello stato di bisogno dei lavoratori secondo i criteri fissati dall'articolo 15 della legge sopra citata mentre nel caso di richieste nominative sono tenuti a rilasciare i relativi nulla-osta indipendentemente dall'età dei lavoratori in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della stessa legge.

Per quanto concerne il settore del pubblico impiego, il ministro per la riforma burocratica ha fatto presente di ritenere pienamente legittime le vigenti disposizioni normative e statutarie che richiedono il requisito del limite massimo di età ai fini dell'ammissione agli impieghi pubblici.

Il possesso del requisito in parola è d'altronde giustificato dall'esigenza che il personale da reclutare possa portare una valida opera al servizio dell'amministrazione per un congruo periodo di tempo e tiene conto dell'interesse degli stessi lavoratori a conseguire il diritto ad un adeguato trattamento di quiescenza.

Il Ministro: Bosco.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se intenda intervenire nelle forme più idonee al fine di eliminare gli ostacoli che si sono frapposti alle tradizionali recite dell'*Otello* nel cortile del palazzo ducale di Venezia.

Tale manifestazione che onora Venezia e le sue gloriose tradizioni artistiche esercita un grande richiamo turistico in Italia e all'estero, per cui l'interrogante confida in un'azione efficace e tempestiva. (21711)

RISPOSTA. — L'ente provinciale per il turismo di Venezia, interpellato in merito a quanto forma oggetto della interrogazione pre-

sentata dall'interrogante, ha reso noto che un proprio rappresentante ha preso parte a una riunione tenutasi il giorno 20 aprile 1967, presso la prefettura, con la partecipazione di rappresentanti del comune, del comitato tecnico-amministrativo del palazzo ducale, della sovrintendenza ai monumenti, del teatro *La Fenice*, dell'azienda autonoma di soggiorno, per esaminare la possibilità di superare le difficoltà esistenti in ordine alla realizzazione dello spettacolo dell'*Otello* di Verdi nel cortile del palazzo ducale.

Nel corso della predetta riunione, i rappresentanti del teatro *La Fenice* e degli enti turistici hanno preso atto dei rischi connessi alla organizzazione e allo svolgimento della manifestazione in parola per la sicurezza generale delle opere esposte nel palazzo ducale e hanno, pertanto, ritenuto di non dover insistere sulla richiesta avanzata.

Il Ministro: CORONA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se ritengano dignitoso e giusto l'attuale trattamento economico dei dipendenti delle direzioni provinciali del tesoro - categoria di lavoratori statali fra le più dimenticate - i quali invano da tempo si sforzano, senza alcun esito, di ottenere una equa perequazione, rispetto ai numerosi altri dipendenti dello Stato (motorizzazione civile, dogana, avvocatura dello Stato, ecc.). (22956)

RISPOSTA. — Nel premettere che il personale in servizio presso le direzioni provinciali del tesoro fruisce del trattamento tabellare previsto per i dipendenti civili dello Stato, si fa presente che una perequazione economica con i dipendenti di alcune amministrazioni che godono di trattamenti accessori, anche notevoli, oltre alle normali competenze, costituisce un problema che riguarda non soltanto gli impiegati delle direzioni provinciali del tesoro.

Trattasi, infatti, di una questione di carattere generale, che investe la maggior parte della classe impiegatizia, per cui è augurabile che, nell'avvenire, possa pervenirsi, a parità di qualifica e di funzioni, ad un medesimo trattamento complessivo per tutti i pubblici dipendenti.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda assumere al fine di venire incontro alle popola-

zioni rurali delle province di Venezia e di Treviso che, dopo la tragica alluvione del 4 novembre 1966, sono state colpite da cicloni, grandinate, violenti nubifragi con gravissimi danni alle cose, agli animali, alle colture e, in definitiva, con conseguente grave riduzione del già insufficiente reddito agricolo.

In particolare l'interrogante chiede se si ravvisi finalmente da parte del Ministero — dato il ripetersi dei lamentati fenomeni — la necessità di disporre nuove provvidenze e di adeguare quelle in vigore, perché appaia certo ai lavoratori della terra che, in caso di avversi eventi atmosferici, possono contare sulla tempestiva ed efficace solidarietà dell'intera comunità nazionale. (23092)

RISPOSTA. — Il Ministero, non appena venuto a conoscenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito le zone delle province di Venezia e Treviso, ha prontamente disposto che funzionari tecnici degli ispettorati agrari di Venezia e Treviso effettuassero accurati sopralluoghi per accertare la natura e l'entità dei danni e per intensificare l'opera di assistenza tecnica per favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Dopo una attenta valutazione dei danni, pur constatando in alcune frazioni perdite rilevanti alle produzioni in atto, si è potuto rilevare che, nell'intera circoscrizione colpita, i danni non raggiungono, mediamente, nei confronti della produzione lorda vendibile, quei valori percentuali, tali da richiamare l'applicazione delle provvidenze contributive e fiscali previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tuttavia, nell'intento di andare, ugualmente e con ogni sollecitudine, incontro alle esigenze delle aziende agricole, colpite dalle accennate avversità, il Ministero ha disposto, a favore degli ispettorati agrari di Venezia e Treviso, ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1314, assegnazioni straordinarie di quote di concorso statale, su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, per l'importo, rispettivamente, di 30 e 10 milioni di lire.

Tali assegnazioni consentiranno di effettuare operazioni finanziarie per un volume di circa 900 milioni per la provincia di Venezia e di circa 300 milioni per la provincia di Treviso, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale per precedenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore delle stesse province di Venezia e Treviso.

Con i prestiti menzionati, gli agricoltori danneggiati potranno fronteggiare le necessità inerenti alla conduzione aziendale, nonché estinguere le passività derivanti da prestiti agrari di esercizio e da operazioni di credito agrario.

Il Ministro: RESTIVO.

GALLUZZI VITTORIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i recenti turbamenti atmosferici ed i fortissimi abbassamenti della temperatura, giunta a gradazioni invernali, verificatisi nel mese di aprile 1967, producendo per più notti gelate e brine, hanno avuto per conseguenza, nella provincia di Pisa, gravi danni ai raccolti in corso ed alle piantagioni, determinando — totalmente nei comuni di Peccioli, Terricciola, Laiatico, Crespina, Castelfranco di Sotto, Ponsacco, Lorenzana, zone di uva e di vini pregiati; e parzialmente in altri comuni — la distruzione delle vigne e dei raccolti, con perdita totale del raccolto dell'annata agraria in corso, e con la probabilità della perdita, almeno parziale, anche per l'annata agraria 1968. Per conoscere altresì se ritenga opportuno intervenire per la concessione di contributi e di sgravi fiscali a favore degli agricoltori così gravemente colpiti. (21875)

RISPOSTA. — Nel periodo dal 22 al 26 aprile 1967, gelate notturne hanno causato nelle vallate, nelle zone di pianura in genere e nelle prime pendici collinari della provincia di Pisa, danni essenzialmente alla vite e, in misura più lieve, ai frutticoli e alle colture ortive.

L'ispettorato agrario, in concomitanza con gli accertamenti eseguiti minuziosamente, ha svolto intensa e capillare azione di assistenza tecnica, specie attraverso i propri uffici agricoli di zona, e in giornalieri riunioni interaziendali, nel corso delle quali sono state divulgate le norme tecniche da osservare nelle successive fasi vegetative della vite, in relazione alle nuove vegetazioni, per altro già riprodottesi nelle piante colpite.

Quanto ai possibili provvedimenti per venire in aiuto agli agricoltori danneggiati, è da rilevare che i danni hanno assunto aspetti estremamente differenziati, anche tra zone contigue e tra poderi confinanti e che la loro incidenza media sulla produzione lorda vendibile si aggira, nelle zone maggiormente colpite, intorno al 20 per cento.

In considerazione di ciò, a giudizio dello stesso ispettorato, non si sono determinate le

condizioni per la delimitazione di zone ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

L'ispettorato ha fatto presente, tuttavia, che non mancano singole aziende a prevalente indirizzo viticolo, spesso dislocate in zone non contigue e comunque non raggruppiabili in unico omogeneo comprensorio, nelle quali l'incidenza dei danni sulla produzione lorda vendibile aziendale ha raggiunto il 60-70 per cento.

Per questi casi, su domanda degli interessati, possono essere concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni. A tal fine il Ministero, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314, ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario, per quote di concorso statale negli interessi sui predetti prestiti, un'ulteriore assegnazione di 20 milioni di lire, che consente di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 600 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi, utilizzando residue disponibilità per precedenti assegnazioni, disposte a tale titolo a favore della provincia.

I prestiti di che trattasi consentiranno alle aziende danneggiate di far fronte alle esigenze di conduzione anche dell'annata successiva a quella in cui si sono verificate le avversità in parola, nonché di estinguere le passività aziendali derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha informato che i propri uffici periferici, coadiuvati dall'ispettorato agrario, hanno già in corso accertamenti, ai fini dell'eventuale adozione delle agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: RESTIVO.

GALLUZZI VITTORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno — nell'approssimarsi della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione — e considerato:

a) che le indennità, oggi corrisposte, sono già superate dall'aumento della spesa;

b) che è naturale il desiderio dei commissari degli esami di maturità e di abilitazione di raggiungere in serata la propria famiglia (il che pure implica spesa) allorché si trovino in sedi di esame vicine alla abituale residenza, salvo che non vi sia diversa dispo-

sizione o richiesta da parte dei presidenti di commissione, determinata da particolari esigenze dell'espletamento delle prove — abrogare la disposizione che rende necessario, per la corresponsione delle diarie, il pernottamento nella sede di esame, rendendo così più umanamente serena l'opera dei commissari, oggi aduggiata, in caso di mancato pernottamento, dal timore di sanzioni, che, non si può escludere, potrebbero essere talvolta dettate da interessi frustrati. (22618)

RISPOSTA. — Le indennità di missione ai commissari per gli esami di Stato di maturità e di abilitazione, nominati fuori della ordinaria sede di servizio, sono corrisposte a norma della legge 15 aprile 1961, n. 291, la quale è di applicazione generale per tutto il personale civile dello Stato.

Pertanto, considerato che a norma dell'articolo 1 della legge predetta il presupposto per la corresponsione dell'indennità di missione giornaliera è costituito dall'assenza della ordinaria sede di servizio, non si ravvisa la possibilità di concedere l'autorizzazione a pernottare fuori della sede di esame.

Naturalmente l'iniziativa per un'eventuale modifica delle norme contenute nella citata legge n. 291 esulano dalla competenza istituzionale del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro: GUI.

GIOMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire affinché il pagamento della liquidazione di buonuscita da parte degli uffici amministrativi dell'ENPAS non abbia più ad essere corrisposto ad alcuni interessati in tempo relativamente breve mentre altri devono attendere più a lungo pur avendo gli stessi diritti.

Tale disparità di trattamento appare infatti inconcepibile ed ingiusta perché crea privilegio ad alcuni e danno ad altri.

Sarebbe quindi auspicabile, nella impossibilità di corrispondere subito ad ognuno degli interessati tutto quanto ad essi dovuto, che si provvedesse invece alla corresponsione ad ognuno di un primo acconto ed in fasi successive al saldo. Si eviterebbe così di creare l'« ingiustizia lamentata ». (20476)

RISPOSTA. — I ritardi lamentati nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ENPAS sono soprattutto determinati da tardiva presentazione o da deficiente documentazione delle relative domande presentate dagli inte-

ressati; ciò rende necessario che siano acquisiti ulteriori mezzi istruttori tramite le amministrazioni di appartenenza, cui compete la preliminare istruttoria a' termini dell'articolo 142 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369.

Inoltre è da tener presente che i tempi di lavoro delle singole pratiche sono praticamente raddoppiati per effetto della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, dovendo gli uffici dell'ENPAS, nella generalità dei casi, far precedere alla liquidazione della indennità di buonuscita i calcoli per il riscatto dei servizi pre-ruolo.

Quanto alla proposta dell'interrogante di scindere la liquidazione in due fasi (acconto e saldo), si fa presente che tale sistema è praticamente in atto dal gennaio 1959, per effetto di apposite istruzioni diramate con circolare dell'ENPAS, secondo la quale gli iscritti che cessino dal servizio con diritto alla indennità di buonuscita possono produrre domanda, redatta su apposito modulo a stampa, per un acconto pari al 70 per cento del presumibile ammontare dell'indennità.

Il Ministro: Bosco.

GIOMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — facendo riferimento alla risposta all'interrogazione n. 18690 del 19 dicembre 1966, per cui il motivo del ritardo della emanazione del regolamento di esecuzione della legge del 13 luglio 1966, n. 615, doveva essere ricercato nella vastità e complessità della materia da disciplinare — se ritenga, dato che il termine di sei mesi previsto dalla legge per l'emanazione del regolamento stesso è abbondantemente scaduto, di accelerarne l'iter, per evitare che anche nel prossimo inverno ci si trovi ancora privi di precise disposizioni.

Tanto più grave appare il ritardo dal momento che in base alla citata nuova legge sono state rese pressoché nulle le iniziative delle amministrazioni locali nei centri più colpiti dal fenomeno dell'inquinamento atmosferico e che le norme suscettibili di immediata attuazione contenute nella legge per cui si discute sono poche e quanto mai vaghe. (21624)

RISPOSTA. — Lo schema di regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, per il settore impianti termici, da tempo elaborato viene attualmente esaminato e discusso coi dicasteri concertanti, dei quali è stato chiesto l'assenso.

Questo Ministero che, ai sensi della citata legge n. 615, ha già consultato la commissione

centrale per l'inquinamento atmosferico, non appena il testo della normativa avrà ottenuto il concerto di tutte le amministrazioni interessate provvederà immediatamente a trasmetterlo al Consiglio di Stato per il successivo iter che dovrà concludersi con la promulgazione del regolamento.

Si assicura comunque l'interrogante che questo Ministero non ha mai cessato di seguire il problema, con diligente sollecitudine; e che gli inevitabili ritardi sono dovuti non già a carenza e trascuratezza ma all'attraversamento obbligato delle varie fasi dell'iter prescritte dalla legge, con i conseguenti ripetuti emendamenti e modificazioni del testo proposto.

Il Ministro: MARIOTTI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui quest'anno, nelle commissioni per l'abilitazione tecnica e commerciale, i docenti di materie giuridiche non sono stati nominati membri effettivi. Fa presente che il loro insegnamento — gli istituti tecnici commerciali — comporta cattedra di ruolo per ben 18 ore, tutte concentrate nel triennio superiore, di cui ben 6 nell'ultimo anno. Fa presente inoltre che il diritto e l'economia, per i futuri ragionieri, sono materie chiaramente professionali ed è pertanto assurdo che i docenti di tali discipline vengano nominati soltanto in qualità di membri « aggregati » e quindi, esclusi dagli scrutini e privati, così, del voto determinante.

Non si vede proprio perché l'esclusione sia toccata in particolare ai suddetti professori di materie giuridiche ed economiche e non, per esempio, a docenti di materie non professionali. (22730)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22770, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 10216).

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere se risponda a verità quanto è stato pubblicato da *Il Borghese* del 29 giugno 1967 in merito all'imbarco di una partita di maschere antigas proveniente da Francoforte e diretta in Israele. E per conoscere se ritengano opportuno dare dettagliate e precise informazioni sulla vicenda in questione, considerato il suo particolare e delicato significato, nell'intento di chiarire i fatti e ristabilire la verità di fronte al-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

l'opinione pubblica che è stata fortemente turbata dalle notizie apparse sulla stampa italiana ed estera. (22827)

RISPOSTA. — Una partita di maschere anti-gas, proveniente da Francoforte, è giunta all'aeroporto di Ciampino, in più riprese, dal 5 al 7 giugno 1967, a mezzo di aerei in volo *Charter*.

Si trattava, complessivamente, di 256.255 libbre di materiali, di cui 120.080 registrate come *Mask Protective Field*; le restanti 136.745 come *Military Equipment*.

Lo scarico dei materiali all'aeroporto di Ciampino veniva disposto dai singoli vettori che li avevano trasportati, in attesa di conoscere il modo ed i mezzi (anche aerei) con i quali le autorità israeliane intendevano far proseguire la merce. Nel frattempo, sui manifesti degli aerei che avevano trasportato il materiale in questione, l'originale destinazione Tel Aviv veniva depennata e sostituita con Roma.

La dogana aeroportuale di Roma-Fiumicino, dalla quale dipende la sezione di Ciampino, veniva investita della questione il giorno 8 giugno, quando, cioè, l'ambasciata israeliana richiedeva che i suddetti materiali venissero inoltrati a destinazione, con imbarco su una nave israeliana, nel porto di Fiumicino.

Il Ministero delle finanze, rilevando che ai fini doganali non si trattava di transito diretto di merci (essendosi verificata « rottura di trasporto ») e, dopo aver considerato che una parte delle forniture era costituita da equipaggiamento militare, per cui era necessario fare richiesta di nulla osta al Ministero degli affari esteri, inviava lo stesso giorno, 8 giugno, una richiesta di autorizzazione per lo sbarco della partita. Come fu risposto ad una precedente interrogazione, l'autorizzazione venne subito rilasciata.

Parte dei materiali in questione, e precisamente 4.903 colli, furono, quindi, inoltrati, il 9 giugno, alla dogana di Fiumicino, dove avrebbero dovuto essere imbarcati su una nave israeliana che si trovava dalle 17 del giorno 8 all'ancora in rada, non avendo potuto, per motivi tecnici, attraccare nel porto.

Essendo risultato impossibile l'imbarco nella rada di Fiumicino per le avverse condizioni del mare, il materiale fu inviato, a richiesta della stessa ambasciata di Israele, lo stesso giorno 9, alla dogana di Gaeta. I restanti colli (2.932) furono pure colà inoltrati il giorno successivo.

Al termine delle operazioni un incaricato della predetta ambasciata ha tenuto a ringra-

ziare, ripetutamente e nel modo più vivo, a nome della rappresentanza, gli organi doganali italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

GIRARDIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli assegni familiari ai lavoratori agricoli - semifissi ed avventizi - della provincia di Padova, che dovevano essere liquidati, secondo assicurazioni ricevute, entro il mese di gennaio, non sono stati ancora erogati.

Di fronte al giusto risentimento dei lavoratori interessati l'interrogante chiede quali interventi e provvedimenti intenda prendere per far effettuare sollecitamente la liquidazione degli assegni familiari relativi all'anno 1966 e per garantire la puntuale liquidazione trimestrale degli assegni per il 1967. (20250)

RISPOSTA. — In ordine alla liquidazione degli assegni familiari spettanti per l'anno 1966 ai lavoratori agricoli con qualifica di avventizi e di semifissi, la sede INPS di Padova ha fatto presente di aver provveduto al pagamento di un acconto, pari ad un semestre, nel mese di agosto 1966 e di aver corrisposto il saldo nel mese di marzo 1967.

In particolare, per quanto concerne i lavoratori « avventizi », la liquidazione del saldo 1966 è stata eseguita in anticipo rispetto agli altri anni stante l'esigenza di erogare entro il 31 marzo il primo acconto per il corrente anno, in rapporto alla nuova procedura di liquidazione trimestrale degli assegni stabilita dal comitato speciale per gli assegni familiari.

A partire dal 1° gennaio 1967, infatti, la liquidazione degli assegni a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi compilati dal servizio per i contributi agricoli unificati ha luogo nei primi tre trimestri dell'anno solare in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'annata agraria precedente, mentre l'erogazione dell'ultimo trimestre a saldo sarà effettuata nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni erogati a titolo di acconto nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate relative all'anno cui gli assegni stessi si riferiscono.

Per quanto si riferisce, invece, ai lavoratori « semifissi » (circa 1.800 capi-famiglia), si fa presente che mentre nel passato gli stessi hanno riscosso gli assegni in unica soluzione a fine anno - secondo la periodicità sinora

attuata per i « salari fissi » (a favore dei quali la liquidazione ha avuto luogo nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre 1960) — per il 1966 detti lavoratori sono stati inclusi, da parte del servizio per i contributi agricoli unificati, negli elenchi degli avventizi ed hanno avuto, di conseguenza, come questi ultimi, un acconto nel mese di agosto 1966 ed il saldo nel mese di marzo 1967.

Il Ministro: Bosco.

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del preoccupante inquinamento atmosferico determinato dal funzionamento della centrale termo-elettrica Mercure installata in territorio del comune di Laino Borgo (Cosenza).

Per sapere, in conseguenza, se sia già intervenuto o se ritenga di intervenire presso l'ENEL per ottenere la immediata installazione di depuratori idonei ad eliminare quanto meno gli inconvenienti più gravi e nocivi, quali quello della intollerabile quantità di cenere e di fuliggine che, oltre a danneggiare la pubblica salute, ricopre di una spessa patina i campi ed i pascoli, danneggiando anche i prodotti e il bestiame.

Per conoscere infine i motivi per i quali l'ENEL, nonostante le ripetute legittime proteste delle popolazioni interessate, non ha ancora adottato i provvedimenti necessari.

(21047)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21927, del deputato Bufone, pubblicata a pag. 10243).

GORRERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale provvedimento intenda prendere per assistere i contadini nella provincia di Parma, ed in particolare quelli del comune di Montechiarugolo che da solo ebbe colpito 95 aziende agricole, 3.272 biolche di terreno di cui 972 seminato a frumento, 310 a pomodoro, 1.963 a prato ed erbai, inoltre sono stati danneggiati 823 filari di viti; il totale dei danni ammonta a circa 120 milioni di lire. I danni furono dovuti alle gelate delle notti di fine aprile 1967.

(22267)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22177, del deputato Buzzi, pubblicata a pag. 10245).

GRIMALDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per accer-

tare le violazioni alle norme vigenti ed al regolamento edilizio comunale verificatosi nell'abitato del comune di Enna nei seguenti settori:

a) licenze edilizie rilasciate per fabbricati siti entro la zona di rispetto della cinta cimiteriale e per i quali è in corso un accertamento giudiziario da parte del pretore di Enna;

b) fabbricati costruiti in difformità delle licenze edilizie;

c) fabbricati costruiti sulle pendici della città già dichiarata zona franosa;

d) fabbricati costruiti in violazione del vincolo panoramico ed archeologico. (18823)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Enna e la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo hanno segnalato all'assessorato regionale per lo sviluppo economico — nella cui competenza ricade in Sicilia la materia urbanistica — la necessità di invitare il comune di Enna a provvedere alla modifica del proprio regolamento edilizio al fine di eliminare ogni possibilità di creare situazioni edilizie abnormi e ad integrare detto regolamento con apposite norme atte a regolamentare i distacchi tra gli edifici e le distanze dai confini di proprietà in rapporto alle altezze ed in rapporto alle singole zone elencate all'articolo 92 e seguenti del regolamento stesso.

Il Ministero della sanità, per conto del quale anche si risponde, ha reso noto che, con atto del 26 gennaio 1959, n. 252, il comune di Enna deliberava la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale da metri 200 a metri 100 e, indipendentemente dal decreto di autorizzazione del medico provinciale con il quale doveva essere consentita detta riduzione per particolari motivi, venivano rilasciate licenze edilizie per fabbricati siti entro la zona di rispetto cimiteriale.

Il medico provinciale immediatamente interveniva, invitando il comune a revocare le licenze edilizie già concesse e ad astenersi dal rilasciarne altre.

Successivamente il predetto medico provinciale, in considerazione che la riduzione era motivata dalla necessità di avere la disponibilità di aree fabbricabili ed in considerazione altresì che non vi si opponevano ragioni igieniche, emanava, previo parere del consiglio provinciale di sanità, il decreto di autorizzazione.

Nel contempo il comune in questione dava esecuzione ad un'altra delibera, con la quale la zona di rispetto cimiteriale veniva ridotta

ulteriormente da metri 100 a metri 20, in contrasto con quanto è disposto dalla legge 17 ottobre 1957, n. 283. Il medico provinciale è immediatamente intervenuto, disponendo la sospensione dei lavori degli edifici costruendi in zona di rispetto cimiteriale a distanza inferiore a metri 100 ed ha interessato la procura della Repubblica di Enna per le violazioni di legge in materia di polizia mortuaria e per i conseguenti provvedimenti a carico dei contravventori.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GRIMALDI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali siano stati i motivi che hanno determinato la chiusura del cantiere per la costruzione della diga Nicoletti nella provincia di Enna, da parte della società Condotte d'acqua titolare dell'appalto dei lavori. Per conoscere se la società Condotte d'acqua aveva il diritto di subappaltare i predetti lavori, come ha fatto, ad altra società. Per sapere infine quali provvedimenti intenda adottare per l'immediata ripresa dei lavori la cui sospensione ha provocato il licenziamento di tutti gli operai che hanno vivacemente protestato, e l'agitazione di tutti gli agricoltori e contadini della Piana del Dittaino che vedono gravemente compromessa la possibilità di irrigare le loro terre. (21415)

RISPOSTA. — La sospensione dei lavori di costruzione della diga Nicoletti è stata determinata dall'esaurimento della cava coltivata dall'impresa per l'approvvigionamento dei materiali destinati alla costruzione dei rinfianchi della diga, nonché dall'impossibilità di eseguire la coltivazione di una porzione della cava stessa a causa della persistente opposizione di alcuni proprietari.

Tali difficoltà, tuttavia, sono state superate dal punto di vista tecnico, con il rinvenimento, a seguito di appositi studi ed indagini, di nuove cave, sia pure a maggior distanza dalla diga, in grado di fornire materiale idoneo ed in quantità sufficiente al completamento dell'opera; a meno che, anche per queste, non vengano fatte opposizioni dai proprietari interessati.

Secondo quanto recentemente comunicato dal Ministero dell'interno, l'ente di sviluppo agricolo ha ripreso i lavori di costruzione della diga Nicoletti con la conseguente riassunzione degli operai licenziati.

Quanto all'asserito subappalto, per altro non previsto dal contratto, da parte della società Condotte d'acqua ad altra società, si fa presente che alla Cassa per il mezzogiorno non risulta sin qui pervenuta alcuna segnalazione al riguardo.

Il Ministro: PASTORE.

GUERRINI RODOLFO, BARDINI, TONGNONI, BENOCCI E BECCASTRINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della forte preoccupazione esistente tra i lavoratori di Abbadia San Salvatore (Siena) e di altri centri dell'Amiata a causa del legittimo timore che la società Monte Amiata — alla quale il Ministero del lavoro ha recentemente concesso la gestione di un corso di qualificazione per 60 « aiuto minatori » — compia atti discriminatori nei confronti dei disoccupati interessati.

Tale preoccupazione è motivata dal fatto che già in passato, e più recentemente nel 1966, si sono registrate discriminazioni e violazioni della vigente legge sul collocamento con la complicità anche degli stessi uffici governativi. In proposito gli interroganti si richiamano ad una loro precedente interrogazione sull'argomento, per altro, rimasta finora senza risposta;

2) se — allo scopo di dare ai lavoratori interessati piena garanzia di tutela da qualsiasi discriminazione nelle selezioni preliminari per l'ammissione al corso — ritengano necessario:

a) predisporre l'inclusione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nell'apposito comitato preposto alla selezione dei disoccupati che hanno richiesto di partecipare al corso;

b) dare disposizioni affinché la scelta degli allievi si basi congiuntamente sull'esito delle visite mediche e delle prove psicotecniche e sui criteri previsti dalla vigente legge sul collocamento (stato di bisogno, ecc.), e che, contemporaneamente, sia tenuto altresì presente che tra gli aspiranti al corso ve ne sono taluni i cui limiti di età impedirebbero loro di essere ammessi ad altri eventuali corsi successivi;

c) che le determinazioni del comitato di selezione siano comunque sottoposte all'esame ed al giudizio della commissione provinciale per il collocamento prima ancora di essere rese pubbliche e definitive;

3) se, infine, vogliano adottare tutte quelle misure atte ad impedire il verificarsi

di altre violazioni delle norme sul collocamento al lavoro, per modo che, tra l'altro, i lavoratori disoccupati già in possesso di qualifica e di specializzazione per lavori di miniera non abbiano a subire altre discriminazioni. (21589)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha autorizzato la società Monte Amiata di Abbadia San Salvatore a svolgere un corso per la qualificazione professionale di 60 lavoratori nel mestiere di aiuto minatore, a seguito dell'impegno assunto dalla società stessa di occupare presso proprie miniere i lavoratori che conseguiranno detta qualifica.

Al corso in parola, che ha avuto inizio il 15 maggio 1967 e che si sta svolgendo presso la miniera di Allumiere (Roma), sono stati ammessi 60 lavoratori disoccupati — di età tra i 18 ed i 40 anni — di cui 36 di Abbadia San Salvatore, 10 di Castiglione d'Orcia (Siena) e 14 di Castell'Azzara (Grosseto).

Si ritiene opportuno far presente che alla selezione dei predetti lavoratori ha provveduto l'ufficio regionale del lavoro di Firenze, il quale si è attenuto alle norme vigenti in materia di corsi di addestramento professionale, sia per quanto riguarda la composizione della commissione selezionatrice, sia per quanto concerne i criteri di scelta dei lavoratori interessati.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo punto dell'interrogazione, si precisa che l'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, attribuisce espressamente al datore di lavoro la facoltà di richiedere nominativamente i lavoratori che siano in possesso di una qualificazione o specializzazione, quale quella di minatore, che comporta l'espletamento di attività a carattere tecnico, per cui l'ufficio di collocamento non può interferire nella scelta legittimamente operata dal datore di lavoro.

Si assicura, comunque, che i competenti uffici del lavoro non mancano di garantire, nell'ambito delle facoltà loro attribuite dalla legge, la scrupolosa osservanza delle norme sul collocamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ISGRO'. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché la GESCAL, in attuazione dell'articolo 23, lettera *m*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provveda alla istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari, in nuovi quartieri, a se-

guito di specifica richiesta di numerosi comitati provinciali (articolo 24 della legge e articolo 40 del regolamento di attuazione), fra i quali quelli di Torino, Bergamo, Gorizia, Frosinone, Pescara, Chieti, Catania, Ragusa.

Dopo la drastica riduzione delle zone ove il servizio sociale dovrà essere attuato per conto della GESCAL — decisione che ha provocato una diffusa reazione negativa — non appare possibile addivenire ad una loro ulteriore diminuzione per dar luogo alla istituzione del servizio sociale in nuovi quartieri e pertanto si prospetta la opportunità di aggregare tali nuovi quartieri a quelli già contemplati nella convenzione per l'attuazione del servizio sociale. (19990)

RISPOSTA. — La Gestione case per lavoratori ha dato disposizioni per la progettazione e per la destinazione di appositi locali da adibire a centri sociali nei nuovi quartieri, tenendo a tal fine in opportuna evidenza le richieste dei comitati provinciali di cui agli articoli 24 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e 40 del relativo regolamento.

Detto servizio sociale sarà attuato, nei limiti di spesa stanziati dal comitato centrale, mano a mano che i quartieri saranno ultimati e gli alloggi consegnati ai legittimi assegnatari mentre in pari tempo sarà anche provveduto alla chiusura dei vecchi centri sociali.

La gestione non mancherà tuttavia di segnalare al comitato centrale, per i necessari ulteriori provvedimenti, eventuali inconvenienti o deficienze che dovessero essere rilevati nell'attuazione di detto programma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ISGRO'. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se intendano intervenire con la massima urgenza per risolvere la grave vertenza in corso tra i lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici della Sardegna e l'ENEL; vertenza che ha creato un grave stato di disagio tra i dipendenti con preavviso di licenziamento ed ha portato all'occupazione dei cantieri dell'impresa ICET-Rossi di Cagliari da parte dei lavoratori. (21781)

RISPOSTA. — In relazione ad impegno assunto in sede di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 aprile 1963, l'ENEL sottoscrisse con le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici l'Accordo nazionale 18 dicembre 1963 relativo alla disciplina degli appalti per lavori di esercizio.

Con tale accordo l'ente si è obbligato a procedere al graduale assorbimento in gestione diretta, entro il 31 dicembre 1968, dei lavori di esercizio indicati in apposito elenco allegato all'accordo stesso, che le ex imprese elettriche eseguivano parte in economia e parte attraverso imprese appaltatrici o mediante locatori d'opera.

Tale accordo costituisce un regolamento contrattuale privato la cui applicazione è sottratta ai poteri di intervento di questo Ministero.

Risulta, comunque, che gli impegni anzidetti sono in corso di attuazione, in quanto l'ENEL, con l'assunzione in gestione diretta di taluni lavori, ha già occupato alle proprie dipendenze oltre 7.200 unità lavorative prescelte tra i diretti esecutori dei vari contratti d'opera e tra i dipendenti da imprese appaltatrici, mentre conta di assumerne altre 2 mila unità circa entro il 31 dicembre 1968.

In particolare, per quanto riguarda la Sardegna l'ENEL ha già assunto in gestione diretta i lavori indicati nell'elenco allegato all'accordo 18 dicembre 1963, ed ha, conseguentemente, già preso alle sue dipendenze tutte le unità lavorative provenienti dalle imprese appaltatrici o diretti esecutori di contratto d'opera in possesso dei requisiti prescritti dall'accordo (200 unità).

Al presente, pertanto, l'ENEL continua ad avere in corso in Sardegna soltanto appalti relativi a lavori consentiti dall'articolo 5 della legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, tra cui quelli affidati all'impresa ICET-Rossi di Cagliari.

All'esecuzione di tali lavori si trovano adetti dipendenti dell'impresa predetta i quali in precedenza erano stati utilizzati nell'espletamento di lavori previsti dall'articolo 3 della citata legge e che per mancanza dei requisiti tassativamente fissati dall'accordo sindacale del 18 dicembre 1963 non hanno potuto essere assunti alle dipendenze dell'ENEL.

In conseguenza di quanto sopra e nel pieno rispetto pertanto della più volte citata legge n. 1369, i lavoratori di che trattasi non hanno più titolo a percepire il trattamento ex articolo 3 di detta legge (sostanzialmente, cioè, quello elettrico) ma il trattamento della categoria di rispettiva appartenenza.

Si rileva, infine, che l'occupazione da parte dei lavoratori dei cantieri dell'impresa ICET-Rossi ha avuto termine in data 8 maggio 1967.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

LENTI E SULOTTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della improvvisa chiusura dell'azienda OMT di Tortona (Alessandria), decisa ed eseguita dalla direzione dell'azienda stessa il giorno 16 maggio 1967, la qual cosa ha provocato la conseguente decisione di occupare la fabbrica da parte dei circa duecento dipendenti.

Per conoscere quali immediati interventi intendano porre per restituire a quei lavoratori tortonesi lavoro e serenità, con l'accertamento e la rimozione delle cause che hanno originato la repentina sospensione dell'attività produttiva dell'Officina meccanica tortonese. (22160)

RISPOSTA. — La società per azioni Officine meccaniche tortonesi (OMT), la quale costruisce autoveicoli industriali ed occupa 211 dipendenti, versa dall'inizio del corrente anno in una grave crisi finanziaria che le ha impedito di pagare i fornitori e di corrispondere i salari alle maestranze.

In considerazione anche del passivo della società, il quale supererebbe i 2 miliardi di lire, gli amministratori hanno fatto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo al tribunale di Tortona.

Risulta che tra le maestranze e gli amministratori cennati è stato raggiunto un accordo per accertare la reale situazione patrimoniale dell'azienda, con la collaborazione anche di un consulente designato dai sindacati dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza degli ingentissimi danni provocati nelle zone di Cupramontana, Maiolati, Serra San Quirico, Moie, nella vallata dell'Esino (Ancona), dalla eccezionale grandinata caduta il giorno 9 luglio, che ha quasi integralmente distrutto le produzioni della vite, del grano, dei frutteti e dei foraggi e, in molti casi, seriamente danneggiato anche gli impianti.

In conseguenza di quanto sopra l'interrogante chiede di sapere quali iniziative e provvidenze si intendano adottare per sollevare gli agricoltori, i coltivatori diretti, i mezzadri delle zone colpite che hanno avuto distrutto il frutto del loro lavoro di un intero anno e sui quali si addensa anche un oscuro avvenire. (23119)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza dei danni provocati alle colture agricole dalla grandinata del 9 luglio 1967, abbattutasi nella zona segnalata.

Funzionari tecnici dell'ispettorato agrario di Ancona sono prontamente intervenuti nei territori colpiti, per accertare la natura e l'entità del danno e per svolgere la necessaria opera di assistenza tecnica al fine di favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Dopo un'attenta valutazione dei danni, pur constatando in alcune frazioni perdite rilevanti alle produzioni in atto, si è potuto rilevare che, nell'intera circoscrizione colpita, i danni non raggiungono mediamente quei valori percentuali, nei confronti della produzione lorda vendibile, tali da richiamare l'applicazione delle provvidenze contributive e fiscali previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tuttavia, nell'intento di andare, ugualmente e con ogni sollecitudine, incontro alle esigenze delle aziende agricole colpite dalla accennata avversità, il Ministero ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Ancona, ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1314, una assegnazione straordinaria di quote di concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, per l'importo di lire 25 milioni. Tale assegnazione consentirà di effettuare operazioni finanziarie per un volume di circa 750 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale per precedenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore della provincia di Ancona.

I prestiti menzionati permetteranno, agli agricoltori danneggiati, di fronteggiare le necessità derivanti alla conduzione aziendale, nonché di estinguere le passività derivanti da prestiti agrari di esercizio e da operazioni di credito agrario.

Il Ministro: RESTIVO.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso:

a) che l'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo « piano verde »), allo scopo di promuovere mediante il miglioramento e l'ammmodernamento delle strutture fondiarie l'aumento della produzione e la riduzione dei costi di produzione, prevede agevolazioni creditizie e contributive a favore di aziende agricole singole od associate, per la attuazione di specifiche iniziative;

b) che alla lettera C dello stesso articolo sono comprese e chiaramente indicate tra le iniziative di cui sopra anche quelle rivolte « allo sviluppo della irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature, nonché i lavori di sistemazione del terreno;

c) che con circolare ministeriale del 12 maggio 1967, n. 8, protocollo n. 9270 si escludono tassativamente, dalle opere da sovvenzionare mediante le previste agevolazioni contributive e creditizie, quelle riguardanti i laghi collinari che, in base alla sopra citata circolare ministeriale dovrebbero essere regolate dalla preesistente legge 26 luglio 1956, n. 862 e dall'articolo 11 della legge 2 giugno 1961, n. 454 fino all'esaurimento dei fondi disponibili e salvo eventuali storni dei residui — se ritenga:

1) che il disposto della lettera C dell'articolo 16 del secondo « piano verde », comprendendo nella sua dizione tra le opere da sovvenzionare per lo sviluppo della irrigazione anche quelle necessarie per la raccolta di acque, debba estendersi anche agli invasi collinari;

2) che pertanto la circolare ministeriale del 12 maggio 1967, n. 8, protocollo n. 9270 abbia, nella sua interpretazione, notevolmente ristretto e limitato la portata della legge senza che ciò trovasse giustificazione alcuna né nella lettera della legge stessa né, tanto meno, nelle relazioni parlamentari che la accompagnano;

3) che, se fosse integralmente applicata la disposizione ministeriale impartita, lo sviluppo della irrigazione diverrebbe estremamente limitato, rimanendone escluse quasi tutte le zone collinari che, come è noto, costituiscono la grandissima parte dei terreni agrari italiani. (23120)

RISPOSTA. — La lettera C dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 nel far riferimento alle opere irrigue parla testualmente di « opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonché i lavori sistematori al terreno ».

La inclusione tra le predette opere dei laghi artificiali dovrebbe dedursi, quindi, dalla parola raccolta, termine che nel suo largo significato potrebbe anche riferirsi agli invasi che raccolgono le acque meteoriche provenienti da un bacino imbrifero. Vi è tuttavia, da osservare che tale interpretazione amplierebbe eccessivamente il significato della parola « raccolta », la quale vuole riferirsi soprattutto a quelle opere spesso necessarie in

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

un impianto irriguo, per raccogliere le acque captate e procedere, quindi, ad una più razionale distribuzione delle medesime.

D'altra parte, data la particolare natura dei laghi collinari, tali opere sono state sempre oggetto di specifiche norme che oltre a prevedere appositi stanziamenti ed a stabilire la misura del contributo concedibile, hanno recato particolari disposizioni per il loro finanziamento.

Basti considerare che la legge 2 giugno 1961, n. 454, pur prevedendo con l'articolo 8 la possibilità di finanziare qualsiasi struttura fondiaria, ha ritenuto di regolare con un apposito articolo (articolo 11) la materia dei laghi collinari. Egualmente per il periodo precedente al « piano verde n. 1 » la costruzione dei laghi artificiali per uso irriguo è stata regolata da leggi particolari (legge 26 luglio 1956, n. 861, legge 18 dicembre 1959, n. 1117).

Non si ravvisa, quindi, la necessità di ampliare il significato della parola « raccolta » per discostarsi dallo spirito della legge e conseguentemente introdurre una regolamentazione diversa da quella recata dalle specifiche norme sopra ricordate.

Da un punto di vista pratico il problema, poi, non si pone. Sugli stanziamenti recati dalla legge 26 luglio 1956, n. 862 e dall'articolo 11 del « piano verde n. 1 » vi sono residui che, secondo le normali previsioni, appaiono sufficienti a soddisfare gran parte delle esigenze che si presenteranno durante il periodo di validità del « piano verde n. 2 », soprattutto per quelle zone collinari ove l'acqua non è, altrimenti, reperibile.

D'altra parte, le predette leggi recano aliquote di contributo più elevate in rapporto all'articolo 16 e non prevedono il limite di 20 milioni per gli interventi contributivi relativi a singole aziende.

Il Ministro: RESTIVO.

LETTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso il grave stato di agitazione del personale non insegnante dell'istruzione tecnica e professionale — quali provvedimenti intenda adottare il Governo, per il rispetto delle norme di legge che sono alla base delle rivendicazioni della categoria.

In particolare l'interrogante si riferisce all'aggiornamento delle piante organiche, nel rispetto delle norme sancite dalla legge n. 1282; all'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, che prevede l'immissione in ruolo di tutto il personale in servizio a partire dal marzo 1966; alla definizione dello stato giu-

ridico ed al riassetto delle carriere, per pervenire alla definizione dell'inquadramento del personale. (22094)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21970, del deputato Alesi, pubblicata a pag. 10212).

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di tensione esistente tra i lavoratori delle miniere di piombo e zinco di Cave del Predil (Tarvisio, Udine), a causa della resistenza opposta dall'azienda di Stato AMMI, che ha in concessione provvisoria la miniera, ad addivenire al rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali urgenti provvedimenti i ministri intendano adottare al fine di sollecitare le trattative e di superare le ingiustificate resistenze opposte dall'azienda di Stato concessionaria in relazione al rinnovo del contratto di lavoro ed al fine di garantire che entro il termine della prossima primavera siano assolti tutti gli impegni relativi alla concessione definitiva della miniera da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le formali assicurazioni date a livello regionale e che ciò avvenga in modo da dare certezza che saranno salvaguardati gli interessi dei lavoratori;

2) considerato che nei programmi dell'AMMI, si dice sia prevista la costruzione di uno stabilimento per le prime lavorazioni del rame, minerale che è estratto in quantità del tutto irrisoria in Italia, insufficiente comunque per dar luogo alla costruzione di uno stabilimento da collocare nel Friuli, lontanissimo dai luoghi di estrazione o di importazione, se ritengano opportuno riconsiderare la possibilità della costruzione di uno stabilimento, da collocare in una opportunissima zona carnica, per la lavorazione della blenda di Cave del Predil, che contribuirebbe a rendere competitivo nel settore del piombo e zinco il nostro paese;

3) se ritengano necessario ed urgente dare precisi affidamenti in ordine a quanto detto sopra e, ove fossero reali e rispondenti a concreti programmi dell'AMMI gli impegni del tutto imprecisi, fino ad oggi, relativi allo stabilimento di lavorazione del rame, alla reale possibilità di collocare nella zona carnica altre industrie sussidiarie. (20356)

RISPOSTA. — Il 13 maggio 1967 presso questo Ministero è stato raggiunto l'accordo, tra

le organizzazioni sindacali interessate, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria mineraria.

Per quanto riguarda gli altri punti dell'interrogazione, il Ministero delle partecipazioni statali ha comunicato che l'AMMI ha in corso con la regione Friuli-Venezia Giulia trattative per il rinnovo della concessione della miniera di Raibl (Cave del Predil).

Circa la realizzazione di uno stabilimento metallurgico per lo zinco nel Friuli, sempre secondo quanto comunicato dal Ministero delle partecipazioni statali, essa appare attualmente antieconomica, in quanto la capacità di produzione degli stabilimenti esistenti e di quelli programmati copre il fabbisogno dei prossimi dieci anni.

La situazione è comunque attentamente seguita per valutare gli sviluppi dei consumi, le possibilità di esportazione e naturalmente anche quella di alimentare un eventuale nuovo impianto con minerali da reperirsi *in loco* a seguito di nuove ricerche per le quali l'AMMI è in attesa dei relativi permessi.

Il predetto Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente infine, per quanto attiene alla costruzione di uno stabilimento per la lavorazione del rame, che sono in corso studi per localizzare l'impianto nella zona industriale di Monfalcone o nel comprensorio industriale di nuova formazione Ausa-Corno e per definire l'esatta potenzialità anche in funzione dei rapporti di associazione con operatori del settore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se ritengono opportuno e compatibile con i principi della pubblica moralità l'affidamento del servizio SIAE nel territorio dell'isola d'Elba a persona che ha, sullo stesso territorio, notevoli interessi di natura commerciale privata (rappresentanze, ecc.). Quanto sopra porta la stessa persona ad avere rapporti con gli esercenti pubblici nella doppia veste di gerente di un servizio pubblico estremamente delicato, e di operatore economico privato. (20228)

RISPOSTA. — L'agenzia SIAE dell'isola d'Elba è affidata dal 7 luglio 1953 al signor Luigi Cavalca, il quale è anche titolare del magazzino generi di monopolio di Stato di Portoferraio dove risiede.

Trattasi di persona seria e corretta che finora non ha dato luogo a rimostranze circa il regolare svolgimento del mandato, né a ri-

lievi o apprezzamenti negativi circa la sua persona.

Ciò, del resto, è dimostrato dalla sua recente elezione a consigliere comunale nonché alla carica di vice presidente del Consorzio acquedotti elbani, con sede in Portoferraio.

Non risulta che il signor Cavalca abbia svolto attività commerciali incompatibili con il mandato di agente SIAE essendo soltanto titolare del magazzino dei generi di monopolio di Stato.

Risulta invece che la moglie signora Arsani Bruna ha tenuto, dal 1960 al 1964, una rappresentanza commerciale dello stabilimento Alterocca di Terni (cartoline illustrate).

Nel marzo 1964, poi, ha assunto l'agenzia con deposito, per l'isola d'Elba, della società per azioni Tanara di Parma (gelati e prodotti affini). Tale rappresentanza è già cessata, però, con il passaggio della stessa a certo signor Rotellini sin dal novembre dello scorso anno 1966.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) quando, presumibilmente, saranno appaltati i lavori per la realizzazione del primo tronco della variante Aurelia nel tratto Chioma-Spianate, in zona Castiglioncello, comune di Rosignano (Livorno);

b) quando potrà essere finanziato anche il secondo tronco Spianato-Rosignano Solvay.

Tale variante si è resa oltremodo necessaria dato il traffico intenso che si svolge sull'attuale percorso, specialmente in estate, percorso che si svolge interamente in zona intensamente abitata. La realizzazione però non potrà raggiungere in pieno i fini previsti se non verrà completata nel più breve tempo. La riemissione del traffico sul vecchio percorso, in località Spianate, aggrava e peggiora l'attuale situazione per quanto riguarda i centri di Castiglioncello e Rosignano. (21227)

RISPOSTA. — Recentemente sono stati appaltati i lavori di costruzione del terzo lotto della variante della statale n. 1 Aurelia agli abitati di Vada, Rosignano Solvay, Caletta e Castiglioncello.

Detti lavori, dell'importo di lire 2.300 milioni riguardano la costruzione del tratto Chioma (chilometro 300+500 dell'Aurelia)-Spianate, per una estesa complessiva di chilometri 4+349.

Il completamento della variante di che trattasi richiede un'ulteriore spesa di lire 4.200 milioni, che sarà gradualmente affrontata dal-

l'ANAS, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, nel più breve tempo possibile, essendo fuori di dubbio che la variante dovrà essere realizzata nella sua interezza.

Il Ministro: MANCINI.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali concreti provvedimenti si intenda adottare per alleviare le condizioni dei coltivatori diretti e mezzadri residenti nella fascia costiera della Toscana (pianure di Pisa e Versilia, ecc.) le cui colture sono state colpite e irrimediabilmente compromesse dalle gelate delle notti sul 23, 25 e 26 aprile 1967.

Tali gelate hanno colpito specialmente gli ortofrutticoli ed in modo particolare la vite.

Per quest'ultima bisognerà aspettare due anni prima di poter contare ancora su un raccolto decente. (21885)

RISPOSTA. — Nel periodo dal 22 al 26 aprile 1967, gelate notturne hanno causato nelle vallate, nelle zone di pianura in genere e nelle prime pendici collinari della provincia di Pisa, danni essenzialmente alla vite e, in misura più lieve, ai frutticoli e alle colture ortive.

Del tutto analoga è la situazione determinatasi nei territori dei comuni di Viareggio (zona di Torre del Lago), Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi e nella zona del Morianese (Lucca).

Gli ispettorati agrari, in concomitanza con gli accertamenti eseguiti minuziosamente, hanno svolto intensa e capillare azione di assistenza tecnica, specie attraverso i propri uffici agricoli di zona, e in giornalieri riunioni interaziendali, nel corso delle quali sono state divulgate le norme tecniche da osservare nelle successive fasi vegetative della vite, in relazione alle nuove vegetazioni, per altro già riprodotte nelle piante colpite.

Quanto ai possibili provvedimenti per venire incontro agli agricoltori danneggiati, è da rilevare che i danni hanno assunto aspetti estremamente differenziati, anche tra zone contigue e tra poderi confinanti e che la loro incidenza media sulla produzione lorda vendibile si aggira, nelle zone maggiormente colpite, intorno al 20 per cento.

In considerazione di ciò, a giudizio degli stessi ispettorati, non si sono determinate le condizioni per la delimitazione di zone ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Gli ispettorati hanno fatto presente, tuttavia, che non mancano singole aziende a prevalente indirizzo viticolo spesso dislocate in zone non contigue e comunque non raggruppiabili in unico omogeneo comprensorio, nelle quali l'incidenza dei danni sulla produzione lorda vendibile aziendale ha raggiunto il 60-70 per cento.

Per questi casi, su domanda degli interessati, possono essere concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive integrazioni.

A tal fine, il Ministero, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314, ha disposto a favore della provincia di Pisa, dove i danni sono stati più sensibili, un'ulteriore assegnazione di 20 milioni di lire per quote di concorso statale negli interessi sui predetti prestiti, che consente di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 600 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi, utilizzando residue disponibilità per precedenti assegnazioni, disposte a tale titolo a favore della provincia.

I prestiti di che trattasi consentiranno alle aziende danneggiate di far fronte alle esigenze di conduzione anche nell'annata successiva a quella in cui si sono verificate le avversità in parola, nonché di estinguere le passività aziendali derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha informato che i propri uffici periferici, coadiuvati dall'ispettorato agrario, hanno già in corso accertamenti, ai fini dell'eventuale adozione dalle agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 11 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di dover concedere con tutta urgenza il contributo più volte richiesto dall'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Portoferraio (Livorno) per l'acquisto di materiali e la mano d'opera specializzata a sostegno del cantiere di lavoro concesso molto tempo fa dal ministro del lavoro.

Tale cantiere fu chiesto (ed è estremamente necessario) per poter provvedere alla esecuzione di opere del cimitero gestito dalla predetta Arciconfraternita, cimitero che serve ad oltre un terzo della popolazione di Portoferraio.

La concessione è urgente perché il Ministero del lavoro minaccia la revoca del cantiere, ove non venga messo in atto. (21923)

RISPOSTA. — La insigne Confraternita del Santissimo Sacramento di Portoferario inoltrò istanza in data 4 settembre 1964 per la concessione di un contributo sulla spesa di lire 3.654.147, prevista a suo carico quale ente gestore del cantiere di lavoro riguardante la costruzione di una cappella del cimitero.

Le limitate assegnazioni di bilancio per tale genere di opere, inadeguate alle necessità urgenti cui si deve far fronte, non hanno consentito, fino ad oggi, di dare favorevole esito alla richiesta avanzata.

Le necessità segnalate saranno, tuttavia, tenute presenti per esaminare la possibilità di un intervento di questo Ministero alla prima favorevole occasione.

Il Ministro: MANCINI.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere se negli ordinamenti dello Stato italiano e nei compiti affidati dalle leggi agli enti locali territoriali ci sia anche quello di provvedere al finanziamento di gite « turistiche » internazionali per gli amministratori delle province e dei comuni: gite che si ripetono con crescente frequenza in occasione dei gemellaggi, trimellaggi, quadrimellaggi, ecc. o altre similari occasioni; per sapere se le delibere riguardanti le spese per simili gite siano sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria e quali disposizioni siano state emanate in materia per queste ultime; per sapere altresì se questa specie di relazioni diplomatiche internazionali minori siano o meno autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

È il caso recente dell'ente locale provincia di Livorno, una cui foltissima delegazione, composta dal presidente, dal vicepresidente, da mezza giunta, da un rappresentante o due per ogni gruppo politico, integrata da sindaci della provincia e « tecnici » aggiunti, si è recata per gemellarsi con un'ipotetica (ipotetica nel senso che in quello Stato vige un ordinamento locale del tutto differente dal nostro) provincia di Rostock nella Germania orientale.

Chiede infine di sapere se il Governo, visto il dilatarsi del fenomeno, ritenga di regolamentarlo in modo uniforme; anche per contenere una spesa che comincia ad incidere pesantemente sulla già anche troppo dissestata finanza locale. (22418)

RISPOSTA. — Gli atti deliberativi delle amministrazioni comunali e provinciali che riguardano iniziative per gemellaggi con enti locali di altri paesi e per viaggi all'estero dei rappresentanti delle amministrazioni stesse — iniziative che devono essere preventivamente portate a conoscenza del Ministero degli affari esteri — sono sottoposti all'esame delle giunte provinciali amministrative.

Le spese che comportano le stesse iniziative non sono state, per lo più, consentite, sia perché non attinenti ai fini propri dei comuni e delle province, sia perché — avendo, comunque, carattere facoltativo — non potevano essere ammesse a causa delle condizioni deficitarie dei bilanci degli enti deliberanti.

Questo Ministero è più volte intervenuto nei confronti delle menzionate iniziative e di altre attività di enti locali in campo internazionale ed ha, quindi, espresso parere contrario o formulato riserve, sia per ragioni di competenza istituzionale, sia per ragioni di carattere finanziario.

Quanto al caso particolare della delegazione di amministratori della provincia di Livorno che si è recata a Rostock, si fa presente che la GPA nella seduta del 29 maggio scorso, ha rinviato all'amministrazione provinciale la relativa deliberazione del 15 stesso mese con varie osservazioni di carattere giuridico e finanziario.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come mai si vorrebbe sopprimere il posto della Polfer di Cecina (Livorno) e per chiedere di soprassedere a tale decisione.

In provincia di Livorno vi sono soltanto tre posti di polizia ferroviaria (capoluogo, Cecina, Venturina) e quello di Cecina riveste particolare importanza non solo per il traffico ferroviario che vi si svolge (a Cecina, oltre la linea principale della litoranea tirrenica, fanno anche capo quelle di Pisa-Cecina e Volterra-Cecina) ma soprattutto perché vi si svolgono delicati traffici di materiale militare, essendo la stazione più vicina al deposito Ederle.

(22704)

RISPOSTA. — Il posto della Polfer di Cecina riveste, attualmente, scarsa importanza funzionale per il movimento dei viaggiatori e delle merci. E ciò anche sotto il profilo della sicurezza pubblica, considerato che in detta sede esiste già un commissariato di pubblica

sicurezza ed un distacco di polizia stradale.

Pertanto, è in corso di decisione la soppressione dell'ufficio in argomento.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

LUCCHESI E DEGAN. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere cosa si è fatto e cosa si ha in animo di fare per ridurre lo stato di tensione esistente nello stabilimento CMF di Guasticce (Livorno) tra direzione locale da una parte e maestranze e loro sindacati dall'altra, e quali provvedimenti ed accorgimenti possano essere adottati al fine di assicurare a quel complesso una migliore dinamica operativa e conseguentemente tranquillità e fiducia a quanti in esso svolgono la loro opera. (22777)

RISPOSTA. — La crisi del mercato delle carpenterie metalliche, manifestatasi proprio nel periodo dell'entrata in esercizio dello stabilimento di Guasticce, ha costretto la CMF ad operare alcune revisioni degli originari programmi produttivi.

Comunque, per fronteggiare le perduranti difficoltà di mercato, sono stati studiati dalla direzione aziendale numerosi provvedimenti.

Secondo quanto comunicato dall'IRI, per una più efficiente organizzazione dell'attività produttiva, saranno migliorate le dotazioni dei mezzi di trasporto e le attrezzature, al fine di facilitare il movimento dei materiali nei momenti di punta all'interno dell'officina e consentire anche maggiori disponibilità di spazio in alcuni reparti. Prossimamente saranno, poi, effettuati lavori di riparazione alla pavimentazione dell'officina, in modo da evitare ogni intralcio alla produzione. Si è, inoltre, provveduto ad installare nell'ambito dello stabilimento alcune fontanelle refrigeranti dotate di un apposito serbatoio.

L'orario di lavoro, anche per ciò che riguarda, in particolare, l'intervallo per i pasti, è stato modificato, con generale vantaggio per i dipendenti: con il nuovo orario si richiedono a tutte le maestranze 45 ore e mezzo di lavoro settimanale.

Infine, per quanto concerne le qualifiche, si fa presente che una parte del personale proveniente dal cantiere Ansaldo, che all'atto del passaggio alla CMF fu assegnato ad una categoria inferiore, sulla base di un accordo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali, è stato già reintegrato nella categoria di provenienza.

Il Ministro: Bo.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se: premesso che sta per costituirsi un consorzio tra grossi complessi industriali per la realizzazione di un reattore atomico pilota, destinato ad impianti per la dissalazione delle acque ritenga conveniente ed opportuno realizzare l'impianto stesso all'isola d'Elba che, per le dimensioni medie e l'ubicazione centrale, offra caratteristiche apprezzabili di idoneità.

Oltre tutto l'impianto, anche nella fase sperimentale, potrebbe servire ad ovviare il fabbisogno di acqua potabile di cui l'Elba ha necessità già in questi anni e molto di più nel futuro. (23233)

RISPOSTA. — La costruzione di un impianto di dissalamento per l'acqua marina richiede una fase di studio a cui seguirà un certo periodo di sperimentazione prima che possa addivenirsi alla costruzione del reattore stesso.

Quando da questa fase sarà possibile passare alla costruzione degli impianti, allora saranno prese in attento esame le varie esigenze regionali, per la scelta dei siti adatti alla ubicazione degli impianti stessi.

In tale occasione saranno attentamente vagliate anche le considerazioni esposte dall'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

1) l'uso che si è fatto del materiale ricavato dagli alberi che sono stati abbattuti lungo alcune strade di bonifica e interpoderali della zona di riforma Fonterosa, in agro di Manfredonia (Foggia);

2) se si sia proceduto a vendite del materiale stesso, in che modo, a quali condizioni, da parte di chi e con quali ricavati;

3) perché parte del materiale in questione si trova presso una azienda agricola del posto. (21843)

RISPOSTA. — Per quanto concerne le strade di bonifica, si ha motivo di ritenere che l'interrogante intenda riferirsi alla strada di bonifica « Via nuova della fame », di chilometri 35,526, che il consorzio per la bonifica della Capitanata, con verbale di consegna del 12 gennaio 1962, ha passato in consegna all'amministrazione provinciale di Foggia.

Al riguardo, pertanto, il Ministero della agricoltura e delle foreste non ha competenza.

Circa l'abbattimento di alberi su strade interpoderali della zona di riforma « Fontero-

sa », in agro di Manfredonia, si è in grado di comunicare che dette strade furono a suo tempo alberate dall'ente di riforma, che le aveva costruite, con piante di eucalipti, le quali, come è noto, hanno radici superficiali invadenti.

Successivamente, i poderi della zona furono dotati di impianto irriguo collettivo, realizzato dall'ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania.

Nei primi anni del funzionamento dell'impianto, l'ente per l'irrigazione, avendo rilevato che le radici degli eucalipti provocano continue rotture alla rete irrigua sotterranea, invitò la sezione speciale di riforma fondiaria a provvedere al più presto alla estirpazione delle piante.

L'ente, pertanto, per il tramite della sezione di Foggia, chiese nel 1964 a diverse ditte di avanzare offerta per l'estirpazione degli alberi e l'acquisto del relativo materiale legnoso.

Soltanto le ditte Marinari da Foggia e Piemontese da Monte Sant'Angelo, riscontrando la richiesta, offrirono la prima, 320 mila e, la seconda, lire 350 mila, per cui l'aggiudicazione dei lavori rimase alla ditta Piemontese, con la quale la sezione di riforma stipulò apposita convenzione in data 4 marzo 1964.

La ditta aggiudicatrice provvide a versare la somma dovuta al Banco di Napoli sul conto corrente intestato alla sezione, con versamenti in lire 300 mila e 50 mila, rispettivamente, in data 4 marzo 1964 e a 4 giugno 1964, disponendo, successivamente, del materiale ricavato, secondo i propri divisamenti.

Il Ministro: RESTIVO.

MAGNO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se e quando la Cassa per il mezzogiorno renderà possibile le opere di restauro necessarie per salvare, nel comune di Manfredonia (Foggia), la cappella trecentesca della Maddalena e i preziosi affreschi in essa esistenti, gravemente danneggiati dalle infiltrazioni di acqua.

La pratica per il finanziamento dei lavori, che richiederebbe una spesa di 14 milioni di lire, rimonta al dicembre 1962. (22288)

RISPOSTA. — L'intervento per le opere di restauro della cappella trecentesca della Maddalena in Manfredonia venne richiesto, in data 3 agosto 1963, dal Ministero della pubblica istruzione alla Cassa per il mezzogiorno, la quale a causa dell'assoluta carenza di

dondi ad essa assegnati per lo specifico settore, si trovò nella impossibilità di aderirvi.

Intervenuta la proroga dell'attività della Cassa (legge 26 giugno 1965, n. 717), si è provveduto ad effettuare, a cura di un esperto della Cassa, un sopralluogo tecnico, dal quale è emersa la necessità di rielaborare il progetto in questione. Nelle more di tale rielaborazione non è stato possibile includere l'opera in questione nel programma esecutivo 1° ottobre 1966-31 dicembre 1967.

L'intervento di che trattasi, una volta definito nei suoi aspetti tecnici, potrà essere preso in considerazione nel quadro di futuri programmi esecutivi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie destinate al settore.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

MAGNO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali giudizi esprima e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del commissario prefettizio della fondazione Zaccagnino di San Nicandro Garganico (Foggia), in ordine ai seguenti fatti:

1) il suddetto commissario in data 3 giugno 1967 ha proceduto al rinnovo dei contratti di affitto dell'azienda agricola San Nazario ai signori Fallucchi Michele e Donnanno Antonio, pur sapendo che questi furono protagonisti dell'asta truccata del maggio 1964, i cui atti e personaggi sono oggetto di inchiesta della magistratura, e pur essendo pienamente a conoscenza di gravi inadempienze contrattuali degli stessi, che hanno provocato gravissimi danni all'ente;

2) l'operato del commissario è tanto più grave in quanto egli ha proceduto in tutta fretta, alla vigilia di un convegno indetto con voto unanime dal consiglio comunale di San Nicandro Garganico per sollecitare la concessione dei terreni ai braccianti e contadini poveri;

3) la delibera, adottata il 3 giugno 1967 e recante il numero 31, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune di San Nicandro Garganico, per la sola giornata festiva del 4 già con l'attestazione, del commissario e del segretario dell'ente con data 5, che alla delibera stessa non risultavano prodotte opposizioni, mentre in realtà sono state prodotte diverse opposizioni e alcune anche telegrafiche nella data del 4 giugno, dirette al prefetto di Foggia. Ciò costituisce falso in atto pubblico.

(22547)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 3 giugno 1967 n. 31 il commissario prefettizio della

fondazione Zaccagnino di San Nicandro Garganico ha provveduto a prorogare, fino al 14 agosto 1970, i contratti di affitto — scadenti il 14 agosto 1967 — da parte dell'azienda agricola San Nazario — di proprietà della stessa fondazione — in favore di Fallucchi Michele e Donnanno Antonio.

Esclusa l'opportunità di un ritorno alla conduzione diretta dell'azienda — sperimentata in passato con risultati negativi — il commissario prefettizio non ha ritenuto di dover sostituire i suddetti fittuari — che hanno sempre puntualmente soddisfatto il canone previsto dal vigente contratto, anticipandone, anzi, l'importo nella corrente annata agraria — con altri, considerato che il canone in vigore corrisponde ai massimali delle tabelle dell'equo fitto e tenuto conto, altresì, che gli interessati, secondo il parere espresso da eminenti legali, avrebbero potuto invocare il diritto alla proroga dei contratti in base all'accordo economico collettivo del 10 giugno 1933, tuttora in vigore giusta la sentenza della corte di cassazione n. 487 del 28 febbraio 1963.

Dato il carattere altamente sociale delle finalità statutarie della fondazione, inoltre, il commissario prefettizio non ha ritenuto opportuno procedere alla quotizzazione dei terreni, al fine di non compromettere il patrimonio dell'ente mediante l'instaurazione di un imprecisabile numero di rapporti.

In merito alle operazioni di gara del maggio 1964 — allora indetta per l'affitto della stessa azienda — è stato instaurato procedimento penale che, com'è noto, è ancora in corso.

A tutt'oggi, il Donnanno ed il Fallucchi si sono resi responsabili solo di qualche lieve manchevolezza relativamente alla rotazione colturale ed alla manutenzione ordinaria dei tetti degli stabili, per la cui eliminazione il commissario prefettizio ha già adottato i necessari provvedimenti.

La deliberazione in parola è stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio di San Nicandro Garganico per la durata di un giorno festivo come prescritto dalla legge 17 luglio 1890, n. 6975, e le opposizioni prodotte contro lo stesso atto, ricevute dal commissario, sono state poi esaminate — e dichiarate inattendibili — dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

MAGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga che la ditta ARES, avente in concessione dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi,

il servizio di recapito nella città di Foggia della corrispondenza di banche ed altri enti autorizzati, debba essere estromessa dalla concessione e denunciata per i seguenti motivi:

1) perché, in concorrenza con l'amministrazione, provvede alla distribuzione senza affrancatura di pacchi, stampati, circolari, fatture, avvisi di pagamento, partecipazioni, materiale di propaganda e lettere, e per conto di singoli cittadini e di numerosi enti, associazioni e imprese, fra cui il comune, l'ECA, l'esattoria comunale, il liceo musicale, l'Ente fiera di Foggia, il consorzio agrario provinciale, il collegio delle Marcelline, l'UNUCI, la società Buitoni e diverse industrie farmaceutiche;

2) perché l'attività che essa svolge per conto dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi consiste esclusivamente nell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro e perciò non è appaltabile, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

3) perché la ditta in questione viola sistematicamente e gravemente i diritti di legge e contrattuali dei propri dipendenti, i quali di recente son ostati costretti perciò a scioperare per più settimane. (22749)

RISPOSTA. — I fatti segnalati nell'interrogazione hanno formato oggetto di apposita indagine ispettiva.

Dall'esito di quest'ultima e dall'esame delle norme legislative, regolamentari e del capitolato d'onere disciplinanti la concessione di che trattasi, si è potuto stabilire che i fatti denunciati sono destituiti di fondamento.

Infatti, circa i motivi esposti al punto 1), si osserva:

a) il servizio reso dall'agenzia non può considerarsi svolto « in concorrenza con l'amministrazione postelegrafonica », in quanto è fatto divieto alla concessionaria del recapito di praticare prezzi inferiori alle tariffe postali vigenti per le analoghe prestazioni. L'osservanza di detto divieto è oggetto di frequenti controlli ispettivi; quelli eseguiti recentemente a carico dell'ARES hanno avuto esito negativo;

b) il recapito da parte dell'ARES di stampati, circolari, fatture, partecipazioni e materiale di propaganda, costituenti tutti oggetti di corrispondenza non epistolare (purché spediti aperti) è libero e va eseguito senza pagamento di alcun diritto all'amministrazione postelegrafonica;

c) nessuna irregolarità è emersa dalle indagini condotte dal funzionario inquirente circa il presunto recapito, senza pagamento del diritto spettante all'amministrazione delle corrispondenze epistolari (avvisi di pagamento e lettere). Si fa inoltre presente che, in base alle norme del capitolato d'onori recentemente modificato, le corrispondenze presentate alle agenzie di recapito *in loco* da banche, vengono affrancate direttamente da quest'ultime.

Anche per le corrispondenze presentate dai privati cittadini o dalle ditte prive della citata concessione, è stato accertato che l'ARES ha in regola tutti i documenti contabili, né il sopralluogo eseguito ha posto in luce alcuna anormalità;

d) il recapito dei pacchi nell'ambito del comune di origine è soggetto alla privativa postale; pertanto, qualora la concessionaria in parola l'avesse effettuato, nessun addebito potrebbe esserle mosso.

Circa la questione sollevata al punto 2) dell'interrogazione si ritiene opportuno precisare che compito delle agenzie in parola è quello di accettare e recapitare corrispondenze di terzi. Pertanto l'attività della concessionaria non consiste nella esecuzione di mere prestazioni di lavoro, giacché il concessionario organizza con mezzi propri e con gestione a proprio rischio il relativo servizio.

In merito poi a quanto segnalato al punto 3), si fa presente che dalle indagini eseguite è emerso che il salario corrisposto ai fattorini dell'ARES è quello previsto dal contratto nazionale di lavoro della categoria e che i contributi assicurativi per i fattorini medesimi sono tempestivamente e regolarmente versati, come hanno dichiarato gli stessi dipendenti della ditta concessionaria.

Si precisa infine che lo sciopero effettuato dal citato personale nello scorso mese di giugno è stato determinato dall'intento di ottenere un aumento di salario al di là di quello previsto dal contratto collettivo nazionale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MAGRI'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno affidare le funzioni del collocamento obbligatorio per gli invalidi per servizio, previsto dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, all'Opera nazionale invalidi di guerra, la quale attualmente assolve al compito di provvedere alle varie forme di assistenza degli invalidi per servizio con piena soddisfazione degli interessati.

In atto il collocamento di cui sopra è affidato agli uffici del lavoro e della massima occupazione, che non sembra abbiano attrezzature idonee per assolvere questo compito aggiuntivo, a differenza dell'Opera nazionale invalidi di guerra, che è perfettamente attrezzata ed ha una larga esperienza nel collocamento dei suoi associati.

Consta all'interrogante che il predetto trasferimento di funzioni risponde ad un vivo desiderio dell'UNMS. (17622)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già da tempo espresso il proprio parere contrario ad iniziative legislative dirette a devolvere all'Opera nazionale invalidi di guerra il collocamento dei minorati per servizio attualmente svolto dagli uffici provinciali del lavoro ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Detto avviso non può che essere confermato in quanto non appare opportuno né giustificato demandare al cennato ente il compito del collocamento sia degli invalidi sia degli orfani dei caduti per causa di servizio, ove si consideri che la pubblica funzione dell'avviamento dei minorati di guerra fu a suo tempo attribuita all'ONIG soltanto a titolo eccezionale.

A ciò aggiungasi che l'ONIG stessa non possiede strutture sanitarie tali da favorire il recupero fisico e professionale dei minorati ma soltanto ambulatori per semplici accertamenti diagnostici diretti ad individuare quale assistenza sanitaria (idrotermale, climatica, eccetera) spetti al beneficiario della particolare tutela legislativa.

D'altra parte questa amministrazione interviene frequentemente al fine di sollecitare la sistemazione degli appartenenti alla categoria interessata presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici vigilati ed aziende comunali o municipalizzate segnalando anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per ogni opportuno intervento, le inadempienze riscontrate.

Si aggiunga che per i casi di inadempienza al cennato obbligo di assunzione l'articolo 9 della citata legge ha conferito la facoltà di esercitare l'impugnativa, in sede amministrativa e giurisdizionale, oltre che ai minorati interessati, all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Il Ministro: BOSCO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che nel 1965 l'ufficiale pagatore dell'ufficio postale di Rio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

Elba (Livorno) pagò alla signora Simoni Firmina la somma di lire 200 mila, somma che figurava in un libretto di risparmio intestato alla sorella (defunta) dell'anzidetta signora;

2) se sia esatto che l'ufficiale pagatore, ricordato al punto che precede, pagò la somma di lire 200 mila pur sapendo che la signora Simoni Firmina non era l'unica erede, essendo ancora in vita il fratello Goffredo;

3) se sia a conoscenza del fatto che il signor Simoni Goffredo avanzò reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in data 9 luglio 1965, ma solo sette mesi più tardi ebbe inizio una ispezione per indagare sull'accaduto;

4) se sia a conoscenza della lettera ministeriale del 28 marzo 1966, protocollo VII/11/2219/65, della direzione centrale delle casse di risparmio postali, inviata al signor Simoni Goffredo e nella quale si dice testualmente: « Impreviste difficoltà, purtroppo, hanno ritardato l'espletamento delle necessarie indagini ispettive, al cui esito rimane tuttora subordinata ogni determinazione al riguardo »;

5) quali furono i motivi che indussero il Ministero a disporre l'indagine ispettiva sette mesi dopo il reclamo avanzato dall'interessato;

6) quali furono le « impreviste difficoltà », di cui alla ministeriale citata al punto 4) che precede. (21693)

RISPOSTA. — Il signor Simoni Goffredo, con lettera del 9 luglio 1965, informò questo Ministero di essere venuto a conoscenza che in data 27 febbraio 1961 era stato effettuato un rimborso di lire 200 mila su di un libretto di risparmio intestato alla sorella Simoni Iole, a quella data degente all'ospedale civile di Portoferraio per emorragia cerebrale.

L'amministrazione conferì pertanto alla competente direzione provinciale postale di Livorno l'incarico di espletare le relative indagini, la cui effettuazione fu per altro possibile soltanto nell'aprile del 1966, perché nel periodo intermedio la suddetta direzione provinciale dovette trattare altre inchieste ispettive aventi carattere prioritario.

Dagli accertamenti esperiti è comunque risultato che all'epoca del rimborso l'intestataria del libretto, signorina Simoni Iole, si trovava gravemente ammalata all'ospedale civile di Portoferraio e che i familiari di lei si rivolsero al direttore dell'ufficio di Rio Elba facendo presente la volontà dell'inferma di prelevare la somma per aiutare i familiari stessi a sostenere le spese di ospedalità.

Il prefato direttore si recò pertanto, accompagnato da due testimoni, presso il suddetto ospedale, per accertarsi se l'inferma fosse nelle sue piene facoltà mentali e, nell'affermativa, procedere al richiesto pagamento. Fattosi riconoscere, il direttore dell'ufficio postale domandò alla Simoni Iole se voleva che fosse rimborsato ai familiari il credito del libretto di cui ella era titolare.

L'ammalata fece un cenno affermativo con la testa perché priva di parola.

Nel timore che l'inferma non avesse ben capito le parole o che i testi non avessero ben veduto il cenno della testa, il direttore suddetto rinnovò la domanda, alla quale l'ammalata rispose con il cenno della testa ancora più accentuato. Convinto che la signorina Simoni Iole si trovasse nella piena facoltà di intendere e di volere, il contabile postale effettuò l'operazione di rimborso con la quietanza dei due testimoni.

L'inferma decedeva pochi giorni dopo.

Nei suddetti termini vi sono state concordi dichiarazioni da parte del direttore dell'ufficio, dei testimoni che hanno assistito al pagamento e del cognato della defunta.

Per altro da un esame della cartella clinica, effettuato successivamente da un medico fiduciario di questo Ministero, sono sorti seri dubbi circa la possibilità che la Simoni Iole avesse dato il suo assenso al pagamento in piena capacità di intendere e di volere; ad avviso del predetto sanitario, infatti, il cenno di assenso del capo, rilevato dall'ufficiale pagatore e dai testimoni, doveva attribuirsi ad un movimento privo di critica, come spesso si rileva in pazienti affetti da quel grave stato morbosò.

Il funzionario inquirente si è pertanto recato dai familiari della defunta, i quali hanno restituito all'amministrazione la somma di lire 200 mila che, per quanto esposto, risultava irregolarmente rimborsata, somma che è stata quindi posta a disposizione degli eredi, compreso il signor Simoni Goffredo.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MARCHIANI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi lacune in fatto di funzionalità che presenta la legge 6 agosto 1966, n. 625. L'interrogante fa presente, infatti, che l'articolo 11 della legge in parola e una disposizione ministeriale in materia prevedono che la commissione competente proceda all'esame delle istanze secondo l'ordine di presentazione e che, inoltre, l'articolo 8 della legge dispone che le funzioni di

segretario debbano essere disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva o amministrativa del Ministero della sanità, con evidenti difficoltà per l'istituzione di nuove commissioni. Pertanto, sulla base di tre riunioni settimanali della commissione, nel giro di un mese possono essere effettuati in ogni provincia appena 150-180 visite, con grave pregiudizio per quegli invalidi che già coprono provvisoriamente posti di lavoro nelle aliquote ad essi riservate — e che, in mancanza di un sollecito riconoscimento ufficiale del loro stato, rischiano il licenziamento — e di quanti, in mancanza del riconoscimento dell'invalidità, si vedono preclusa — nel caso abbiano superato il limite di età previsto ordinariamente — la partecipazione ai concorsi statali. L'interrogante chiede — da ultimo — di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di snellire le procedure di formazione delle commissioni e, in particolare, quante commissioni operino attualmente e quante si prevede possano funzionare entro la fine dell'anno.

(21466)

RISPOSTA. — Con recente legge approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 luglio 1967 n. 167, sono state apportate alcune modifiche alla legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Scopo di detta legge è stato di agevolare la costituzione di più commissioni sanitarie per ciascuna provincia, affinché venga accelerato l'esame delle domande e l'accertamento della condizione di invalidità o di inabilità che danno titolo alle provvidenze previste dalle leggi del 5 ottobre 1962, n. 1539 e del 6 agosto 1966, n. 625.

È stato infatti previsto che il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare quale presidenza della commissione o un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario o altro medico dell'ufficio comunale d'igiene.

È stato previsto, altresì, che le funzioni di segretario possono essere disimpegnate anche da impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità appartenenti al ruolo dei segretari tecnici o da funzionari dei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno e degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o da segretari del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

Sarà, in tal modo, possibile ottenere che parecchie commissioni, operando contempora-

neamente, possano sottoporre a visita un maggior numero di richiedenti.

Al riguardo questo Ministero, ritenendo che dovrebbe essere costituita una commissione per ogni 500 domande giacenti, si è preposto l'esame di tutte le domande entro l'anno e con circolare del 23 giugno 1967 n. 104 ha invitato i medici provinciali a richiedere ai prefetti, la nomina delle commissioni in questione, ai sensi dell'articolo 1 della summenzionata legge.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

MARCHIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di intervenire tempestivamente nei confronti del consiglio di amministrazione dell'INAM perché sospenda i termini perentori per la definizione del problema delle mutue aziendali contenuti nella sua delibera del 1° marzo 1967.

Ciò al fine di evitare che il problema delle casse mutue aziendali, in atto operanti, che interessa circa 2 milioni di lavoratori, risulti compromesso prima che lo stesso venga preso in esame dal Parlamento, in considerazione anche del fatto che proprio in questi giorni è all'esame degli organi di Governo e dello stesso Parlamento il più vasto tema dell'assistenza mutualistica nell'ambito della riforma della previdenza sociale. (22013)

RISPOSTA. — La delibera adottata dall'INAM il 1° marzo 1967, risponde alla esigenza di assicurare l'osservanza del precetto legislativo contenuto nell'articolo 38 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, esigenza riaffermata come è noto anche dalle decisioni nn. 2028 e 3153 del 1959 della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite.

Tutto ciò premesso, lo scrivente non può aderire alla richiesta, avanzata dall'interrogante, di intervento nei confronti del citato istituto il quale sta provvedendo all'attuazione di una precisa disposizione di legge.

Il Ministro: Bosco.

MARCHIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione di crisi che sta attraversando la peschicoltura, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna, a causa di fenomeni di asfissia radicale delle piante, conseguenza dello stato di permanente saturazione idrica dell'immediato sottosuolo. Premesso che per la prossima campagna è prevista, per la sola provincia di Ravenna, una

minore produzione di circa 600 mila quintali di pesche (di cui oltre 400 mila nel comprensorio lughese) con danni diretti e indiretti — tenuto conto della perdita dello stesso capitale — che possono stimarsi in oltre 16 miliardi di lire, solo parzialmente compensabili da altre colture sostitutive, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per fronteggiare la situazione ed alleviare i danni economici subiti dai produttori che si ripercuoteranno anche sulle maestranze e sui servizi inerenti il settore e, in particolare, se ritenga opportuno:

1) estendere ai terreni investiti a coltura di pesca delle province colpite i benefici della legge n. 739 e dell'articolo 20 della legge n. 1142 per le zone alluvionate;

2) estendere anche alla coltura del pesco le provvidenze previste dall'articolo 15 del « piano verde n. 2 »;

3) postergare per un periodo non inferiore ai cinque anni, i ratei dei mutui contratti per la costruzione di impianti di lavorazione e trasformazione della frutta;

4) interessare le istanze periferiche e centrali preposte affinché si provveda sollecitamente al finanziamento delle opere idrauliche progettate ed in corso di progettazione da parte dei consorzi di bonifica operanti nelle province interessate;

5) sollecitare un intervento straordinario del FEOGA, tenendo presente in particolare, che la sola provincia di Ravenna era finora in grado di esportare ben 800 mila quintali di pesche, destinate in prevalenza ai mercati europei. (22538)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22655, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 10231).

MARICONDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni arrecati nei giorni scorsi all'imminente raccolto da avversità atmosferiche, che hanno particolarmente colpito l'agro dei comuni di Ariano Irpino e di Frigento (Avellino).

Per conoscere inoltre se ritenga, in conformità delle comunicazioni che certamente farà pervenire l'ispettorato dell'agricoltura di Avellino, che con lodevole tempestività ha inviato suoi funzionari nelle zone maggiormente colpite, di intervenire — utilizzando tutte le possibili disposizioni, non esclusa la legge 21 luglio 1960 — per risarcire gli immensi danni patiti da agricoltori coltivatori diretti, che, trovandosi ad avere impegnato tutte le loro

disponibilità economiche e di lavoro nei terreni da essi coltivati, non sono assolutamente in grado di sopportare la gravità del danno ai medesimi arrecato dalla lamentata calamità; tenendo particolarmente conto che trattasi di comuni della provincia più depressa del paese e che i lavoratori colpiti sono degni della massima considerazione per la loro laboriosità e per l'opera preziosissima che prestano per mantenere in vita un'agricoltura, che senza il loro sacrificio duro e persistente sarebbe da tempo scomparsa. (22912)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza di danni causati dal nubifragio del 2 luglio 1967 nell'agro dei comuni segnalati, essendone stato informato dettagliatamente appunto dall'ispettorato agrario di Avellino.

Dalle notizie fornite da quell'ufficio risulta che tali danni possono ricondursi tra le diminuzioni di prodotto conseguenti a normali avversità stagionali, per cui non ricorrono, in genere, le condizioni che giustificano l'intervento straordinario dello Stato, con la concessione delle provvidenze previste dalla vigente legislazione sui danni da eccezionali avversità atmosferiche.

Ciò, tuttavia, non esclude casi di perdite di prodotto di entità tale che ne sia risultato compromesso il bilancio economico delle aziende colpite. Per questi casi, come è noto, possono essere accordati, su domanda degli interessati al competente ispettorato agrario, prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, facendo presente che all'ispettorato agrario di Avellino sono state, a suo tempo, assegnate disponibilità di concorso statale negli interessi sui prestiti stessi, per complessive lire 10,5 milioni, che consentono di definire operazioni creditizie per un volume globale di circa 315 milioni di lire.

Come è altresì noto, i prestiti di che trattasi possono essere concessi, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende agricole danneggiate, anche per la estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario

Il Ministro: RESTIVO.

MARRAS. *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per avere informazioni circa le cause che hanno determinato in queste settimane precedenti l'estate, gravi limitazioni nell'approvvigionamento idrico dei

comuni di Sassari, Porto Torres, Alghero, ove risiedono all'incirca 150 mila abitanti, serviti dall'acquedotto del Bidighinzu, la cui costruzione ad opera della Cassa per il mezzogiorno era stata indicata come la soluzione duratura ed efficiente del problema idrico per numerosi comuni della provincia di Sassari.

Per conoscere quali siano le ragioni degli inconvenienti lamentati e denunciati dalle amministrazioni comunali interessate, le quali tendono ad indicare la Cassa per il mezzogiorno come responsabile di questa situazione per insufficienze tecniche che avrebbero compromesso la validità dell'invaso e della rete principale di adduzione e per la scarsa manutenzione assicurata agli impianti in funzione.

Per sapere infine quali misure, anche di carattere sussidiario, siano allo studio o in essere per assicurare alle popolazioni dei tre comuni citati un'alimentazione idrica sufficiente e regolare. (22620)

RISPOSTA. — In effetti, nei giorni 5-6-8-12 e 15 giugno 1967 si sono verificate, lungo l'acquedotto del Bidighinzu, delle interruzioni del flusso idrico dovute alla necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria atti a normalizzare la capacità di adduzione della condotta principale. Detti interventi sono stati tempestivamente programmati dall'ufficio tecnico competente della Cassa per il mezzogiorno previo accordo con i tecnici e gli amministratori del comune di Sassari, principale utente dell'acquedotto, ed eseguiti compatibilmente con le disponibilità delle riserve idriche dei comuni interessati, dopo regolari preavvisi.

Circa le cause che sono all'origine delle limitazioni nell'approvvigionamento idrico dei comuni serviti dall'acquedotto del Bidighinzu — tra cui in particolare Sassari, Alghero e Porto Torres — esse sono dovute agli abnormi fenomeni chimico-fisici che hanno provocato un aumento della scabrezza delle condotte e, quindi, una riduzione della portata idrica convogliabile.

Tali effetti negativi sono stati del tutto eliminati nei tratti interessati dai predetti interventi, tanto che ora si può considerare normale l'attuale rifornimento idrico dei comuni serviti dall'acquedotto. Analoghi interventi saranno effettuati sui tronchi residui dell'acquedotto, per mettere in atto i mezzi che, a conclusione di una serie di accurati accertamenti tuttora in corso, saranno ritenuti idonei ad eliminare definitivamente le cause degli inconvenienti riscontrati.

Si assicura, in definitiva, che da parte della Cassa nulla è stato trascurato, sia sul piano tecnico sia sul piano finanziario, per la migliore conduzione degli impianti acquedottistici del Bidighinzu.

Il Ministro: PASTORE.

MASSARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

a) che il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ha stabilito i titoli qualificanti per l'ammissibilità ai concorsi di sovrintendente e di direttore sanitario agli articoli 42, comma primo e, rispettivamente, 43, comma quarto;

b) che l'articolo 8, comma quarto, della legge 10 marzo 1955, successivamente prorogata a tutt'oggi, ha modificato il disposto dei due articoli sopraindicati ed ha unificato i titoli di ammissibilità ai concorsi di sovrintendente e di direttore sanitario;

c) che a parte i requisiti di limite di età e di anzianità di laurea, tutte le predette disposizioni di legge o ammettono o esigono, come titolo sufficiente per l'ammissibilità ai concorsi in oggetto, il possesso di « titoli specifici nel campo della igiene, della tecnica e della assistenza ospedaliera »;

d) che finora tali « titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e della assistenza ospedaliera », non meglio precisati, sono stati praticamente ed usualmente interpretati secondo l'elenco contenuto nell'articolo 6, lettera m), del decreto del Capo del Governo 19 dicembre 1940 contenente « modalità e programmi di esami per i concorsi nazionali per direttori sanitari di ospedali »;

e) che accade così che non siano ritenuti sufficienti, per l'ammissione al concorso in oggetto altri titoli e cioè quelli di medicina sociale legale, i quali, data la evoluzione e il progresso attuali della medicina e delle funzioni ospedaliere, sono oggi senza dubbio non meno qualificanti e specifici nel campo « dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera », con la qual cosa si è determinata una prassi arretrata di oltre venti anni e da ritenersi discriminatrice e priva di equità nei confronti dei sanitari particolarmente qualificati in medicina sociale o in medicina legale;

f) che tenuto conto della notevole evoluzione, progresso ed esigenze attuali della medicina e delle funzioni ospedaliere e della grande rilevanza assunta in campo ospedaliero dagli aspetti medico-sociali e medico-legali, la medicina sociale ha notevolissima attinenza sia con l'igiene sia con la medicina legale, tanto che nelle commissioni esaminatrici per

la libera docenza in medicina sociale sono sempre presenti sia igienisti sia medici legali; e che comunque sia la medicina sociale, sia la medicina legale hanno le implicazioni igienistiche che interessano la direzione sanitaria ospedaliera e, conseguentemente, che tali materie devono ritenersi per lo meno specifiche quanto l'igiene in ordine alla preparazione del personale di direzione sanitaria secondo le attuali esigenze — quali provvedimenti intenda prendere, con carattere di urgenza, affinché i titoli di libera docenza e quelli di specialità in medicina sociale e in medicina legale siano a tutti gli effetti ritenuti come « titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera ». (22179)

RISPOSTA. — Le funzioni attribuite al sovrintendente e al direttore sanitario degli ospedali presuppongono da parte degli stessi una preparazione specifica e una particolare competenza nelle seguenti materie: organizzazione e funzionamento dei servizi di assistenza ospedaliera, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e prevenzione delle malattie di interesse sociale, demografia e statistica sanitaria, alimentazione e dietetica ospedaliera, igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari, diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie, diritto amministrativo.

Tali materie costituiscono l'essenza dell'insegnamento nelle scuole di perfezionamento in igiene, tecnica e direzione ospedaliera, istituite presso quasi tutte le università italiane, mentre costituiscono, solo in parte, materie complementari di insegnamento nelle scuole di specializzazione in medicina legale. Per quanto riguarda invece la medicina sociale, non risulta che vi siano in Italia scuole di specializzazione, ma è possibile conseguire soltanto la docenza che, per altro, richiede una preparazione specifica più nei servizi assistenziali extra ospedalieri che nei servizi di assistenza ospedaliera.

Pertanto, si ritiene che le dizioni degli articoli 42 comma 1, e 43 comma IV, del citato regio decreto del 1938, unificate nell'articolo 8 comma IV della legge 10 marzo 1955, siano tuttora valide per indicare la specifica preparazione degli aspiranti ai posti di direttore e di sovrintendente sanitario.

Con ciò non viene escluso che i titoli di docenza in medicina sociale e di specializzazione e docenza in medicina legale debbano essere presi in considerazione, ai fini della valutazione dei titoli in sede di concorso, in quanto

espressione di particolare competenza in materie affini all'igiene e tecnica ospedaliera.

Il Ministro: MARIOTTI.

MASSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui quest'anno, nelle commissioni per l'abilitazione tecnica commerciale, i docenti di materie giuridiche non sono stati nominati membri effettivi. Fa presente che il loro insegnamento — negli istituti tecnici commerciali — comporta cattedre di ruolo per ben 18 ore settimanali, tutte concentrate nel triennio superiore, di cui ben sei nell'ultimo anno.

Fa presente inoltre che il diritto e l'economia, per i futuri ragionieri, sono materie chiaramente professionali ed è pertanto assurdo che i docenti di tali discipline vengano nominati soltanto in qualità di membri « aggregati » e, quindi, esclusi dagli scrutini e privati, così, del voto determinante.

Ciò — è chiaro — non può riflettersi negativamente sulla delicata funzione selettiva dell'esame di Stato.

Chiede, infine, di sapere se il ministro ritenga che sarebbe stata più logica l'esclusione di professori di materie non professionali. (22690)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22770, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 10216).

MATARRESE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni causati all'agricoltura di diverse zone dell'agro di Bitonto (Bari) dalla grandine ivi abbattutasi lunedì 12 giugno 1967.

In caso affermativo, per conoscere i provvedimenti adottati per alleviare le condizioni di molte centinaia di contadini che hanno visto distrutto il raccolto in zone a coltura intensiva (uva da tavola, oliveti, vigneti). (22583)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza dei danni causati in alcune località della frazione Palombaio del comune di Bitonto dalla gradinata del 12 giugno 1967, essendone stato tempestivamente informato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari.

In occasione dei sopralluoghi eseguiti per rilevare la natura e l'entità dei danni, i funzionari dell'ufficio hanno intensificato l'attività di assistenza tecnica per contenere la

portata dei danni stessi e favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei e arbustivi colpiti.

Il Ministero, appena avuto notizia di tali danni, ha disposto a favore dell'ispettorato agrario, l'assegnazione della somma di 15 milioni di lire, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio, previsti dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314. Tale assegnazione consente di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 450 milioni di lire.

Come è noto, i prestiti di che trattasi, possono essere accordati, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende danneggiate, anche per l'estinzione di passività delle aziende medesime derivanti da operazioni di credito agrario.

A sua volta, il Ministero dell'interno ha assegnato alla prefettura di Bari un contributo straordinario di 20 milioni di lire, per l'attuazione di misure assistenziali a favore delle famiglie colpite maggiormente bisognose.

Il Ministero delle finanze ha già in corso, a mezzo dei propri organi periferici e con l'ausilio dell'ispettorato agrario, l'accertamento dei danni causati dalla grandinata, al fine di individuare le zone agrarie nelle quali si siano eventualmente determinate le condizioni per l'adozione, a favore dei possessori di fondi rustici, delle agevolazioni fiscali e contributive consentite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

MATTARELLI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali norme di legge la GESCAL ha recentemente escluso dalla concessione di mutui individuali per la costruzione o per l'acquisto di alloggi popolari, gli assegnatari di alloggi ex INA-Casa in locazione, che non intendono riscattare.

Poiché pare che la GESCAL abbia adottato tale provvedimento per eliminare abusi che si sarebbero verificati in alcuni casi, l'interrogante fa presente che la esclusione ha colpito e colpirà tanti che si trovano nelle condizioni di ottenere il prestito, con evidente pregiudizio al principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Per sapere inoltre se il ministro ritenga di operare un pronto intervento per la revoca delle disposizioni di cui sopra, in ap-

plicazione delle norme di legge relative alla concessione dei mutui individuali a tutti gli aventi diritto, fra i quali sono certamente compresi anche gli inquilini della ex gestione INA-Casa. (21243)

RISPOSTA. — Il provvedimento di esclusione dai concorsi GESCAL di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, dei lavoratori che non hanno chiesto il riscatto degli alloggi ex INA-Casa, IACP ed INCIS, da essi occupati a titolo di locazione, corrisponde a quanto deciso in un apposito parere emesso dalla commissione centrale assegnazione alloggi GESCAL di cui si trascrive qui appresso il testo:

« La Commissione ritiene che al quesito si debba rispondere negativamente ».

Ed invero i lavoratori, che abbiano ottenuto l'assegnazione e occupato, a titolo di locazione, alloggi costruiti dall'ex INA-Casa, dall'INCIS e dall'IACP con contributo dello Stato, hanno, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, della legge 27 aprile 1962, n. 231 e della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e sempreché si tratti di alloggi ammessi a riscatto, la possibilità di conseguire la proprietà dell'alloggio assegnato. Sicché i lavoratori vengono ad essere titolari di un potenziale diritto di proprietà la cui concreta attuazione è rimessa alla volontà dell'assegnatario di alloggio « in locazione ».

Pertanto, la posizione di tali lavoratori nei confronti della nuova normativa per l'attuazione del piano decennale alloggi GESCAL viene ad essere della stessa specie di quella del lavoratore proprietario di casa, per il quale è sancita l'esclusione dai concorsi di cui trattasi.

Conseguentemente, i lavoratori assegnatari, che occupano, a titolo di locazione, gli alloggi ex INA-Casa, INCIS e IACP, non possono concorrere ai bandi per l'assegnazione di nuovi alloggi GESCAL.

Il Ministro: BOSCO.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intenda prendere perché il diritto al contributo, riconosciuto per i lavoratori a domicilio che hanno avuto danni alle attrezzature in seguito ad alluvioni, mareggiate e smottamenti, che fino ad oggi non è stato liquidato ad alcuno, dopo quasi tre mesi dall'emanazione della legge, sia rapidamente concesso. (20935)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

RISPOSTA. — L'anticipazione di cui all'articolo 12 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 91 — già regolarmente corrisposta agli aventi diritto e cioè ai lavoratori autonomi titolari di azienda — non compete ai lavoratori a domicilio, i quali costituiscono una figura, seppure particolare, di lavoratori subordinati.

Parimenti l'indennità di disoccupazione maggiorata è stata corrisposta ai lavoratori assoggettati all'assicurazione obbligatoria per disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 26 e non ai lavoratori a domicilio, esplicitanti attività nei settori elencati dal decreto ministeriale 24 marzo 1960, i quali non sono soggetti all'obbligo assicurativo cennato.

Per quanto concerne infine la concessione del contributo di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, la questione esula dalla competenza di questo Ministero, rientrando in quella del Ministero della industria commercio e artigianato.

Il Ministro: Bosco.

MAZZONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga applicabile la legge 8 giugno 1966, n. 424, in favore del signor Bonini Celestino fu. Giuseppe, classe 1895, liquidato il 26 ottobre 1926, per motivi politici, come da ricorso presentato dall'interessato. (23168)

RISPOSTA. — La legge 8 giugno 1966, n. 424, nell'abrogare le precedenti disposizioni che prevedevano — a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare — la perdita, la riduzione o la sospensione del trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato, ha stabilito il ripristino integrale, con effetto dal 1° agosto 1966, dei trattamenti di quiescenza che siano stati perduti, ridotti o sospesi in base alle norme prima in vigore.

Il signor Bonini Celestino (ex commesso telegrafico), invece, venne dispensato dal servizio con effetto dal 1° dicembre 1925, a norma dell'articolo 85 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, in quanto, allo scadere del periodo massimo di aspettativa concessogli, risultò inabile, per infermità, a riassumere servizio.

In seguito a detta cessazione dal servizio, con deliberazione della Corte dei conti del 12 ottobre 1926, n. 4942 venne liquidata all'interessato l'indennità *una tantum*, in luogo di pensione, di lire 6.533,32, calcolata in base all'anzianità di 14 anni di servizio maturata dal medesimo.

Ne deriva, quindi, che l'invocata legge n. 424 del 1966 non è applicabile nei confronti del Bonini, in quanto, come sopra detto, a favore del medesimo, è stato liquidato il trattamento di quiescenza, dopo la sua cessazione dal servizio, avvenuta per motivi di salute.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MENCHINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore della popolazione agricola del comune di Terricola (Pisa) gravemente danneggiata per l'improvvisa gelata degli ultimi giorni di aprile 1967, che ha arrecato gravissimi danni alle colture arboree, soprattutto alle viti, causando la perdita del raccolto per il 1967 ed ha compromesso anche la produzione dei prossimi anni; e se ritenga necessaria l'immediata applicazione delle disposizioni relative agli sgravi fiscali previste dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e l'adozione di provvidenze per il mancato raccolto, ai sensi dell'articolo 47, legge 8 ottobre 1931, n. 1572. (22249)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21875, del deputato Galluzzi Vittorio, pubblicata a pag. 10282).

MENCHINELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se intenda promuovere qualche azione per far recedere il Governo peruviano dalla decisione di elevare il dazio per i marmi in lastre a sette sol il chilogrammo, oltre ad una tassa del 50 per cento sul valore CIF più dazio, contro il precedente dazio di un sol per chilogrammo, tenendo presente che con l'applicazione del nuovo dazio una tonnellata di marmo in lastre verrà ad essere gravata di oltre lire 161 mila mentre in precedenza era gravata di lire 25 mila il che costituirà un impedimento totale all'importazione dal Perù di marmo in lastre prodotto in Italia. (22869)

RISPOSTA. — La tariffa doganale peruviana entrata in applicazione il 20 agosto 1964 prevedeva alla voce 25.15-20 marmi un dazio specifico di sol oro 1 per chilogrammo (pari a lire 23,3) oltre ad un'imposta addizionale del 30 per cento da calcolare sul valore fob partenza della merce maggiorato del 20 per cento. In data 7 giugno 1967, però, è entrato in vigore un decreto con il quale il Governo peruviano ha maggiorato in misura notevole sia i dazi specifici sia l'imposta addizionale di numerosi prodotti; tuttavia, non essendo per-

venuto il testo del relativo provvedimento, non è possibile fare alcuna considerazione in ordine a quanto richiesto dall'interrogante.

Comunque per quanto riguarda, in generale, il provvedimento di aumento dei dazi si fa presente che il Governo peruviano è stato indotto ad elevare i gravami doganali per numerosi motivi tra i quali sono stati determinanti la necessità di incrementare le entrate fiscali al fine di comprimere il notevole disavanzo statale e l'opportunità di restringere le importazioni, specie di beni non essenziali, allo scopo di contrarre il disavanzo della bilancia dei pagamenti. Nonostante l'obiettività di tali esigenze il provvedimento dei dazi è stato accolto in Perù, come ha comunicato la nostra ambasciata a Lima, con vivacissime proteste da parte sia di ambienti politici sia dell'opinione pubblica; il che potrebbe preludere ad una grossa offensiva parlamentare tendente a far revocare il provvedimento.

Ad ogni buon fine, questo Ministero si riserva di esaminare il testo del provvedimento non appena questo perverrà dalla nostra ambasciata a Lima, ai fini degli eventuali interventi in favore dell'esportazione italiana non solo di marmi ma anche di numerosi prodotti colpiti dal recente aumento di dazi.

A questo riguardo, è da osservare, sin da ora, che, dopo diversi anni, l'interscambio italo-peruviano presenta, nel primo quadriennio 1967, un notevole saldo attivo per l'Italia.

Comunque, dato il livello d'integrazione comunitaria cui si è giunti, è evidente che un'azione in sede GATT non potrà non essere esaminata preliminarmente nel quadro CEE e, pertanto, questo Ministero non mancherà di portare in tale sede il problema.

Il Ministro: TOLLOY.

MIGLIORI. — Ai ministri dell'interno e della sanità. — Per conoscere quali risultanze hanno dato gli approfonditi accertamenti circa la regolarità e la legalità del funzionamento dell'ente di diritto pubblico di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (ANMIC), in ordine ai quali il ministro della sanità dette assicurazioni in Parlamento nel luglio 1966. Per sapere inoltre quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per ristabilire l'imperio della legge e l'osservanza delle norme vigenti a tutela dell'amministrazione del pubblico danaro in seno a detto ente. (20922)

RISPOSTA. — I rappresentanti delle quattro associazioni (ANIEP, ONMIC, ANICI, LANIC), dalla cui confederazione scaturì, il 15 marzo 1965, l'Unione generale invalidi ci-

vili (UGIC), in data 6 aprile 1965 elessero a presidente della LANIC, una delle associazioni confederate, nonché di altra analoga associazione, la Libera Associazione nazionale invalidi civili (LANMIC), riconosciuta quale persona giuridica privata nel 1963 ai sensi dell'articolo 12 del codice civile e non confederata nell'UGIC.

Con la legge 23 aprile 1965, n. 458, venne attribuita personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili con la denominazione di Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) al fine di associare liberamente i mutilati ed invalidi civili, con scopi d'assistenza morale e materiale e con finalità di rappresentarne e tutelarne gli interessi.

In conseguenza di tale disposizione, l'attuale comitato centrale direttivo dell'ANMIC, risulta composto di 10 membri designati dalla LANIC, dall'ANIEP, dall'ANICI e dalla ONMIC; secondo l'accordo a suo tempo raggiunto, è presieduto dal signor Alvido Lambrelli, nominato nell'accordo stesso presidente dell'UGIC.

Il Ministero dell'interno ha avuto sempre il convincimento che fosse necessario ed urgente assicurare l'ordinato svolgimento dei compiti spettanti per legge all'ANMIC attraverso la emanazione delle norme di attuazione della legge n. 458, così come previsto dall'articolo 18 della legge stessa e a tal fine, dopo approfondito studio della questione, è stato predisposto, d'intesa con il Ministero della sanità e del tesoro, uno schema di regolamento, le cui norme, improntate a criteri di assoluta democraticità, in stretta applicazione della legge, prevedono la elezione dei rappresentanti della categoria, consentendo, entro il breve termine di tre mesi dalla loro entrata in vigore, di pervenire alla convocazione dell'assemblea generale dei soci della ANMIC per la elezione dei dieci componenti del comitato centrale.

Tale schema di regolamento è stato già trasmesso al comitato centrale dell'associazione, che, ai sensi dell'articolo 18 della legge sopracitata, deve esprimere parere in proposito e che dovrà pronunciarsi entro il 20 agosto, dopo di che, il progetto sarà avviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere e, indi, diramato per l'esame definitivo del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 458 del 1965, è stato stabilito che fino a che non saranno costituiti gli organi previsti dalla legge stessa con le regolari elezioni, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dovrà

essere retta dagli organi dell'Unione generale invalidi civili in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa.

In ragione di quanto sopra, è da rilevarsi che le controversie successivamente insorte in taluni settori della categoria — a prescindere dal fatto che alcuni argomenti hanno formato oggetto di esposti all'autorità giudiziaria, sui quali la stessa non ha avuto ancora modo di pronunciarsi — non possono costituire preclusione per il disimpegno da parte del Lambrilli della carica di presidente del nuovo ente di diritto pubblico, a lui attribuita in virtù di quanto tassativamente disposto dall'articolo 19 summenzionato.

È da considerare, inoltre, che l'attuale gestione dell'ANMIC così come prevista dall'articolo 19 della legge n. 458 ha carattere del tutto temporaneo, eccezionale e contingente, da identificarsi quasi con una gestione commissariale, in attesa della normalizzazione della vita dell'ente, il che può solo avvenire con l'approvazione delle già avviate norme di attuazione e con la conseguente costituzione degli organi di ordinaria amministrazione democraticamente eletti.

Sulla base di tali considerazioni, è da escludere che in atto possa trovare applicazione la norma contenuta nell'articolo 15 della citata legge che consente di addivenire alla nomina di un commissario straordinario « in caso di impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato centrale per mancata o irregolare elezione dei componenti o per gravi irregolarità ».

Infatti, le ipotesi tassativamente indicate dal legislatore nell'articolo 15 sopraccitato — che per il loro carattere del tutto eccezionale non consentono alcuna applicazione estensiva — si riferiscono al comitato centrale quale organo di ordinaria amministrazione previsto dall'articolo 4 della legge che, evidentemente non può identificarsi con l'attuale gestione provvisoria affidata agli organi dell'UGIC in carica al momento di entrata in vigore della legge stessa.

D'altra parte, la posizione del Lambrilli che, secondo quanto si assume, sarebbe quella di « controllore-controllato » si riscontra anche nei confronti degli altri componenti il comitato centrale dell'ente di diritto pubblico, che oltre a tale carica rivestono anche quella di presidenti o dirigenti delle associazioni private di provenienza.

Da questa duplice veste non consegue necessariamente che le azioni di una organizzazione interferiscano nella vita dell'altra in quanto, proprio in virtù della differente veste

giuridica delle due organizzazioni, ognuna deve seguire una direttiva particolare né può in alcun modo assumere impegni la cui validità debba essere riconosciuta dall'altra.

Nel merito della questione è però da rilevare che ogni controllo su quanto avvenuto esula dalla competenza del Ministero dell'interno e di quelli del tesoro e della sanità, ai quali, secondo il chiaro disposto dell'articolo 1 della legge n. 458, spetta, per le rispettive competenze, il controllo solo sull'ANMIC.

Per le altre questioni accennate nell'interrogazione in esame, esse riflettono la competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al quale, pertanto, l'argomento in esame è stato segnalato per ogni sua determinazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

MILIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

1) con la legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze economiche a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche furono esclusi i pensionati collocati a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961;

2) alle ripetute istanze dei rappresentanti della categoria e alle numerose interrogazioni di parlamentari di ogni parte politica fu sempre risposto evasivamente che « il problema è oggetto di attento esame da parte del Ministro per le determinazioni che si renderanno possibili »;

3) varie proposte di legge (n. 466 - n. 1192 - n. 1538), presentate alla Camera dei deputati, sono ancora in attesa di esame presso le competenti Commissioni;

4) se e quando il Governo, anche in adempimento all'impegno assunto con l'ordine del giorno votato dalla VIII Commissione (Istruzione) della Camera nella seduta del 20 luglio 1961 a conclusione del dibattito sul disegno di legge che divenne la legge n. 831 del 1961; intenda provvedere a sanare la denunciata palese ingiustizia, esistente a danno dei vecchi pensionati collocati a riposo entro il 30 settembre 1961.

L'interrogante fa inoltre presente che i pensionati della scuola cessati dal servizio prima del 1° ottobre 1961 vengono oggi a percepire dalle 30 alle 40 mila lire mensili in meno rispetto ai colleghi con pari anzianità di servizio collocati a riposo dopo il 1° ottobre 1961, il che viene a determinare una si-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

tuazione di notevole disagio economico e morale perché contrasta con quei fondamentali principi di uniformità di criterio nel trattamento dei dipendenti statali, criterio regolamentare osservato in occasione dei miglioramenti concessi nel 1961 agli ufficiali delle forze armate ai magistrati tanto che con gli stessi provvedimenti legislativi e miglioramenti furono estesi ai pensionati e ai loro superstiti. (20497)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19740, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 10260).

MILIA. — *Ai Ministri del tesoro, della difesa, dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per conoscere come intendano provvedere per venire incontro alle giuste istanze dei graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e degli altri corpi di polizia dello Stato, i quali, collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1964, sono rimasti esclusi dai benefici concessi con la legge 3 novembre 1963, n. 1543, la quale ha elevato i coefficienti di paga, limitatamente però al personale che trovavasi in servizio alla suddetta data.

La inspiegabile esclusione ha creato uno stato di disagio economico e morale nella categoria interessata, la quale tuttavia è rimasta fiduciosamente in attesa dopo la promessa data nel 1966 dal rappresentante del Governo, che il problema era allo studio per definirlo, in sede di riordinamento generale del trattamento pensionistico del personale militare e dei corpi di polizia. (20695)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19740, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 10260).

MINASI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere se intendano intervenire in via di urgenza perché l'ENEL provveda sollecitamente senza economia di spesa al fine di eliminare totalmente gli inconvenienti, determinati dal funzionamento del complesso termoelettrico « Mercure » dell'ENEL in località Vianette del comune di Laino Borgo (Cosenza), alla salute pubblica, all'agricoltura, al patrimonio zootecnico della zona.

Difatti le continue e consistenti quantità di fumo, nonché ceneri e fuliggine determinano l'inquinamento dell'atmosfera; inoltre sulle piante, erbe ed alberi si è formata una

stratificazione di colore nero, composta dei residui incombusti, che incide negativamente sulla vegetazione e sulla salute degli animali che si alimentano dei pascoli di quella zona.

Se pertanto intendano assicurare quella popolazione interessata, che in atto è in vivo fermento, che gli inconvenienti saranno eliminati subito. (21057)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21122, del deputato Foderaro, pubblicata a pag. 10271).

MINASI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se intenda disporre perché venga sollecitamente accolta la proposta avanzata dal competente ufficio di Reggio Calabria, e da tempo invocata dai lavoratori interessati, di corrispondere ai lavoratori di Samo (Reggio Calabria) che prestano la loro opera presso i cantieri della forestale una indennità di percorrenza sulla base media di chilometri 15 al giorno e con decorrenza dal 1° maggio 1967. (22614)

RISPOSTA. — Da parte degli uffici ed enti operanti nel Bacino La Verde, in cui ricade il comune di Samo, non risultano inosservanze alle norme che regolano le retribuzioni dovute alla manodopera impiegata per l'esecuzione di lavori di conservazione del suolo.

In particolare, per quanto riguarda le indennità chilometriche di percorrenza per raggiungere i vari cantieri, le stesse vengono regolarmente corrisposte in applicazione dei vigenti contratti di lavoro, e non appare che si possa derogare da siffatta norma senza creare inammissibili discriminazioni.

Il Ministro: PASTORE.

MONASTERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la Cassa mutua di malattia di Torchiarolo (Brindisi), da tempo sotto gestione commissariale, è stata esclusa dal programma di elezioni per il rinnovo dei comitati direttivi delle casse mutue comunali, previste per il 12 ed il 19 marzo 1967.

Per sapere quali iniziative intenda adottare perché, anche per la predetta Cassa mutua, le elezioni abbiano luogo in concomitanza con quelle disposte o da disporre — ove, come da più parti è stato giustamente chiesto, tutte le elezioni siano rinviate fino all'approvazione dell'indispensabile e non più procrastinabile riforma elettorale — per gli altri comuni della provincia. (20190)

RISPOSTA. — Le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi della Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti di Torchiarolo si sono svolte regolarmente il giorno 21 maggio 1967.

Risulta che è stata presentata una sola lista promossa dalla associazione dei coltivatori diretti e che hanno votato tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

Il Ministro: Bosco.

MONASTERIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se ritengano di dover disporre un'inchiesta che accerti le circostanze nelle quali la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti del comune di Carovigno (Brindisi) ha posto in uscita del suo bilancio consuntivo 1965 la somma di lire 48 mila per fitto locali (come risulta alla pagina 175 del volume 4° parte I del bilancio consuntivo pubblicato a cura della Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti), sebbene i locali predetti le siano stati forniti gratuitamente dall'amministrazione comunale;

b) se reputino di dovere anche accertare per quali degli anni precedenti il 1965 la predetta Cassa mutua ha fruito gratuitamente dei locali della propria sede e se, per avventura, non compaia, nei relativi bilanci, in uscita, una spesa per il fitto dei locali stessi;

c) quali iniziative — che ovviamente dovrebbero anche interessare la competente autorità giudiziaria — intendano adottare, ove gli accertamenti richiesti mettano in luce la esistenza di falsi di bilancio e di conseguenti appropriazioni di danaro. (20958)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che l'amministrazione comunale di Carovigno ha fornito alla locale sezione della federazione provinciale per i coltivatori diretti due locali di cui uno a titolo gratuito ed un altro dietro corrispettivo.

La predetta organizzazione sindacale, il 1° luglio 1961, ha concesso in sublocazione alla Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti di Carovigno un vano sito in via della Libertà, n. 20, per un canone mensile di lire 4 mila, comprensivo dei servizi di manutenzione, pulizia, custodia, illuminazione nonché dell'uso dei mobili, degli arredi e del telefono.

L'onere in parola è stato iscritto nelle uscite di bilancio consuntivo della Cassa mutua predetta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare al fine di recare aiuto ai coloni, ai coltivatori diretti ed agli agricoltori i cui fondi sono stati colpiti dai nubifragi che si sono abbattuti nel mese di giugno 1967 su ampie zone della provincia di Brindisi e, con eccezionale gravità, sugli agri di Carovigno (comprensorio di Serranova ed altre contrade) e del capoluogo.

Particolarmente per rendere operanti le provvidenze provviste dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, tra le altre: la corresponsione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato, la sospensione (e successivo sgravio) delle imposte, l'intervento, con adeguati aiuti finanziari, in favore dei coltivatori diretti tenuti all'assicurazione di malattia e vecchiaia. (22805)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dall'ispettorato agrario di Brindisi; risulta che i nubifragi verificatisi nel mese di giugno 1967, hanno interessato terreni di limitrofa estensione nell'agro del comune di Carovigno e una località limitata nell'agro di Brindisi, causando alle colture viticole, olivicole, cerealicole, frutticole e orticole, danni di lieve entità e, comunque, non tali da giustificare l'intervento straordinario dello Stato, con la concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ciò non esclude, tuttavia, che si siano determinati casi di perdite di prodotti di tale entità da compromettere il bilancio economico aziendale. Per questi casi, vi è, come è noto, la possibilità di accordare, agli agricoltori che ne facciano domanda all'ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Il Ministero, per consentire l'attuazione di dette provvidenze, ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Brindisi, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti stessi, l'assegnazione della somma di 10 milioni di lire, con la quale è possibile definire operazioni creditizie per un volume di circa 300 milioni di lire.

Come è altresì noto, i prestiti di cui trattasi possono essere accordati, oltre che per le esigenze della conduzione aziendale, anche per l'estinzione di passività delle aziende danneggiate, derivanti da operazioni di credito agrario.

Gli organi periferici dell'amministrazione finanziaria, coadiuvati dall'ispettorato agrario — che ha intensificato l'assistenza tecnica a favore delle aziende colpite — ha già in corso gli accertamenti in merito alla natura e all'entità dei danni, ai fini dell'eventuale adozione delle agevolazioni fiscali e contributive consentite dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RESTIVO.

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati del disastroso nubifragio che si è abbattuto nella giornata dell'8 luglio 1967 sui comuni di Cellino San Marco, Erchie, San Pancrazio Salentino ed Ustini (Brindisi), inferendo con eccezionale violenza sugli agri dei citati comuni di Cellino San Marco ed Erchie, i cui raccolti risultano quasi interamente distrutti e le stesse strutture agrarie in molti casi gravemente compromesse; e per conoscere i provvedimenti che intendano adottare per recare pronti e concreti aiuti ai contadini coltivatori, gettati dall'evento calamitoso in uno stato di estrema disperazione, e degli agricoltori, con particolare riguardo a quelli necessari a rendere operanti tutte le provvidenze previste dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 14 febbraio 1964, n. 38 (contributi in conto capitale, mutui a tasso agevolato, aiuti finanziari, attraverso gli enti comunali di assistenza, in favore di coltivatori diretti tenuti all'assicurazione di malattia e vecchiaia, sospensione e sgravio delle imposte) nonché a quelli di carattere eccezionale a sollievo dell'aggravamento della disoccupazione agricola che prevedibilmente provocheranno le predette calamità.

(23122)

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se siano informati del fatto che i nubifragi che hanno recato l'8 e il 9 luglio 1967 gravissimo danno ad alcuni comuni della provincia di Brindisi hanno colpito anche l'agro del comune di Sandonaci e, in parti-

colar modo, le contrade di Falco, Velardi, Monticello ed altre con perdite di prodotto notevolmente superiori alla metà della produzione lorda vendibile, in una estensione di oltre cento ettari a vigneto e circa dieci ettari ad ortaggi e con danni che in alcuni casi hanno coinvolto le stesse strutture agrarie.

Per sapere se intendano adottare, anche per il comune di Sandonaci, i provvedimenti che l'interrogante ha chiesto con sue precedenti interrogazioni in favore dei contadini coltivatori e degli agricoltori danneggiati dai nubifragi che hanno colpito altri comuni nella provincia di Brindisi nel decorso mese di giugno 1967 e nel corrente mese. (23137)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza del violento nubifragio che si è abbattuto nelle località della provincia di Brindisi segnalate.

I funzionari tecnici dell'ispettorato agrario di Brindisi sono immediatamente intervenuti nelle zone colpite per accertare la natura e l'entità del danno alle colture in atto e per intensificare, un po' ovunque, l'opera di assistenza tecnica per favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi particolarmente danneggiati dalla grandinata. Sono stati accertati, in alcune frazioni dei comuni più colpiti, danni notevoli alle produzioni, con perdite superiori al 50 per cento.

Ciononostante manca la possibilità di delimitare le zone colpite al fine degli interventi contributivi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 articolo 1, perché il danno, mediamente, non raggiunge, rispetto alla totale produzione lorda vendibile della zona danneggiata, quei valori percentuali richiesti dalla citata legge. In aggiunta, le grandinate, sono eventi calamitosi a carattere ricorrente, per cui i danni da esse derivanti rientrano nel normale rischio in cui è soggetta, purtroppo, l'impresa agricola.

Tuttavia, nell'intento di andare ugualmente e con ogni sollecitudine incontro alle esigenze delle aziende agricole colpite dalla accennata avversità, il Ministero ha disposto, ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1314, una assegnazione straordinaria di quote di concorso statale, su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, per l'importo di lire 10 milioni. Tale assegnazione consentirà di effettuare operazioni finanziarie per un volume di circa 300 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi, utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale per pre-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

cedenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore della provincia di Brindisi.

I prestiti suddetti, daranno modo agli agricoltori interessati di far fronte alle necessità inerenti alla conduzione aziendale dell'anno in corso ed in quello successivo, nonché di estinguere le passività aziendali derivanti da prestiti agrari di esercizio e da operazioni di credito agrario.

Si fa presente che il Ministero delle finanze, tramite i suoi uffici periferici e con l'ausilio dell'ispettorato agrario di Brindisi, ha in corso la limitazione dalle zone colpite e la valutazione dei danni per l'eventuale applicazione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

MONTANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga — tenuto conto del gravissimo e crescente danno economico subito dal comune di Ariccia (Roma) e dai centri vicini per il crollo del ponte monumentale — dover dare immediata disposizione per il totale ripristino del traffico veicolare sulla statale Appia, mediante la installazione di un ponte metallico, a monte di quello crollato il 17 gennaio 1967.

Per sapere se risponda al vero la notizia secondo cui i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, abbiano espresso parere negativo alla proposta di costruire il citato ponte metallico, giustificando la decisione con l'eccessivo costo dell'opera. (21317)

RISPOSTA. — Non si ritiene tecnicamente possibile installare, dopo il crollo del ponte di Ariccia sulla statale Appia, avvenuto nel gennaio 1967, un manufatto metallico del tipo Bailey.

Per quanto concerne l'adeguamento delle strade che uniscono Ariccia all'Appia, sono stati effettuati o sono in corso i seguenti provvedimenti.

Il collegamento a monte è stato potenziato con la sistemazione di via di Villa Chigi, utilizzando un contributo concesso dall'amministrazione provinciale di Roma. Il collegamento a valle è stato ripristinato mediante l'esecuzione, da parte dell'ANAS, di una variante della via del Pometo ed ulteriori lavori sono in corso da parte dell'ufficio del genio civile di Roma per il ripristino della via Appia Antica e per la sistemazione di detta via del Pometo e di via della Croce.

Da ultimo si comunica — come del resto già reso noto — che il consiglio di amministrazione dell'ANAS nella sua ultima seduta, e cioè il 31 maggio 1967, ha approvato il progetto dell'importo di lire 560 milioni per il consolidamento e la parziale ricostruzione del viadotto di Ariccia, sulla base degli accertamenti effettuati dal professor ingegner Martinelli circa le condizioni statiche del viadotto stesso e sui provvedimenti idonei a garantirne la stabilità.

E' stato già disposto l'appalto di tali lavori.

Il Ministro: MANCINI.

MONTANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risulti vera la notizia della soppressione del servizio di recapito postale nell'isola di Levanzo (Trapani).

Tale provvedimento, se attuato, verrà a danneggiare la popolazione residente che si vedrebbe costretta e recarsi in ufficio per ritirare la propria corrispondenza, senza contare il grave disagio dei numerosissimi turisti che trascorreranno nell'isola, famosa tra l'altro per le sue grotte preistoriche, il periodo di vacanze. (23187)

RISPOSTA. — Presso gli organi competenti della amministrazione è in corso di trattazione la pratica di riorganizzazione del servizio di recapito postale nell'isola di Levanzo, sul cui esito, per altro, non è possibile ora fare anticipazioni.

Si fa comunque presente che, prima di adottare un provvedimento di soppressione di un servizio in una determinata località, questo Ministero procede ad un attento ed approfondito esame di tutti quegli elementi di giudizio atti ad accertare se il funzionamento del servizio stesso sia giustificato da effettive esigenze, tenendo conto dei quantitativi di corrispondenza da recapitare e del numero degli utenti. Ciò in quanto non è possibile prescindere del tutto da criteri economici, per evitare una dilatazione eccessiva della spesa pubblica.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MORELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del violentissimo nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio del 17 luglio nei comuni di Costa, Villamarzana del Ghelbo, Fratta, Arquà della provincia di Rovigo, dove una grandinata di una violenza e intensità di

cui non si ricorda una uguale ha portato la completa distruzione di intere colture pregiate di ortaggi.

La zona interessata si aggira sui 1.700 ettari con un danno approssimativo di 2 miliardi.

Gli interroganti chiedono al ministro di interessare subito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per la stima dei danni e per un pronto intervento a favore dei contadini che hanno perso totalmente i raccolti e che non sono economicamente in grado di affrontare le spese per le nuove semine e inoltre dare opportune disposizioni all'ispettorato agrario e all'intendenza di finanza perché si provveda all'esonero delle tasse e imposte come previsto dalle leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38. (22671)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza dei danni causati in alcune località del Polesine dalla grandinata del 17 giugno 1967, essendone stato tempestivamente informato dal competente ispettorato agrario di Rovigo.

In occasione di sopralluoghi effettuati dai funzionari tecnici di quell'ufficio, per rilevare la natura e l'entità dei danni, si è particolarmente intensificata l'attività di assistenza tecnica, al fine di contenere la portata dei danni stessi e favorire la ripresa vegetativa delle colture arboree e arbustive colpite dalla grandine.

Il Ministero, appena avuta notizia dell'evento meteorico avverso, ha prontamente disposto, a favore dell'ispettorato agrario, una assegnazione straordinaria di lire 20 milioni, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio, previsti dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314. Tale assegnazione consentirà di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 600 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale, per precedenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore della provincia stessa.

Come è noto, i prestiti in questione possono essere accordati, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende danneggiate, anche per l'estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da normali operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha già in corso, a mezzo dei propri organi periferici e con l'ausilio dell'ispettorato agrario, accertamenti intesi ad individuare le zone nelle quali

si siano, eventualmente, determinate le condizioni per l'adozione, a favore degli operatori agricoli danneggiati, delle agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: RESTIVO.

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se corrisponda a verità quanto affermato dall'ANIEP nel suo telegramma del 22 febbraio 1967 al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e, in caso affermativo, quali misure si intendano prendere per ovviare a tale situazione. (21040)

RISPOSTA. — I rappresentanti delle quattro associazioni (ANIEP, ONMIC, ANICI, LANIC), dalla cui confederazione scaturì, il 15 marzo 1965, l'UGIC, in data 6 aprile 1965 elessero a Presidente della stessa Unione generale Alvido Lambrilli, presidente della LANIC, una delle associazioni confederate, nonché di altra analoga associazione, la LANMIC, riconosciuta quale persona giuridica privata nel 1963 ai sensi dell'articolo 12 del codice civile e non confederata nell'UGIC.

Con la legge 23 aprile 1965, n. 458, venne attribuita personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili con la denominazione di ANMIC al fine di associare liberamente i mutilati ed invalidi civili, con scopi d'assistenza morale e materiale e con finalità di rappresentarne e tutelarne gli interessi.

In conseguenza di tale disposizione, l'attuale comitato centrale direttivo dell'ANMIC, risulta composto di 10 membri designati dalla LANIC, dall'ANIEP, dall'ANICI e dalla ONMIC; secondo l'accordo a suo tempo raggiunto, è presieduto da Alvido Lambrilli, nominato nell'accordo stesso presidente dell'UGIC.

Il Ministero dell'interno ha avuto sempre il convincimento che fosse necessario ed urgente assicurare l'ordinato svolgimento dei compiti spettanti per legge all'ANMIC attraverso la emanazione delle norme di attuazione della legge n. 458, così come previsto dall'articolo 18 della legge stessa e a tal fine, dopo approfondito studio della questione, è stato predisposto, d'intesa con il Ministero della sanità e del tesoro, uno schema di regolamento, le cui norme, improntate a criteri di assoluta democraticità, in stretta applicazione della legge, prevedono l'elezione dei rappresentanti

della categoria, consentendo, entro il breve termine di tre mesi dalla loro entrata in vigore, di pervenire alla convocazione dell'assemblea generale dei soci della ANMIC per la elezione dei dieci componenti del comitato centrale.

Tale schema di regolamento è stato già trasmesso al comitato centrale dell'associazione, che, ai sensi dell'articolo 18 della legge sopraccitata, deve esprimere parere in proposito e che dovrà pronunciarsi entro il 20 agosto, dopo di che, il progetto sarà avviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere, indi diramato per l'esame definitivo del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 458 del 1965, è stato stabilito che fino a che non saranno costituiti gli organi previsti dalla legge stessa con le regolari elezioni, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dovrà essere retta dagli organi dell'Unione generale invalidi civili in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa.

In ragione di quanto sopra, è da rilevarsi che le controversie successivamente insorte in taluni settori della categoria — a prescindere dal fatto che alcuni argomenti hanno formato oggetto di esposti all'autorità giudiziaria, sui quali la stessa non ha avuto ancora modo di pronunciarsi — non possono costituire preclusione per il disimpegno da parte del Lambrilli della carica di presidente del nuovo ente di diritto pubblico, a lui attribuita in virtù a quanto tassativamente disposto dall'articolo 19 summenzionato.

È da considerare, inoltre, che l'attuale gestione dell'ANMIC così come prevista dall'articolo 19 della legge n. 458 ha carattere del tutto temporaneo, eccezionale e contingente, da identificarsi quasi con una gestione commissariale, in attesa della normalizzazione della vita dell'ente, il che può solo avvenire con l'approvazione delle già avviate norme di attuazione e con la conseguente costituzione degli organi di ordinaria amministrazione democraticamente eletti.

Sulla base di tali considerazioni, è da escludere che in atto possa trovare applicazione la norma contenuta nell'articolo 15 della citata legge che consente di addivenire alla nomina di un commissario straordinario « in caso di impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato centrale per mancata o irregolare elezione dei componenti o per gravi irregolarità ».

Infatti, le ipotesi tassativamente indicate dal legislatore nell'articolo 15 sopraccitato — che per il loro carattere del tutto eccezionale

non consentono alcuna applicazione estensiva — si riferiscono al comitato centrale quale organo di ordinaria amministrazione previsto dall'articolo 4 della legge che, evidentemente, non può identificarsi con l'attuale gestione provvisoria affidata agli organi dell'UGIC in carica al momento di entrata in vigore della legge stessa.

D'altra parte, la posizione del Lambrilli che, secondo quanto si assume, sarebbe quella di « controllore-controllato » si riscontra anche nei confronti degli altri componenti il comitato centrale dell'ente di diritto pubblico, che oltre a tale carica rivestono anche quella di presidenti o dirigenti delle associazioni private di provenienza.

Da questa duplice veste non consegue necessariamente che le azioni di una organizzazione interferiscano nella vita dell'altra in quanto, proprio in virtù della differente veste giuridica delle due organizzazioni, ognuna deve seguire una direttiva particolare né può in alcun modo assumere impegni la cui validità debba essere riconosciuta dall'altra.

Nel merito della questione è però da rilevare che ogni controllo su quanto avvenuto esula dalla competenza del Ministero dell'interno e di quelli del tesoro e della sanità, ai quali, secondo il chiaro disposto dell'articolo 1 della legge n. 458, spetta, per le rispettive competenze, il controllo solo sull'ANMIC.

Le altre questioni accennate nell'interrogazione riflettono la competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al quale, pertanto, l'argomento in esame è stato segnalato per ogni sua determinazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

PACCIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere personalmente e far prendere dal Governo per i danni alle colture agricole provocati dal gelo nei comuni del territorio pisano e in particolar modo nel comune di Terricciola (Pisa) nel quale gli agricoltori hanno subito danni eccezionali; per sapere se il Governo intenda applicare a favore degli agricoltori di questi comuni le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e le altre provvidenze per il mancato raccolto previste dall'articolo 47 della legge 8 ottobre 1931, n. 1572. (22045)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21875, del deputato Galluzzi Vittorio, pubblicata a pag. 10282).

PAGLIARANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali il prefetto di Forlì non abbia ancora accolto la proposta avanzata dall'Associazione panificatori artigiani di Rimini e circondario, per una deroga all'obbligo della chiusura domenicale dei fornai (dal 1° giugno alla terza domenica di settembre), ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 611, attese le « particolari esigenze stagionali in comuni di importanza turistica ».

(21692)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 1 - comma primo - della legge 13 luglio 1966, n. 611, recante disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione ed alla vendita del pane, recita: « il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane »; ed il comma secondo, di cui si chiede l'applicazione, stabilisce che « i prefetti, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana ».

Quanto sopra premesso, si fa presente che nella provincia di Forlì, nonostante le riunioni all'uopo tenute in prefettura, non è stato possibile realizzare l'univoco avviso delle amministrazioni comunali interessate e delle organizzazioni sindacali del settore, previsto dal comma sopraccitato come presupposto perché possa adottarsi da parte del prefetto il trasferimento della chiusura dei forni dalla domenica ad altro giorno della settimana.

Pertanto, perdurando la situazione di disaccordo tra le parti interessate, il prefetto non potrà adottare alcuna determinazione in merito al problema che interessa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

PALAZZESCHI E MAZZONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza dei propositi di smobilitazione dello stabilimento, per la produzione e distribuzione di birra e bibite gassate, Wührer di Firenze.

Negli ultimi tempi sono stati chiusi alcuni reparti, operati licenziamenti e in data 18 ottobre 1966 sono stati richiesti dalla direzione altri 48 licenziamenti che, poi, in seguito al-

l'alluvione del 4 novembre sono stati ritirati, avendo l'azienda deciso di ricorrere per 52 dipendenti alla cassa integrazione.

Gli interroganti fanno notare che ancora nulla è stato fatto per rimettere in efficienza il reparto di fabbricazione, non sono stati rimossi neanche i detriti ed il fango lasciati dall'alluvione, e ciò con grave pregiudizio della campagna birraria per il 1967, che deve iniziare ai primi del prossimo febbraio.

Questo atteggiamento della direzione nei confronti dello stabilimento fiorentino non trova giustificazione alcuna né sotto il profilo della sua attuale efficienza né per quanto riguarda la situazione del mercato, essendo la domanda in continua crescita, né può trovarla nella intenzione di trasferimento da Firenze a Battipaglia attraverso la realizzazione di un nuovo stabilimento da costruirsi attingendo alla Cassa del mezzogiorno che sembra animare la direzione.

Gli interroganti chiedono al ministro, anche in considerazione della gravità della situazione economica fiorentina, tanto duramente ferita dalle conseguenze lasciate dall'alluvione del 4 novembre, cosa intenda fare:

- 1) per impedire che siano fatti dei licenziamenti;
- 2) per l'immediato ripristino della efficienza produttiva dell'azienda;
- 3) per impedire il suo trasferimento in modo da evitare all'economia ed ai lavoratori fiorentini un altro grave e duro colpo.

(19412)

RISPOSTA. — La vertenza tra la Wührer e le maestranze dipendenti per la decisione della ditta di chiudere lo stabilimento di Firenze - ritenuto insufficiente alle esigenze produttive - e conseguentemente di licenziare il personale ad esso addetto è stata conciliata in sede sindacale il 14 aprile 1967.

In base all'accordo raggiunto l'azienda si è impegnata a mantenere in servizio i 67 dipendenti del citato stabilimento di Firenze fino al 6 maggio 1967 ed ha messo a loro disposizione la somma di lire 12 milioni a titolo di indennità extra-liquidazione da distribuire in quanto a lire 6.700.000 nella misura di lire 100 mila ciascuno e in quanto alle residue lire 5.300.000 in rapporto agli anni di servizio prestati da ciascun dipendente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

PEDINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se il materiale elettrico di cui è stata ammessa recentemente la

libera importazione dall'Albania, dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla Romania, dall'Ungheria e dalla Russia, sia rispondente alle misure di sicurezza e di antinfortunistica previste dalle leggi italiane e dai regolamenti della Comunità economica europea.

(22837)

RISPOSTA. — La circolare di questo Ministero n. A/108110 del 24 aprile 1967, disciplina l'importazione di merci dai suddetti paesi a commercio di Stato sotto il profilo economico-valutario, in relazione alle norme contenute nel decreto legge 6 giugno 1956, n. 476.

Le norme, riguardanti le caratteristiche a cui determinati materiali debbono corrispondere per essere impiegati in Italia, sono applicate indipendentemente dal regime d'importazione (autorizzazione « generale » o « particolare »).

Com'è noto, la materia antinfortunistica, per quanto concerne gli impianti, le macchine e gli apparecchi elettrici, è attualmente regolata in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547. All'articolo 7 di detto decreto è previsto il divieto di costruzione, di vendita, di noleggio e di concessione in uso dei prodotti non rispondenti alle norme in esso contenute.

La regolamentazione comunitaria del settore è invece ancora in corso di elaborazione da parte di un apposito gruppo di lavoro che sta procedendo alla armonizzazione delle legislazioni vigenti nei paesi membri della CEE.

Pertanto, il provvedimento di liberazione dai paesi dell'est non può incidere sulla legislazione italiana, dato che vige il divieto di vendita e di impiego dei prodotti elettrici che non siano rispondenti ai requisiti previsti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Il Ministro: TOLLOY.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza che il motopesca *Mistral* di Mazara del Vallo (Trapani) è stato sequestrato dai tunisini il 26 luglio 1967 mentre era in pesca a 18 miglia da Capo Bona, in acque internazionali; quali interventi siano stati operati dal Governo italiano per garantire libertà ed interessi morali e materiali all'equipaggio ed il rilascio del natante.

(22812)

RISPOSTA. — La notizia del fermo del motopesca *Mistral*, operato da una motovedetta tunisina alle ore 11 del 25 giugno 1967, è per-

venuta al Ministero degli affari esteri il giorno successivo attraverso segnalazioni telegrafiche della prefettura di Trapani e dal nostro consolato generale a Tunisi, il quale ultimo assicurava di aver provveduto a fornire tutta l'assistenza possibile all'equipaggio.

Venivano immediatamente inviate alla nostra ambasciata in Tunisi istruzioni di intervenire presso quelle autorità per accertare le circostanze del fermo ed intraprendere ogni opportuna azione a tutela dei nostri interessi.

Il giorno 28 la nostra ambasciata comunicava di essere già intervenuta presso le autorità tunisine e si riservava di fornire ulteriori notizie sull'azione, svolta d'intesa con l'armatore del motopesca presente a Tunisi.

Non è stato tuttavia possibile accertare il punto esatto del fermo — che il capitano del motopesca ha indicato in circa 18 miglia da Biserta — in quanto le unità della nostra marina militare in servizio di vigilanza si trovavano, al momento, lontane dalla zona dell'incidente.

Il capitano del peschereccio, Matteo Giancalone, imputato di pesca abusiva in acque riservate tunisine, è stato condannato dal tribunale di Biserta a 15 giorni di carcere (già precedentemente scontati) e al pagamento di una multa; con la stessa condanna è stata decretata la confisca del battello. È stato subito interposto appello contro la sentenza.

La nostra ambasciata non ha mancato di svolgere, e continua a spiegare, ogni interessamento al fine di ottenere che la vertenza giudiziaria venga convertita in una transazione amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di estendere le provvidenze di cui al primo « piano verde » a tutti coloro che nei loro fondi hanno praticato una coltura di oliveti consociata a vigneti come previsto dal secondo « piano verde », perché non si verifichi una inammissibile disparità di trattamento nei finanziamenti tra coloro che beneficiano del primo « piano verde » e gli altri. (23156)

RISPOSTA. — L'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966 (secondo « piano verde »), analogamente all'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo « piano verde »), prevede la concessione di contributi, in conto capitale, per la realizzazione di impianti arborei in coltura specializzata con esclusione di quelli in coltura associata.

Tale limitazione, è scaturita dall'esigenza di stimolare l'attuazione di impianti che consentano di ottenere produzioni elevate e tipizzate con costi contenuti.

Per le ragioni accennate, il Ministero non è in grado, quindi, di accogliere la proposta, in quanto si verrebbe meno ad uno dei principi basilari che ispirano l'attuazione del secondo « piano verde ».

Il Ministro: RESTIVO.

PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali ragioni ostino all'estensione in favore dei dipendenti delle agenzie di imposte di consumo gestite da privati, del diritto al riconoscimento del servizio militare ai fini pensionistici e di carriera, come è preveduto per le analoghe categorie dipendenti dagli enti locali.

Se vi siano in corso iniziative, a livello ministeriale, per rimuovere l'ingiusta disparità di trattamento. (15477)

RISPOSTA. — Il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e successive modificazioni, il quale considera validi, ai fini delle prestazioni, i periodi di richiamo alle armi posteriori all'iscrizione al fondo stesso, sempre che le gestioni delle imposte di consumo siano tenute a corrispondere al personale interessato, durante il periodo di richiamo, la retribuzione in tutto o in parte.

Ai sensi della stessa disciplina, invece, i periodi di servizio militare (di leva o di richiamo anteriori all'iscrizione al fondo non sono considerati ad alcun effetto e non ne è ammessa neppure la facoltà di riscatto ai fini previdenziali.

Tutto ciò premesso, poiché il fondo in parola è ordinato su un sistema tecnico-finanziario che assicura, per mezzo dei contributi di categoria, la copertura degli oneri necessari per far fronte alle prestazioni previste dall'ordinamento, ne deriva l'impossibilità di procedere ad una variazione delle prestazioni pensionistiche senza provvedere contestualmente alla relativa copertura finanziaria da attuarsi con inasprimenti dei contributi a carico della categoria.

Il Ministro: BOSCO.

PICCIOTTO E MICELI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali misure intendano adottare per porre fine ai gravi

inconvenienti causati dal funzionamento del complesso termo-elettrico *Mercure* dell'ENEL installato in località Pianette del comune di Laino Borgo (Cosenza) e per garantire la salubrità dell'aria e tutelare la salute pubblica, compromesse l'una e l'altra dalle intense e continue nuvole di ceneri, che determinano un grave inquinamento dell'atmosfera.

L'amministrazione comunale con delibera del 5 marzo 1967 denunciava la gravità della situazione: uno strato di residui incombusti ricopre le campagne e i pascoli, gli animali si ammalano, le colture sono danneggiate, gravissimo è il danno economico che subiscono i contadini, permanente il pericolo per le popolazioni di sei comuni: Laino Borgo, Laino Castello, Viggianello, Rotondaro, Castelluccio superiore e inferiore, San Severino Lucano.

L'intervento dell'istituto provinciale di igiene e profilassi e del prefetto di Cosenza non ha avuto esito. È vero che la direzione dell'ENEL ha assicurato di aver disposto una adeguata campagna di misure per rilevare l'entità dell'eventuale inquinamento atmosferico e di aver messo in uso i depuratori di cenere a tipo « ciclonico » per cui si rientrerebbe nei limiti della tollerabilità, ma è altresì vero che la situazione permane grave e gli inconvenienti e i pericoli denunciati perdurano.

Per sapere pertanto in che modo intendano subito intervenire per garantire, con i mezzi più opportuni, la salubrità dell'aria, la salute pubblica e i beni delle popolazioni. (21210)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21122, del deputato Foderaro, pubblicata a pag. 10271).

PICCIOTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali poteri o norme il prefetto di Cosenza ritarda di mesi l'approvazione di delibere comunali. L'interrogante, nella sua qualità di presidente della Comunità montana silana, è in attesa da oltre due mesi di due delibere, n. 1 del 30 aprile 1967 e n. 10 del 6 aprile 1967.

Per sapere se ritenga opportuno intervenire perché i lamentati ritardi, spesso dovuti ad aperta discriminazione, abbiano a cessare. (22885)

RISPOSTA. — La deliberazione del 30 aprile 1967, n. 1 del consiglio della Comunità montana silana, concernente delega alla giunta ad adottare alcuni provvedimenti, è da considerarsi divenuta esecutiva per decorrenza di

termini ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Per quanto concerne la deliberazione del 6 aprile 1967, n. 10, concernente liquidazione del compenso per il servizio di tesoreria per gli anni 1964, 1965, 1966, 1967 e successivi, la medesima è stata già approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

PIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire immediatamente al fine di regolarizzare la situazione esistente presso la sede di Trento dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dove, nonostante sia trascorso oltre un anno dalle ultime elezioni, il consiglio provinciale dell'associazione stessa non ha ancora potuto ottenere l'autorizzazione di svolgere il proprio mandato.

Si fa al riguardo presente che tale ritardo, oltre ad essere ingiustificato, è causa di vivo malcontento tra gli invalidi del lavoro di quella zona oltreché di impedimento ai consiglieri provinciali di interessarsi ai bisogni ed alle rivendicazioni della categoria. (22420)

RISPOSTA. — Il consiglio provinciale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro di Trento è stato ricostituito con decreto ministeriale del 10 marzo 1967.

Il predetto consiglio, per altro, sarà insediato non appena sarà effettuata la sostituzione di un consigliere nel frattempo deceduto.

Il Ministro: BOSCO.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere come intendano intervenire per far sì che nelle frazioni Bonomilo, Carolea, Rasizzo nel comune di Decollatura in provincia di Catanzaro sia costruita la rete per la illuminazione elettrica.

Da anni il comune e l'ENEL garantiscono a quelle popolazioni la immediata costruzione della rete elettrica mentre sono centinaia di abitanti, decine di famiglie contadine, costretti a vivere in borghi abbandonati da cui spesso la mancanza di servizi sociali costringono i lavoratori alla forzata emigrazione ed all'abbandono delle campagne.

Gli interroganti chiedono l'intervento immediato da parte dei ministri interessati affinché un così importante servizio sociale, tante volte promesso, venga realizzato e quel-

le popolazioni, che da anni l'attendono, possano avere finalmente la rete di distribuzione e la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione e per le attività artigiane ed industriali. (20652)

RISPOSTA. — Il comune di Decollatura, per provvedere alla elettrificazione delle contrade Bonomilo, Carolea, Rasizzo, si rivolse, anni or sono, alla Cassa per il mezzogiorno per ottenere il finanziamento di un suo progetto che prevedeva la costruzione di una linea a media tensione dello sviluppo di circa 3 chilometri.

Il citato progetto non ha ottenuto, però, la richiesta sovvenzione, in quanto gli interventi della Cassa nel settore, disciplinati dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, sono limitati ai comprensori irrigui.

Successivamente, in data 14 luglio 1967, è pervenuta all'ispettorato agrario compartimentale per la Calabria, una istanza per la elettrificazione delle predette contrade ai sensi dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, secondo « piano verde ».

L'apposita commissione regionale, prevista dal citato articolo 19, esaminerà e terrà nella dovuta considerazione tale istanza in occasione della formulazione del programma di elettrificazione delle zone rurali della regione calabra.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale atteggiamento intenda adottare in sede di discussioni comunitarie relativamente alla richiesta del governo olandese di frapporre ostacoli alla importazione in Olanda di prodotti dell'industria tessile italiana.

L'interrogante fa presente che l'atteggiamento del governo olandese, contrario allo spirito degli accordi comunitari, rischia di provocare drammatiche ripercussioni nell'industria tessile italiana e in special modo nell'industria laniera pratese già colpita dagli sviluppi della situazione del medio oriente e dagli accordi raggiunti recentemente a Ginevra. (22800)

RISPOSTA. — Come è noto, nel 1966 le autorità olandesi, avendo constatato che le accresciute importazioni dei tessuti in questione, in particolare dall'Italia, avevano determinato una situazione di crisi nell'industria laniera olandese fecero ricorso alla Commissione CEE, sulla base di quanto disposto dall'articolo 226

del trattato di Roma per ottenere l'isolamento del proprio mercato.

La richiesta olandese era motivata dal fatto che le industrie tessili del Tilburgo avevano manifestato l'intenzione di ridurre del 25 per cento l'orario di lavoro e che analoghe misure erano state previste dalle industrie dell'Oldenzaal, del Limburgo e di Enschede. Queste ultime avevano, anzi, segnalato al governo la necessità di procedere al licenziamento di 1.700 dipendenti (su 3.700), in quanto l'esistenza di grosse scorte di tessuti invenduti e le diminuite possibilità di vendita, determinate soprattutto dalle importazioni pratesi a prezzi bassi, impedivano la continuazione del ciclo produttivo.

L'azione svolta da parte italiana in sede CEE ha anzitutto consentito di chiarire che le difficoltà dell'industria laniera olandese non erano conseguenza di presunte politiche di *dumping* esercitate dal nostro paese, ma dipendevano dalla stessa industria olandese che necessita di essere ristrutturata ed ammodernata.

La Commissione della CEE, riconosciuta la fondatezza delle citate tesi, non ha autorizzato l'invocato isolamento del mercato olandese, dichiarandosi disposta soltanto a consentire un temporaneo contenimento della importazione in provenienza da tutti i paesi terzi, oltre che dalla Comunità.

Il governo dei Paesi Bassi è stato così autorizzato ad aprire contingenti globali di importazione, fino al 1° luglio 1969, sulla base delle importazioni effettive realizzate nel 1966 (anno indicato dall'Associazione laniera italiana come il più favorevole per il nostro paese); e ciò contrariamente ad un primo orientamento della Commissione che intendeva far riferimento ad anni precedenti in cui le nostre esportazioni risultarono più modeste.

La decisione della Commissione della CEE non dovrebbe determinare, pertanto, nel corso della prossima campagna, alcuna regressione nelle nostre vendite, che dovrebbero stabilizzarsi sui valori raggiunti nel 1966.

Si ritiene opportuno aggiungere, infine, che le deliberazioni adottate a Bruxelles sono collegate ad un formale invito indirizzato al governo olandese di formulare un piano di ristrutturazione economica del settore da sottoporre alla approvazione della Commissione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali a distanza di anni non si è

ancora provveduto ad installare un ripetitore per permettere la ricezione dei programmi televisivi del primo e del secondo canale nella zona Petina-Sicignano in provincia di Salerno.

Nel corso di quest'anno i teleabbonati avevano disdetto, esasperati dall'indifferenza con la quale la RAI-TV ha accolto le proteste rappresentate in varie sedi, l'abbonamento. Solo dopo che un tecnico della RAI nello scorso febbraio promise l'installazione del ripetitore furono effettuati i versamenti dei canoni.

Purtroppo la promessa è rimasta tale. Si chiede di venire a conoscenza dei provvedimenti che si intendano adottare per eliminare i lamentati inconvenienti. (22459)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha precisato che il comune di Petina si trova in effetti escluso completamente dal servizio televisivo, mentre quello di Sicignano è in buona parte interessato dal ripetitore di Caposele, che irradia il solo programma nazionale, e dal centro trasmittente di Monte Faito, che diffonde entrambi i programmi televisivi.

La predetta concessionaria ha comunque assicurato che il comune di Sicignano sarà interessato entro l'anno corrente, per il secondo programma, dal ripetitore di Caposele, almeno nella stessa misura in cui l'impianto in parola interessa attualmente il comune stesso per il primo programma.

La RAI ha assicurato, infine, che terrà nella dovuta considerazione l'esigenza della soluzione integrale di entrambi i problemi, pur prevedendo che ciò non potrà avvenire a breve scadenza.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi a causa dei quali l'ispettorato forestale di Avellino ha iniziato i lavori della strada Volturara Irpina-Terminio in difformità al progetto a suo tempo approvato.

All'interrogante risulta che detta variante non è stata autorizzata e arreca grave danno al comune di Volturara isolandolo dal flusso turistico diretto al Terminio.

Se ritengono i ministri opportuno ed urgente intervenire per il rispetto del progetto in fase di attuazione. (23109)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada di servizio forestale Volturara Irpina-Acqua delle Noci, di cui al progetto n. 13744 A.C., verranno eseguiti integralmente secondo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

le previsioni progettuali originarie approvate dalla Cassa per il mezzogiorno, con deliberazione n. 2838/BM-198 in data 27 ottobre 1966.

In tal senso sono state impartite precise disposizioni all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Avellino, al quale compete la direzione tecnica dei lavori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati dei gravissimi danni subiti delle coltivazioni specialmente viticole e ortofrutticole della maggior parte dei comuni della provincia di Pisa a causa del persistente abbassamento di temperatura (con ripetute gelate e brine) verificatesi nel periodo dal 22 al 30 aprile 1967.

Per sapere se risulti loro che sarebbe andato perduto circa il 40 per cento della produzione del vino con punte, in molti comuni del comprensorio del Chianti, che raggiungono anche il 90 per cento e che la perdita di raccolti supererebbe il valore di 1.500 milioni.

Per sapere quali provvedimenti urgenti ritengano di adottare per l'indennizzo immediato del prodotto perduto nonché per erogare aiuti consistenti alle famiglie più colpite dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e camporaioli; per sospendere il pagamento delle imposte e sovrimeposte e dei contributi assicurativi e di bonifica anche nei casi in cui la perdita non superi il minimo stabilito dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per sapere, infine, se in presenza di questa immane calamità e di altre (alluvione, grandine) che rendono sempre aleatorio il reddito dei coltivatori, ritengano di istituire un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche. (21983)

RISPOSTA. — Nel periodo dal 22 al 26 aprile 1967, gelate notturne hanno causato nelle vallate, nelle zone di pianura in genere e nelle prime pendici collinari della provincia di Pisa, danni essenzialmente alla vite e, in misura più lieve, ai frutticoli e alle colture ortive.

L'ispettorato agrario, in concomitanza con gli accertamenti eseguiti minuziosamente, ha svolto intensa e capillare azione di assistenza tecnica, specie attraverso i propri uffici agricoli di zona e in giornalieri riunioni interaziendali, nel corso delle quali sono state divulgare le norme tecniche da osservare nelle

successive fasi vegetative della vite, in relazione alle nuove vegetazioni, per altro già riprodottesi nelle piante colpite.

Quanto ai possibili provvedimenti per venire in aiuto agli agricoltori danneggiati, è da rilevare che i danni hanno assunto aspetti estremamente differenziati, anche tra zone contigue e tra poderi confinanti e che la loro incidenza media sulla produzione lorda vendibile si aggira, nelle zone maggiormente colpite, intorno al 20 per cento.

In considerazione di ciò, a giudizio dello stesso ispettorato, non si sono determinate le condizioni per la delimitazione di zone ai fini della concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

L'ispettorato ha fatto presente, tuttavia, che non mancano singole aziende a prevalente indirizzo viticolo, spesso dislocate in zone non contigue e comunque non raggruppabili in unico omogeneo comprensorio, nelle quali la incidenza dei danni sulla produzione lorda vendibile aziendale ha raggiunto il 60-70 per cento.

Per questi casi, su domanda degli interessati, possono essere concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni. A tal fine il Ministero, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314, ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario, per quote di concorso statale negli interessi sui predetti prestiti, un'ulteriore assegnazione di 20 milioni di lire, che consente di definire operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 600 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi, utilizzando residue disponibilità per precedenti assegnazioni, disposte a tale titolo a favore della provincia.

I prestiti di che trattasi consentiranno alle aziende danneggiate di far fronte alle aziende di conduzione anche dell'annata successiva a quella in cui si sono verificate le avversità in parola, nonché di estinguere le passività aziendali derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha informato che i propri uffici periferici, coadiuvati dall'ispettorato agrario, hanno già in corso gli accertamenti, ai fini dell'eventuale adozione delle agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per quanto concerne la istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per i danni

causati all'agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, s'informa che il Ministero dell'agricoltura ha in corso di studio la costituzione di un'apposita commissione per l'esame del problema, nel quadro del programma di sviluppo economico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

RICCIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano al corrente della particolare situazione in cui vengono a trovarsi i titolari di esercizi pubblici con attività musicale (*night-clubs*, sale da ballo, ecc.) in conseguenza delle ispezioni fatte dagli ispettori del lavoro e dalle sedi dell'INPS e dell'ENPALS da una parte e dalla polizia tributaria dall'altra e riguardanti il medesimo personale orchestrale ed artistico ingaggiato dai locali suddetti di norma per brevi periodi, per accertare i primi se siano stati soddisfatti gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali e la seconda se siano stati effettuati i versamenti dell'IGE ed operate le trattenute d'acconto di ricchezza mobile C/1.

È noto che secondo le vigenti disposizioni di legge in materia assicurativa assistenziale e previdenziale (ENPALS, INPS, assegni familiari, ecc.) i relativi contributi vanno applicati esclusivamente su tutto quanto costituisce « retribuzione » del prestatore d'opera, nel presupposto quindi che esista un rapporto di lavoro subordinato; che, al contrario, l'IGE e la trattenuta d'acconto di ricchezza mobile C/1 vanno applicate esclusivamente sui « redditi derivanti da attività professionali ed artistiche », con esplicita esclusione dei redditi di lavoro subordinato. Pertanto, ricorrendo per un dato rapporto il primo adempimento non può ovviamente pretendersi il secondo.

Ciò nonostante, a causa della diversa valutazione del rapporto artisti-esercenti data dai suddetti organi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'ENPALS e da quelli del Ministero delle finanze, accade che gli esercenti in questione sono chiamati a corrispondere i contributi previdenziali e assicurativi, nonché l'IGE e la ricchezza mobile C/1 con la relativa penalità che le leggi prevedono nei casi di inadempienza, sui medesimi compensi corrisposti ai complessi orchestrali ed al personale artistico.

Se siano a conoscenza che le aziende, dopo aver inutilmente tentato di chiarire la lamentata assurda situazione mediante interventi della loro organizzazione sindacale (la federa-

zione italiana pubblici esercizi) presso i Ministeri interessati sono costrette a rivolgersi alla magistratura; ed in particolare se siano a conoscenza della vertenza INPS-Migliori attualmente pendente dinanzi al tribunale di Bologna, nella quale il Migliori è stato costretto a chiamare in garanzia il Ministero delle finanze (al Migliori, pur avendo assunto complessi orchestrali con contratti dai quali emerge la natura professionale del rapporto e quindi pur avendo adempiuto ai conseguenti obblighi di legge - IGE e trattenuta d'acconto per ricchezza mobile in C/1 - sono stati notificati decreti ingiuntivi, ai quali è stata fatta opposizione, per il pagamento dei contributi assegni familiari, tubercolosi, ecc., sui compensi corrisposti ai suddetti complessi orchestrali per un importo complessivo di oltre otto milioni di lire).

Se ritengano assolutamente urgente e necessario far cessare questo stato di cose mettendo anche in questo caso il cittadino in una condizione di certezza dinanzi agli obblighi che le leggi dello Stato gli impongono e sottraendolo da veri e propri abusi mediante l'emanazione di disposizioni di massima concordate per un'attività ispettiva dei Ministeri interessati coordinata, obiettiva e scevra di inutile e dannoso fiscalismo.

Se nel quadro di tale auspicato chiarimento ritengano altresì opportuno revocare l'istituto del « nulla-osta di agibilità » del Ministero del turismo il quale, nonostante le sue apprezzabili finalità miranti a garantire il versamento dei contributi ENPALS e l'osservanza delle norme sul collocamento per il personale in questione, di fatto si dimostra elemento di confusione poiché per il suo rilascio vengono presi in considerazione elementi che nulla hanno a che vedere con l'esistenza del rapporto di impiego, quali ad esempio la solvibilità economica del capo-orchestra o di chi organizza lo spettacolo o trattenimento, il tipo dell'orchestra (circolare del 27 giugno 1955, n. 07654/TC.1, della Presidenza del Consiglio dei ministri - direzione generale spettacolo - circolare del 3 agosto 1961, n. 42627/PSPA-2 del Ministero del lavoro - direzione generale previdenza ed assistenza sociale) per cui possono venire addossati gli adempimenti di cui sopra a chi datore di lavoro non è.

Se ritengano, infine, di dover prendere in serio esame, per il raggiungimento dei fini sopra precisati, lo studio di una specifica legge che, rielaborando e meglio coordinando le attuali norme, chiarisca definitivamente gli adempimenti di carattere assicurativo e tributario riguardanti il personale orchestrale

ed artistico, giovandosi della collaborazione delle organizzazioni sindacali nonché degli istituti assistenziali interessati. (20500)

RISPOSTA. — I titolari di pubblici esercizi, con attività musicale e di arte varia, sono tenuti ad assolvere nei confronti dell'ENPALS agli obblighi assicurativi per l'assistenza di malattia e per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi del decreto-legge 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con la legge 29 novembre 1952, n. 2388, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo scritturati (orchestrali, professori d'orchestra, cantanti, artisti di varietà e presentatori) a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (sia subordinato sia autonomo).

Dal canto suo il Ministero delle finanze ha comunicato che i reparti della guardia di finanza si attengono, nella formulazione di rilievi, alle norme vigenti le quali prevedono, per gli emolumenti corrisposti a dipendenti legati da rapporto di lavoro subordinato (e, quindi, come tali iscritti nei libri-paga), l'obbligo di operare, ai fini dell'imposizione diretta, la ritenuta di cui agli articoli 127, primo e secondo comma e 143, primo comma, del vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e, per le somme corrisposte ai prestatori d'opera autonoma l'obbligo di effettuare, ai fini dell'imposizione diretta, la ritenuta d'acconto di cui agli articoli 128, primo e secondo comma e 143, terzo comma del testo unico.

Gli emolumenti corrisposti dai prestatori d'opera autonomi sono altresì soggetti all'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per quanto concerne in particolare il caso Migliori, il predetto Ministero ha fatto presente che, a seguito di accertamento effettuato dal nucleo di polizia tributaria di Bologna per evasione dell'IGE su compensi corrisposti agli orchestrali nel periodo 1954-59, l'interessato presentava nel maggio 1959 osservazioni intese a sostenere principalmente il carattere subordinato dei rapporti di lavoro in questione e, quindi, l'esenzione dall'IGE sui censati compensi, a norma dell'articolo 1, lettera g) della legge n. 762; lo stesso Migliori, per altro, successivamente pagava spontaneamente e senza alcuna riserva di ripelizione, l'imposta accertata, nella misura di lire 303 mila.

Relativamente al terzo punto dell'interrogazione il Ministero del turismo ha fatto infine presente che i requisiti professionali di ido-

neità morale ed economica richiesti per il rilascio del nulla osta di agibilità hanno soprattutto lo scopo di assicurare, in favore dei lavoratori scritturati, l'esatto adempimento della legislazione vigente assistenziale e previdenziale, distinguendo l'attività professionale da quella occasionale o dilettantistica. Nel primo caso, e cioè in quello di orchestre costituite da professionisti, denominate tipiche o caratteristiche, la rappresentanza contrattuale è riconosciuta al capo-orchestra, mentre, nel secondo caso, il rapporto contrattuale intercorre tra il titolare del *night-club* ed i singoli orchestrali.

Il predetto Ministero ha comunque fatto presente che le osservazioni di cui all'ultima parte dell'interrogazione, pur non essendo accoglibili per quanto riguarda l'abolizione dell'istituto del nulla-osta di agibilità, dimostrano, sotto altri aspetti, l'opportunità di porre allo studio una più adeguata ed aggiornata disciplina settoriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

RICCIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza e quali interventi intendano operare a favore dei danneggiati dal nubifragio del 21 giugno 1967 dei comuni di Cicciano, Nola, Roccarainola, Cimitile, Camposano, Palma Campania, San Gennaro della provincia di Napoli.

Si fa presente che i contadini hanno avuto distrutto quasi interamente il raccolto per cui è indispensabile la sospensione dei pagamenti delle cambiali e la riduzione dei canoni di fitto. (22968)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli ha riferito che il nubifragio con grandine del 20 giugno 1967 ha interessato il territorio dei comuni di Cicciano, Cimitile, Camposano, Roccarainola e Palma Campania, causando danni alle colture di pomodoro, cipolle, arachidi, fagioli, granoturco e tabacco e, in alcune zone, anche ai fruttiferi, al nocciuolo, alla vite e all'olivo.

Trattandosi di danni alla produzione, in genere di non rilevante entità, l'ispettorato agrario ha portato a conoscenza degli agricoltori interessati che potranno essere presentate domande per la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive assegnazioni.

L'ispettorato medesimo ha fatto presente altresì che, quanto prima, sarà convocata la commissione tecnica provinciale per l'equo canone, per deliberare le eventuali riduzioni dei canoni di affitto, in dipendenza dei danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel trimestre ottobre-dicembre 1966 e primo semestre del 1967, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

I competenti uffici periferici dell'amministrazione finanziaria hanno già in corso, con l'ausilio dell'ispettorato agrario, accertamenti intesi ad individuare le zone nelle quali si siano eventualmente determinate le condizioni per l'adozione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — preso atto dell'affermazione contenuta nella risposta del ministro ad altra interrogazione circa l'assicurazione che le elezioni degli organi sociali dell'ANMIL, sezione di Roma, saranno effettuate « al più presto » — se intenda fissare la data precisa di tale consultazione che si rende sempre più urgente ai fini della ricostituzione della normale dirigenza di quell'organismo. (22107)

RISPOSTA. — Le elezioni dei membri del consiglio provinciale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro di Roma — al fine di pervenire all'insediamento dei normali organi sociali — saranno effettuate non appena il commissario straordinario avrà riorganizzato la sezione suddetta.

Il Ministro: BOSCO.

ROBERTI E GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se siano a loro conoscenza le gravi condizioni dei baraccati residenti alla Calata Ferriere (ex campo ARAR) di via Nuova Poggioreale in Napoli che da anni attendono che vengano onorate le promesse loro ripetutamente fatte e sia loro consentita una più umana e civile sistemazione, giacché l'attuale non può non essere considerata che degradante sotto ogni aspetto ed in particolare sotto quello sanitario. (22111)

RISPOSTA. — In via Nuova Poggioreale di Napoli esistono 182 baracche in legno, costruite abusivamente su suolo dell'ex campo

ARAR, ed occupate da altrettante famiglie per complessive 857 persone.

La prefettura, compatibilmente con la disponibilità di nuovi alloggi da parte dell'IACP, conta di poter promuovere lo sgombero del predetto nucleo di baraccati a mezzo di concorso speciale, cui gli interessati potranno essere ammessi, prevedibilmente, entro il prossimo anno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

ROBERTI, CRUCIANI, FRANCHI, NICOSIA E DE MARZIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se il Governo intenda intervenire, in modo serio e responsabile, per avviare a soluzione il grave conflitto sindacale in corso da circa sei mesi tra le federazioni lavoratori tessili aderenti alle quattro confederazioni italiane dei lavoratori (CGIL, CISL, CISNAL, UIL) e le corrispondenti associazioni industriali tessili aderenti alle organizzazioni degli imprenditori pubblici e privati (Intersind e Confindustria) per il rinnovo del contratto collettivo della categoria che interessa circa 400 mila lavoratori dipendenti; vertenza che, dopo l'ultima interruzione delle trattative, minaccia di aggravarsi e deteriorarsi in un conflitto sindacale di ampie proporzioni, con gravi danni dei lavoratori e dei produttori in un settore che già attraversa un periodo di pericolosa crisi economica.

Gli interroganti chiedono in particolare che il ministro del lavoro voglia anche per questa vertenza seguire la prassi precedentemente adottata di convocare le parti per una ripresa delle trattative che si sono interrotte dopo che le organizzazioni degli imprenditori tessili hanno adottato una tattica di stancheggio, con l'ovvio proposito di portare per le lunghe il rinnovo del contratto; cosa che costituisce, invece, una legittima aspirazione, se non addirittura un diritto della categoria interessata. (22502)

RISPOSTA. — Il 23 giugno 1967 è stato raggiunto presso questo Ministero l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dell'industria tessile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

ROMANO. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se — in considerazione della situazione di disagio in cui si

trovano i pensionati della scuola, che attendono la liquidazione della pensione sulla base del trattamento economico previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 — ritenga opportuno intervenire affinché ai suddetti venga riliquidata la pensione, come è stato auspicato con gli ordini del giorno votati all'unanimità dalla Commissione istruzione della Camera e del Senato. (21129)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19740, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 10260).

ROMEO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali decisioni abbia disposto in merito al ricorso gerarchico a lui inoltrato dall'agente di esercizio Russomando Aldo avverso il provvedimento adottato dalla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Milano in data 16 febbraio 1967 e contro il quale il Russomando, in termini, presentò regolare ricorso in via gerarchica con plico sigillato protocollo n. 13083 in data 3 aprile 1967.

La presente interrogazione è diretta principalmente ad accertare se il ricorso è stato regolarmente inoltrato dalle gerarchie alle quali il Russomando lo ha presentato. (23348)

RISPOSTA. — Il ricorso gerarchico prodotto dall'agente di esercizio Russomando Aldo, avverso la sanzione disciplinare della riduzione di un quinto dello stipendio per la durata di tre mesi, è stato regolarmente trasmesso dalla direzione provinciale postale di Milano ed è, attualmente, in corso di trattazione presso l'organo centrale competente di questo Ministero.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — considerata la necessità di collegare per strada rotabile popolose borgate dell'agro di Forlì del Sannio — se ritenga di autorizzare l'azienda speciale consorziale Alto Volturmo di Isernia (Campobasso) a redigere il progetto della costruenda strada di bonifica montana, cosiddetta della Vandra, in funzione dell'allacciamento delle borgate stesse e disporre, in conseguenza, congruo finanziamento, in favore della stessa azienda per la sollecita realizzazione dell'opera, tanto vivamente attesa dalle popolazioni rurali di quell'importante centro del Molise. (19245)

RISPOSTA. — A tutt'oggi, in relazione alla entità dei fondi assegnati a favore del com-

prensorio di bonifica montana dell'Alto Volturmo e delle esigenze della bonifica del comprensorio medesimo, è stato possibile destinare la somma di lire 32.040.000 per la realizzazione dei primi tre tronchi della strada « fondo valle Vandra », nel territorio del comune di Fornelli (Campobasso).

La prospettata esigenza di prolungare la strada, in modo da collegare le borgate dell'agro di Forlì del Sannio, dovrà essere considerata dall'azienda speciale consorziale dell'Alto Volturmo di Isernia, in sede di formulazione dei programmi delle opere pubbliche di bonifica montana, da realizzare con i fondi sulle apposite autorizzazioni di spesa disposte dal secondo « piano verde ».

Il Ministro: RESTIVO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni subiti, fin dal novembre 1966, dalla strada statale n. 16 — diramazione Casilina — il cui tratto dal chilometro zero al chilometro 4, del compartimento della viabilità di Napoli, è reso tuttora pregiudizievole al transito per la mancata riparazione dei danni stessi.

Detta arteria, dalla quale, per il valico della Nunziata Lunga, si entra nel Molise, presenta, in più tratti, barriere di segnalazione pericolo, dove il piano viabile è ridotto al minimo indispensabile per il passaggio di un solo automezzo, a senso unico; urge, pertanto, provvedere alle opere di necessario ripristino prima che su detto tronco aumentino i danni e la conseguente spesa di riparazione. (21982)

RISPOSTA. — La statale n. 6 dir. subì notevoli danni a seguito delle alluvioni del novembre 1966.

Con interventi d'urgenza si provvide subito ad assicurare la continuità del transito sul tratto più gravemente danneggiato, compreso tra i primi quattro chilometri.

Recentemente hanno avuto inizio e sono tuttora in corso i lavori di ripristino definitivo del tratto in questione.

Il Ministro: MANCINI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della quasi assoluta inerzia cui è praticamente condannata l'azienda speciale consorziale Alto Trigno con sede in Agnone, (Campobasso), sorta, a suo tempo, con le migliori prospettive nell'interesse delle campagne e della popolazione residente di quel va-

sto ed impervio comprensorio della più depressa zona montana del Molise. Sta di fatto che di tutto un programma di opere di bonifica, previsto ed auspicato dalle autorità e dalle popolazioni interessate, troppe opere sono restate nella fase di pura progettazione e quelle iniziate sono rimaste incompiute per mancanza di fondi adeguati.

L'interrogante desidera pertanto sapere se non si stia per disporre un piano di opere di bonifica, tali finalmente da soddisfare le esigenze della zona stessa, dove, tranne che l'agricoltura, non si conoscono altre fonti di vita per lo sviluppo sociale ed economico.

(22902)

RISPOSTA. — A favore dell'azienda speciale consorziale dell'Alto Trigno, nel settore delle opere pubbliche di bonifica montana, sono stati finora disposti finanziamenti per complessive lire 441.100.000, riguardanti soprattutto la realizzazione di opere stradali.

Avviata, ormai, l'attuazione del secondo « piano verde » ed operata la ripartizione dei fondi per la bonifica montana, l'entità delle assegnazioni da disporre a favore dell'azienda speciale consorziale dell'Alto Trigno e le opere da attuare con le assegnazioni medesime saranno definite in sede regionale.

Il Ministro: RESTIVO.

SANTAGATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere i motivi che hanno causato l'arresto dei lavori attinenti alla costruzione della diga Nicoletti, in territorio di Leonforte (Enna) ed il mancato inizio delle opere di canalizzazione della stessa diga, malgrado appaltate e consegnate da alcuni mesi, con conseguente licenziamento di molti operai e con incalcolabili riflessi negativi sia di natura economica sia sociale nell'intera provincia e per conoscere altresì quali urgenti iniziative intendano promuovere per ovviare a tali incresciosi inconvenienti.

(21346)

RISPOSTA. — La sospensione dei lavori di costruzione della diga Nicoletti (Enna) è stata determinata dall'esaurimento della cava coltivata dall'impresa per l'approvvigionamento dei materiali destinati alla costruzione dei rinfianchi della diga, nonché dall'impossibilità di eseguire la coltivazione di una porzione della cava stessa a causa della persistente opposizione di alcuni proprietari.

Tali difficoltà, tuttavia, sono state superate dal punto di vista tecnico con il rinvenimento, a seguito di appositi studi ed indagini, di nuove cave, sia pure a maggiore distanza dalla diga, in grado di fornire materiale idoneo ed in quantità sufficiente al completamento dell'opera; a meno che, anche per queste, non vengano fatte opposizioni dai proprietari interessati.

Secondo quanto recentemente comunicato dal Ministero dell'interno, l'ente di sviluppo agricolo ha ripreso i lavori di costruzione della diga Nicoletti con la conseguente riassunzione degli operai già licenziati.

Per quanto concerne le opere di canalizzazione, si fa presente che le condizioni obiettive che ne hanno ritardato l'inizio sono state rimosse; parimenti dicasi delle difficoltà incontrate nella procedura di esproprio, per cui i lavori necessari per la cennata canalizzazione dovrebbero prendere l'avvio a breve scadenza.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

SANTAGATI, NICOSIA, ANGIOY, SPONZIELLO, TRIPODI E SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere perché non risulti emanato a tutt'oggi il provvedimento relativo all'esenzione della imposta di fabbricazione sull'alcole prodotto dalla distillazione dei vini, richiesto fin dal dicembre 1966 dagli organi responsabili della Regione siciliana e a quanto pare anche dallo stesso ministro dell'agricoltura.

Gli interroganti fanno presente che il ritardo nell'emanazione del predetto provvedimento ha già provocato un appesantimento del mercato vinicolo in Sicilia e che le categorie interessate, in particolare quelle dei coltivatori diretti e dei mezzadri, hanno promosso delle manifestazioni di protesta, tuttora in corso, che potrebbero sfociare in gravi turbative dell'ordine pubblico.

In particolare si fa riferimento alla manifestazione promossa il 10 aprile 1967 dai viticoltori di Marsala nonché alla marcia effettuata da oltre duemila agricoltori con circa 250 mezzi (autocarri, trattori, ecc.) da Marsala alla prefettura di Trapani con in testa i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali e che non è degenerata in aperto tumulto per l'intervento responsabile di quel prefetto.

(21603)

RISPOSTA. — Anche altre categorie di produttori agricoli (melieri, carrubicoltori) hanno

chiesto che vengano accordate agevolazioni fiscali per l'alcole ottenuto da materie prime dei rispettivi settori lamentando, nel contempo, che un trattamento fiscale troppo favorevole viene fatto per l'alcole di vino.

In altri termini, in tutti i settori agricoli vengono avvertiti e segnalati i sintomi di una situazione depressiva, per cui ogni categoria auspicerebbe la concessione in proprio favore di benefici fiscali per superare eventuali crisi, senza tener conto delle ripercussioni che potrebbero derivare da tali facilitazioni fiscali per l'intero settore.

D'altro canto l'eventuale accoglimento delle richieste di tutte le categorie interessate comporterebbe in linea generale la diminuzione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti. Il che non risulta possibile, attese, fra l'altro, le attuali esigenze di bilancio.

Per le considerazioni di cui sopra, si esprime avviso contrario alle facilitazioni fiscali accennate nell'interrogazione.

Il Ministro: PRETI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili degli incresciosi incidenti verificatisi domenica 4 giugno 1967 alle ore 21 in piazza Università di Catania, alla fine del comizio tenuto dal segretario nazionale del MSI, onorevole Arturo Michelini, allorché dei cittadini, mentre defluivano dalla predetta piazza, dopo avere assistito alla manifestazione, venivano arbitrariamente caricati e malmenati da agenti di pubblica sicurezza guidati da funzionari che si qualificano inviati da Roma e che, per eccesso di zelo, ritenevano di potere agevolare con tali inqualificabili sistemi l'inizio del successivo comizio dell'onorevole Nenni.

In conseguenza dei predetti brutali interventi, effettuati a mezzo di sfollagente, venivano provocate a degli inermi cittadini delle lesioni al cranio dichiarate guaribili in 8-10 giorni salvo complicazioni, ed inoltre venivano aggrediti violentemente dei giornalisti benché tali qualificatisi.

Tra i feriti si segnalano i nominativi di Patanè Antonino e Iudica Emanuele che venivano ricoverati all'ospedale Vittorio Emanuele con prognosi riservata e con sospetta commozione cerebrale. (22499)

RISPOSTA. — Verso le ore 20,30 del giorno 4 giugno 1967 a Catania, in piazza dell'Università, durante un comizio del segretario nazionale del MSI si verificava un alterco tra

gruppi di giovani di opposte tendenze politiche, subito sedato da agenti della forza pubblica.

Al termine della manifestazione, alcuni appartenenti al MSI si incontravano con aderenti ed altri partiti che si recavano nella stessa piazza dell'Università, ove stava per iniziare il comizio dell'onorevole Nenni.

Dopo uno scambio di ingiurie, elementi dei due gruppi venivano alle mani, ma erano separati dai tutori dell'ordine, prontamente intervenuti, senza fare uso di sfollagente.

In serata, si facevano medicare al pronto soccorso tre persone, tra le quali Patanè Antonino e Iudica Emanuele, tutti giudicati guaribili in pochi giorni.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza di una disposizione (lettera circolare del 30 giugno 1966 n. 2) del direttore generale del Banco di Napoli con la quale si dispone che le commissioni interne e le organizzazioni sindacali non potranno più distribuire all'interno delle filiali comunicati e circolari.

Il divieto, che lede i diritti di libertà sindacale ed è in contrasto con una prassi seguita da gran tempo, prende pretesto dall'applicazione (alquanto ritardata in verità) dell'articolo 10 della convenzione Assicredito-Fabi, del 1949 e in base al quale articolo viene istituito nei locali delle filiali un albo per l'affissione dei comunicati e delle circolari delle commissioni interne e dei sindacati.

La semplice affissione all'albo dei comunicati e delle circolari delle commissioni interne e dei sindacati non è mezzo sufficiente di comunicazione con il personale — talvolta numeroso — che ha la necessità di una attenta lettura dei documenti e conseguente meditata riflessione.

Si fa comunque rilevare che il richiamo all'articolo 10 della convenzione Assicredito-Fabi del 1949 per giustificare il divieto di altre forme di comunicazione con il personale da parte delle commissioni interne e dei sindacati non ha alcun fondamento, in quanto detto articolo non fa per nulla divieto alla distribuzione al personale di circolari e comunicati.

Pertanto la circolare del 30 giugno 1966 n. 2 della direzione generale del Banco di Napoli viene a violare diritti già liberamente esercitati.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

L'interrogante chiede perciò se ed in quale modo si intenda intervenire per far cessare l'evidente abuso costituito dalla circolare più volte citata, a tutela dei diritti sindacali dei dipendenti del Banco. (21954)

RISPOSTA. — Il Banco di Napoli, giusta delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1966, ha deciso di applicare, al pari di tutti i grandi istituti bancari, la convenzione che disciplina le commissioni interne delle aziende di credito stipulata il 27 aprile 1949 tra la Fabi e l'Assicredito.

Pertanto, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 10 di detta convenzione, la direzione generale del Banco di Napoli ha impartito, con circolare del 2 giugno 1966, disposizioni alle proprie filiali in ordine alla istituzione di apposito albo per consentire alle commissioni interne l'affissione dei comunicati inerenti ai propri compiti.

Il contenuto della suddetta circolare ha formato oggetto di un colloquio tra gli esponenti della direzione generale del Banco di Napoli ed i rappresentanti della commissione interna centrale, ai quali ultimi è stata chiarita la reale portata della disposizione ed è stato precisato che con essa non si è inteso limitare la diffusione dei cennati comunicati che potranno continuare ad essere diramati, oltre che attraverso l'affissione nell'apposito albo, anche per altri consentiti canali di informazione.

La commissione interna centrale ha preso atto dell'assicurazione e dei chiarimenti ricevuti ed in tal senso ha dato notizia ai dipendenti del Banco di Napoli e con la circolare del 2 agosto 1966, n. 8.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere nella particolare situazione determinatasi in seguito ai licenziamenti del personale effettuati da parte delle associazioni dei proprietari di farmacia di Milano, Pistoia, Lecce e Taranto in presenza delle trattative in corso al Ministero del lavoro fra le parti interessate alla riforma dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della FOFI. (19330)

RISPOSTA. — In previsione della riforma dell'ufficio fiduciario — per la quale sono da tempo in corso trattative da parte degli enti mutualistici, della Federazione degli ordini dei

farmacisti italiani e delle associazioni nazionali dei titolari di farmacia — le organizzazioni provinciali dei titolari di farmacia adottarono l'iniziativa di licenziare il personale da esse assunto ed assegnato dalla predetta Federazione degli ordini dei farmacisti alle rispettive sezioni dell'ufficio fiduciario.

La federazione ha per altro comunicato a questo Ministero che, non essendo avvenuta nel frattempo la riforma del vigente regolamento dell'ufficio fiduciario, i licenziamenti in parola non hanno avuto ulteriore seguito.

Il problema, il quale si inquadra in quello di una riforma generale delle prestazioni farmaceutiche, sarà in tale sede attentamente esaminato.

Il Ministro: Bosco.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui è stata soppressa, a far data dal 1° luglio 1967, la ricevitoria postale con il relativo portalettere del Villaggio San Francesco di Ragalna (Catania).

Sarà a conoscenza del ministro che tale decisione ha già danneggiato la numerosa popolazione di quella frazione e, se non revocata, determinerebbe ulteriori imprevedibili conseguenze oltre che vivissimo malumore. (23304)

RISPOSTA. — Il provvedimento di soppressione della ricevitoria postale del Villaggio San Francesco è stato sospeso, in attesa che vengano ultimati nuovi e più approfonditi accertamenti disposti per stabilire le effettive esigenze dell'utenza interessata.

Pertanto, allo stato attuale, la ricevitoria postale in argomento continua a disimpegnare i normali servizi di istituto.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SEMERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga opportuno — allo scopo di facilitarne le operazioni — di istituire nel comune di Castellaneta una sezione staccata dell'UMA per consentire a tutti gli utenti di una vasta zona che comprende i comuni di Ginosa, Laterza, Mottola, Palagiano, Palagianello, di poter adempiere con maggior facilità e speditezza a tutte le operazioni previste sia per la denuncia annuale dei carburanti agricoli, sia per il ritiro dei buoni di prelevamento.

Risulta che il comune di Castellaneta sarebbe disposto a mettere a disposizione un apposito ufficio, con un impiegato, che collabbi con i funzionari dell'UMA di Taranto.

La richiesta viene giustificata da incresciosi incidenti avvenuti tra gli utenti e tra questi e i funzionari addetti specie nelle giornate di distribuzioni dei buoni carburante, ed inoltre per il fatto che gli interessati sono costretti a dover ritornare diverse volte per la stessa operazione. (22287)

RISPOSTA. — L'ente assistenziale Utenti motori agricoli (UMA) ha comunicato che, in base a notizie ricevute dalla propria sezione di Taranto, a partire del prossimo anno, sarà istituito, a carattere sperimentale, un servizio recapiti nel comune di Castellaneta, al fine di dare una più larga assistenza a tutti gli utenti di motori agricoli di quella zona.

Il Ministro: RESTIVO.

SERBANDINI, D'ALEMA E SPAGNOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione alla recente rapina a una banca di Genova e all'uccisione sul posto del rapinatore — se ritengano:

a) che siano compatibili con la Costituzione questo ed altri episodi che si risolvono di fatto in condanne a morte, senza processo, in base a « ordini » venuti dall'alto;

b) che questo sia il modo civile e moderno di opporsi all'ondata di criminalità, di rimuovere le sue cause e le inefficienze stesse dimostrate nel reprimerla;

c) che sia tollerabile l'assurda gara tra carabinieri e polizia, manifestatasi anche in questo episodio, con tragiche conseguenze;

d) che sia prova di umanità e di efficienza non aver avvertito tempestivamente la famiglia dell'ucciso, esponendo così la madre, il padre, i fratelli all'annuncio per televisione della condanna a morte eseguita nei confronti del loro disgraziato congiunto. (5510)

RISPOSTA. — L'episodio cui si riferisce l'interrogante si verificò il 20 marzo 1967 in Genova. Capanni Dino — dopo una rapina da lui compiuta in un'agenzia della Banca nazionale dell'agricoltura di quella città e dopo aver esploso, durante la fuga, colpi di arma da fuoco contro il personale della banca medesima che aveva tentato di inseguirlo — rifugiatosi in un box da autorimessa e di fronte alle intimazioni di arrendersi rivolte dagli agenti, non si era limitato ad una resistenza puramente passiva, ma aveva ripetutamente esploso contro gli agenti medesimi colpi di arma da fuoco, mettendo a repentaglio la loro vita e creando condizioni di grave pericolo anche nei confronti di privati cittadini tran-

santi nella zona. Nel conseguente conflitto a fuoco tra la forza pubblica e il Capanni quest'ultimo rimaneva ucciso.

L'autorità giudiziaria, nella cui esclusiva competenza rientrava il giudizio sull'esistenza di responsabilità penali a carico degli agenti della forza pubblica, ha riconosciuto che, nelle circostanze di cui sopra, non poteva sussistere alcun dubbio circa la legittimità dell'uso delle armi da parte di detti agenti. Il giudice istruttore del tribunale di Genova, su conforme richiesta del pubblico ministero, dopo aver svolto accurate indagini sui fatti, ha emesso, infatti, il 28 aprile 1967, decreto di non doversi promuovere l'azione penale in ordine al decesso di Capanni Dino.

In esito a quanto sopra, evidente appare l'assoluta infondatezza delle enunciazioni degli onorevoli interroganti nel senso, cioè, che l'episodio si sarebbe concretato di fatto in una condanna a morte senza processo e che, comunque, avrebbe violato le norme costituzionali e quelle che la legge processuale penale pone a garanzia dei diritti degli imputati.

La procura generale ha poi comunicato che, nel caso, non risulta essersi verificata « la gara », tra carabinieri e polizia, cui si accenna nella interrogazione, poiché la contestualità degli interventi dei due Corpi ebbe luogo per mera occasionalità, in quanto il personale della Banca dette l'allarme telefonico ai carabinieri, mentre la polizia fu avvertita da un privato cittadino.

Infine, circa l'ultima parte dell'interrogazione, riguardante l'omessa comunicazione della morte del Capanni alla famiglia, il Ministero dell'interno ha fatto presente che quando gli organi di polizia, dopo gli accertamenti di rito diretti anche alla identificazione dello stesso Capanni, si accingevano a dare notizia dell'accaduto alla famiglia, le radio e la televisione nell'annunciare il fatto indicavano anche il nominativo dell'autore della rapina.

Il Ministro di grazia e giustizia:
REALE.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda sopprimere la norma in base alla quale un qualsiasi allontanamento dal circolo didattico di appartenenza (puerperio, allattamento, comando, ecc.) fa perdere all'insegnante elementare l'anzianità maturata in tale circolo ed i relativi vantaggi ai fini del trasferimento.

L'interrogante ritiene tale norma iniqua specie per i casi nei quali il temporaneo al-

lontanamento - e la continuazione dell'insegnamento da altra parte - è determinato da ragioni che trovano ampia tutela nell'intero ordinamento giuridico statale. (20141)

RISPOSTA. — La tabella di valutazione, lettera C, annessa alla ordinanza ministeriale sui trasferimenti magistrali, prevede ai numeri 3 e 5 che per ogni anno di effettivo interrotto insegnamento prestato oltre il quinquennio, rispettivamente, nel comune di titolarità e nello stesso plesso scolastico sia attribuito un punteggio aggiuntivo.

Per altro, le annotazioni apposte in calce alla predetta tabella precisano che non costituisce interruzione, ai fini della supervalutazione di cui ai numeri 3 e 5 l'assegnazione dell'insegnante, rispettivamente, ad altro comune e plesso ove sia determinata da motivi di servizio o sia disposto per esigenze di allattamento.

E' precisato, inoltre, che sono da prendere in considerazione agli effetti dei trasferimenti i periodi di assenza valutabili - a norma di legge - ai fini del trattamento di carriera ed economico.

Della supervalutazione suddetta non possono, invece, fruire gli insegnanti che abbiano interrotto la continuità dell'insegnamento nello stesso comune o plesso per effetto di normale assegnazione di sede. In tale ipotesi, però, si deve considerare che i provvedimenti che hanno determinato l'interruzione della continuità dell'insegnamento nella stessa sede sono stati adottati esclusivamente nell'interesse dei richiedenti, sicché motivi di equità non sorreggono la concessione della supervalutazione.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere per salvaguardare la fascia costiera frangivento demaniale esistente da Cesenatico (Forlì) alle foci del Reno (Ravenna) e le pinete comunali di San Vitale e Classe (Ravenna) insidiate dall'innalzamento della falda freatica, dall'inquinamento delle acque e dell'atmosfera e, in qualche località, dalla mancanza di difesa dal mare.

L'interrogante ritiene che il citato rilevante patrimonio pubblico, purtroppo in larga misura già intaccato, vada difeso con un adeguato impegno scientifico e finanziario, stante la sua notevole funzione climatica, turistica e paesaggistica. (22511)

RISPOSTA. — Il problema del deterioramento delle pinete litorali della provincia di Ravenna è da tempo allo studio dell'ispettorato regionale delle foreste di Bologna, dell'ufficio amministrazione e delle foreste demaniali di Ravenna e dell'amministrazione comunale della medesima città. Per iniziativa congiunta, sostenuta da sussidio statale, è da oltre un anno operante una commissione di studio, costituita oltre che da funzionari dei tre uffici anzidetti, da Bartoluzzi Orfeo, compilatore del piano economico per le pinete comunali, dall'ispettore superiore forestale Padula Michele, quale esperto botanico, dai professori Sandri Giovanni (pedologo), Giunchi Pierino e Govi Gilberto — fitopatologi — dell'università degli studi di Bologna.

La commissione sta indagando specificamente sulla situazione delle pinete del comune di Ravenna, ma è fuori di dubbio che i risultati potranno valere per tutto il complesso litoraneo, data la omogenea configurazione bio-ecologica.

Gli studi, già in fase avanzata, saranno di prossima conclusione. Occorrerà, quindi, attendere le risultanze, integrate da altri rilevamenti in corso, per avere un chiaro e definitivo indirizzo operativo.

Soltanto su quella base di conoscenza sarà possibile attuare una razionale ed impegnativa azione diretta ad eliminare, per quanto possibile, il degradamento in atto e salvaguardare l'integrità dell'ingente patrimonio boschivo, la cui importanza è notevolissima anche e soprattutto per la funzione paesaggistica e turistica che svolge.

Il Ministro: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda sopprimere la norma che assegna quattro punti aggiuntivi per i trasferimenti agli insegnanti elementari che hanno il coniuge dipendente del Ministero della pubblica istruzione.

L'interrogante ritiene tale norma ingiusta e non conforme ai principi costituzionali, che considerano i cittadini uguali nella scelta e nell'espletamento di ogni attività civile e professionale. (22516)

RISPOSTA. — Con la disposizione, cui l'interrogante si riferisce — che prevede, a favore degli insegnanti elementari che chiedono il trasferimento per riunirsi a familiare dipendente dalla amministrazione della pubblica istruzione, l'aggiunta di quattro punti di venticinque spettanti per la riunione ai fami-

liari — si è inteso prendere in particolare considerazione, in limiti, per altro, modesti, la situazione dei dipendenti che non hanno la stessa mobilità. Tale criterio risulta acquisito da varie amministrazioni e trova rispondenza nella disposizione analoga prevista per i trasferimenti dei docenti delle scuole secondarie dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 523.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi programmi per fronteggiare la situazione determinatasi in vaste zone della provincia di Ravenna a seguito del graduale aumento del cosiddetto « mare medio » che rende assolutamente inadeguata la rete scolante attuale, con notevoli ristagni di acqua dolce e con infiltrazioni di acqua marina in zone a produzione agricola intensiva e in via di rapida trasformazione frutticola.

Per conoscere, ancora, quali concreti aiuti intenda predisporre per la ripresa di coloro, specie coltivatori di pesco, che da tale stato di cose, aggravato dall'andamento stagionale dello scorso autunno, hanno già subito notevoli danni negli impianti e nella produzione.

(22517)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza del fenomeno segnalato dall'interrogante ed ha promosso una riunione con la partecipazione anche dei rappresentanti degli enti di bonifica operanti nelle province di Ravenna e di Bologna, per studiarne le cause e apprestarne i rimedi.

In tale riunione si è stabilito che il Ministero, non appena in possesso dell'elenco degli interventi ritenuti necessari dagli enti interessati, farà uno stralcio di quelli ritenuti essenziali e indilazionabili per avviarli ad esecuzione; dopo di che si darà immediato avvio allo studio approfondito delle soluzioni definitive, anche allo scopo di accertare se l'asfissia radicale delle piante di pesco non sia, per caso, una prima manifestazione di un più vasto fenomeno che si annuncia in bonifiche antiche, a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Intanto, gli ispettori agrari delle due province, oltre a rilevare la natura e l'entità dei danni, stanno svolgendo assidua e capillare attività di assistenza tecnica, rivolta soprattutto al miglioramento delle sistemazioni idrauliche, in vista della ricostituzione degli impianti, per le quali saranno accordate, a

suo tempo, le provvidenze previste dalla legislazione vigente.

Per le esigenze di conduzione aziendale, gli agricoltori che abbiano subito perdite di prodotto di entità tale da compromettere il bilancio economico aziendale possono giovare di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, facendone domanda all'ispettorato agrario competente per territorio.

E' noto che dette provvidenze possono essere utilizzate anche per l'estinzione di passività delle aziende agricole danneggiate, derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento fondiario, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento e in quella successiva, ivi compresi i prestiti e i mutui, effettuati con fondi di anticipazione statale.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha già in corso, a cura dei dipendenti organi periferici, gli accertamenti in merito alla natura e all'entità dei danni causati dal fenomeno in questione, ai fini dell'eventuale adozione delle agevolazioni fiscali e contributive, previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto all'insediamento del nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente delta padano, ciò che è causa di gravi disfunzioni e di dannosi ritardi nell'attività dell'importante organismo preposto allo sviluppo di una zona agricola i cui problemi non ammettono ulteriori vacanze dirigenziali.

(22922)

RISPOSTA. — Il presidente dell'ente di sviluppo per il delta padano è stato nominato con decreto presidenziale 15 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 luglio 1967, n. 186.

Per quanto concerne il consiglio di amministrazione dell'ente, si informa che le procedure per la sua costituzione sono, ormai, avviate a conclusione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda assumere per aiutare i produttori agricoli del cesenate e del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

basso Rubicone (Forlì) colpiti dalla grandinata del 9 luglio 1967, che ha distrutto il 50 per cento della produzione ortofrutticola stagionale, con notevole incidenza sull'economia e sulla stessa occupazione della località.

Per conoscere, ancora, dato il carattere intensivo e di alta specializzazione della produzione agricola della zona, se intenda assumere l'iniziativa per la realizzazione di impianti antigrandine, concorrendo finanziariamente in maniera adeguata. (23057)

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario di Forlì ha comunicato i notevoli danni causati, alle colture in atto, da una violenta grandinata che si è abbattuta, il giorno 9 luglio 1967, nelle zone segnalate dall'interrogante.

Il Ministero ha immediatamente predisposto che funzionari tecnici dell'ispettorato agrario di Forlì effettuassero accurati sopralluoghi ai territori colpiti per accertare la natura e l'entità del danno e per intensificare l'opera di assistenza tecnica al fine di favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Dopo un'attenta valutazione dei danni, si è constatato che gli stessi riguardano solamente le produzioni e superfici di limitata ampiezza.

Pertanto, pur riscontrando in singoli casi danni considerevoli, non appare che ricorrano le condizioni per l'applicazione degli speciali interventi contributivi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tuttavia, il Ministero per venire incontro con ogni possibile sollecitudine alle esigenze delle aziende agricole danneggiate, ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Forlì, un'assegnazione straordinaria di quote di concorso statale su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, di lire 8 milioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Tale assegnazione consentirà di definire operazioni finanziarie per un volume di circa 240 milioni di lire.

Con i menzionati prestiti, gli agricoltori danneggiati della provincia di Forlì potranno far fronte alle esigenze aziendali dell'annata in corso e di quella successiva, nonché sopprimere al pagamento delle rate di prestiti e mutui con scadenza nella stessa annata agraria.

Per quanto concerne la difesa antigrandine, il Ministero, consapevole dell'importanza che il problema della difesa delle colture agricole dai danni che annualmente arreca la grandine riveste nel quadro dell'economia

nazionale ed in vista delle concrete possibilità di giungere al reperimento di mezzi idonei per scongiurare il fenomeno, ha stipulato con il Consiglio nazionale delle ricerche una convenzione in base alla quale il Consiglio medesimo ha in corso di svolgimento un piano di indagini sistematiche nel campo della meteorologia, con particolare riferimento agli studi dei fenomeni che si verificano prima e durante i temporali suscettibili di determinare la formazione di nubi grandinogene.

Sulla base delle relazioni presentate dal Consiglio nazionale delle ricerche, si può affermare che detti studi hanno fornito importanti risultati che costituiscono la premessa di maggiori successi sulla via della messa a punto di mezzi idonei a combattere il flagello della grandine.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RESTIVO.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se una recente notizia di stampa (sotto forma di: « lettera al Direttore ») pubblicata da un quotidiano milanese e che si riferisce alla paventata riduzione del Fondo gestione tubercolosi (INPS) risponda a verità.

In effetti sarebbe in corso di esame un provvedimento che — secondo l'interpretazione dell'autore della « lettera » — dovrebbe ridurre il contributo INPS al Fondo gestione citato di una notevole somma, sui tre miliardi annui attualmente erogati a suo favore.

Poiché la notizia sta circolando in tutti i sanatori, creando fra i degenti stati d'animo dannosi e preoccupanti, l'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno chiarire ufficialmente la portata e i limiti effettivi dell'azione che il Ministero intende perseguire tenendo presente che una riduzione del contributo oggi in atto pregiudicherebbe le possibilità di lotta contro la tubercolosi, già scarsamente sviluppate per la riconosciuta insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione del Fondo. (21331)

RISPOSTA. — Il prelievo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stato attuato per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla estensione dell'assistenza di malattia recentemente disposta con legge 29 maggio 1967, n. 369, in favore dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti, titolari di pensione, dei lavoratori disoccupati e degli operai sospesi dal lavoro.

Per altro detto trasferimento di fondi non comporta alcun pregiudizio all'assistenza antitubercolare, in quanto la relativa gestione dell'INPS presentava al 31 dicembre 1966 un avanzo patrimoniale di oltre 61 miliardi nonché una eccedenza annua delle entrate sulle spese di oltre 5 miliardi che si prevede persisterà anche nel prossimo futuro.

Si precisa, infine, che alle notevoli risultanze attive della predetta gestione hanno contribuito, ad eccezione dei coltivatori diretti, le stesse categorie beneficiarie della citata legge n. 369 e che negli ultimi due anni, con la totale fiscalizzazione dell'onere per l'assicurazione contro la tubercolosi, lo Stato ha contribuito per 232 miliardi circa.

Il Ministro: BOSCO.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali — in dipendenza dei « miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (legge 26 giugno 1965, n. 965) — non è stato concesso ai pensionati ex combattenti il diritto a percepire la maggiorazione della pensione per il servizio militare prestato in guerra, secondo il coefficiente in uso.

Poiché la presente si riferisce a molti pensionati per i quali la legge sopra citata ha modificato il rapporto stipendio-pensione creando un divario che permetterebbe l'accoglimento delle loro richieste, l'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno esaminare il problema con particolare senso di equità, a riconoscimento di meriti acquisiti dagli interessati nella difesa della patria. (22813)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che l'interrogante intenda riferirsi al sistema di valutazione delle campagne di guerra, le quali — come è noto — apportano una maggiorazione del trattamento di quiescenza.

Al riguardo, è da premettere che, per i pensionati della Cassa dipendenti enti locali, le campagne di guerra vengono riconosciute a completo carico della Cassa stessa con un beneficio non trascurabile, che si concretizza, nei confronti degli interessati, in una maggiorazione costante del 2,20 per cento della retribuzione per ogni campagna di guerra. Tale maggiorazione rappresenta il valore medio dell'aumento che si avrebbe per un anno di servizio utile, tenuto conto della variabilità delle aliquote di ragguaglio della pensione allo stipendio previsto dalla legge in relazione alle diverse anzianità di servizio.

D'altra parte, il predetto sistema di valutazione ad aliquota costante è sostanzialmente conforme a quello dell'ordinamento pensionistico statale ed anzi, nei riguardi di quest'ultimo, si presenta più favorevole agli interessati.

In considerazione di quanto sopra, non sembra a questo Ministero che siano da apportare modifiche al vigente sistema, che già risulta sufficientemente vantaggioso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GATTO.

SILVESTRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali — essendo da oggi in vigore il codice postale — l'amministrazione pubblica, nonostante i ripetuti annunci, non ha ancora provveduto a distribuire l'apposito codice nemmeno ai parlamentari. (22852)

RISPOSTA. — Questa amministrazione oltre che far precedere l'introduzione del codice di avviamento postale da una adeguata campagna di pubblicizzazione, attraverso i vari canali di informazione, dispose un piano di distribuzione delle pubblicazioni concernenti il codice di avviamento postale al domicilio di tutti gli utenti con inizio dal giorno 22 giugno 1967, e cioè a partire dalla data stabilita per il lancio del codice di avviamento postale.

E poiché la complessa operazione di distribuzione delle varie pubblicazioni informative e divulgative al codice rifletteva circa 23 milioni di opuscoli, la data indicata non poteva essere se non quella di inizio, fermi restando i tempi tecnici necessari per il completamento dell'operazione stessa.

Ciò, inoltre, si inquadra e si inquadra nei presupposti dell'introduzione del codice di avviamento postale, che, come è stato già detto in varie occasioni, ha avuto solo inizio dal 1° luglio 1967, ma ovviamente richiederà non poco tempo per una sempre più profonda divulgazione e penetrazione.

Si comunica infine che in data 7 luglio 1967 si è provveduto ad inviare a tutti i ministri, sottosegretari, senatori e deputati una serie completa per ciascuna delle pubblicazioni relative al codice di avviamento postale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SIMONACCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se risponda a verità che la compagnia di Nino Taranto che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

rappresentava *Sette italiani da salvare* è stata improvvisamente sciolta senza motivo apparente; che 40 persone tra attori, orchestrali e tecnici sono stati licenziati in tronco, senza nemmeno si saldassero le spettanze maturate sino a quel momento; che la società SIOST che aveva impegnato gli attori è a responsabilità limitata a lire 200 mila e che il socio principale della medesima era il suggeritore della stessa compagnia. Per sapere in base a quali criteri sia stata data l'agibilità ad una compagnia di così scarsa consistenza finanziaria e quali provvedimenti intenda adottare per dare giustizia agli attori ed ai tecnici disoccupati per evitare in avvenire casi analoghi. (20857)

RISPOSTA. — La compagnia alla quale si riferisce l'interrogante, rappresentata dall'amministratore signor Carlo Molfese, ha presentato a suo tempo istanza intesa a ottenere il nulla-osta di agibilità fino al 31 maggio 1967.

Detto nulla-osta è stato, per altro, rilasciato con validità limitata al 31 dicembre 1966, in conformità del parere espresso dall'ENPALS che suole commisurare il periodo di agibilità alla somma depositata presso l'ente stesso a titolo cauzionale per garantire in ogni caso il pagamento dei contributi di legge.

In seguito, l'ENPALS ha certificato, in un primo momento, che la compagnia aveva versato contributi fino al 21 gennaio 1967, e successivamente che la stessa compagnia aveva adempiuto al predetto onere sino a tutto il 28 febbraio 1967, per cui sono state concesse due proroghe al nulla-osta di agibilità limitate a tali periodi.

Si fa presente, inoltre, che il ricorso alla società a responsabilità limitata caratterizza, ormai, quasi tutte le iniziative nel campo teatrale. D'altra parte, il Molfese ha presentato la domanda di agibilità quale amministratore della compagnia Nino Taranto, astraendo dalla sua carica di amministratore unico della SIOST.

Non risulta, altresì, che il socio principale della compagnia fosse il suggeritore della stessa.

Il Molfese, secondo quanto si è appreso per le vie brevi dall'ENPALS, avrebbe dichiarato di voler pervenire ad un accordo con il gruppo degli artisti insoddisfatti.

Si precisa, infine, che il Ministero del turismo e dello spettacolo, pur comprendendo lo stato di disagio del personale tecnico ed artistico per l'anticipato scioglimento della compagnia, non ha poteri per un intervento in

materia, trattandosi di questione di natura privatistica che investe i rapporti contrattuali tra le parti.

Il Ministro: CORONA.

SPINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che il rustico dell'edificio sorto in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) per essere adibito a scuola alberghiera dell'ENALC, che è costato circa 100 milioni, stia deperendo, esposto com'è alle intemperie da circa quattro anni, dall'epoca cioè in cui sono stati fermati i finanziamenti già all'uopo stanziati.

Se sia volontà del ministro far riprendere e portare a compimento tale opera, tenendo presente che l'industria alberghiera della provincia di Reggio Calabria, carente di personale specializzato, aveva posto tutte le sue speranze di meglio qualificarsi sul piano tecnico nell'apporto dei licenziati della scuola di Villa San Giovanni; e se creda di dover intervenire perché i finanziamenti siano ridati d'urgenza per consentire che i 100 milioni spesi non vadano completamente perduti con grave pregiudizio della realizzazione di una opera indispensabile alla ripresa di una zona tra le più depresse d'Italia e della oculata e corretta amministrazione del pubblico denaro. (20339)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha disposto recentemente l'erogazione all'ENALC di un ulteriore contributo di 100 milioni di lire per il completamento dei lavori di costruzione del centro di addestramento professionale di Villa San Giovanni.

Il Ministro: BOSCO.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali decisioni intendano adottare in merito alle giustificate e documentate doglianze, variamente rappresentate, per il mancato riconoscimento del nucleo industriale di Galatina o per l'inserimento nel nucleo industriale di Lecce.

Il problema, oltre ad essere vivamente sentito dalle popolazioni interessate, è, ad un tempo, problema di non indifferente portata economica e sociale perché l'agglomerato industriale di Galatina — come è stato ampiamente illustrato — a giusta ragione può qua-

lificarsi il primo, autentico nucleo industriale sorto nella provincia di Lecce.

Un provvedimento definitivamente negativo non solo mortificherebbe ingiustamente gli intraprendenti e capaci operatori economici di Galatina, ma danneggerebbe le varie categorie di lavoratori, sempre più costretti ad emigrare all'estero per cercarsi, lontani dalla loro terra e dalle proprie famiglie, un qualsiasi posto di lavoro. (20550)

RISPOSTA. — La commissione, costituita presso questo Comitato per l'esame istruttorio delle richieste di riconoscimento delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, ha ritenuto che nella provincia di Lecce sussistono i requisiti necessari per la costituzione di un solo nucleo di industrializzazione. Tale parere è stato recepito da questo Comitato che, nella riunione del 6 novembre 1964, ha deliberato il riconoscimento del nucleo di Lecce.

Non è stato possibile, per altro, procedere all'inserimento, nel comprensorio di tale nucleo, del comune di Galatina, giacché, essendo i nuclei di industrializzazione concepiti per soddisfare l'esigenza di una concentrazione minore rispetto a quella delle aree di sviluppo industriale, i nuclei medesimi possono — di regola — constare di un solo agglomerato.

Soltanto in casi del tutto particolari — che non ricorrono nei confronti del nucleo di Lecce — il comprensorio consortile è stato esteso ad altri comuni contigui a quello principale. Ciò è avvenuto, in via eccezionale, per consentire la predisposizione di infrastrutture, poste al servizio di un nucleo, non altrimenti realizzabili.

Si è trattato, quindi, di deroghe giustificate da imprescindibili esigenze tecniche, che non ricorrono nel caso in esame.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza:

1) del persistente stato di agitazione dei medici consultoriali ONMI della provincia di Lecce;

2) delle ragioni che tale agitazione spiegano e giustificano e che si possono sintetizzare nelle difficoltà in cui essi medici sono costretti ad operare, in considerazione soprattutto delle condizioni economiche e sociali di

quelle popolazioni le cui classi meno abbienti sono quelle che richiedono l'assistenza specialistica presso i consultori ONMI;

3) della fondatezza delle rivendicazioni avanzate dalla categoria in agitazione.

Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere la vertenza in atto, soprattutto allo scopo di evitare l'ulteriore grave disagio alle popolazioni assistite. (21330)

RISPOSTA. — Lo sciopero dei medici consultoriali dell'ONMI, proclamato dall'Associazione nazionale della categoria è stato da tempo sospeso.

Lo stato di agitazione nella provincia di Lecce riflette quindi una situazione che si estende a tutto il territorio nazionale e la adesione è stata di 37 medici specialisti sui 41 che prestano servizio alle dipendenze di quella federazione.

Comunque, la sede centrale dell'ente impartì tempestive istruzioni al fine di ridurre al minimo le conseguenze dello sciopero nei confronti della popolazione materna e infantile.

Questo Ministero si è interessato delle rivendicazioni avanzate dai medici consultoriali, concernenti l'estensione in loro favore delle norme che regolano i rapporti tra i medici ospedalieri e gli enti mutualistici ed ha più volte sollecitato il Ministero del tesoro per un esame congiunto della questione, presenti i rappresentanti dell'Associazione nazionale medici consultoriali ONMI, il presidente dell'ONMI ed i rappresentanti della FNOOMM.

Attualmente, è in corso di emissione il provvedimento formale di approvazione della deliberazione adottata dal Consiglio centrale dell'ONMI, concernente l'aumento del 10 per cento sui compensi attualmente in vigore, con decorrenza 1° gennaio 1967.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione di guerra n. 1459809 di posizione del signor De Giuseppe Antonio, già proposto per la quinta categoria — dall'interessato accettata — dalla commissione medica di Taranto. (22121)

RISPOSTA. — In favore del signor Antonio De Giuseppe è stato predisposto schema di decreto concessivo di quinta categoria rinnovabile, tabella C, a decorrere dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1969.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, presso il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali, a distanza di anni, non viene ancora definita la pratica di pensione di guerra numero 1658719 di posizione del signor Friuli Giuseppe e per sapere se sia prevedibile entro breve termine la emanazione del relativo decreto. (22122)

RISPOSTA. — Dalla documentazione medicinale e sanitaria sinora acquisita al fascicolo degli atti relativi al signor Giuseppe Friuli, non sono emersi elementi di giudizio idonei a comprovare la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità « fibrosi parailare destra », che il predetto assume essere insorta immediatamente dopo il suo rientro dalla prigionia subita in Germania durante il conflitto 1940-45.

Risulta, infatti, che il suindicato ex militare, nel 1939, fu curato per malaria e neurite sciatica destra e, nel 1943, subì intervento chirurgico per appendicite acuta; catturato prigioniero dai tedeschi il 9 settembre 1943 in Balcania, il medesimo venne rimpatriato il 5 agosto 1945 e, non avendo accusato infermità di sorta durante i sessanta giorni di licenza straordinaria concessagli dal distretto militare di Lecce, l'8 ottobre successivo fu regolarmente posto in congedo illimitato.

Soltanto il 16 marzo 1963, e cioè ad oltre diciassette anni di distanza dal succitato congedo, il signor Friuli venne ricoverato presso l'ospedale sanatoriale di Foggia per « tbc nodulare perilare superiore destra » e dimesso, per stabilizzazione clinica, il 24 settembre dello stesso anno.

Tuttavia, ai fini di acquisire ogni utile elemento di giudizio, si è ritenuto opportuno invitare l'interessato, per il tramite del comune di Carosino, a produrre la certificazione sanitaria, eventualmente in suo possesso, relativa alle cure che gli sarebbero state praticate anteriormente al ricovero subito presso il menzionato sanatorio di Foggia.

Sono stati inoltre disposti, nei riguardi del predetto, accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto.

Si assicura l'interrogante che non appena conosciuto l'esito di tale istruttoria, saranno adottati, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali agli operai addetti ai cantieri di lavoro viene accordata la integrazione paga, nella misura di lire 600, mentre agli istruttori e agli aiuto-istruttori degli stessi cantieri tale integrazione non viene né riconosciuta né corrisposta e la paga di questi ultimi, malgrado l'aumento del costo della vita, lo svilimento della moneta e l'aumento delle ritenute varie è ancora quella di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Poiché si verifica che un operaio finisce col percepire una paga a volte superiore a quella degli istruttori e aiuto-istruttori, l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare a tale manifesta ingiustizia. (22300)

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, questo Ministero eroga un contributo in favore degli enti gestori dei cantieri-scuola di lavoro e di rimboschimento per il pagamento agli istruttori ed agli aiuto-istruttori di un compenso fissato rispettivamente in lire 255 e in lire 205 l'ora. Detto compenso è corrisposto per un massimo di otto ore di effettivo lavoro giornaliero.

Agli allievi, invece, in relazione a quanto disposto dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54, competono; per ogni giorno di effettivo lavoro, l'assegno di presenza di lire 300 e l'assegno integrativo di lire 200 aumentato di lire 60 per ciascun familiare a carico con esclusione della moglie.

Agli stessi allievi, in aggiunta al trattamento economico suindicato, viene corrisposto, sempre per ogni giornata di effettivo lavoro, un premio di presenza di lire 100.

Al di fuori del trattamento economico suddetto, questo Ministero non concede integrazione alcuna e pertanto le « integrazioni paga » di cui fa cenno l'interrogante fanno carico agli enti gestori, i quali, a titolo di incentivo possono erogare agli allievi dei cantieri somme nella misura che ritengono più opportuna.

Tutto ciò premesso si informa l'interrogante che è intendimento di questo Ministero, dopo l'eventuale approvazione da parte del Parlamento dello schema di disegno di legge

per la revisione del trattamento economico degli allievi dei cantieri di lavoro e di rimborso, attualmente in fase di concerto con le altre amministrazioni interessate, predisporre analogo provvedimento in favore del personale istruttore.

Il Ministro: BOSCO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione indiretta nuova guerra — che interessa la signora Delle Rose Antonietta vedova di Zappatore Luigi — posizione 626170/8.

Risulta che accertamenti furono disposti ed eseguiti verso la fine del 1965, ma da quell'epoca ad oggi, malgrado i numerosi solleciti, non risulta essere stata data alcuna definizione a questa annosa pratica. (22661)

RISPOSTA. — Con istanza del 19 novembre 1964, la signora Antonietta Delle Rose, quale vedova dell'ex militare Luigi Zappatore, ha chiesto la pensione indiretta di guerra assumendo che la morte del marito, avvenuta il 31 gennaio 1964 per « nefrite cronica ed insufficienza cardiaca », sia da porsi in relazione con il servizio dallo stesso prestato durante il conflitto 1940-1945.

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti non sono emersi, però, elementi di giudizio idonei a comprovare la dipendenza da causa di servizio di guerra della cennata affezione letale la quale, per altro, non risulta constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Per tali motivi è stato predisposto, nei riguardi della signora Delle Rose, schema di decreto che prevede il rigetto della suindicata domanda di pensione.

Detto schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione di guerra, posizione n. 1548383 di Politi Gaetano, già sottoposto a visita medica dalla commissione per le pensioni di guerra di Bari sin dal 24 maggio 1965. (22733).

RISPOSTA. — In favore del signor Gaetano Politi è stato predisposto schema di decreto che trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Tale schema prevede la concessione dell'assegno rinnovabile di settima categoria, oltre l'assegno di cura, dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1967 per le infermità « esiti notevoli di pleurite destra e gastroduodenite » ed il diniego del trattamento pensionistico di guerra per l'affezione bronchiale, in quanto non constatata dalle competenti autorità militari o civili entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e per l'allegra infezione malarica, perché non riscontrata in sede di visita collegiale.

Si fa presente, infine, che nei riguardi del signor Politi sono stati disposti nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica di Taranto, al fine di stabilire il diritto o meno del predetto invalido ad ulteriore trattamento pensionistico.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene ancora definita la pratica di pensione diretta nuova guerra del signor Forte Costantino Vincenzo da Cannole (Lecce), già sottoposto a visita medica sin dal dicembre 1966 e proposto per la settima categoria, per anni 8, rinnovabile. (22734)

RISPOSTA. — In favore del signor Costantino Vincenzo Forte è stato predisposto schema di decreto che prevede, in relazione all'esito degli accertamenti sanitari subiti il 16 dicembre 1966 presso la commissione medica di Taranto, la concessione dell'assegno rinnovabile di settima categoria per anni otto, a decorrere dal 1° luglio 1961.

Detto schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

TANTALO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e quali proporre agli altri ministeri competenti, per venire incontro agli imprenditori agricoli dell'alto materano (comuni di Gorgoglione, ecc.) i cui raccolti sono stati completamente distrutti da una grandinata eccezionale abbattutasi sulle colture il 1° luglio 1967. (22945)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera ha comunicato i danni causati alle colture, in atto, dalle grandinate che si sono abbattute, nei primi giorni di luglio 1967, nelle zone dell'altò materano, segnalate dall'interrogante.

Il Ministero ha immediatamente disposto che funzionari tecnici di quell'ispettorato effettuassero accurati sopralluoghi ai terreni colpiti per accertare la natura e l'entità del danno e per svolgere la necessaria opera di assistenza tecnica, per favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Premesso che le grandinate in questione non possono considerarsi fra le eccezionali avversità atmosferiche, ma piuttosto fra gli eventi a carattere ricorrente, per cui i danni rientrano nel normale rischio cui va soggetta l'impresa agricola e considerato che i danni riguardano solamente le produzioni su superfici di limitata ampiezza, non appare che ricorrano le condizioni per l'applicazione degli speciali interventi contributivi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tuttavia il Ministero, per venire incontro, con ogni possibile sollecitudine, alle esigenze delle aziende agricole danneggiate, ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Matera, una assegnazione straordinaria di quote di concorso statale su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, di lire 10 milioni, ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1314. Tale assegnazione consentirà di definire operazioni finanziarie per un totale di circa 300 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che potranno attuarsi utilizzando residue disponibilità di quote di concorso statale per precedenti assegnazioni disposte, a tale titolo, a favore della stessa provincia di Matera.

Con i menzionati prestiti, gli agricoltori danneggiati potranno sopperire alle esigenze dell'annata in corso ed in quella successiva, nonché al pagamento di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio e da operazioni di credito agrario.

Il Ministro: RESTIVO.

TAVERNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con quali criteri avvenga l'assegnazione delle « stelle al merito del lavoro » ai lavoratori anziani nella regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, da tempo le categorie interessate lamentano con vivo rammarico che in tale premiazione vengono obliati i meriti dei lavo-

ratori delle province di Udine e di Gorizia, nelle quali, pure, il lavoro vanta tradizioni di capacità, serietà ed abnegazione veramente ammirevoli e riconosciute, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Chiede, pertanto, se il ministro sia a conoscenza che anche in occasione della cerimonia svoltasi il 1° maggio scorso a Trieste, presente il sottosegretario Calvi, delle 15 « stelle » assegnate soltanto 4 hanno premiato lavoratori della provincia di Udine, mentre nessuno della provincia di Gorizia è stato insignito. Ciò, se non riflette nemmeno la proporzione esistente fra le forze di lavoro operanti nelle province della regione, potrebbe addirittura far pensare ad un'ingiusta valutazione del livello di preparazione tecnico-professionale dei lavoratori delle due predette province. (22055)

RISPOSTA. — La concessione della « stella al merito del lavoro », già regolata colla legge 18 dicembre 1952, n. 2389 e successive modifiche e recentemente riordinata con la legge 1° maggio 1967, n. 316, è subordinata al possesso da parte degli aspiranti di vari requisiti, tra i quali l'anzianità di servizio e singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta.

L'accertamento e la valutazione dei titoli di benemerenzia vengono compiuti annualmente dall'apposita commissione prevista dalla cennata legge.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, allo scopo di assicurare una equa distribuzione delle onorificenze si è provveduto finora alla determinazione di contingenti regionali degli aspiranti per cui è stato possibile che lavoratori di talune province rimanessero effettivamente esclusi dalla concessione, in quanto preceduti nella graduatoria da altri aspiranti della stessa regione forniti di maggiori benemerenzie.

Questo Ministero comunque terrà nella debita considerazione le osservazioni dell'interrogante, al fine di prospetterle, al momento opportuno, alla anzidetta commissione.

Il Ministro: BOSCO.

TEMPIA VALENTA. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — con riferimento alla grave decisione della Montedison di liquidare l'azienda Alecta di Tronzano (Vercelli) e di licenziare i 200 dipendenti in essa occupati e considerato che que-

sta operazione di disinvestimento assesta un nuovo duro colpo all'economia della provincia di Vercelli ed ai livelli di occupazione già compromessi dalla forte riduzione della mano d'opera impiegata nell'industria tessile e nell'agricoltura — come intendano intervenire per tutelare convenientemente i lavoratori dell'Alecta e l'economia della provincia.

L'interrogante, considerata la gravità della situazione e tenuto conto che i proprietari dell'Alecta non hanno fornito nessuna spiegazione per la chiusura dello stabilimento che era stato proprio recentemente totalmente ammodernato, chiede altresì di sapere se i ministri interessati intendano convocare con urgenza i dirigenti dell'azienda e i rappresentanti sindacali, per definire le misure necessarie al fine di assicurare la ripresa e la continuità dell'attività dell'Alecta a Tronzano e garantire il posto di lavoro agli attuali dipendenti. (19972)

RISPOSTA. — La direzione generale dello stabilimento di Tronzano della società Alecta, sostanzialmente inattivo dall'ottobre 1966, ha comunicato il 19 aprile 1967, al locale ufficio di collocamento la definitiva cessazione dell'attività dell'impresa ed il licenziamento delle unità lavorative ancora dipendenti.

I motivi che hanno indotto l'Alecta a prendere la suddetta decisione sono da ricercarsi, essenzialmente, nella flessione economica che ha incontrato ultimamente il settore; le difficoltà ed i maggiori costi di produzione della coltura del pioppo si sono ripercossi da tempo nella zona, tanto da rendere antieconomica la lavorazione del prodotto da parte dell'industria. Per la manutenzione degli impianti e dei macchinari e per la custodia dello stabilimento di Tronzano sono stati tratti in servizio 7 operai, una guardia notturna ed un portiere. A tutti i lavoratori licenziati sono state liquidate le indennità spettanti.

Risulta che la quasi totalità delle maestranze maschili ha trovato occupazione presso altre imprese industriali della zona e che la società Alecta ha intrapreso iniziative per la cessione dello stabilimento di Tronzano ad altra impresa.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

TEMPIA VALENTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che nella provincia di Vercelli è stato apportato un aumento di lire 15 sul prezzo del pane e di lire 5 sul prezzo del latte;

per sapere altresì se sia a conoscenza che detti aumenti sono stati effettuati senza valida giustificazione, in quanto le motivazioni addotte sono prive di fondamento: per il pane era stato chiesto un aumento di lire 10 in relazione ai previsti aumenti del salario dei panificatori, ma l'aumento non c'è stato; per il latte è stato concesso l'aumento perché gli industriali usano ora recipienti in carta anziché recipienti in vetro a rendere; per sapere, infine, se ritenga di dover urgentemente intervenire per ristabilire una situazione anormale che va ad incidere fortemente sui redditi minori e può avere incresciosi sviluppi trattandosi di generi di assoluta primaria necessità. (22434)

RISPOSTA. — 1) Prezzo del pane. A seguito delle richieste avanzate dalla locale associazione dei panificatori intese ad ottenere un adeguamento dei prezzi del pane sottoposto a vincolo, fissati nel gennaio 1964, ai maggiori oneri salariali, ed all'aumento di talune altre voci del dato di panificazione, il comitato provinciale dei prezzi di Vercelli ha adottato, con decorrenza 8 maggio 1967, la decisione di liberalizzare le pezzature minori confezionate con farina T/O (in maggioranza condite con strutto) e portando la grammatura delle stesse da un livello massimo di grammi 70 a grammi 60.

Il prezzo per tale pezzatura è stato però « concordato » in lire 175 al chilogrammo, mentre il prezzo precedente, per le pezzature fino a 70 grammi, era di lire 160. I panificatori avevano richiesto un aumento di lire 20 al chilo, e non un aumento inferiore a quello concesso, come è riferito dall'interrogante.

Per altre due pezzature vincolate, sia pure con lievi modifiche sulla grammatura favorevoli ai consumatori, è stato mantenuto il vecchio prezzo.

Il comitato provinciale dei prezzi di Vercelli ha, altresì, fornito i seguenti chiarimenti premettendo che è pervenuto alla decisione predetta per attuare la migliore tutela degli interessi del consumatore.

Infatti, esistevano obiettivi motivi a sostegno delle richieste avanzate dai panificatori tendenti ad ottenere un aumento generale del prezzo al consumo di tutti i tipi di pane sottoposti a disciplina; tra tali motivi i principali erano:

a) la necessità di aumentare i salari degli operai (con conseguente aumento degli oneri riflessi) che, bloccati dal giugno 1963, avevano determinato un vistoso esodo di mano-

dopera dal settore. I panificatori si sono impegnati ad aumentare le paghe ai propri dipendenti nella misura del 20 per cento ed hanno dato comunicazione di detti aumenti salariali al locale ufficio provinciale del Lavoro;

b) l'aumento degli affitti dei locali e dell'utile ai panificatori, obiettivamente fissati in misura inadeguata già nel precedente dato di panificazione (16 gennaio 1964);

c) la situazione delle province limitrofe nelle quali il pane veniva venduto, da tempo, a prezzo superiore di quello (avente caratteristiche analoghe) fissato in provincia di Vercelli. Fattore questo che i panificatori del vercellese avevano ripetutamente e per oltre un anno di trattative posto in evidenza, sostenendo, tra l'altro, che la struttura economico-sociale delle province limitrofe era ed è in tutto simile a quella di Vercelli e che nulla giustificava una così diversa fissazione del prezzo del pane al consumo.

Il comitato provinciale prezzi di Vercelli, al fine di evitare che una eventuale revisione generale del dato di panificazione potesse colpire le categorie meno abbienti, abituali consumatrici di pane in pezzatura superiore ai grammi 60, stimò opportuno « concordare » lo sblocco di uno solo dei tre tipi di pane sottoposti a disciplina, riducendone, nel minimo, la pezzatura (precedentemente fino a grammi 70 e dall'8 maggio 1967 fino a grammi 60). Nella stessa circostanza fu abbassata, nel minimo, anche la pezzatura del pane confezionato con farina tipo 0 che precedentemente era da grammi 90 a grammi 120 e che dall'8 maggio 1967 è stata portata da grammi 80 a grammi 120, lasciando invariato il prezzo al consumo di tale tipo di pane, nonché di quello confezionato con farina tipo 1 in pezzatura fino a grammi 130.

Le associazioni dei panificatori, in forza dell'accordo raggiunto, hanno rinunciato esplicitamente a qualsiasi rettifica del dato di panificazione per i tipi di pane che restano sottoposti a disciplina di prezzo al consumo.

Infine, da una prima rilevazione d'ordine generale effettuata proprio in occasione del provvedimento di liberalizzazione del tipo di pane in argomento (indagine che si intende approfondire) è emerso che il pane prodotto con farina tipo 0 in pezzature fino a grammi 60 non risulta essere quello di normale e più diffuso consumo e che trattasi di pane quasi integralmente confezionato con aggiunta di strutto.

Resta ovviamente stabilito, come per legge, che il panificatore è tenuto a fornire pane di tipo superiore se, a richiesta del consumatore,

risulta sprovvisto di uno dei tipi di pane tuttora sottoposti a vincolo di prezzo.

2) Prezzo del latte pastorizzato. Il prezzo in questione per il latte in bottiglie di vetro è rimasto invariato (confezione da un litro, lire 120; da mezzo litro, lire 65).

Con provvedimento del predetto comitato provinciale con decorrenza dall'8 maggio 1967, è stato fissato il prezzo al consumo del solo latte pastorizzato in contenitori di plastica a perdere (lire 5, sia per le confezioni da un litro sia per quelle da mezzo litro).

Il più volte nominato comitato ha messo in rilievo che il provvedimento di cui sopra ha anche stabilito che l'esercente, quando il consumatore ne faccia richiesta, è tenuto a fornire latte pastorizzato in contenitori di plastica allo stesso prezzo di quello in bottiglia da vetro, se risulterà sprovvisto di quest'ultimo tipo.

Sempre il comitato in parola ha precisato che nella fattispecie non si dovrebbe parlare di un aumento del prezzo del latte pastorizzato, bensì di una più chiara regolamentazione del prezzo di uno dei tanti tipi di latte in commercio, confezionato in contenitori diversi da quelli tradizionali. La concessione dell'aumento (fra l'altro contenuta in solo lire 5 sia per le confezioni da un litro che per quelle da mezzo; mentre le richieste della Centrale erano di lire 8-10) trova una valida giustificazione nel considerevole costo degli impianti da ammortizzare, nel maggior costo della materia prima (a perdere) impiegata per i contenitori, e nel maggior costo ed usura dei cestelli (anche essi, per esigenze tecniche, in materiale plastico) per il trasporto dei contenitori, ecc.

Infine, il provvedimento in argomento riguarda il solo latte pastorizzato in contenitori a perdere venduto dalla Centrale del latte di Vercelli e rappresenta una percentuale di poco inferiore al 5 per cento del consumo totale di latte della provincia.

Per le considerazioni che precedono non si ritiene opportuno, per il momento, un intervento presso il comitato provinciale dei prezzi per una modifica dei provvedimenti adottati.

Si assicura comunque, che lo stesso comitato è stato richiamato a voler esercitare la maggior vigilanza, affinché il « prezzo concordato » del pane T/O (grammi 60), venga rispettato dai venditori e che i provvedimenti ora adottati abbiano solo carattere temporaneo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

TOROS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare nel pordenonese per una vertenza sorta tra la direzione della società Ceramica Scala e i lavoratori dipendenti e se ritenga intervenire con urgenza per una soluzione del problema sorto.

Pertanto, fa presente che la società Ceramica Scala di Orcenigo Inferiore di Zoppola (Udine) a seguito dello sciopero effettuato dai lavoratori ha deliberato la chiusura del forno in un reparto, che di fatto significa una serrata.

Di conseguenza i lavoratori come atto di protesta hanno proceduto all'occupazione del reparto del suddetto stabilimento.

La direzione della Scala non intende recedere dal suo provvedimento. Le richieste presentate dalla CISL e CGIL per i lavoratori del reparto che sono all'origine di questa grave vertenza riguardano l'equiparamento del loro salario a quello in atto per i lavoratori dello stesso stabilimento che sono notevolmente superiori.

L'interrogante fa presente inoltre che la direzione della Scala non ha inteso discutere le richieste presentate malgrado tutti gli interventi non solo dei dirigenti sindacali ma anche delle autorità pubbliche circondariali di Pordenone e regionali e la solidarietà dimostrata da tutte le categorie di lavoratori del pordenonese. (21661)

RISPOSTA. — La prefettura e l'ufficio del lavoro del circondario di Pordenone si sono vivamente interessati della controversia insorta presso la società Ceramica Scala di Orcenigo di Zoppola a seguito della richiesta di aumenti salariali avanzata dai 72 dipendenti addetti al reparto piastrelle.

Tale richiesta, avanzata dalle maestranze in relazione al ritmo produttivo del reparto in questione, non è stata accolta dall'azienda, soprattutto in considerazione della prolungata crisi del settore edilizio e della conseguente contrazione della vendita del prodotto.

La vertenza, che ha dato luogo ad una serie di scioperi totali ed articolati e, da ultimo, in conseguenza della chiusura da parte della ditta del forno del reparto piastrelle, anche all'occupazione del reparto stesso, è stata composta in data 20 aprile 1967 con la sottoscrizione di un accordo che prevede la immediata sospensione dello sciopero e la graduale riutilizzazione dei 72 dipendenti interessati alla vertenza.

La società, inoltre, ha assicurato di prendere in considerazione, per aiuti economici, le esigenze delle famiglie dei lavoratori più bisognosi.

La situazione nell'ambito aziendale risulta tornata alla normalità.

Il Ministro: Bosco.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle autorità che dovrebbero vigilare per l'applicazione della legge il fatto che molte società industriali, ivi compresa l'ENEL, per risparmio di tempo o per non arrestare o il lavoro o l'erogazione di energia, pretendono dai loro operai che eseguano i lavori di riparazione necessari malgrado non sia stata arrestata la erogazione di corrente, sostenendo poi in caso di incidente che l'infortunio è accaduto per colpa o disattenzione dell'operaio.

L'interrogante chiede che si voglia energeticamente intervenire dando tassative disposizioni agli ispettorati periferici. (21746)

RISPOSTA. — Si premette che gli articoli 344 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, vietano l'esecuzione di lavori su elementi in tensione e su macchine, apparecchi e condutture elettriche ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo espresse deroghe in caso di tensioni inferiori a 1000 volts e quando siano soddisfatte specifiche condizioni tecniche poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

Gli ispettorati del lavoro, cui è demandato di concedere la deroga in parola, hanno sempre verificato con il necessario rigore l'osservanza delle cennate norme di prevenzione contro gli infortuni da parte di tutte le imprese pubbliche e private interessate ed hanno denunciato all'autorità giudiziaria i casi di trasgressione.

Lo scrivente non mancherà comunque di rinnovare ai dipendenti ispettorati del lavoro direttive e raccomandazioni per una più attenta vigilanza in materia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

TRIPODI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere per dotare la popolazione di Condofuri Ma-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

rina (Reggio Calabria) del necessario approvvigionamento idrico del quale è pressoché del tutto priva, mentre la circostante zona del torrente Amendolea è ricca di acque; non occorrerebbe che convogliarle rapidamente, con il ricambio delle tubature esistenti, in attesa che venga costruito il decantato acquedotto consorziale inutilmente promesso da oltre dieci anni. (22409)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ha approvato il progetto dell'acquedotto dell'Amendolea, dal quale è prevista anche l'alimentazione idrica di Condofuri (Reggio Calabria).

Si precisa, inoltre, che sono in corso di definizione tutti gli adempimenti necessari per il più sollecito appalto delle opere.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:
PASTORE.

TRUZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire di fronte alla grave situazione che si espone.

Il comune di Pomezia (Roma), con delibera del 20 aprile 1967, n. 355 stabiliva il divieto di vendita al dettaglio, sul litorale di Torvaianica, per i venditori ambulanti muniti di regolare licenza per i produttori coltivatori diretti, per i prodotti ortofrutticoli e altri prodotti alimentari; la prefettura di Roma approvava tale delibera.

In seguito a questa restrizione e in mancanza di ogni vigilanza, i generi di consumo citati, a Torvaianica sono venduti a prezzi proibitivi con grave disagio della popolazione, costituita quasi totalmente da famiglie di modeste condizioni.

L'interrogante inoltre avendo interessato al problema il prefetto di Roma e il sindaco di Pomezia — che non si sono neanche degnati di rispondere — chiede a codesto Ministero se non intenda richiamare tali autorità ad una maggiore considerazione dei problemi della popolazione. (22999)

RISPOSTA. — Il sindaco di Pomezia — con ordinanza emessa, ai sensi dell'articolo 22 terzo comma, e dell'articolo 51, primo comma della legge 29 dicembre 1939, n. 2255 — ha vietato l'esercizio del commercio ambulante lungo il tratto della litoranea Ostia-Anzio compreso tra il decimo chilometro ed il fosso Rio Torto e strade adiacenti, allo scopo di impedire la sosta degli automezzi ed il conse-

guente assembramento di persone con intralcio del traffico, particolarmente intenso specie nel periodo estivo.

Il prefetto di Roma ha fatto presente di non aver potuto rispondere subito alla lettera dell'interrogante, pervenutagli il 22 giugno scorso, in quanto nella stessa veniva richiamato un atto deliberativo del comune di Pomezia, le cui ricerche, conclusesi negativamente, hanno comportato accurate indagini.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

URSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali interventi e provvedimenti intendano adottare a favore delle categorie interessate a seguito dei danni provocati dalle violente grandinate abbattutesi in questi giorni su alcuni territori della provincia di Lecce e Brindisi.

E' da tener presente, che sono state investite soprattutto le zone povere, dove la economia agricola rimane l'unica fonte di reddito e dove i danni presentano un'alta percentuale di distruzione anche di colture specializzate. (22790)

RISPOSTA. — Secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dagli ispettorati agrari di Brindisi e di Lecce, le grandinate segnalate dall'interrogante hanno causato, in taluni comuni delle due province, danni alla produzione in genere di non rilevante entità e tali, comunque, da ricondursi tra le normali diminuzioni di prodotto, conseguenti ad avversità non di carattere eccezionale.

Per altro, nei casi di perdite di prodotto di entità tale che ne sia risultato gravemente compromesso il bilancio economico aziendale, possono essere concessi, agli agricoltori che ne facciano domanda all'ispettorato agrario competente per territorio, prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive integrazioni.

Il Ministero, in accoglimento di analoga richiesta dell'ispettorato agrario di Brindisi, ha recentemente disposto, a favore di quell'ufficio, per quote di concorso statale negli interessi sui predetti prestiti, un'ulteriore assegnazione di 10 milioni di lire, che consente di effettuare operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 300 milioni di lire, in aggiunta agli interventi che possono attuarsi, utilizzando residue disponibilità di quote di

concorso statale sulle precedenti assegnazioni già effettuate a favore della provincia stessa.

Tali prestiti, come è noto, possono essere concessi, oltre che per le esigenze di conduzione delle aziende danneggiate, anche per l'estinzione di passività delle aziende medesime, derivanti da operazioni di credito agrario.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Lecce ha assegnato all'ECA del comune di Nociglia un contributo straordinario di lire 500 mila, da erogare agli agricoltori danneggiati che versino in disagiate condizioni economiche.

Il Ministero delle finanze ha già in corso, a cura dei propri uffici periferici e con l'ausilio degli ispettorati agrari, gli accertamenti intesi ad individuare le zone nelle quali si siano eventualmente determinate le condizioni per l'adozione delle agevolazioni fiscali e contributive, previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

USVARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e come intenda regolamentare l'uso dei grassi, cosiddetti neutri, provenienti da processi di esterificazione; grassi che una volta aggiunti al burro non è più possibile identificare e quindi scoprire la frode.

Detti grassi sono in libera circolazione commerciale e vengono ufficialmente presentati come grassi per la preparazione dei gelati.

La frode potrebbe essere prevenuta se ai detti grassi fosse imposta obbligatoriamente l'aggiunzione di olio di sesamo rilevatore, così come avviene per la margarina (legge 16 giugno 1960, n. 623). (19048)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, vieta di produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per uso alimentare, gli olii di qualsiasi specie ed i grassi concreti ottenuti con processi di esterificazione o di sintesi.

Pertanto, i grassi esterificati non dovrebbero essere in libera circolazione commerciale per la preparazione dei gelati.

Per altro, nell'ipotesi che i grassi in questione, prodotti per uso non alimentare, vengano aggiunti a scopo di frode al burro, si fa presente che la loro presenza sarebbe rilevata dalle indagini analitiche — come la gascromatografia — che vengono effettuate con le moderne tecniche.

Si assicura comunque l'interrogante, che questa amministrazione vigila attentamente affinché vengano rispettate le disposizioni previste dalla citata legge n. 1104, intervenendo, drasticamente, ogni qualvolta abbiano a verificarsi casi di frode alimentare.

Il Ministro: MARIOTTI.

VALITUTTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che la suggestiva foresta del Taburno, già centro tradizionale di attrazione turistica nel territorio di Montesarchio (Benevento) è stata inesplicabilmente chiusa al pubblico e che l'albergo-ostello ivi esistente sembra che stia per essere destinato ad uso diverso da quello per cui fu costruito — se e quali provvedimenti intendano adottare per riaprire al pubblico la foresta predetta e restituire al suo normale uso l'albergo-ostello per ripristinare, sin dalla prossima estate, quell'importante centro turistico che è un non irrilevante coefficiente di sviluppo della zona. (22751)

RISPOSTA. — Non è esatto che la foresta del Taburno sia stata chiusa al pubblico, essendo consentito l'accesso pedonale alla foresta stessa senza alcuna limitazione.

L'accesso con automezzi, invece, è limitato, al piazzale antistante il complesso alberghiero, e ciò al fine di evitare ogni responsabilità per incidenti nei quali potrebbero incorrere gli utenti delle strade costruite nell'ambito della foresta, per scopi forestali, dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e di proprietà dell'Azienda stessa.

Con tale limitazione, si è inteso inoltre evitare il pericolo di eventuali incendi.

Per quanto concerne l'uso dell'albergo-ostello di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, attualmente chiuso in conseguenza di una vertenza in atto con l'ex gestore, estromesso dalla concessione per inadempienze contrattuali, si precisa che, non appena definita la vertenza, previ opportuni riattamenti, sarà esaminata, dai competenti organi dell'Azienda, la possibilità di, dare all'immobile la più idonea destinazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

VERONESI, BIANCHI FORTUNATO, DALL'ARMELLINA, DEL CASTILLO E MARRONTO VINCENZO. — *Ai Ministri del tesoro e per la riforma burocratica.* — Per sapere — premesso che è in corso lo svolgimento del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1967

concorso per titoli a 51 posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro, concorso che ha visto obbligati a venire a Roma i circa 5.000 concorrenti per fare 10 righe di dettato — quali norme obblighino a svolgere concorsi in questo modo irrazionale, antieconomico e poco serio. (22726)

RISPOSTA. — Per la partecipazione al concorso al quale si riferiscono gli interroganti sono state presentate 3.925 domande, di cui 960 sono pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal relativo bando e 943 non sono state accolte in quanto i rispettivi candidati non sono risultati in possesso dei prescritti requisiti.

Pertanto, sono stati invitati a sostenere la prova di scrittura sotto dettato — prevista dall'articolo 190 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, 2022 candidati dei quali, per altro, soltanto 1515 (e non circa 5000) si sono presentati alla prova stessa, che ha avuto luogo in Roma il 21 giugno 1967.

Nel considerare che la maggior parte dei candidati è residente nel Lazio, in Campania e nelle province viciniori, questo Ministero ritiene che l'aver tenuto la cennata prova di esame in Roma, mentre non ha determinato particolari disagi agli interessati che hanno dovuto trasferirsi da località non eccessivamente lontane, ha invece comportato una minore spesa per l'amministrazione, proprio per il raggruppamento, in una sola sede, di tutti i partecipanti al concorso.

E' da rilevare, infine, che trattasi di concorso a carattere nazionale, sia perché concerne posti di organico per un ruolo nazionale, sia perché i vincitori del concorso stesso dovranno essere assegnati alle direzioni provinciali del tesoro, in relazione alle effettive esigenze.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GATTO.

ZINCONE, BOZZI E CANTALUPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il medico provinciale di Roma con decreto del 14 dicembre 1966 n. 4519 ha limitato la « zona bianca » di pertinenza dell'azienda comunale centrale del latte di Roma al solo territorio della pro-

vincia « con esclusione delle zone appartenenti a province finitime ».

L'azienda comunale centrale del latte di Roma ha ritirato latte dalle suddette zone finitime dalla sua istituzione come prima lo aveva ritirato il vecchio consorzio laziale latte al quale la centrale stessa è subentrata, per un periodo totale più che trentennale; gli agricoltori interessati per rifornire di latte fresco la capitale in continua espansione demografica sono stati incoraggiati a creare, ampliare ed industrializzare le loro aziende e, di fatto, hanno profuso per lo scopo suddetto, e specialmente in questi ultimi anni, capitali ed energie e impiegato centinaia di dipendenti.

In seguito alla citata circolare l'azienda comunale centrale del latte ha annunciato che a partire dal 1° febbraio 1967 non provvederà più al ritiro del latte prodotto nelle zone finitime di cui sopra, mettendo in gravissima crisi centinaia di aziende, minacciando di disoccupazione un rilevantissimo numero di dipendenti e pregiudicando la situazione economica di vaste zone.

Ciò stante si chiede quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per rimediare alla grave situazione sopra esposta, e ciò anche nell'ambito del regolamento comunitario in materia di prodotti lattiero-caseari.

Qualora, come è stato accennato dalla stampa, la riduzione della « zona bianca » derivasse da motivi igienici, si domanda quali difficoltà siano emerse per il controllo sanitario delle stalle escluse e che cosa s'intenda fare per eliminarle; si domanda, comunque, se si ritenga equo che l'azienda comunale centrale del latte ritiri il prodotto almeno dalle aziende le cui stalle risultino sicuramente sane. (19826)

RISPOSTA. — L'articolo 11 della legge 16 giugno 1938, n. 851, prevede che il prefetto (ed ora, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296, il medico provinciale), al termine di ogni anno o anche prima, in caso di variazione della produzione e del consumo, può variare l'estensione della zona di produzione di pertinenza di una centrale del latte.

Con decreto del 14 dicembre 1966, n. 4519, il medico provinciale di Roma, su richiesta del sindaco e sentito il parere dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, avvalendosi della facoltà prevista dal predetto articolo 11, ha modificato il perimetro della « zona bianca » di pertinenza dell'azienda comunale centrale del latte, riducendolo al territorio della sola provincia di Roma.

Il provvedimento, che ha escluso dalla « zona bianca » tutti i produttori le cui aziende ricadono fuori del territorio della provincia di Roma, e precisamente quelli del comune di Aprilia e del cosiddetto saliente di Latina, è stato determinato da un'eccedenza di raccolta di latte rispetto al fabbisogno della Centrale.

Basti pensare che nel 1954, si è avuto un supero di produzione di latte di litri 4.615.762, nel 1965 di litri 4.992.120 e nel 1960 di litri 6.000.000 circa.

Naturalmente, il mancato ritiro di latte da parte della centrale ha causato le proteste dei produttori esclusi.

Per risolvere la questione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha indetto una riunione alla quale hanno partecipato le parti interessate ed in tale sede il medico provinciale di Roma ha precisato di essere propenso a sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'ordinanza in questione, qualora il comune di Roma ne faccia richiesta, al fine di poter trovare, nel frattempo, una soluzione definitiva del problema.

A tutt'oggi, però detta richiesta non è ancora pervenuta.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ZOBOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro ai lavoratori e produttori nel settore dell'agricoltura gravemente colpito dalla grandinata che nel giorno di domenica 9 luglio 1967 ha imperversato nel territorio dei comuni di Cesena, Longiano e Montiano (Forlì) arrecando distruzioni che possono essere valutate per quanto attiene alla stagionale produzione ortofrutticola nella misura di circa 6 miliardi.

Per sapere inoltre se intendano addivenire a sospensioni fiscali in relazione al mancato raccolto. (23096)

RISPOSTA. — Il giorno 9 luglio 1967 una notevole grandinata ha investito i comuni di che trattasi.

L'ispettorato agrario di Forlì ha immediatamente predisposto che funzionari tecnici eseguissero, nelle zone colpite, accurati sopralluoghi per accertare la natura e l'entità del danno e per intensificare l'opera di assistenza tecnica per favorire la ripresa vegetativa degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati.

Da una attenta valutazione delle perdite subite dalle produzioni in atto, si è potuto

constatare che il danno medio non raggiunge, nell'intera circoscrizione colpita, quei valori percentuali nei confronti della produzione lorda vendibile, richiesti per l'applicazione delle provvidenze contributive e fiscali stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministero, rendendosi, comunque, interprete delle necessità delle aziende danneggiate, ha disposto, a favore dell'ispettorato agrario di Forlì, una assegnazione straordinaria, ai sensi della legge 14 febbraio 1964, n. 38, di lire 8 milioni, per la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale con il concorso dello stato nel pagamento degli interessi.

La suddetta disponibilità consentirà di definire operazioni finanziarie per un importo complessivo di circa 240 milioni di lire.

I prestiti di che trattasi, daranno la possibilità, alle aziende danneggiate, di far fronte alle esigenze della normale conduzione, nonché di estinguere le passività derivanti da operazioni di credito agrario e da prestiti agrari di esercizio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

ZUCALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali criteri siano stati seguiti nello stabilire i finanziamenti per il completamento delle opere stradali e acquedotti nei territori montani a norma della legge n. 647 e successive modifiche.

Risulta infatti che nella seduta del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale sono stati deliberati vari finanziamenti che, ripartiti per regioni, dimostrano che non si è tenuto conto nella ripartizione stessa, della particolare situazione economica della montagna friulana, né dei danni gravissimi che le recenti alluvioni hanno provocato nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Infatti il Friuli-Venezia Giulia ha beneficiato in totale di finanziamenti per 1 miliardo 16 milioni mentre per esempio nel Piemonte si sono finanziate opere per 6.162.000.000, nel Trentino Alto Adige per 3.211.000.000, nell'Emilia Romagna per lire 4.227.000.000, ecc. (19028)

RISPOSTA. — L'articolo 15 della legge 22 luglio 1966, n. 614, stabilisce che lo stanziamento afferente all'esercizio finanziario 1966 sia destinato al completamento delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei territori montani.

Questo Comitato, nella determinazione dei finanziamenti, ha dovuto, pertanto, attenersi rigorosamente al suddetto dettato legislativo, individuando le opere da completare in base alle segnalazioni pervenute dagli uffici del genio civile, previo accertamento della funzionalità delle opere stesse.

Quanto agli stanziamenti disposti per il Friuli-Venezia Giulia, le indicazioni dei suddetti uffici sono stati in gran parte accolte, infatti:

Acquedotti:

a) tutte le indicazioni del genio civile sono state accolte integralmente, non solo per quanto riguardava le somme necessarie al fine di rendere funzionali i lotti di lavori già eseguiti, ma anche per quelle relative agli ulteriori lotti di lavori occorrenti per il completamento delle opere programmate.

Le uniche eccezioni riguardano:

a) acquedotto di Magnano in Riviera (Udine), perché trattasi di comune non montano;

b) consorzio acquedotto Friuli Centrale (Udine), perché tutti i comuni facenti parte del consorzio non sono montani;

c) acquedotto consorziale del Friuli Orientale (Gorizia), in quanto su 15 comuni facenti parte del consorzio, soltanto 2 sono montani mentre un altro è in parte compreso in consorzio di bonifica montana;

d) acquedotto consorziale di Ronchi dei Legionari e di Staranzano (Gorizia), in quanto dei 4 comuni che fanno parte del consorzio, uno solo è parzialmente compreso in consorzio di bonifica montana;

e) acquedotto di San Floriano del Collio (Gorizia), perché trattasi di comune non montano;

f) acquedotto di Cormons (Gorizia), perché trattasi di comune non montano.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze del comune di Gorizia, pur non trattandosi di comune totalmente montano, è stato assentito un notevole stanziamento nella presunzione che le opere da completare siano ubicate nella parte montana del territorio.

Strade:

a) tutte le indicazioni del genio civile sono state integralmente accolte ad eccezione dei seguenti casi:

b) strada di allacciamento alla strada statale n. 13 di Pordenone-Oderzo (Udine), che interessa comuni montani;

c) strada Grado-Fossalzone-Monfalcone (Gorizia), che interessa due comuni non mon-

tani e un comune che ricade in parte in consorzio di bonifica montana.

In conclusione, le esigenze del Friuli-Venezia Giulia sono state giustamente considerate, tenuto conto che le indicazioni fornite dai vari uffici del genio civile sono state integralmente accolte, nei limiti in cui esse sono risultate conformi alla previsione legislativa.

Il Ministro per interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

ZUCALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se ritenga urgente promuovere l'abrogazione dell'articolo 29 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, ancor oggi in vigore, il quale prevede la redazione annuale di « rapporti informativi riservati » sull'attività dei magistrati della Corte; nonché dell'articolo 58, quarto comma, dello stesso regolamento, che prevede la dispensa dal servizio di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo ».

Ciò, per la manifesta illegittimità costituzionale delle norme predette, in relazione agli articoli 100, 108 e 24 della Costituzione, attesa la evidente, gravissima limitazione che, con l'applicazione delle norme stesse, residuo di anacronistiche concezioni totalitarie, continua ad essere posta alla indipendenza ed al diritto alla difesa di tutti i magistrati della Corte dei conti. (22587)

RISPOSTA. — In ordine alle richieste modifiche della vigente normativa sullo stato giuridico dei magistrati della Corte dei conti si richiama quanto comunicato in risposta alla interrogazione n. 11549 (allegato al resoconto della seduta del 5 luglio 1965).

Il quarto comma dell'articolo 58 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti deve ritenersi abrogato dalla nuova disciplina contenuta nello statuto per gli impiegati civili dello Stato - legge 10 gennaio 1957, n. 3 - applicabile al personale della Corte dei conti, compresi i magistrati, per effetto del rinvio di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

ZUCALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere in base a quali criteri di scelta e di valutazione vengano de-

liberate le nomine a consigliere della Corte dei conti (corrispondente a consigliere della Corte di cassazione), conferite ad estranei a tale suprema magistratura, in relazione ai precisi limiti stabiliti dalla Costituzione, articolo 106, per la nomina a consigliere di cassazione. Se, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 380 del vigente testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nel caso di funzionari della pubblica amministrazione che, prossimi al raggiungimento del limite di età, 65 anni, per il collocamento a riposo, vengono nominati consiglieri della Corte dei conti, continuando perciò il servizio fino a 70 anni, si ritenga più conforme al pubblico interesse conferire loro particolari incarichi, qualora speciali esigenze lo richiedano, a' termini della norma sopra citata; anziché inserirli in quella suprema magistratura, soltanto per qualche anno ancora, privi, necessariamente, di specifica preparazione, attitudine ed esperienza, nell'esercizio degli impegnativi compiti d'istituto, propri del controllo e della giurisdizione della Corte dei conti. (22588)

RISPOSTA. — La Corte costituzionale, con sentenza del 21 gennaio 1967, n. 1 ha recentemente dichiarata non fondata la questione di legittima costituzionale dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, anche in riferimento all'articolo 106 della Costituzione.

Secondo il sistema stabilito dalla legislazione vigente — che la Corte costituzionale ha riconosciuto, senza riserve, costituzionalmente legittimo — la composizione della Corte dei conti (come quella del Consiglio di Stato) è basata sul reclutamento misto, parte per concorso e parte per nomina di esterni. Tale sistema, com'è noto, mira a realizzare la confluenza, nella qualifica di consigliere, di attitudini ed esperienze formatesi ed affinate in diversi compiti e cioè per una parte nello sviluppo delle funzioni di magistratura della Corte e per altra parte nell'applicazione in funzioni di amministrazione.

Non sembra in via di massima disconoscibile l'utilità dell'apporto recato alle alte funzioni di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti dall'esperienza direttamente vissuta nell'esplicazione di compiti di amministrazione attiva: tale esperienza, invero, può servire ad una più completa valutazione del

comportamento tenuto dall'amministrazione in ordine al sindacato che alla Corte spetta sui complessi aspetti in cui si estrinsecano ed attuano i compiti di gestione amministrativa e finanziaria delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, il passaggio alla magistratura della Corte di funzionari statali, giova ricordare che la legge (comma aggiunto all'articolo 7 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430) richiede che « questi debbano essere già di grado IV, ovvero di grado V che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado ».

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

ZUGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per la sistemazione dei fabbricati già INA-Casa siti in Brescia via Bonini al civico n. 36-38-40 (denominato fabbricato A) e al civico n. 39 (fabbricato B) costruiti a suo tempo con cantiere n. 10264.

E' noto che dopo esposti, petizioni e pressioni di ogni genere con sopralluoghi della GESCAL e molte promesse, il fabbricato A con otto alloggi è stato di recente dichiarato inabitabile ed è in corso, purtroppo, lo sgombero coatto delle famiglie occupanti, mentre per il fabbricato B, che presenta gravi difetti di costruzione e funzionali, dopo setti anni dalla occupazione non è stata a tuttora rilasciata la dichiarazione di abitabilità.

Rileva l'interrogante la incertezza in cui si trovano quindi venti famiglie, gli oneri dalle stesse sempre sopportati nella speranza di evitare almeno l'irreparabile e l'urgente necessità quindi che la GESCAL finalmente intervenga con opere organiche e definitive per garantire stabilità e funzionalità agli alloggi sopraindicati. (19923)

RISPOSTA. — A seguito della segnalazione da parte dell'IACP di Brescia di lesioni interessanti la struttura portante di uno dei due fabbricati del cantiere n. 10264, la GESCAL è intervenuta prontamente contestando il danno alla stazione appaltante ed alla impresa costruttrice e nominando un proprio consulente tecnico per i necessari accertamenti.

Detto consulente, di concerto con un perito d'ufficio e con il direttore dello IACP, ha ravvisato l'urgenza di far sgomberare il fabbri-

cato di cui sopra e procedere, quindi, ad apposite opere di consolidamento.

In relazione a ciò, la GESCAL in data 20 dicembre 1966 ha disposto l'evacuazione degli alloggi, provvedimento che l'IACP ha prontamente eseguito sistemando le 24 famiglie interessate in appartamenti reperiti sul libero mercato.

Sulla base poi, delle indicazioni fornite dai consulenti tecnici il predetto istituto ha redatto e trasmesso alla gestione una dettagliata perizia di spesa di lavori di consolidamento delle

fondamenta, di rifacimento del tetto e di globale ripristino degli alloggi, per un importo complessivo di lire 30.221.172.

Tale perizia è stata approvata dal consiglio di amministrazione della GESCAL nella seduta del 29 maggio 1967 e, pertanto, l'Istituto autonomo case popolari di Brescia è ora in grado di darvi esecuzione.

Il Ministro: Bosco.